

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, giovedì 1 agosto 2002

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 72 • (0961) 856628-29

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

Il 1° e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali
che interessano la Regione*

SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle
leggi e dai regolamenti della Regione*

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

SOMMARIO

PARTE PRIMA

SEZIONE I

STATUTI

COMUNE DI MENDICINO (Provincia di Cosenza)

Modifiche allo Statuto _____ pag. 12562

COMUNE DI FABRIZIA (Provincia di Vibo Valentia)

Avviso approvazione modifiche Statuto comunale
_____ pag. 12562

COMUNE DI FRANCAVILLA ANGITOLA (Provincia di Vibo Valentia)

Modifiche Statuto Comunale ex D.Lvo. n. 267/2000
_____ pag. 12562

SEZIONE II

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE DIPARTIMENTO SEGRETARIATO GENERALE

DETERMINAZIONE 9 luglio 2002, n. 351

Modifica Determina R.G. n. 507 del 4/12/2001. Ridefinizione modalità graduatorie di merito. Procedura selettiva riservata – L.R. 29/10/2001, n. 25, artt. 4 e 5 pag. 12564

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 giugno 2002, n. 520

Legge 17 febbraio 1992, n. 179 – Programma quadriennale 1992/1995 di Edilizia Residenziale Pubblica – Interventi di edilizia agevolata per nuove costruzioni codice CIPE 3.3.4/a a cura di Imprese edilizie e loro Consorzi da realizzarsi nella Provincia di Reggio Calabria – Rettifica graduatoria definitiva soggetti attuatori, di cui alla Delibera di G.R. n. 385 del 16 maggio 2001, pubblicata sul B.U.R.C. n. 106 del 31 dicembre 2001 – Rilocalizzazione territoriale di due interventi nel Comune di Taurianova, per complessivi 44 alloggi, da parte dell'Impresa Pileio Antonino pag. 12565

A V V I S O

Con l'entrata in vigore della L.R. 4 settembre 2001, n. 19, questa Direzione è sollevata da ogni eventuale responsabilità che potrebbe scaturire dal mancato rispetto delle norme sulla privacy, a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria di atti, documenti e quant'altro verrà trasmesso dagli organi e soggetti proponenti. Pertanto, al fine di non incorrere in violazioni di legge, si richiama l'attenzione degli interessati sulla normativa relativa alla tutela della sfera privata della persona.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

18 giugno 2002, n. 521

Legge 17/2/92 n. 179 – Programma quadriennale 1992/1995 Edilizia agevolata – Integrazione alle direttive e modalità procedurali amministrative e finanziarie per l'attuazione degli interventi ammissibili a beneficio, approvate con Deliberazione di G.R. 20/6/00 n. 345 (B.U.R. n. 39 del 26/3/01) pag. 12568

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

18 giugno 2002, n. 522

Legge 5/8/1978, n. 457, Legge 17/2/92, n. 179 – Aggiornamento dei limiti di reddito degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata pag. 12573

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

8 luglio 2002, n. 578

Nomina Presidente Comitato regionale tutela Artigianato Artistico e Tradizionale – Costituzione Comitato pag. 12574

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

8 luglio 2002, n. 579

Adempimenti relativi all'art. 11), comma 2), della L.R. 17/99 e delibera Consiglio Regionale n. 584 dell'8/3/95 – art. 8 – Nomina Commissari ad Acta pag. 12575

**COMUNICATI DI AUTORITÀ REGIONALI
COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
AMBIENTALE NELLA REGIONE CALABRIA**

ORDINANZA 10 maggio 2002, n. 1841

Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di smaltimento e recupero di rifiuti inerti provenienti da demolizione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Ditta richiedente: Impresa LL.PP. Straface s.r.l. c.da Citrea Cantinella di Corigliano – Corigliano (CS) pag. 12579

ORDINANZA 10 maggio 2002, n. 1842

Approvazione del progetto ed autorizzazione all'adeguamento e all'esercizio di un impianto di autodemolizione e recupero di materiale metallico, di proprietà della ditta De Tursi Giorgio, località Gigliolo – Comune di Strongoli, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Ditta: De Tursi Giorgio, loc. Gigliolo – Comune di Strongoli pag. 12583

ORDINANZA 10 maggio 2002, n. 1845

Annullamento ordinanza n. 1572 del 14 settembre 2001 avente ad oggetto «Revoca Ordinanza Commissariale n. 1567 del 29 agosto 2001 e approvazione progetto ed autorizzazione all'adeguamento e all'esercizio di un impianto di autodemolizione e recupero di materiale metallico sito nel comune di Condofuri (RC), ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e successive integrazioni e modificazioni» – Autorizzazione all'esercizio di un centro per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi di proprietà della ditta T.M. Cars s.a.s. di Iaria Francesco ubicato nel comune di Condofuri (RC) ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97. Ditta: T.M. Cars s.a.s. di Iaria Francesco – Condofuri (RC) pag. 12587

ORDINANZA 21 maggio 2002, n. 1854

Settore Acque – «Lavori di collettamento del Santuario S. Domenica (Placanica) al sistema fognario del comune di Caulonia e completamento dei collettori principali della frazione Focà». Approvazione progetto e affidamento dei lavori pag. 12592

ORDINANZA 7 giugno 2002, n. 1864

Appalto integrato dei lavori di «ottimizzazione del sistema depurativo della fascia tirrenico – cosentina di Diamante e comuni vicini: Buonvicino, Maierà e Grisolia – primo intervento: rete di collettamento e opere accessorie» – Aggiudicazione definitiva pag. 12594

ORDINANZA 7 giugno 2002, n. 1865

Appalto integrato dei lavori di «ottimizzazione del sistema depurativo della fascia tirrenico-cosentina di Diamante e comuni vicini: Buonvicino, Maierà e Grisolia – secondo intervento: impianto di depurazione» – Aggiudicazione definitiva pag. 12596

ORDINANZA 7 giugno 2002, n. 1870

Settore Rifiuti: Impianti di demolizione auto esistenti – Modifica del termine per la rilocalizzazione in area idonea degli impianti esistenti di cui al primo periodo delle «Norme tecniche per gli impianti di demolizione auto esistenti» approvate con Ordinanza Commissariale n. 638 del 14 maggio 1999 pag. 12598

ORDINANZA 7 giugno 2002, n. 1877

Settore Rifiuti – Integrazione ed aggiornamento Ordinanza Commissariale n. 1865 del 27/12/2001 avente ad oggetto: «Approvazione progetto ed autorizzazione all'adeguamento e all'esercizio di un impianto di autodemolizione e recupero di materiale metallico di proprietà della ditta Mancuso Angelo, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97 e successive integrazioni e modificazioni». Ditta richiedente: Mancuso Angelo, c.da Calivello – Catanzaro pag. 12600

ORDINANZA 14 giugno 2002, n. 1888

Appalto integrato dei lavori di completamento del sistema fognario del comune di Bonifati (CS). Aggiudicazione definitiva pag. 12601

ORDINANZA 19 giugno 2002, n. 1892

Settore Rifiuti – Integrazione ed aggiornamento Ordinanza Commissariale n. 1468 del 12/6/2001 avente ad oggetto: «Approvazione progetto ed autorizzazione all'adeguamento e all'esercizio di un impianto di autodemolizione e recupero di materiale metallico e non sito nel Comune di Rossano (CS) zona industriale S. Irene, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97 e successive integrazioni e modificazioni». Ditta richiedente: Otranto Giuseppe, c.da S. Irene Rossano Scalo (CS) pag. 12604

ORDINANZA 19 giugno 2002, n. 1893

Settore Acque – Lavori di ampliamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Montepaone Lido ed ammodernamento e potenziamento della rete fognaria di Montetauro. Approvazione perizia di variante n. 1 pag. 12606

ORDINANZA 27 giugno 2002, n. 1898

Legge n. 388/2000, art. 141, comma 4 (Programma Stralcio), modifiche alle delibere n. 23/2001 e 52/2001. Adeguamento tariffa di fognatura e depurazione ai fini del parziale finanziamento del Piano Stralcio redatto ai sensi dell'art. 141 della Legge n. 388/2000 pag. 12608

ORDINANZA 27 giugno 2002, n. 1899

Settore Rifiuti – Autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi da svolgersi mediante un impianto mobile di produzione misti cementati ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Ditta: Costruzioni idrauliche s.r.l. con sede in C.da Macchia della Tavola – Bisignano (CS) pag. 12610

ORDINANZA 27 giugno 2002, n. 1900

Settore Rifiuti – Autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi da svolgersi mediante un impianto mobile ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Ditta: Costruzioni idrauliche s.r.l. con sede in c.da Macchia della Tavola – Bisignano (CS) pag. 12613

ORDINANZA 27 giugno 2002, n. 1901

Settore Rifiuti – Autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi da svolgersi mediante un impianto mobile di scarifica bitume ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Ditta: Costruzioni idrauliche s.r.l. con sede in c.da Macchia della Tavola – Bisignano (CS) pag. 12616

ORDINANZA 27 giugno 2002, n. 1902

Settore Acque-Ambito Territoriale Ottimale n. 5 – Reggio Calabria – OPCM n. 2984/99. Gestione del servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie afferenti gli impianti stessi nel territorio della provincia di Reggio Calabria. Approvazione 2°, 3°, 4° 5° e 6° S.A.L. anticipazione e liquidazione del 2° certificato di pagamento pag. 12618

ORDINANZA 27 giugno 2002, n. 1903

Settore Acque – OPCM 2984/99 appalto di gestione del servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di sollevamento delle reti fognarie afferenti gli impianti stessi nel territorio della Regione Calabria – ATO 4 Vibo Valentia. Impresa: A.T.I. SIBA S.p.A. – Idrotecnica s.r.l. – Lico Santo s.r.l. Approvazione 2°, 3° 4° SAL e anticipazione e liquidazione del 2° certificato di pagamento pag. 12621

ORDINANZA 27 giugno 2002, n. 1905

Settore Acque – Adeguamento e potenziamento della piattaforma depurativa di Vibo Valentia. Località Silica. Approvazione progetto ed indizione gara d'appalto pag. 12623

ORDINANZA 27 giugno 2002, n. 1910

Discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in loc. Bucita nel Comune di Rossano di cui alle Ordinanze Commissariali n. 1244 del 9 febbraio 2001 e n. 1568 del 29 agosto 2001 – Prescrizioni per l'adeguamento dell'impianto e il trattamento dei rifiuti abbancati. Ditta: Bieco s.r.l. – Sede in Rossano Calabro (CS) contrada Sant'Irene pag. 12624

ORDINANZA 27 giugno 2002, n. 1911

Appalto integrato dei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione consortile di Tropea e S. Domenica di Ricadi e relativi collettori. Aggiudicazione definitiva pag. 12627

ORDINANZA 27 giugno 2002, n. 1912

Settore Acque – Allontanamento dello scarico dell'impianto di depurazione del Comune di Zambrone. Approvazione progetto e affidamento lavori pag. 12629

ORDINANZA 27 giugno 2002, n. 1913

Settore Rifiuti – Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi con produzione di fertilizzante ubicato nel comune di Marcellinara (CZ) – Zona industriale località Seramunda – Presa d'atto delle approvazioni del progetto e delle relative autorizzazioni alla realizzazione dell'impianto nonché rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero, messa in riserva ecc. di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97. Ditta: Seteco s.r.l. con sede legale in Viale dei Normanni n. 147 – Catanzaro pag. 12631

ORDINANZA 3 luglio 2002, n. 1926

Autorizzazione a depurare mediante la linea bottino, negli impianti di depurazione dei Comuni di Belvedere Marittimo, Bonifati, Guardia Piemontese e Falconara Albanese, i rifiuti liquidi raccolti a mezzo di autospurgo nell'A.T.O. 1 – Provincia di Cosenza –, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97. Ditta: ATI SMECO-AMGA gestore servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento dello ATO 1 di Cosenza pag. 12635

ORDINANZA 3 luglio 2002, n. 1927

Gestione Depurazioni – Ambito territoriale Ottimale n. 1 – Cosenza. Gestione del servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie afferenti gli impianti stessi nel territorio della provincia di Cosenza. Presa atto e ratifica 2°, 3°, 4° Certificato di Pagamento, Autorizzazione alla anticipazione e liquidazione del 5° certificato di pagamento pag. 12637

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGIONE CALABRIA – SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Elenco deliberazioni trattate dalla Giunta pag. 12639

REGIONE CALABRIA – DIPARTIMENTO LL.PP. ed Acque – Settore 21 – Servizio 80 – Ufficio 276 – Difesa del suolo e delle coste – Opere idrauliche – Acque – Impianti elettrici – CATANZARO

Licenze di attingimento d'acqua pag. 12640

REGIONE CALABRIA – Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque – Servizio n. 81 – Impianti elettrici – Già Uffici del Genio Civile – COSENZA

Autorizzazioni alla costruzione di linee elettriche pag. 12640

REGIONE CALABRIA – Assessorato ai Lavori Pubblici – Settore 21 – Servizio 81 – (Opere idrauliche Acque – Impianti elettrici) – COSENZA

Licenze di attingimento d'acqua pag. 12641

REGIONE CALABRIA – Assessorato ai Lavori Pubblici – Settore 21 – Servizio 81 – (Opere idrauliche Acque – Impianti elettrici) – COSENZA

Estratti di domande di concessione per derivazione d'acqua pag. 12648

REGIONE CALABRIA – Dipartimento LL.PP. ed Acque – Settore 21 – Difesa del Suolo e delle Coste – Opere Idrauliche – Acque – Impianti Elettrici – Servizio 80 – Ufficio 279 – VIBO VALENTIA

Licenze di attingimento d'acqua pag. 12648

REGIONE CALABRIA – Dipartimento LL.PP. ed Acque – Settore 21 – Difesa del Suolo e delle Coste – Opere Idrauliche – Acque – Impianti Elettrici – Servizio 80 – Ufficio 279 – VIBO VALENTIA

Estratti di domande di concessione per derivazione d'acqua pag. 12649

REGIONE CALABRIA – COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO – SEZIONE DECENTRATA DI CROTONE

Calendario delle Sedute del Comitato – Mese di luglio 2002 pag. 12650

REGIONE CALABRIA – COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO – SEZIONE DECENTRATA DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Modifica seduta del Comitato mese di luglio 2002 pag. 12650

REGIONE CALABRIA – COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO – SEZIONE DECENTRATA – VIBO VALENTIA

Calendario delle sedute del Comitato – Mese di luglio 2002
pag. 12650

COMUNE DI BOTRICELLO (Provincia di Catanzaro)

Avviso di deposito della variante al PRG del comune di Botricello
pag. 12650

COMUNE DI SELLIA MARINA (Provincia di Catanzaro)

Avviso per l'espropriazione delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori di costruzione strada comunale e raccordo stradale in località Malacoppola
pag. 12650

COMUNE DI TAVERNA (Provincia di Catanzaro)

Avviso adeguamento tariffe idriche
pag. 12651

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO (Provincia di Cosenza)

Avviso di deposito degli atti relativi all'espropriazione di immobili interessanti la costruzione della strada di circoscrizione tra Scalo – Impianti sportivi – Brillia – Porto
pag. 12651

COMUNE DI SCALEA (Provincia di Cosenza)

Pubblicazione Variante al P.R.G. – Riqualificazione viabilità centro storico tratto Piazza Cimalonga-Salita Cappella
pag. 12651

COMUNE DI SCALEA (Provincia di Cosenza)

Pubblicazione Variante al P.R.G. – Strada di accesso sud dell'area P.I.P. in località La Bruca di Scalea
pag. 12651

COMUNE DI TARSIA (Provincia di Cosenza)

Avviso di deposito degli atti relativi al procedimento espropriativo relativo ai lavori di consolidamento sistemazione idrogeologica e risanamento ambientale delle aree a rischio elevato del centro abitato
pag. 12652

COMUNE DI AFRICO (Provincia di Reggio Calabria)

Avviso Variante P.R.G.
pag. 12652

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO – Ufficio Espropri

DECRETO n. 40 del 5 giugno 2002

Costruzione strada di accesso alla cabina Primaria 150/20 KV di Girifalco
pag. 12652

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO – Ufficio Espropri

DECRETO n. 41 del 5 giugno 2002

Costruzione linee 150 KV di raccordo dalla linea 150 KV «Lamezia Terme Ind.le – Girifalco-Soverato alla C.P. 150/20 KV di Girifalco nonché opere principali ed accessorie alle stesse tra cui la strada di accesso
pag. 12653

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA – Ufficio Espropri

DECRETO DEL PRESIDENTE n. 69 del 31/5/2002

Costruzione linea 150 KV «Villapiana-Nova Siri e raccordo 150 KV alla esistente linea 150 KV di alimentazione alla Stazione di conversione F.S. di Montegiordano»
pag. 12656

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA – Ufficio Espropri – VI Settore

DETERMINAZIONE n. 103 del 10/6/2002

Costruzione nuova cabina primaria 150/20 KV di «Maierato» nonché opere principali ed accessorie alla stessa e relativa strada di accesso. Determinazione indennità provvisoria
pag. 12696

PROVINCIA DI COSENZA

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 62 del 3 aprile 2002

Accordo di programma comune di Amendolara
pag. 12698

PROVINCIA DI COSENZA

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 64 del 3 aprile 2002

Accordo di programma con il comune di Bisignano
pag. 12700

PROVINCIA DI COSENZA

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 65 del 3 aprile 2002

Accordo di programma con il comune di S. Sosti
pag. 12702

ENEL DISTRIBUZIONE – DIREZIONE CALABRIA – CATANZARO

Autorizzazione alla costruzione e l'esercizio dell'impianto Cabina Primaria 150/20 KV di «Mammola» nonché opere principali ed accessorie alla stessa (2ª soluzione)
pag. 12704

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE – COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA CALABRIA – CATANZARO

Avviso spostamento tratto linea elettrica primaria 66 KV «Battipaglia – Reggio Calabria – Gallico pag. 12704

PARTE PRIMA
SEZIONE I

STATUTI

COMUNE DI MENDICINO
(Provincia di Cosenza)

Modifiche allo Statuto.

Il Consiglio Comunale di Mendicino, con deliberazione n. 24 del 5/7/2002, esecutiva, ha approvato la seguente variazione allo Statuto:

– Art. 50 ultimo comma «Il Difensore Civico»

«Al difensore civico compete un'indennità mensile pari al 20% dell'indennità del Sindaco prevista per legge».

Il Sindaco
Dott. Francesco Bisogno

COMUNE DI FABRIZIA
(Provincia di Vibo Valentia)

Avviso approvazione modifiche Statuto Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 6 comma 5° del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000.

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26/6/2002, esecutiva, sono stati modificati gli artt. 24, comma 1° e 25 comma 4° dello Statuto Comunale per come segue:

— art. 24 comma 1° «La giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da sei Assessori di cui uno è investito dalla carica di vicesindaco»

— art. 25 comma 4° «Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 3°, non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco».

— che la suddetta deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune a decorrere dal 18/7/2002, per trenta giorni consecutivi.

Fabrizia, lì 18 luglio 2002

Il Segretario Comunale
Dr. Gaspare Scrimali

COMUNE DI FRANCAVILLA ANGITOLA
(Provincia di Vibo Valentia)

Modifiche Statuto Comunale ex D.Lvo n. 267/2000.

Dopo l'art. 6 è aggiunto l'art. 6 bis:

Art. 6 bis «Presidente del Consiglio Comunale: Funzioni e poteri»

La Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita a un Consigliere comunale nominato nella prima seduta del Consiglio tra i consiglieri proclamati eletti.

In sede di prima attuazione l'elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta successiva all'entrata in vigore dello Statuto. Il Presidente è nominato a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. Nel caso di parità tra più soggetti si va al ballottaggio tra i primi due e in tale votazione sarà eletto Presidente chi avrà riportato più voti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume le funzioni un Vicepresidente nominato contestualmente al Presi-

dente tra i consiglieri comunali eletti. Per l'elezione del Vicepresidente valgono le stesse modalità di votazione adottate per il Presidente.

Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio Comunale ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Al Presidente sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione lavori del Consiglio Comunale. Egli è investito del potere discrezionale di mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

Egli ha la facoltà di sospendere o sciogliere in qualsiasi momento la seduta facendo ciò risultare dal processo verbale.

In particolare il Presidente del Consiglio:

a) è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché di competenza consiliare;

b) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;

c) programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'assemblea, del Sindaco e della Giunta, dei singoli consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge.

d) promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo statuto e, in conformità allo stesso, l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzione di controllo o di garanzia, ove costituiti;

e) realizza col Sindaco il raccordo tra l'attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e di adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge al Consiglio, con l'attività di governo e di amministrazione della quale il Sindaco, rappresentante dell'Ente, è responsabile.

Per ogni altra funzione non prevista si rinvia alle leggi vigenti e all'adozione del regolamento sul funzionamento del Consiglio.

All'art. 7 vengono modificati i seguenti periodi:

«la convocazione del Consiglio Comunale è effettuata dal Presidente.

Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente la convocazione è effettuata dal Vicepresidente».

«Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedono un quinto dei consiglieri o il Sindaco inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché di competenza consiliare.

All'art. 33 sono aggiunti i seguenti commi:

«Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

A ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni. Nel caso l'atto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso di procedimenti a impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o documenti.

I soggetti interessati possono altresì nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi nel merito.

Nei due casi sopra esposti e sempre che siano state osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'Amministrazione.

All'art. 52 sono aggiunti i seguenti commi:

Qualora nei termini fissati dal D.Lvo n. 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, si procede al commissariamento come segue.

Il Segretario Comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco e al Presidente del Consiglio, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del Bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141 comma 2 D.Lvo n. 267/2000.

Il Commissario va scelto tra il difensore civico comunale, segretari comunali o dirigenti amministrativi in quiescenza, avvocati o dottori commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso Enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali.

Per l'espletamento di detto incarico verrà corrisposto un compenso forfettario fissato dalla Giunta nell'atto di nomina.

Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra o la Giunta non provveda a nominare il commissario, il segretario Comunale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il commissario.

Il Commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio nei termini, lo predispone d'ufficio entro 10 giorni dalla nomina.

Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi 5 giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio.

Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario, questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvarlo informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 141 comma 2 D.Lvo n. 267/2000.

All'art. 58 vengono cancellate le parole «controllati dal CO. RE.CO.».

SEZIONE II

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE DIPARTIMENTO SEGRETARIATO GENERALE

DETERMINAZIONE 9 luglio 2002, n. 351

Modifica Determina R.G. n. 507 del 4/12/2001. Ridefinizione modalità graduatorie di merito. Procedura selettiva riservata L.R. 29/10/2001, n. 25, artt. 4 e 5.

SEGRETARIO GENERALE

Reg. Part.re n. 45 dell'8/7/2002.

SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA

BILANCIO 2002

Cap. ____ Art. ____

Somma iscritta	€ _____
Pagamenti effettuati	€ _____
Impegni assunti	€ _____
Disponibilità	€ _____
Pren.ne-Imp. Deter.ne	€ _____
Importo ora liquidato	€ _____
Disponibilità residua	€ _____

SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA

PROT. N. 1076 DEL 9/7/02

Parere conformità:

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

li _____

Il Dirigente

L'anno duemiladue, il giorno 8 del mese di luglio alle ore 12.00.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la delibera dell'U.P. n. 152 del 5/7/2002 avente per oggetto «Modifica delibera 218 del 20/11/2001 – Definizione di modalità bando di concorso L.R. 29 ottobre 2001, n. 25, artt. 4 e 5.

CONSIDERATO che l'U.P. ha ravvisato l'opportunità di modificare il dispositivo contenuto nella richiamata delibera che prevede la formulazione di graduatorie di merito per singole strutture speciali e per gruppi con altra direttiva più oggettiva, ai fini del completo rispetto delle norme sulla parità di trattamento dei partecipanti alla procedura selettiva che definisce, tre graduatorie uniche di merito riferite alle tre categorie di aspiranti che partecipano alla selezione: categoria D1, categoria C1 e categoria B1, rispettivamente per le ipotesi di cui all'art. 4, personale alle dipendenze delle strutture speciali e per quelle di cui all'art. 5 L.R. 29 ottobre 2001, n. 25, personale dei gruppi consiliari.

VISTO l'art. 13, 2° comma del bando di procedura selettiva riservata di cui alla determina R.G. n. 507 del 4/12/2001 con il quale l'Amministrazione si riserva la facoltà di dettare ulteriori

norme per lo svolgimento della selezione, qualora, a suo insindacabile giudizio, né rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

RITENUTO dover adeguare l'art. 10 del bando di concorso nel senso indicato dall'U.P.

Acquisito in via breve il parere dei consulenti giuridici del Consiglio regionale nella seduta del 1° luglio 2002.

DETERMINA

— di modificare la propria determina R.G. n. 507 del 4/12/2001 R.P. n. 23 del 28/11/2001;

— di sostituire la prima alinea dell'art. 10 graduatorie di merito del bando di procedura selettiva con la seguente: Le graduatorie finali, costituite da tre graduatorie uniche di merito riferite alle tre categorie degli aspiranti: D1 – C1 e B1, rispettivamente per le ipotesi di cui all'art. 4, personale alle dipendenze delle strutture speciali e da altrettante per quelle di cui all'art. 5 L.R. 29 ottobre 2001, personale alle dipendenze dei gruppi, saranno formulate dalla commissione giudicatrice sulla base della somma costituita dal punteggio complessivo dei titoli e dal voto riportato nel colloquio;

— di disporre la pubblicazione della presente determina sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

— di dare atto della regolarità del presente atto ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 30/90.

Catanzaro, lì 9 luglio 2002

Il Segretario Generale
Giuseppe Cannizzaro

Il Dirigente della Segreteria dell'Ufficio di Presidenza, trasmette in data odierna copia della presente determinazione ai soggetti indicati nella stessa, per il seguito di competenza.

Addì, 8 luglio 2002

Il Dirigente
Dott. Nicola Lopez

Copia della presente determinazione è pubblicata, mediante affissione all'albo, dal 9/7/02 al 23/7/02 per 15 giorni consecutivi.

L'Istruttore
Carmela Pedà

La presente copia è conforme all'originale.

Addì 9 luglio 2002

L'Istruttore
Carmela Pedà

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 giugno 2002, n. 520

Legge 17 febbraio 1992, n. 179 – Programma quadriennale 1992/1995 di Edilizia Residenziale Pubblica – Interventi di edilizia agevolata per nuove costruzioni codice CIPE 3.3.4/a a cura di Imprese edilizie e loro Consorzi da realizzarsi nella Provincia di Reggio Calabria – Rettifica graduatoria definitiva soggetti attuatori, di cui alla Delibera di G.R. n. 385 del 16 maggio 2001, pubblicata sul B.U.R.C. n. 106 del 31 dicembre 2001 – Rilocalizzazione territoriale di due interventi nel Comune di Taurianova, per complessivi 44 alloggi, da parte dell'Impresa Pileio Antonino.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge regionale 5/8/1978, n. 457.

VISTA la Legge 17/2/1992, n. 179.

VISTO il programma quadriennale di edilizia residenziale pubblica 1992/95, approvato con Delibera di C.R. n. 437 dell'8/11/1994.

VISTA la Deliberazione di questa Giunta regionale n. 1817, del 27/3/1998, pubblicata sul B.U.R.C. n. 41 del 6/5/1998, con la quale sono stati approvati lo schema di avviso pubblico, i requisiti per l'accesso degli operatori, i criteri di selezione e i relativi punteggi, le modalità per la formazione delle graduatorie e gli schemi di domande, per gli interventi di edilizia agevolata, in relazione alla disponibilità complessiva di L. 202.017.048.119, attribuita alla Regione Calabria dal CER con D.M. n. 2917, del 16/7/1997.

VISTO che con l'anzidetta Deliberazione di G.R. n. 1817/98 è stato, inoltre, quantificato e ripartito l'ammontare dei fondi, suddiviso per tipologia d'intervento, e sono stati altresì approvati i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti tra le categorie di operatori.

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2597, del 2/6/1998, pubblicata sul B.U.R.C. n. 56, del 9/6/1998, con la quale è stata disposta la proroga di 30 giorni di tutti i termini previsti dal bando di concorso di cui trattasi.

VISTA la deliberazione di G.R. n. 1849, del 3 giugno 1999, pubblicata sul B.U.R.C. n. 106, del 31/12/2001, con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria dei 13 soggetti attuatori che hanno proposto domanda, nonché è stato determinato in L. 58.584.943.955 l'ammontare del finanziamento complessivo per gli interventi della tipologia 3.3.4/c da realizzarsi nella provincia di Reggio Calabria, di cui L. 26.363.224.780 per il finanziamento di complessivi 103 alloggi da realizzarsi da parte delle Imprese edilizie, nella stessa provincia.

CONSIDERATO:

— che nella graduatoria allegata alla suddetta Deliberazione n. 1849/99, dei 103 alloggi finanziabili, n. 51 risultavano potenzialmente assegnati alle Imprese: Battaglia Ing. Ignazio, per gli interventi proposti di n. 15 alloggi da realizzarsi nel Comune di

Reggio Calabria; Parisi Antonio, per gli interventi proposti di n. 12 alloggi da realizzarsi nel Comune di Siderno; Pileio Antonino, per gli interventi proposti di n. 24 alloggi da realizzarsi nel Comune di Taurianova, e che i rimanenti 52 alloggi dovevano essere ripartiti, per sorteggio, tra le Imprese Pileio Antonino e BO.GE.CO s.r.l., entrambi in graduatoria con punti 6;

— che le imprese Pileio Antonino e BO.GE.CO s.r.l. in sede di sorteggio, hanno avanzato proposta di ripartire i restanti sopra menzionati 52 alloggi, in proporzione ai 36, 24 e 48, da loro richiesti, per interventi da realizzarsi rispettivamente nei comuni di Cittanova, Rizziconi e Palmi;

— che, successivamente, a seguito dell'esclusione delle imprese: Battaglia Ing. Ignazio per rinuncia, e Parisi Antonio per inadempimento, oltre ai predetti 52 alloggi è scaturita una ulteriore disponibilità di 27 alloggi, per cui è risultata una disponibilità complessiva di 79 alloggi da riassegnare.

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 385, del 16 maggio 2001, con la quale si è provveduto alla formulazione della graduatoria definitiva dei soggetti attuatori, in cui, dei 79 alloggi disponibili ne sono stati assegnati: alla impresa Pileio Antonino n. 24, da realizzarsi nel Comune di Taurianova, n. 26, da realizzarsi nel Comune di Cittanova e n. 18, da realizzarsi nel Comune di Rizziconi; mentre all'impresa BO.GE.CO., sono stati assegnati n. 35 alloggi da realizzarsi nel Comune di Palmi.

CONSIDERATO:

— che, con note del 22 marzo 2002, acquisite al protocollo del Servizio 90 al n. 2176 e n. 2177 del 26 marzo 2002, l'impresa Pileio Antonino, in considerazione che i Comuni di Cittanova e Rizziconi, in atto non hanno fornito la disponibilità, nei tempi richiesti, di suoli in aree con destinazione specifica per edilizia popolare, ha chiesto la rilocalizzazione territoriale degli interventi di Cittanova (26 alloggi) e Rizziconi (18 alloggi) in un unico intervento, per complessivi 44 alloggi in Taurianova, ove invece esiste espressa disponibilità di suoli nell'ambito del Piano di Zona 167;

— che, le altre imprese richiedenti: Pileio Rocco in Melicucco con punti 3, Pileio Rocco in Molochio con punti 3, Pileio Rocco in San Giorgio Morgeto con punti 3 e Leotta Francesco in Monasterace con punti 2, non risulta siano in possesso di aree ove localizzare gli interventi richiesti;

— che, in data 18 aprile 2002 è pervenuto apposito verbale, acquisito al protocollo del Servizio 90 al n. 2870, con il quale la impresa BO.GE.CO. dichiarava esplicitamente di prendere atto della richiesta formulata da parte dell'impresa Pileio Antonino, e di accettare favorevolmente la rilocalizzazione territoriale di complessivi 44 alloggi, da realizzarsi nel Comune di Taurianova, a favore di quest'ultimo.

RITENUTO pertanto di potersi accogliere la richiesta di rilocalizzazione territoriale di complessivi 44 alloggi nel Comune di Taurianova, inoltrata dall'impresa Pileio Antonino.

ATTESO che il competente Dipartimento LL.PP. ed Acque, nei limiti del complessivo finanziamento disponibile, darà corso alla concessione dei contributi alle imprese, nel rispetto dell'ordine risultante dalla graduatoria approvata con la presente Delibera e con le modifiche ivi introdotte, ripartendo i finanziamenti concedibili a quelle classificate con pari punteggio (Pileio Antonino e BO.GE.CO. s.r.l.), in rapporto agli alloggi ad esse assegnati, determinati proporzionalmente agli interventi proposti dalle stesse.

CONSIDERATO che i lavori concernenti la realizzazione dei predetti interventi di edilizia agevolata dovranno avere inizio entro 13 mesi dalla data di pubblicazione della presente Delibera nel BURC.

Su proposta dell'Assessore ai LL.PP. e politica della Casa, prof. Ing. Aurelio Misiti, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla strutture interessate, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto, resa dal Dirigente preposto al competente Settore, che si è espresso anche sulla non assoggettabilità dell'atto, a controllo ai sensi della Legge 15/5/1997 n. 127, a voti unanimi.

DELIBERA

— di approvare (a parziale modifica della graduatoria provvisoria di cui alla Delibera di G.R. n. 385, del 16 maggio 2001) la graduatoria definitiva di cui all'allegato «A», facente parte integrante della presente Deliberazione, rielaborata tenuto conto della nuova localizzazione territoriale di due interventi per complessivi 44 alloggi, da effettuarsi da parte dell'Impresa Pileio Antonino nel Comune di Taurianova. Nella suddetta graduatoria sono riportate le Imprese individuate per l'ammissione a finanziamento, con l'indicazione dei punteggi a ciascuna attribuiti secondo le disposizioni riportate nella Delibera di G.R. n. 1817, del 27/3/1998, ed il numero degli alloggi ad esse assegnate, nonché le Imprese escluse, con l'indicazione dei motivi di esclusione;

— di assegnare, per l'inizio dei lavori relativi agli interventi di edilizia agevolata ammessi a finanziamento, il termine di 13 mesi dalla data di pubblicazione nel BURC della presente Delibera, pena la decadenza dello stesso;

— di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria mediante edizione straordinaria;

— di dare mandato al Dipartimento LL.PP. ed Acque per l'esecuzione del presente provvedimento.

Il Segretario
Fusco

Il Presidente
Chiaravoloti

ALLEGATO A

Numero d'Ordine	Codice Intervento 3.3.4/c (Nuove costruzioni a cura di Imprese edilizie e loro Consorzi)		SOGGETTO ATTUATORE (Imprese Edilizie e loro Consorzi)	COMUNE DI INTERVENTO	PROVINCIA	Alloggi richiesti (numero)	Requisiti Soggettivi						Requisiti oggettivi			TOTALE PUNTEGGIO	ALLOGGI ASSEGNATI	NOTE
	Ragione Sociale	Iscrizione A.N.C. Cig.2					Criteri B1)	Criteri b2)	Strumentazione Urbanistica L.1/a	Disponibilità area L.1/b	Procedure edilizie L.1/c	RINUNCIATARIO						
1	IMP	BATTAGLIA ING. IGNAZIO	REGGIO CALABRIA	RC	15	2	0	0	0	0	6	7	15	---	RINUNCIATARIO			
2	IMP	PARISI ANTONIO	SIDERNO	RC	12	2	0	0	0	0	6	1	9	---	Inadempiente richiesta documenti			
3	IMP	PILEIO ANTONINO	TAURIANOVA	RC	24	2	4	0	2	0	0	0	8	24				
4	IMP	PILEIO ANTONINO	TAURIANOVA	RC	36	2	4	0	2	0	0	0	8	26				
5	IMP	PILEIO ANTONINO	TAURIANOVA	RC	24	2	4	0	2	0	0	0	8	18				
6	IMP	BO.GE.CO S.r.l.	PALMI	RC	48	2	2	0	2	0	0	0	6	35				
7	IMP	PILEIO ROCCO	MELICUCCO	RC	12	2	1	0	0	0	0	0	3	---	Non in possesso di area			
8	IMP	PILEIO ROCCO	MOLOCHIO	RC	12	2	1	0	0	0	0	0	3	---	Non in possesso di area			
9	IMP	PILEIO ROCCO	S.GIORGIO MORGETO	RC	12	2	1	0	0	0	0	0	3	---	Non in possesso di area			
10	IMP	LEOTTA FRANCESCO	MONASTERACE	RC	25	2	0	0	0	0	0	0	2	---	Non in possesso di area			
11	IMP	BO.GE.CO S.r.l.	PALMI	RC											ESCLUSA			
12	IMP	POLIEDIL	VARAPODIO	RC											ESCLUSA			
13	IMP	POLIEDIL	VARAPODIO	RC											ESCLUSA			
Totale numero alloggi indicato nelle domande utilmente pervenute per la provincia di Reggio Calabria e totale alloggi da assegnare						220							103					

Numero d'Ordine	Numero Pratica	Ragione Sociale	SOGGETTO ATTUATORE (Imprese Edilizie e loro Consorzi)	COMUNE DI INTERVENTO	Provincia	MOTIVI ESCLUSIONE
1	IMP	IMP	BATTAGLIA ING. IGNAZIO	REGGIO CALABRIA	RC	RINUNCIATARIO
2	IMP	IMP	PARISI ANTONIO	SIDERNO	RC	INADEMPIENTE RICHIESTA DOCUMENTI
3	IMP	IMP	BO.GE.CO S.r.l.	PALMI	RC	LAVORI INIZIATI NEL 1994
4	IMP	IMP	POLIEDIL	VARAPODIO	RC	NON HA DOCUMENTAZIONE NÈ DICHIARATO I REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ AL BANDO
5	IMP	IMP	POLIEDIL	VARAPODIO	RC	NON HA DOCUMENTAZIONE NÈ DICHIARATO I REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ AL BANDO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

18 giugno 2002, n. 521

Legge 17/2/92 n. 179 – Programma quadriennale 1992/1995 Edilizia agevolata – Integrazione alle direttive e modalità procedurali amministrative e finanziarie per l'attuazione degli interventi ammissibili a beneficio, approvate con Deliberazione di G.R. 20/6/00 n. 345 (B.U.R. n. 39 del 26/3/01)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Deliberazione di G.R. 20/6/00 n. 345 con la quale sono state approvate le direttive e modalità procedurali amministrative e finanziarie per l'attuazione degli interventi ammissibili a beneficio di cui alla Legge 17/2/92 n. 179 – Programma quadriennale 1992/95 di edilizia agevolata.

CONSIDERATO che è necessario integrare la suddetta Deliberazione approvando lo schema di polizza fidejussoria prevista per l'anticipazione del contributo per gli interventi di nuova costruzione nonché l'elenco delle compagnie di assicurazione idonee a rilasciare tale garanzia.

CHE è necessario inoltre precisare gli obblighi cui è tenuto l'operatore che contrae la suddetta polizza per l'inadempimento dei quali è previsto l'incameramento della medesima da parte della Regione Calabria.

SU PROPOSTA dell'Assessore ai LL.PP. e Acque, Prof. Aurelio Misiti, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle

strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto al competente Settore, a voti unanimi;

DELIBERA

— di approvare le integrazioni alle direttive e modalità procedurali amministrative e finanziarie, per l'attuazione degli interventi ammissibili a beneficio di cui alla legge 17/2/92 n. 179 – Programma quadriennale 1992/95 di edilizia agevolata, riportate negli allegati A e B che formano parte integrante del presente provvedimento;

— di dare mandato all'Assessorato ai Lavori Pubblici e Acque per l'esecuzione del presente provvedimento;

— di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria mediante edizione straordinaria.

Il Segretario

Il Presidente

Del che è redatto il presente processo verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Segretario

Fusco

Il Presidente

Chiaravalloti

ALLEGATO "A"

INTEGRAZIONE ALLE DIRETTIVE E MODALITA' PROCEDURALI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI AI BENEFICI PREVISTI DAL PROGRAMMA QUADRIENNALE DI EDILIZIA AGEVOLATA 1992/'95 DI CUI ALLA LEGGE 17/2/92 N. 179, APPROVATE CON DELIBERAZIONE G.R. 20/6/00 N. 345.

In aggiunta alle direttive e modalità procedurali amministrative e finanziarie approvate con deliberazione di G. R. n. 345 del 20/6/00 (B.U.R. n. 39 - 26/3/01) sono previste le seguenti ulteriori prescrizioni:

- 1) lo schema della polizza fidejussoria, da utilizzarsi nell'ipotesi di anticipazioni per interventi di nuova costruzione da parte dei diversi operatori interessati (Cooperative, Imprese, Società, Enti ad esclusione degli Enti pubblici), è quello riportato nell'allegato "B";
- 2) la polizza fidejussoria, a garanzia delle suddette anticipazioni, dovrà riportare in calce la firma autenticata del legale rappresentante dell'agenzia di assicurazione;
- 3) la Regione Calabria accetterà solo le polizze rilasciate da società di assicurazione comprese nell'elenco approvato con Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato 16/11/93 (G.U. n. 275 - 23/11/93), ai sensi della legge 10/6/82, n. 348 e successive eventuali modifiche ed integrazioni;
- 4) gli obblighi dell'operatore, la cui inadempienza comporta l'incameramento della polizza fidejussoria da parte della regione Calabria (Ente Garantito), sono:
 - il programma costruttivo ammesso a finanziamento deve essere ultimato nei termini previsti dalla concessione edilizia (o DIA) e deve essere realizzato in conformità al progetto approvato dal Comune e vistato dalla Regione;
 - gli alloggi devono essere assegnati o venduti entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori. Ai fini del rispetto di tale termine fa fede, quantomeno, il preliminare di vendita o la delibera di assegnazione del C.d.A., debitamente registrati;
- 5) gli atti suddetti dovranno indicare l'entità del contributo liquidato dalla Regione Calabria, con espressa menzione della circostanza che tale agevolazione è stata scorporata dal prezzo di cessione.

Gli atti stessi dovranno riportare obbligatoriamente le seguenti clausole:

- nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto, gli alloggi potranno essere alienati o locati, previa autorizzazione della Regione Calabria, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi potranno essere liberamente alienati o locati.

Nel caso di alienazione degli alloggi il contributo già erogato è trasferito al nuovo acquirente a condizione che questi sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro, cioè, alla data dell'atto d'acquisto; nell'ipotesi di cui al precedente punto, resta inteso che dovrà essere restituito parzialmente o totalmente alla Regione il contributo corrisposto, qualora il nuovo acquirente, in riferimento al suo reddito, abbia diritto ad un minore contributo o a nessun contributo e inoltre il contributo già corrisposto non potrà subire aumenti nell'ipotesi che il nuovo acquirente abbia un reddito più basso del precedente beneficiario;

- 6) le suddette clausole dovranno essere obbligatoriamente riportate e trascritte presso la competente Conservatoria dei RR. II. nel successivo atto pubblico di vendita od assegnazione.

ALLEGATO "B"

Allegato alla polizza n. _____

Agenzia di _____

POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO

(Legge 17/2/92 n. 179 - Interventi di Edilizia Agevolata nella Regione Calabria)

PREMESSO

-che la Regione Calabria (in seguito denominata "Ente Garantito") con lettera del _____ n. ____ ha comunicato alla Cooperativa (o Impresa o Società o Ente) con sede in _____ via _____ Codice Fiscale n. _____ (in seguito denominata "Contraente"), l'approvazione, in base alla legge n. 179 del 17/02/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. ____ del _____, n. 345 del 20/06/00 e n. ____ del _____, dell'intervento edilizio agevolato per la costruzione di alloggi - Concessione Edilizia (o Denuncia di Inizio Attività) n. _____ del _____ nel Comune di _____.

-che in base alla suddetta Delibera Regionale n. ____ del _____ il contraente può ricevere un contributo in conto capitale di € _____ (Euro _____).

-che il Contraente può ottenere la corresponsione anticipata del ____% del suddetto contributo a condizione che presenti una polizza fidejussoria, a garanzia della restituzione del contributo in caso di negativa conclusione dell'iter procedurale fissato nelle Delibere Regionali n. 345/00 e n. ____/____.

-che il programma approvato deve essere ultimato (salvo proroghe dei termini concesse dal Comune di _____) entro il _____.

-che la fidejussione è relativa alla restituzione dell'anticipazione del suddetto contributo, per il caso che la stessa sia stata riscossa ed il programma costruttivo ammesso a finanziamento non sia stato ultimato nei termini previsti ancorché prorogati dalla Concessione Edilizia (o DIA) e/o non sia stato realizzato in conformità al progetto approvato dal Comune e vistato dalla Regione per la sussistenza dei requisiti oggettivi ed il rispetto delle procedure e dei vincoli tecnici ed economici e/o gli alloggi non siano stati assegnati o venduti entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto al punto 4 allegato "A" della citata Delibera Regionale n. ____/____.

TUTTO CIO' PREMESSO

La sottoscritta Compagnia Assicuratrice _____ (in seguito denominata "Società"), autorizzata dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato con decreto del _____, pubblicato nella G.U. n. ____ del _____, ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni e in regola con il disposto della legge 10 Giugno 1982 n. 348 domiciliata in _____ Via _____ n. ____ con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore a favore dell'Ente Garantito, fino alla concorrenza massima di _____ (Euro _____) a garanzia dell'eventuale restituzione del contributo nel caso che il Contraente non abbia realizzato completamente l'intervento ammesso a Contributo, nonché nel caso in cui la realizzazione sia non conforme al progetto presentato e vistato dalla Regione Calabria o non abbia rispettato i vincoli previsti dalla legge n. 179 del 17/02/1992, così come riportati nella Delibera n. ____ del _____.

Allegato alla polizza n.

Agenzia di

POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO

(Legge 17/2/92 n. 179 interventi della Regione Calabria per l'attuazione di alloggi di edilizia agevolata)

Condizioni Generali di assicurazione.

A) Condizioni che regolano il rapporto di lavori tra la Società e L'Ente Garantito.

Art. 1 Oggetto della garanzia -La Società garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente l'Ente Garantito per il periodo di tempo indicata all'art. 2, a decorrere dalla data di erogazione dell'acconto e fino a concorrenza dell'importo assicurato (che dovrà essere comprensivo degli interessi per la durata prevista per il completamento dell'intervento e delle eventuali integrazioni in caso abbiano decorso le proroghe di cui al seguente art.2), la restituzione del contributo erogato maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale semplice a decorrere dalla data di erogazione dell'acconto qualora il contraente non abbia realizzato completamente l'intervento ammesso a contributo, nonché nel caso in cui la realizzazione sia non conforme al progetto presentato e vistato dalla Regione Calabria, o non abbia rispettato i vincoli previsti dalla legge n. 179 del 17/02/1992, così come riportati nella Delibera n. ___ del _____.

Art. 2 Durata della garanzia -La garanzia prestata con la presente polizza ha validità per l'intera durata prevista per il completamento del programma indicato in premessa ed è automaticamente prorogata per ulteriori quattro periodi di sei mesi cadauno.

Prima della scadenza del periodo di durata della polizza come prorogata ai sensi del comma precedente l'Ente Garantito, con lettera raccomandata inviata prima della scadenza suddetta, può richiedere, per l'effettuazione di inchieste supplementari per il riconoscimento del diritto al contributo, una ulteriore proroga non superiore a sei mesi, che la Società è tenuta a concedere senza opporre alcuna eccezione.

Decorso i termini di cui ai commi precedenti, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto anche in deroga all'art. 1957 c.c..

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alla scadenza di cui ai precedenti commi potrà avvenire solo previa comunicazione scritta dall'Ente Garantito alla Società.

Art. 3 Notizie sullo stato del rapporto garantito - il Contraente riconosce alla Società la facoltà di richiedere in qualunque momento all'Ente Garantito notizie e documenti sullo stato del rapporto. L'Ente Garantito e il Contraente forniranno alla Società le informazioni e tutti i documenti eventualmente richiesti.

Art. 4 Avviso di sinistro -Pagamento -Qualora ricorrano i presupposti per l'escussione, totale o parziale, della garanzia di cui in premessa, l'Ente Garantito -con lettera inviata per conoscenza anche al Contraente -richiederà il versamento della somma dovuta alla Società che provvederà entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Il pagamento da parte della Società avrà luogo senza bisogno di preventivo consenso da parte del Contraente, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito ai sensi della presente polizza, la Società, corrisponderà, nei limiti del massimale garantito, i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di sconto fino alla data dell'esatto e definito pagamento e alle stesse condizioni previste a carico del Contraente.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 5 Rinuncia della Società -La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente di cui all'art. 1944 c.c.. Il mancato pagamento del premio non potrà essere opposto all'Ente Garantito.

Art. 6 Surrogazione e ripetizione -La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

L'Ente Garantito faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Alla Società compete l'azione di ripetizione nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute. In questo caso l'Ente Garantito sarà tenuto a restituire, in aggiunta al capitale, gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento effettuato alla Società.

Art. 7 Forma delle comunicazioni alla Società -Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza, per essere validi, devono essere fatti esclusivamente per mezzo di lettere raccomandata indirizzata alla Direzione generale della Società.

Art. 8 Foro competente -In caso di controversia fra la Società e l'Ente Garantito il foro competente e quello determinato ai sensi dell'art. 25 Cod. Proc. Civ..

B) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Contraente.

Art. 9 Pagamento del premio -il premio indicato in polizza, per il periodo iniziale della garanzia, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione, con proroghe semestrali per i successivi periodi di cui all'art. 2. In caso di minor durata il premio versato resta integralmente acquisito dalla Società. Nell'ipotesi di proroghe dovute ai sensi del precedente art. 2, il Contraente è tenuto al pagamento dei supplementi di premio nella misura che sarà indicata nella relativa appendice di proroga. La liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio decorrerà dal momento della ricezione, da parte della Società dalla comunicazione scritta dall'Ente Garantito alla Società.

Art. 10 Notizie sullo stato del rapporto garantito – il Contraente riconosce alla Società la facoltà di richiedere in qualunque momento all'Ente Garantito notizie e documenti sullo stato del rapporto. L'Ente Garantito e il Contraente forniranno alla Società le informazioni e tutti i documenti eventualmente richiesti.

Art. 11 Controgaranzia –Il Contraente, su richiesta della Società è tenuta a costituire idonea controgaranzia fino all'importo garantito oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1953 c.c. nei casi di:

- a) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;
- b) liquidazione, trasformazione o fusione o cessione di ramo di azienda del Contraente.

Art. 12 Rivalsa -Il Contraente, i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'Ente Garantito, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 c.c.. Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art. 13 Imposte, e tasse -Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 14 Forma delle comunicazioni alla Società- Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza, per essere validi, devono essere fatti esclusivamente per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società od alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 15 Foro competente- In caso di controversia tra la Società ed il Contraente è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'agenzia foro di _____.

La presente polizza è redatta in quattro esemplari ad unico effetto il

IL CONTRAENTE

COMPAGNIA ASSICURATRICE

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di assicurazione:

Art. 11 - Controgaranzia

Art. 12- Rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c.

Art. 14 - Deroga alla competenza territoriale.

Art. 15 - Foro competente.

IL CONTRAENTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 giugno 2002, n. 522

Legge 5/8/1978, n. 457, Legge 17/2/92, n. 179 – Aggiornamento dei limiti di reddito degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 5/8/1978 n. 457, recante «Norme per l'edilizia residenziale», che all'art. 2, comma 2, demanda al CIPE il compito di deliberare, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), la misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato.

VISTA la Legge 17/2/92 n. 179, recante «Norme per l'edilizia residenziale pubblica», che all'art. 6, ha disposto che i valori dei contributi di edilizia agevolata siano stabiliti ed aggiornati dal CER in funzione del reddito dei beneficiari e della destinazione degli interventi ammessi a contributo.

VISTA la Legge 15/3/97 n. 59, contenente delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

VISTO il Decreto legislativo 31/3/1998 n. 112, che in attuazione della citata legge n. 59/97, ha, fra l'altro, trasferito alle regioni le competenze in materia di edilizia residenziale pubblica, ad eccezione di quelle mantenute allo stato ed espressamente elencate all'art. 59, prevedendo, in concomitanza con detto trasferimento, la soppressione del CER e del Segretario generale del CER e disponendo che l'intesa sulle procedure di trasferimento venga raggiunta in sede di Conferenza permanente tra lo Stato e le regioni e province autonome.

VISTA la Legge costituzionale 18/10/01 n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte II della costituzione».

VISTA la delibera 30/7/91 (G.U. n. 190/91), con la quale il CIPE ha stabilito i massimali di mutuo, i nuovi limiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata ed i corrispondenti rapporti tra tassi agevolati e quelli di riferimento.

VISTA la delibera 14/2/02 (G.U. n. 114/02), con la quale il CIPE ha stabilito i nuovi limiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata per i programmi di edilizia residenziale già attivati dal CER e da completarsi a cura dell'Amministrazione centrale, adeguandoli ai limiti massimi di reddito attualmente vigenti nelle singole regioni per gli interventi di edilizia agevolata gestiti dalle stesse ed ai successivi aggiornamenti che le regioni intenderanno adottare, confermando inoltre i rapporti percentuali tra tassi agevolati e di riferimento previsti nella suddetta Delibera CIPE 30/7/91.

CONSIDERATO che, fermo restando i suddetti rapporti percentuali, è necessario aggiornare i limiti di reddito, stabiliti con la stessa delibera CIPE del 30/7/91, rivalutandoli sulla base dell'inflazione nel frattempo maturata, utilizzando il coefficiente 1,3939 determinato dall'ISTAT per la conversione dei valori relativi al mese di luglio 1991 in valori del mese di dicembre 2001, sulla base delle variazioni accertate per l'indice generale dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati che collega il valore a quello mensilmente assunto dal costo della provvista.

CHE è altrettanto necessario ed opportuno aggiornare anche i limiti di reddito indicati nel bando di concorso per i benefici ex legge n. 179/92 approvato con deliberazione di G.R. n. 1817 del 27/3/98 (B.U.R. n. 41/98) in quanto anche questi, in buona sostanza, si rifanno ai limiti di reddito stabiliti dalla ripetuta delibera CIPE 30/7/91.

SU PROPOSTA dell'Assessore ai LL.PP. e Acque, prof. Aurelio Misiti, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto al competente settore, a voti unanimi:

DELIBERA

1) di stabilire i limiti massimi di reddito per l'accesso all'Edilizia agevolata per gli interventi finanziati ai sensi della Legge 5/8/78 n. 457, nel modo seguente:

— per gli acquirenti di alloggi realizzati da Imprese, Cooperative a proprietà individuale e privati, nonché da enti pubblici che costruiscono alloggi da assegnare in proprietà:

€ 18.000,00 corrispondente al rapporto del 30%;

€ 21.600,00 corrispondente al rapporto del 50%;

€ 36.000,00 corrispondente al rapporto del 70%;

— per gli assegnatari di alloggi realizzati da Cooperative a proprietà indivisa:

€ 18.000,00 corrispondente al rapporto del 20%;

— per gli assegnatari di alloggi destinati alla locazione realizzati da Comuni e ATERP:

€ 25.200,00 corrispondenti al rapporto del 20%.

2) di stabilire i limiti massimi di reddito per l'accesso all'Edilizia agevolata per gli interventi finanziati ai sensi della Legge 17/2/92, n. 179, nel modo seguente:

— locazione permanente € 25.200,00;

— locazione con proprietà differita, vendita, assegnazione in proprietà o contributi individuali:

€ 18.000,00 corrispondente alla percentuale più alta di contributo;

€ 21.600,00 corrispondente alla percentuale media di contributo;

€ 36.000,00 corrispondente alla percentuale più bassa di contributo;

— con destinazione locazione a termine e risanamento parti comuni abitazioni destinate alla locazione art. 8/Legge n. 179/92 € 36.000,00.

3) di stabilire che i nuovi limiti di reddito di cui ai precedenti punti 1) e 2) si applicano a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento.

4) di dare mandato all'Assessorato ai Lavori Pubblici e Acque per l'esecuzione del presente provvedimento.

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, mediante edizioni straordinaria.

Il Segretario
Fusco

Il Presidente
Chiaravalloti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
8 luglio 2002, n. 578

Nomina Presidente Comitato regionale tutela Artigianato Artistico e Tradizionale – Costituzione Comitato.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 15 marzo 2002, n. 15, «Norme sulla tutela, il recupero e la promozione dell'Artigianato Artistico e tipico della Calabria».

Visto il 3° comma lett. a) dell'art.9 «Istituzione e compiti del Comitato Regionale per la tutela e la valorizzazione dell'Artigianato Artistico e tradizionale» che testualmente recita «Il Comitato è composto da un esperto in discipline artistiche ed architettoniche, diritto o scienze amministrative designato dalla Giunta Regionale che lo presiede» OMISSIS.

Ritenuto che la scelta della nomina possa ricadere sul nominativo della dott.ssa Maria Giovanna Carbone nata a Cellara (Cs) il 10/4/1939, esperta delle problematiche del comparto dell'artigianato artistico e tradizionale, per come si evince, tra l'altro, dal curriculum vitae, datato 18 giugno 2002 ed acquisito agli atti del VII Dipartimento in data 24/6/02, prot. n. 2156 che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Udita la relazione dell'Assessore al Ramo, dott. Gianfranco Luzzo, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente Generale del VII Dipartimento.

DELIBERA

— di nominare, per i motivi esposti in dispositivo e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, la dott.ssa Maria Giovanna Carbone, nata a Cellara il 10/4/1939, Presidente del Comitato Regionale per la tutela e la valorizzazione dell'Artigianato Artistico e tradizionale ai sensi dell'art. 9 comma 3° lett. a) della legge 15 marzo 2002, n. 15;

— di costituire il Comitato di che trattasi, giuste segnalazioni ufficiali espresse dagli Enti ed Associazioni interessate ai sensi del 3° comma dell'art. 9 L.R. 15/2002, con le sottoindicate rappresentanze:

- 1) Dott.ssa Maria Giovanna Carbone – Presidente;
- 2) Dott. Alberto Pascale nato a Mileto il 5/5/1936, componente, in rappresentanza dell'Unione Regionale Camere di Commercio della Calabria;

3) Prof.ssa Annarita Trotta, componente in rappresentanza dell'Università Magna Grecia di Catanzaro;

4) Prof. Antonio Quistelli, componente, in rappresentanza dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria;

5) Prof. Ottavio Cavalcanti, componente, in rappresentanza dell'Università della Calabria;

6) Dott.ssa Giuseppina Attisani, componente, in rappresentanza delle Organizzazioni Artigiane;

7) Sig. Mario Forlone, componente, in rappresentanza delle Organizzazioni Artigiane;

8) Sig. Giovanni Aricò, componente, in rappresentanza delle Organizzazioni Artigiane;

9) Dott. Stefano Zirilli, componente, in rappresentanza delle Organizzazioni Artigiane;

10) Presidente pro-tempore della Commissione regionale dell'Artigianato in fase di costituzione.

— di disporre la pubblicazione della presente sul BURC

Il Segretario
F.to: Fusco

Il Presidente
F.to: Chiaravalloti

CURRICULUM VITAE DI
CARBONE MARIA GIOVANNA

Maria Giovanna Carbone, nata a Cellara (CS) il 10/4/39, residente a Catanzaro via Dei Conti Falluc n. 108.

Si è laureata in lettere moderne presso l'Università di Messina nel giugno del 1963.

Docente di «Storia dell'Arte» presso il Liceo Classico «Galluppi» di Catanzaro nell'anno scolastico 1963-64.

Ordinaria di lettere dal 1966 presso le scuole medie;

Ordinaria di lingua e lettere italiane e latine presso le scuole medie superiori dal 1968;

Docente di lettere in vari corsi di abilitazione per insegnanti delle scuole medie;

Dal dicembre del 1982 in pensione;

Dal 1985 Responsabile, progettista e coordinatrice del settore formazione professionale e artigianato artistico tradizionale della Confartigianato Calabrese;

Redattrice-capo del periodico edito dalla Confartigianato Calabrese «Notizie agli Artigiani».

Progettista e Responsabile del settore Formazione Professionale IN.EC.ART. – Interventi Economici per l'Artigianato – Istituto di Formazione della Confartigianato Calabrese;

Coordinatrice del settore Artigianato Artistico-Tradizionale in Calabria del COSER Società di Servizi delle tre Organizzazioni dell'Artigianato Calabrese;

Componente Consiglio Direttivo Nazionale dell'Artigianato Artistico-Tradizionale presso la Confartigianato di Roma;

Redattrice-capo del periodico dell'Associazione Provinciale degli Artigiani di Catanzaro «L'Arte dei Mestieri»;

Responsabile del settore comunicazione, stampa, cultura della Confartigianato Calabria;

Ha curato numerose pubblicazioni specialistiche per conto di Associazioni, Enti, Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Catanzaro. Fra le più recenti: in «Obiettivo Calabria», periodico del sistema camerale calabrese (Anno XXX VII n. 2 febbraio 1999) «Artigianato Artistico in Calabria»;

Ha curato per la Regione Calabria – Assessorato all'Artigianato, Industria, Commercio – PIM – IN.EC.ART., l'elaborazione, i testi, il coordinamento de «L'Artigianato Calabrese» – Guida per uno sviluppo delle Aziende Artigiane della Calabria – Ed. De Giuseppe, Cosenza 1994;

Ha curato l'elaborazione dei testi del settore Artigianato sul cd «Sapori di Calabria» prodotto da MEDIASAR per incarico della Regione Calabria – Assessorato Agricoltura.

È Responsabile del coordinamento, dell'elaborazione, dei testi, della selezione dei prodotti per il servizio di consulenza che il COSER fornisce alla MEDIASER srl per la realizzazione di un sito web sull'Artigianato Artistico Calabrese denominato «Vetrina elettronica dell'Artigianato Artistico-Tradizionale in Calabria».

Ha curato i testi per l'inserimento «Artigianato Artistico Calabrese» su «Ulisse» periodico dell'Alitalia – dicembre 2001.

È membro del Comitato di Coordinamento Nazionale per il Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e P.A.

Si autorizza l'utilizzo dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 675/96.

Catanzaro, 18 giugno 2002

In fede

Maria Giovanna Carbone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
8 luglio 2002, n. 579

Adempimenti relativi all'art. 11), comma 2), della L.R. 17/99 e delibera Consiglio Regionale n. 584 dell'8/3/95 – art. 8 – Nomina Commissari ad Acta

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

CHE la G.R., con atto n. 424/2001, ha deliberato, modificando ed integrando la delibera G.R. n. 364/2001, di autorizzare i Dirigenti e/o i Funzionari regionali, già individuati a procedere, in via preliminare, alla ricognizione dell'attuale consistenza e caratteristiche della Rete distributiva al commercio in sede fissa, relativamente a ciascun Comune compreso nelle Aree di gravitazione commerciale, individuate con delibera C.R. n. 409/2000,

stabilendo inoltre che, a conclusione della predetta fase ricognitiva, sarebbero stati attivati, dalla Regione, i poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni totalmente inadempienti, con relativa formalizzazione dei Commissari ad acta, così come individuati nello schema allegato;

CHE la stessa delibera G.R. n. 424/2001 ha stabilito, altresì, che la fase dell'attività amministrativa sostitutiva si limita alla programmazione delle medie strutture di vendita, di minori dimensioni (del tipo M1), per come individuate all'art. 3), primo comma, della Del. C.R. n. 409/2000.

CHE, analogamente, con circolare regionale n. 2817 del 13/7/01 è stato chiesto ai Comuni l'adozione degli atti deliberativi consiliari con cui si approvano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree per la localizzazione degli impianti stradali di distribuzione carburanti – Piani di Localizzazioni – ai sensi dell'art. 8 del piano regionale – delibera C.R. n. 584 dell'8/3/95 –, con la precisazione che trascorso inutilmente il termine del 28/8/2001, la Regione per venire in possesso dei dati e degli atti deliberativi consiliari richiesti farà ricorso, previo avviso, alla nomina dei Commissari ad Acta.

CHE, con successiva circolare regionale n. 1495 del 10/5/2002, la Regione ha comunicato ai Comuni totalmente inadempienti che il termine prima assegnato era decorso inutilmente, stabilendo una ulteriore proroga di 15 giorni, dalla data di ricezione della circolare, per l'adozione da parte dei Consigli Comunali inadempienti, della prevista delibera dei piani con relativi allegati.

CONSIDERATO:

CHE la ricognizione effettuata dai commissari, nei Comuni inadempienti, in materia di programmazione commerciale non ha prodotto effetti, e la maggior parte di essi ancora disattende la nota di diffida del 29/9/2000 (prot. n. 476), del competente Settore Commercio, con la quale si invitavano i Comuni ad attuare gli adempimenti disposti dalla normativa regionale, relativamente alla programmazione della rete distributiva, pena il ricorso all'intervento sostitutivo, da parte della Regione, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 114/98 e nell'art. 11, comma 2, della L.R. n. 17/99.

CHE alla data odierna, persiste l'inerzia, agli adempimenti indicati nella nota di cui sopra, di tutti i Comuni di cui all'accluso elenco, indicato con il n. 1 e recante l'intestazione «Area Commerciale» pregiudicando in tal modo la realizzazione di un passaggio fondamentale della nuova disciplina del commercio che, fra i propri obiettivi, pone, in primo piano, la definizione e l'osservanza delle norme di programmazione dello sviluppo e della valorizzazione, della rete distributiva locale.

CHE, analogamente, alla stessa data, persiste la medesima inerzia agli adempimenti richiesti con le note regionali, n. 2817/01 e n. 1495/02 per tutti i Comuni indicati nell'allegato elenco n. 2 e recante l'intestazione «Comuni per piani di localizzazioni», inadempienze che per tali Comuni rendono non validi gli atti comunali adottati, in tema di distribuzione di carburanti e relativi a: costruzione di nuovi impianti, trasferimenti, potenziamenti ecc.

CHE, pertanto, si rende necessario ed urgente, attivare i suddetti poteri sostitutivi, previsti dalla legge, anche al fine di ga-

rantire il corretto ed armonico sviluppo della rete distributiva commerciale e della rete stradale di distribuzione carburanti.

RITENUTO doversi procedere, per l'espletamento dei compiti di cui sopra, a nominare i Commissari ad Acta, per ciascuna area commerciale, sia per i piani commerciali che per i piani di localizzazione impianti distribuzione carburanti, così come individuati negli allegati elenchi, n. 1 e 2, che fanno parte integrante della presente deliberazione.

VISTI:

- il D.P.G.R. 354/99;
- il D.P.G.R. 206/2000;
- il D.Lgs. n. 114/98;
- la L.R. n. 17/99;
- la L.R. n. 7/96;
- la Delibera di C.R. n. 409/2000;
- la Delibera di G.R. n. 2661/99;
- il D.Lgs. n. 32/98.
- la delibera del C.R. n. 584/95.

UDITA: la relazione dell'Assessore all'Industria, Commercio ed Artigianato Dott. Giovanni Luzzo, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata e, della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto, resa dal dirigente del Settore 25 Commercio, nonché della positiva verifica effettuata dal Dirigente Generale del 7° Dipartimento, ai sensi dell'art. 28, della L.R. n. 7/96.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di:

— nominare commissari «ad acta» per provvedere, nei Comuni tuttora inadempienti, alle funzioni in materia di programmazione dello sviluppo e della valorizzazione, della rete distributiva locale e della rete distributiva dei carburanti, di cui alle disposizioni normative sopra richiamate, e nei limiti di cui al punto 3, della Del. G.R. n. 424/2001 e della delibera del C.R. n. 584/95 art. 8, i Dirigenti ed i Funzionari indicati, per ciascuna area commerciale, sia per i piani commerciali che per i piani di localizzazione impianti distribuzione carburanti, negli elenchi n. A e B allegati alla presente deliberazione;

— dare mandato al Settore 25, del 7° Dipartimento Industria Commercio ed Artigianato per l'esecuzione del presente provvedimento, iva inclusa la notifica ai Comuni interessati;

— disporre la pubblicazione, del presente atto, nel BURC.

Il Segretario
F.to: Fusco

Il Presidente
F.to: Chiaravalloti

Elenco n. 1 = A

Area di gravitazione commerciale 1 – Praia a Mare

Commissario: Garritano Eugenio

Comuni inadempienti: Papisidero, S. Domenica Talao, Scalea.

Area di gravitazione commerciale 2 – Castrovillari

Commissario: Garritano Eugenio

Comuni inadempienti: Acquafamosa, Altomonte, Cassano allo Ionio, Cerchiara di Calabria, Civita, Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto, Lungro, Morano Calabro, Mottafollone, San Basile, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, Saracena, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari.

Area di gravitazione commerciale 3 – Trebisacce

Commissario: Garritano Eugenio

Comuni inadempienti: Amendolara, Canna, Castoregio, Montegiordano, Nocera, Oriolo Calabro, Plataci, Rocca Imperiale, Trebisacce.

Area di gravitazione commerciale 4 – Diamante

Commissario: Gambero Orlando.

Comuni inadempienti: Buonvicino, Diamante, Maierà, Orsomarso, S. Donato di Ninea, S. Sosti, S. Agata D'Esaro, Verbitaro.

Area di gravitazione commerciale 6 – Paola

Commissario: Trimini Giuseppe.

Comuni inadempienti: Bonifati, Fagnano Castello, Fiumefreddo Bruzio, Malvito, Paola, Sangineto, Santa Caterina Albanese.

Area di gravitazione commerciale 7 – Cosenza

Commissario: Garritano Eugenio.

Comuni inadempienti: Acri, Altilia, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Cellara, Cerisano, Cervicati, Cerzeto, Colosimi, Cosenza, Dipignano, Domanico, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lago, Lappano, Luzzi, Malito, Mangone, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Panettieri, Parenti, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Roggiano Gravina, Rovito, San Demetrio Corone, San Fili, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, San Vincenzo la Costa, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Tarsia, Trenta.

Area di gravitazione commerciale 8 – Crotona

Commissario: Dragone Giosuè.

Comuni inadempienti: Belvedere Spinello, Caccuri, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Melissa, Pallagorio, Rocca di Neto, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, Santa Severina, Scandale, Strongoli.

Subarea di gravitazione commerciale 8a – San Giovanni in Fiore

Commissario: Cefalì Fortunato.

Comuni inadempienti: Castelsilano (KR), San Giovanni in Fiore (CS), Savelli (KR), Umbriatico (KR), Verzino (KR).

Sub area di gravitazione commerciale 8b – Taverna

Commissario: Cefalì Fortunato.

Comuni inadempienti: Albi, Andali, Belcastro, Cerva, Cotronei, Fossato Serralta, Magisano, Marcedusa, Mesoraca, Pentone, Petilia Policastro, Petronà, Sellia, Sersale, Sorbo San Basile, Taverna, Zagarise.

Area di gravitazione commerciale 9 – Amantea

Commissario: Cefalì Fortunato.

Comuni inadempienti: Belmonte Calabro, Longobardi, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia.

Area di gravitazione commerciale 10 – Lamezia Terme

Commissario: Arena Nella.

Comuni inadempienti: Decollatura, Jacurso, Nocera Terinese, Pianopoli, San Mango D'Aquino.

Area di gravitazione commerciale 11 – Catanzaro

Commissario: Avv. Giuliano Siciliano.

Comuni inadempienti: Amaroni, Amato, Borgia, Caraffa di Catanzaro, Carlupoli, Cicala, Cortale, Cropani, Gimigliano, Girifalco, Marcellinara, Miglierina, San Floro, San Pietro Apostolo, Serrastretta, Settingiano, Simeri Cricchi, Soveria Mannelli, Soveria Simeri, Squillace, Stalettì, Tiriolo, Valleflorita.

Area di gravitazione commerciale 12 – Vibo Valentia

Commissario: Avv. Giuliano Siciliano

Comuni inadempienti: Acquaro, Arena, Briatico, Cessaniti, Dinami, Filandari, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, Ionadi, Limbadi, Maierato, Mileto, Nicotera, Parghelia, Pizzo, Pizzoni, Polia, San Calogero, San Costantino Calabro, Vazzano, Zambrone.

Subarea di gravitazione commerciale 12a – Ricadi

Commissario: Pantano Francesco

Comuni inadempienti: Ricadi, Tropea, Spilinga, Joppolo.

Subarea di gravitazione commerciale 12b – Serra San Bruno

Commissario: Pantano Francesco.

Comuni inadempienti: Brognaturo, Capistrano, Cardinale, Fabrizia, Mongiana, Nardodipace, Serra San Bruno, Simbario, Spadola, Torre di Ruggiero, Vallelonga.

Area di gravitazione commerciale 13 – Soverato

Commissario: Avv. Giuliano Siciliano

Comuni inadempienti: Argusto, Badolato, Cenadi, Centrache, Chiaravalle Centrale, Davoli, Gagliato, Gasperina, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Montauro, Montepaone, Olivadi, Palermiti, Petrizzi, San Sostene, San Vito sullo Ionio, Santa Caterina dello Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Satriano, Soverato.

Area di gravitazione commerciale 14 – Gioia Tauro

Commissario: Giovanni Bentivoglio

Comuni inadempienti: Anoaia, Bagnara Calabria, Candidoni, Cosoleto, Delianuova, Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Maropati, Melicuccà, Melicucco, Palmi, Rosarno, San Ferdinando, San Pietro di Caridà, San Procopio, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Scido, Seminara, Serrata, Sinopoli.

Subarea di gravitazione commerciale 12a – Taurianova

Commissario: Brillì Michele

Comuni inadempienti: Cinquefrondi, Cittanova, Molochio, Oppido Mamertina, Polistena, San Giorgio Morgeto, Santa Cristina D'Aspromonte, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio.

Area di gravitazione commerciale 15 – Locri

Commissario: Ameduri Leonardo

Comuni inadempienti: Africo, Agnana Calabria, Antonimina, Ardore, Benestare, Bivongi, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano, Zeffirio, Camini, Canolo, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Monasterace, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Roccella Ionica, Samo, S. Giovanni di Gerace, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Staiti, Stignano, Stilo.

Area di gravitazione commerciale 16 – Reggio Calabria

Commissario: Ursino Ernesta

Comuni inadempienti: Calanna, Cardeto, Fiumara, Laganadi, Motta San Giovanni, San Roberto, Sant'Alessio, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni.

Area di gravitazione commerciale 17 – Melito di Porto Salvo

Commissario: Anna Maria Spinella

Comuni inadempienti: Bagaladi, Bova, Bova M.na, Condofuri, Melito Porto Salvo, Montebello Ionico, Palizzi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo.

Elenco n. 2 B

Delibera Consiglio Regionale n. 584 dell'8/3/1995 art. 8

Elenco dei Comuni inadempienti, suddivisi per area di gravitazione commerciali i cui Consigli Comunali non hanno adottato le delibere inerenti i Piani di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione carburanti.

Area di gravitazione commerciale n. 1 Praia a Mare

Commissario: Garritano Eugenio

Comuni inadempienti: Aieta, Papisidero, Praia a Mare, San Nicola Arcella, S. Domenica Talao, Scalea, Tortora.

Area di gravitazione commerciale n. 2 Castrovillari

Commissario: Garritano Eugenio

Comuni inadempienti: Acquaformosa, Cerchiara di Calabria, Civita, Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto, Laino Borgo, Lungro, Mormanno, Mottafollone, San Basile, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, Saracena, Terranova da Sibari.

Area di gravitazione commerciale n. 3 Trebisacce

Commissario: Garritano Eugenio

Comuni inadempienti: Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Canna, Castrolibero, Montegiordano, Nocera, Oriolo Calabro, Roseto Capo Spulico, Trebisacce, Villapiana.

Area di gravitazione commerciale n. 4 Diamante

Commissario: Gambero Orlando

Comuni inadempienti: Buonvicino, Diamante, Maierà, Orsomarso, S. Donato di Ninea, S. Sosti, Santa Maria del Cedro, S. Agata D'Esaro.

Area di gravitazione commerciale n. 5 Corigliano Calabro

Commissario: Dott. Fortunato Cefali

Comuni inadempienti: Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Cariati, Corigliano Calabro, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, San Cosmo Albanese, San Giorgio Albanese, Scala Coeli, Terravecchia, Vaccarizzo Albanese.

Area di gravitazione commerciale n. 6 Paola

Commissario: Trimini Giuseppe

Comuni inadempienti: Acquappesa, Bonifati, Fagnano Castello, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Guardia Piemontese, Paola, San Lucido, Sanginetto, Santa Caterina Albanese.

Area di gravitazione commerciale n. 7 Cosenza

Commissario: Garritano Eugenio

Comuni inadempienti: Altilia, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Bisignano, Carolei, Casole Bruzio, Celico, Cellara, Cerisano,

Cervicati, Cerzeto, Colosimi, Cosenza, Dipignano, Domanico, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lago, Lappano, Lattarico, Malito, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Mongrassano, Panettieri, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Roggiano Gravina, Rota Greca, San Benedetto Ullano, San Demetrio Corone, San Fili, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, San Vincenzo La Costa, Santa Sofia D'Epiro, Santo Stefano di Rogliano, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Tarsia, Torano Castello, Trenta.

Area di gravitazione commerciale n. 8 Crotona

Commissario: Dragone Giosuè

Comuni inadempienti: Belvedere Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Cutro, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Scandale, Strongoli.

Subarea di gravitazione commerciale 8a San Giovanni in Fiore

Commissario: Cefali Fortunato

Comuni inadempienti: Castelsilano (KR), San Giovanni in Fiore (CS), Savelli (KR), Umbriatico (KR), Verzino (KR).

Subarea di gravitazione commerciale 8b Taverna

Commissario: Cefali Fortunato

Comuni inadempienti: Albi, Andali, Belcastro, Cotronei, Marcedusa, Mesoraca, Petilia Policastro, Sellia.

Area di gravitazione commerciale n. 9 Amantea

Commissario: Cefali Fortunato

Comuni inadempienti: Aiello Calabro, Amantea, Belmonte Calabro, Cleto, Longobardi, Martirano Lombardo, Martirano, Motta Santa Lucia, San Pietro in Amantea, Serra D'Aiello.

Area di gravitazione commerciale n. 10 Lamezia Terme

Commissario: Arena Nella

Comuni inadempienti: Conflenti, Curinga, Decollatura, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso, Nocera Terinese, Platania, Pianopoli, San Mango D'Aquino, San Pietro a Maida.

Area di gravitazione commerciale n. 11 Catanzaro

Commissario: Avv. Giuliano Siciliano

Comuni inadempienti: Amaroni, Borgia, Botricello, Caraffa di Catanzaro, Carlopoli, Cortale, Cropani, Marcellinara, San Floro, San Pietro Apostolo, Sellia Marina, Settingiano, Soveria Simeri, Squillace, Staletti, Tiriolo, Valleflorita.

Area di gravitazione commerciale n. 12 Vibo Valentia

Commissario: Avv. Giuliano Siciliano

Comuni inadempienti: Arena, Cessaniti, Dasà, Dinami, Filadelfia, Filandari, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, Gerocarne, Ionadi, Limbadi, Maierato, Mileto, Monterosso Calabro, Parghelia, Pizzo, Pizzoni, Rombiolo, San Costantino Calabro, San Gregorio D'Ippona, San Nicola da Crissa, Soriano, Soriano Calabro, Stefanaceni, Zaccanopoli.

Subarea di gravitazione commerciale 12a Ricadi

Commissario: Pantano Francesco

Comuni inadempienti: Joppolo, Spilinga.

Subarea di gravitazione commerciale 12b Serra San Bruno

Commissario: Pantano Francesco

Comuni inadempienti: Brognaturo, Capistrano, Cardinale, Fabrizia, Mongiana, Nardodipace, Simbario, Spadola, Torre di Ruggiero, Vallelonga.

Area di gravitazione commerciale n. 13 Soverato

Commissario: Avv. Giuliano Siciliano

Comuni inadempienti: Argusto, Badolato, Cenadi, Centrache, Chiaravalle Centrale, Davoli, Gagliato, Gasperina, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Montauro, Montepaone, Olivadi, Palermiti, Petrizzi, San Sostene, San Vito sullo Ionio, Santa Caterina dello Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Satriano, Soverato.

Area di gravitazione commerciale n. 14 Gioia Tauro

Commissario: Giovanni Bentivoglio

Comuni inadempienti: Bagnara Calabria, Candidoni, Cosoleto, Delianuova, Feroleto della Chiesa, Giffone, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Maropati, Melicuccà, Melicucco, Rizziconi, San Pietro di Caridà, San Procopio, Scido, Seminara, Serata, Sinopoli.

Subarea di gravitazione commerciale 14a Taurianova

Commissario: Brillì Michele

Comuni inadempienti: Cittanova, Molochio, Oppido Mamertina, Santa Cristina D'Aspromonte, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio.

Area di gravitazione commerciale n. 15 Locri

Commissario: Ameduri Leonardo

Comuni inadempienti: Agnana Calabria, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bivongi, Bovalino, Bruzzano Zeffirio, Camini, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Ferruzzano, Gerace, Grotteria, Locri, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Roccella Ionica, Samo, S. Giovanni di Gerace, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Siderno, Staiti, Stignano, Stilo.

Area di gravitazione commerciale n. 16 Reggio Calabria

Commissario: Ursino Ernesta

Comuni inadempienti: Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Laganadi, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, San Roberto, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni.

Area di gravitazione commerciale n. 17 Melito Porto Salvo

Commissario: Anna Maria Spinella.

Comuni inadempienti: Bagaladi, Bova, Bova M.na, Condofuri, Melito Porto Salvo, Montebello Ionico, Palizzi, Roccaforte del Greco, San Lorenzo.

COMUNICATI DI AUTORITÀ REGIONALI

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NELLA REGIONE CALABRIA

ORDINANZA 10 maggio 2002, n. 1841

Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di smaltimento e recupero di rifiuti inerti provenienti da demolizione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Ditta richiedente: Impresa LL.PP. Straface s.r.l. – C.da Citrea Cantinella di Corigliano – Corigliano (CS).

Il Commissario delegato
per l'emergenza ambientale
nella Regione Calabria

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17/9/1997 – serie generale –, con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 dell'11/1/1999 – serie generale –, in data 29 dicembre 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 4/1/2000 – serie generale –, in data 16 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 24/6/2000 – serie generale – con i quali lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, fino al 31 dicembre 2001.

VISTE le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2696 in data 21 ottobre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25/10/1997 – serie generale –, n. 2856 in data 1 ottobre 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 9 ottobre 1998 serie generale –, l'ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5/12/98 – serie generale –, n. 2984 in data 31 maggio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7/6/1999 – serie generale –, n. 3062 in data 6 luglio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del

15/7/2000 – serie generale –, n. 3149 in data 1 ottobre 2001 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, con le quali sono state disposte le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria.

VISTO il D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997, con le modifiche ad esso apportate dal D.Lgs. 8/11/1997, n. 389 e dalla Legge n. 426/98;

VISTO l'art. 28 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997;

VISTA l'Ordinanza n. 634 del 30/4/1999 del Commissario delegato per l'Emergenza nel Settore dei Rifiuti della Regione Calabria concernente l'approvazione delle «Norme Attuative» relative all'applicazione degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997.

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1605 del 25/10/2001 avente ad oggetto «Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni»;

VISTA la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (G.U. n. 299 del 27/12/2001) e il Decreto Ministeriale recante «Norme per l'esecuzione della Decisione 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE, e 2001/573/CE» e i relativi allegati (in corso di pubblicazione);

DATO ATTO che l'autorizzazione all'esercizio rientra nelle competenze previste dall'OPCM n. 2696/97 all'art. 1 comma 5: «Il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti, qualora ciò sia previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22. In particolare, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori».

VISTO l'art. 2 comma 2 dell'OPCM n. 2696 del 21/10/1997 che recita: «Il Commissario Delegato attua le disposizioni del D.Lgs. 22/97, con facoltà di derogare riguardo la competenza, i tempi e le modalità procedurali nei limiti necessari all'espletamento delle funzioni e dei poteri dell'Ordinanza»;

VISTA la relazione istruttoria redatta dal funzionario del Settore Rifiuti Ing. Antonio Leo, che di seguito integralmente si riporta:

«OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di smaltimento e recupero di rifiuti inerti provenienti da demolizione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Ditta richiedente: Impresa LL.PP. Straface s.r.l. – c.da Citrea Cantinella di Corigliano – Corigliano (CS).

PREMESSE:

In data 28/1/2002 prot. n. 1816, la ditta Straface ha presentato a questo Ufficio la richiesta di autorizzazione all'attività di recu-

pero di rifiuti inerti provenienti da demolizione da svolgersi in c.da Citrea nel Comune di Corigliano (CS), allegando la seguente documentazione:

— relazione tecnica generale descrittiva dell'attività di recupero;

— scheda tecnica dell'impianto di frantumazione Marca Omtrak – Giove;

— certificato della Camera di Commercio di Cosenza con dicitura antimafia;

— certificato del casellario giudiziario;

— certificato carichi penali pendenti;

— impegno che la società, entro 30 gg. dalla data di comunicazione dell'ordinanza di autorizzazione presenterà apposita garanzia finanziaria.

In data 27/2/2002, prot. n. 4282, la ditta richiedente ha presentato a questo Ufficio ulteriore documentazione e precisamente:

— certificato di destinazione urbanistica;

— lay-out scala 1:50 del ciclo di lavorazione.

L'Ufficio del Commissario delegato in data 9/4/2002, prot. n. 6758, ha inviato una nota alla ditta richiedente in cui comunica che l'attività di cui all'oggetto secondo quanto contenuto dalla normativa vigente e il piano gestione rifiuti deve essere rilocata in area industriale-artigianale e non in zona agricola per come si evince dal certificato urbanistico agli atti.

In data 15/4/2002, prot. n. 7078, la ditta ha inviato a questo Ufficio la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di rifiuti inerti provenienti da demolizione e scavi da svolgere mediante impianto di frantumazione mobile al di fuori dell'area in cui la ditta stessa già svolge l'attività di produzione e fornitura di calcestruzzo.

In data 15/4/2002, prot. n. 7200, questo Ufficio ha inviato alla ditta una nota in cui comunica che per l'esercizio di un impianto mobile di frantumazione e recupero di rifiuti inerti è necessaria la preventiva iscrizione al registro delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Risultanze dell'istruttoria:

Dall'esame della documentazione presentata risulta che la ditta Straface s.r.l. con sede in c.da Citrea nel comune di Corigliano (CS) intende svolgere l'attività di recupero di rifiuti inerti provenienti da demolizione, attività individuata con i codici (R13) e (R5) dell'allegato C del D.Lgs. n. 22/97.

L'attività avverrà mediante impianto di frantumazione mobile al di fuori dell'area in cui la ditta stessa già svolge l'attività di produzione e fornitura di calcestruzzo.

L'impianto sarà dotato di un gruppo di frantumazione e separazione semovente «Marca OM modello Omtrak «Giove» costituita dalle seguenti parti:

— tramoggia per il carico dei rifiuti;

— frantoio a mascelle di nuova concezione, a regolazione idraulica dell'apertura;

— nastri trasportatori per l'accatastamento dei materiali in uscita;

— separatore magnetico;

— impianto di abbattimento delle polveri.

Questo Ufficio si esprime favorevolmente riguardo all'esercizio ai sensi dell'art. 28 comma 7, dell'impianto semovente di frantumazione Marca Omtrak-Giove per i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da costruzioni e demolizioni individuati dai seguenti nuovi codici CER [17 01 01] [17 01 02] [17 01 03] [17 01 07] [17 03 02] [17 08 02] [17 04 05] [02 01 10] [19 10 01] [17 05 04] [17 05 08] [19 12 09] [17 05 06] [17 09 04], da svolgersi al di fuori dell'area in cui è ubicato l'impianto di produzione di calcestruzzo e conglomerati bituminosi di proprietà della ditta stessa di cui al certificato di destinazione urbanistica agli atti, a condizione che nell'esercizio dell'attività, la ditta si attenga alle seguenti prescrizioni:

1. per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione rilasciata in via definitiva e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica;

2. le attività industriali o artigianali, la cui produzione dei rifiuti è oggetto di trattamento, devono essere in regola con le norme in materia urbanistica e ambientale;

3. le attività di trattamento devono eseguirsi esclusivamente in aree, interne al cantiere di produzione dei rifiuti ed adeguate alle fasi di recupero;

4. la quantità massima annua dei rifiuti da trattare è di 25.000 ton.;

5. i contenitori fissi o mobili e i cumuli dei rifiuti da trattare siano distinti per tipo e adeguatamente coperti;

6. vengano posti in opera gli impianti di sicurezza atti a tutelare l'incolumità della salute e dell'ambiente;

7. i rifiuti non trattati o residui della lavorazione vengano conferiti presso gli impianti autorizzati più vicini a cura e spese della stessa società;

8. vengano effettuati sui rifiuti da sottoporre a trattamento test di cessione nei casi previsti dal D.M. 5/2/1998 e secondo il metodo descritto nell'allegato 3 del succitato decreto;

9. in ogni caso i prodotti ottenuti siano collocati sul mercato previo accertamento della loro idoneità sotto l'aspetto chimico ambientale e igienico sanitario;

10. vengano adottate misure per l'abbattimento di polveri ed emissioni sonore;

11. i rifiuti e i materiali recuperati siano stoccati per tipologie omogenee, posti in condizione di sicurezza, disposti in cumuli e/o matasse;

12. i rifiuti siano collocati in zone riparate poco ventose e siano periodicamente innaffiati per evitare il sollevamento delle polveri;

13. le acque reflue provenienti dai settori di lavorazione vengano raccolte separatamente e subiscano un trattamento specifico presso impianti preventivamente autorizzati;

14. vengano trasmesse a questo Ufficio eventuali convenzioni con ditte abilitate al ritiro del materiale trattato;

15. mensilmente la ditta comunichi alla Regione e all'Amministrazione Provinciale di competenza la quantità dei rifiuti trattati suddivisi per tipologia, provenienza e destinazione;

16. siano rispettate ed attuate tutte le norme tecniche ed amministrative che regolano la gestione di detti impianti con particolare attenzione al D.M. 5/2/1998, tali adempimenti dovranno essere verificati prima e durante il corso dei lavori dal direttore tecnico;

17. eventuali successive modifiche dell'impianto siano preliminarmente soggette ad ulteriore nuova autorizzazione;

18. la Società detenga presso l'impianto registro di carico e scarico, regolarmente vidimato.

La ditta, inoltre,

— dovrà stipulare apposita polizza fidejussoria secondo quanto indicato nell'O.C. n. 1605 del 25/10/2001;

— almeno 15 giorni prima l'entrata in esercizio dovrà comunicare a questo Ufficio il nominativo del direttore tecnico dell'impianto».

VISTO che agli atti risulta la seguente documentazione:

— certificato del casellario giudiziale;

— certificato dei carichi pendenti;

— certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Cosenza, riportante «la certificazione antimafia»;

— dichiarazione di impegno da parte della ditta a presentare entro 30 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo apposita garanzia finanziaria.

SU PROPOSTA del Responsabile della Provincia;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Legale in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del sub Commissario in ordine a quanto disposto con le Ordinanze di cui in premessa;

SU CONFORME PROPOSTA del Responsabile Unico del procedimento;

Il Responsabile della Provincia: Dott. Ing. Domenico A. Basile; Il Dirigente dell'Ufficio Legale: Avv. Giuseppe Luppino; Il Sub Commissario: On. Italo Reale;

DISPONE

1. di autorizzare, ai sensi del comma 7 art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, l'esercizio delle attività individuate con i codici [R13] e

[R5] dell'allegato C del citato decreto, dell'impianto semovente di frantumazione Marca Omtrak-Giove per il recupero dei rifiuti speciali non pericolosi, da svolgersi al di fuori dell'area in cui è ubicato l'impianto di produzione di calcestruzzo e conglomerati bituminosi già di proprietà della ditta stessa sito in c.da Citrea nel Comune di Corigliano;

2. di condizionare l'autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

2.1 potranno essere trattati i rifiuti speciali non pericolosi individuati dai seguenti nuovi codici CER: [17 01 01] [17 01 02] [17 01 03] [17 01 07] [17 03 02] [17 08 02] [17 04 05] [02 01 10] [19 10 01] [17 05 04] [17 05 08] [19 12 09] [17 05 06] [17 09 04];

2.2 per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, la ditta, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione rilasciata in via definitiva e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica;

2.3 le attività industriali o artigianali, la cui produzione dei rifiuti è oggetto di trattamento, devono essere in regola con le norme in materia urbanistica e ambientale;

2.4 le attività di trattamento devono eseguirsi esclusivamente in aree, interne al cantiere di produzione dei rifiuti ed adeguate alle fasi di recupero;

2.5 la quantità massima annua dei rifiuti da trattare è di 25.000 tonnellate;

2.6 i contenitori fissi o mobili e i cumuli dei rifiuti da trattare siano distinti per tipo e idoneamente coperti;

2.7 vengano posti in opera gli impianti di sicurezza atti a tutelare l'incolumità della salute e dell'ambiente;

2.8 i rifiuti non trattati o residui della lavorazione vengano conferiti presso gli impianti autorizzati più vicini a cura e spese della stessa società;

2.9 vengano effettuati sui rifiuti da sottoporre a trattamento test di cessione nei casi previsti dal D.M. 5/2/1998 e secondo il metodo descritto nell'allegato 3 del succitato decreto;

2.10 in ogni caso i prodotti ottenuti siano collocati sul mercato previo accertamento della loro idoneità sotto l'aspetto chimico ambientale e igienico sanitario;

2.11 vengano adottate misure per l'abbattimento di polveri ed emissioni sonore;

2.12 i rifiuti e i materiali trattati siano stoccati per tipologie omogenee, posti in condizione di sicurezza, disposti in cumuli e/o matasse;

2.13 i rifiuti siano collocati in zone riparate poco ventose e siano periodicamente inaffiati per evitare il sollevamento delle polveri;

2.14 le eventuali acque reflue provenienti dai settori di lavorazione vengano raccolte separatamente e subiscano un trattamento specifico presso impianti preventivamente autorizzati;

2.15 vengano trasmesse a questo Ufficio eventuali convenzioni con ditte abilitate al ritiro del materiale trattato;

2.16 mensilmente la ditta comunichi a questo Ufficio e all'Amministrazione Provinciale di competenza la quantità dei rifiuti trattati suddivisi per tipologia, provenienza e destinazione;

2.17 siano rispettate ed attuate tutte le norme tecniche ed amministrative che regolano la gestione di detti impianti con particolare attenzione al D.M. 5/2/1998, tali adempimenti dovranno essere verificati prima e durante il corso dei lavori dal direttore tecnico dell'impianto;

2.18 eventuali successive modifiche dell'impianto siano preliminarmente soggette ad ulteriore nuova autorizzazione;

2.19 la Società detenga presso l'impianto registro di carico e scarico, regolarmente vidimato;

2.20 almeno 15 giorni prima l'entrata in esercizio la ditta comunichi a questo Ufficio il nominativo del direttore tecnico dell'impianto;

2.21 per l'esercizio dell'attività, la ditta sia in possesso dell'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti relativamente alla specifica tipologia di attività;

2.22 dovrà possedere eventualmente l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88;

3. di autorizzare l'esercizio dell'impianto per un periodo di 5 anni rinnovabile, a tal fine entro 180 giorni dalla scadenza dell'atto autorizzativo la ditta dovrà presentare apposita domanda all'ente competente;

4. di fissare in € 51.645,69 l'importo della polizza fidejussoria che la ditta dovrà stipulare secondo i criteri, i tempi, le modalità e quant'altro stabilito con Ordinanza n. 1605 del 25/10/2001, a favore dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nella Regione Calabria; la stessa dovrà essere presentata a questo Ufficio prima della messa in esercizio dell'impianto;

5. di dare atto che l'Amministrazione Provinciale di Cosenza è incaricata ad esercitare i controlli di legge avvalendosi anche delle competenze del Servizio di Igiene Pubblica e Tutela Ambientale della A.S.L. competente per territorio, anche al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute nel presente atto autorizzativo;

6. di sospendere o revocare la presente autorizzazione nel caso in cui la ditta Straface s.r.l. incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente autorizzazione quanto a norma di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle stesse norme di buona amministrazione. L'Ufficio del Commissario Delegato eserciterà lo stesso potere di revoca ove la ditta per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'opera;

7. di notificare la presente ordinanza alla ditta Straface s.r.l. e di trasmettere copia dell'ordinanza medesima alla Prefettura di

Cosenza, all'Amministrazione Provinciale di Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, all'A.S.L. di Corigliano e al Comune di Corigliano;

8. di pubblicare la presente ordinanza sul B.U.R. Calabria.

Il Resp. Unico del proc.
Dott. Ing. G.B. Papello

Il Commissario Delegato
Dott. Giuseppe Chiaravalloti

ORDINANZA 10 maggio 2002, n. 1842

Approvazione del progetto ed autorizzazione all'adeguamento e all'esercizio di un impianto di autodemolizione e recupero di materiale metallico, di proprietà della ditta De Tursi Giorgio, località Gigliolo – Comune di Strongoli, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Ditta: De Tursi Giorgio, località Gigliolo – Comune di Strongoli.

Il Commissario delegato
per l'emergenza ambientale
nel territorio della Regione Calabria

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17/9/1997 – serie generale –, con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 dell'11/1/1999 – serie generale –, in data 29 dicembre 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 4/1/2000 – serie generale –, in data 16 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 24/6/2000 – serie generale –, con i quali lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio economico ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, fino al 31 dicembre 2001.

VISTE le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2696 in data 21 ottobre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25/10/1997 – serie generale –, n. 2856 in data 1 ottobre 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 9 ottobre 1998 – serie generale –, l'ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5/12/1998 – serie generale –, n. 2984 in data 31 maggio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7/6/1999 – serie generale –, n. 3062 in data 6 luglio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del 15/7/2000 – serie generale –, n. 3149 in data 1 ottobre 2001 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, con le quali sono state disposte le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei

rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;

VISTO il D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997, con le modifiche ad esso apportate dal D.Lgs. 8/11/1997, n. 389 e dalla Legge n. 426/98;

VISTO l'art. 46 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997;

VISTI gli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997;

VISTA l'Ordinanza n. 634 del 30/4/1999 del Commissario delegato per l'emergenza nel Settore dei Rifiuti della Regione Calabria concernente l'approvazione delle «Norme Attuative» relative all'applicazione degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997.

VISTA l'Ordinanza n. 638 del 14/5/1999 del Commissario delegato per l'emergenza nel Settore dei Rifiuti nella Regione Calabria concernente l'approvazione delle «Norme Tecniche» relative alle caratteristiche degli impianti, esistenti e nuovi, di demolizione veicoli a motore e rimorchi (art. 46 del D.Lgs. n. 22/97).

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1605 del 25/10/2001 avente ad oggetto: «Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 28 e/o 29 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni»;

VISTA la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (G.U. n. 229 del 27/12/2001) e il Decreto Ministeriale recante «Norme per l'esecuzione della Decisione 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE, e 2001/573/CE» e i relativi allegati (in corso di pubblicazione);

DATO ATTO che l'autorizzazione all'esercizio rientra nelle competenze previste dall'OPCM n. 2696/97 all'art. 1 comma 5 «Il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti, qualora ciò sia previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22. In particolare, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori».

VISTO l'art. 2 comma 2 dell'O.P.C.M. n. 2696 del 21/10/1997 che recita: «Il Commissario delegato attua le disposizioni del D.Lgs. 22/97, con facoltà di derogare riguardo la competenza, i tempi e le modalità procedurali nei limiti necessari all'espletamento delle funzioni e dei poteri dell'Ordinanza»;

VISTA la relazione istruttoria redatta dai funzionari del Settore Rifiuti Arch. Andrea Larocca e Ing. Antonio Leo e vistata dal Coordinatore del Servizio Arch. Orsola Reillo, che qui di seguito si riporta integralmente:

«PREMESSE

La Giunta della Regione Calabria con deliberazione n. 6973 del 21/10/1996 ha autorizzato la ditta in oggetto all'attività di autodemolizione per un periodo di 5 (cinque) anni.

In data 24/7/2000, ns prot. n. 7124, questo Ufficio ha comunicato alla ditta di presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente.

In data 23/3/2001, personale di questo Ufficio ha effettuato un sopralluogo presso l'impianto rilevando la necessità di effettuare alcuni lavori di messa a norma dello stesso.

In data 30/5/2001, ns. prot. n. 7115, l'ufficio ha chiesto alla ditta di presentare la documentazione e gli elaborati necessari per l'espletamento della fase istruttoria.

In data 18/6/2001, ns. prot. n. 8149, la ditta ha presentato parte degli elaborati progettuali e la documentazione richiesti da questo Ufficio.

L'Ufficio del Commissario, in data 17/10/2001, prot. n. 14789, ha inviato una lettera di diffida alla ditta chiedendo l'integrazione della documentazione mancante.

La ditta, in data 7/11/2001, prot. n. 15869, ha presentato la documentazione come richiesto da questo Ufficio.

Atti preliminari:

La richiesta dell'autorizzazione in oggetto risulta corredata dalla seguente documentazione:

- relazione generale;
- relazione tecnica;
- analisi di compatibilità ambientale;
- planimetria generale;
- corografia;
- planimetria con le destinazioni d'uso;
- piante-prospetti e sezioni dei locali;
- particolari vasca di raccolta-fossa biologica;
- stralcio delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. relative alla zona E1;
- dichiarazione sull'esistenza degli immobili;
- relazione geologica;
- piano di gestione, messa in sicurezza e bonifica;
- planimetria indicante lo smaltimento delle acque meteoriche e reflue;
- planimetria indicante il rispetto delle norme antincendio;
- documentazione fotografica;
- piano di sicurezza.

Risultanze dell'istruttoria:

Dall'esame della documentazione presentata si rileva che la ditta De Tursi Giorgio di Strongoli, intende realizzare l'adeguamento di un impianto di autodemolizione, recupero e stoccaggio di materiale metallico, che rientra fra le attività contemplate dal-

l'art. 46 del D.Lg.vo 22/97 ed è regolamentata dalle «Norme attuative relative all'applicazione degli artt. 27 e 28 del D.Lg.vo 22/97 approvate con Ordinanza n. 634 del 30/4/1999 e n. 638 del 14/5/1999 del Commissario Delegato per l'Emergenza nel settore dello smaltimento R.S.U. nella Regione Calabria».

Il progetto di adeguamento prevede la realizzazione di settori corrispondenti alle fasi di trattamento dei veicoli.

Nel settore messa in sicurezza sarà realizzata una struttura in ferro con copertura in pannelli metallici coibentati e tamponata su due lati con pannelli fonoassorbenti. Anche nel settore di stoccaggio sarà realizzata una struttura in ferro con copertura in pannelli coibentati.

L'impianto è ubicato nel comune di Strongoli, località Gigliolo, su un sito identificato in catasto al foglio 14, p.lla 75. Il terreno ricade urbanisticamente in zona E1 verde agricolo in cui, come riportato nella relazione tecnica della variante al P.R.G. del comune, sono fatte salve le attività artigianali esistenti e quelle attività non riconducibili per le loro caratteristiche, alle normali attività artigianali o industriali, e che in ogni caso sono da dislocare nei luoghi lontani dagli insediamenti sia industriali che artigianali, tali attività potrebbero essere sfascia carrozze o depositi di carburante o G.P.L..

La superficie dell'area è di mq 3044 circa.

Sono trattati e/o tenuti in deposito temporaneo i rifiuti di seguito riportati:

- rifiuti speciali non pericolosi – codice CER 16.01.04;
- rifiuti speciali pericolosi:
 - oli esausti – codice CER 13.02.00;
 - batterie esauste – codice CER 16.06.01;
- rifiuti caratterizzati da prodotti provenienti dalla demolizione di autoveicoli compresi i rimorchi.

Dall'esame della documentazione agli atti si rileva la presenza di un torrente accanto all'area dell'impianto. Si ritiene che tale torrente sia causa di vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 490/99 (T.U.), pertanto, per tale impianto è necessario il superamento del vincolo.

Se non si è in presenza di tale vincolo poiché non esiste un'attestazione da parte del comune, si ritiene comunque che non siano rispettati né i limiti minimi della strada e le distanze dalle proprietà né i volumi, pertanto è necessaria una ridefinizione del progetto dal punto di vista plano-volumetrico sulla scorta dei necessari chiarimenti circa le norme di attuazione del P.R.G. relative alla zona E/1».

VISTO il verbale n. 85 della Conferenza dei Servizi dell'11/12/2001 nel corso della quale il rappresentante del Comune di Strongoli si è impegnato a presentare una dichiarazione scritta sull'esistenza o meno del vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 490/99 (T.U.), la ditta si è impegnata a ridefinire il progetto compresa la scheda attestante il rispetto dei parametri urbanistici ed eventualmente, nel caso in cui esista il vincolo, la documentazione necessaria per l'ottenimento del relativo nulla-osta. Il rappresentante dell'ASL di Crotona ha fatto presente che il progetto è da corredare con una relazione attestante il sistema di trattamento e

smaltimento degli scarichi compresa l'individuazione del corpo recettore. Per i motivi suesposti, la Conferenza stessa è stata aggiornata.

VISTA la relazione istruttoria integrativa a firma dell'ing. Antonio Leo che qui di seguito si riporta nelle sue linee essenziali:

«PREMESSE

In data 11/12/2001 presso l'ufficio del Commissario si è tenuta la Conferenza dei Servizi relativa all'approvazione del progetto ed all'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autodemolizione di proprietà della ditta De Tursi Giorgio – località Gigliolo di Strongoli (KR) di cui al verbale n. 85.

Dalla lettura del suddetto verbale si evince che per quanto riguarda la possibilità dell'esistenza del vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. n. 490/99 (T.U.) sull'area dell'impianto, il rappresentante del Comune di Strongoli, Geom. Salerni, comunica che il comune stesso non ha una carta dei vincoli e che comunque si impegna a presentare un certificato di destinazione urbanistica con l'indicazione di ogni eventuale vincolo. Attesterà, altresì, le norme attuative del P.R.G. che regolamentano la realizzazione delle opere comprese distanze, fasce di rispetto, ecc. La ditta si impegna a presentare una ridefinizione del progetto già acquisito agli atti, corredato di una scheda urbanistica attestante il rispetto dei parametri urbanistici. Il rappresentante dell'ASL comunica che è necessario corredare il progetto con una relazione attestante il sistema di trattamento e smaltimento degli scarichi compresa l'individuazione del corpo recettore.

In data 7/2/2002, ns. prot. n. 2693, la ditta ha presentato a questo Ufficio le integrazioni al progetto richieste dalla C.D.S. dell'11/12/2001 allegando i seguenti elaborati:

- certificato di destinazione urbanistica;
- tav. 04 planimetria generale;
- attestazione prot. n. 1107 del 17/1/2002 della provincia di Crotone sull'inesistenza di vincolo ambientale sull'area di proprietà della ditta;
- tav. 09 schema di raccolta delle acque meteoriche e delle acque reflue derivanti dai processi di trattamento;
- tav. 10 impianto antincendio;
- tav. 12 computo delle superfici e dei volumi.

Risultanze dell'istruttoria:

Dall'esame della documentazione presentata si rileva che la ditta De Tursi Giorgio di Strongoli intende realizzare l'adeguamento di un impianto di autodemolizione, recupero e stoccaggio di materiale metallico, che rientra fra le attività contemplate dall'art. 46 del D.Lg.vo 22/97 ed è regolamentata dalle «Norme attuative relative all'applicazione degli artt. 27 e 28 del D.lg.vo 22/97 approvate con Ordinanza n. 634 del 30/4/1999 e n. 638 del 14/5/1999 del Commissario Delegato per l'Emergenza nel settore dello smaltimento R.S.U. nella Regione Calabria».

Dal certificato di destinazione urbanistica si evince che l'area oggetto dell'intervento non è sottoposta a vincoli inibitori e che inoltre l'area ricade in zona E1 – verde agricolo e che vi possono trovare collocazione attività artigianali ed industriali che per le loro caratteristiche sono da dislocare in altri luoghi lontani. Tali attività possono essere quella di sfascia carrozze, depositi di car-

burante o GPL e che pertanto sono equiparate alle zone D4 di tipo artigianali con i relativi indici e prescrizioni e dalla lettura del computo dei volumi si evidenzia che le opere da realizzare sono conformi allo strumento urbanistico vigente. L'ufficio si riserva di acquisire in sede di C.D.S. attestazione da parte del Comune sull'inesistenza dei vincoli tutori.

Il certificato di inesistenza di vincolo ambientale rilasciato dalla Provincia di Crotone – Settore ambiente, prot. n. 1107 del 17/1/2002, rilevato tra l'altro che l'area non è soggetta a vincolo tutorio ai sensi del D.Lgs. n. 490/99, attesta che ai fini del rilascio dell'autorizzazione di competenza del Comune di Strongoli, relativa all'attività svolta dalla Ditta interessata, non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale stessa.

L'Ufficio esprime parere favorevole all'approvazione del progetto di adeguamento ed all'autorizzazione alla realizzazione dello stesso e all'esercizio delle attività individuate con i codici R13-D15-R5 di cui all'allegato B e C del D.Lgs. n. 22/97, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97, a condizione che la ditta si attenga alle seguenti prescrizioni: OMISSIS....».

VISTE le risultanze della C.D.S. del 20/3/2002, verbale n. 90 nel corso della quale è stato acquisito agli atti un nuovo certificato di destinazione urbanistica dal quale si evince che sull'area oggetto dell'intervento non esistono vincoli tutori e inibitori e la ditta ha comunicato che intende trattare un numero massimo di autoveicoli annuo pari a 600 ed è stato espresso «parere favorevole all'approvazione del progetto ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97 a condizione che la ditta si attenga alle prescrizioni elencate nella relazione istruttoria e recepita dalla conferenza stessa»;

VISTO che agli atti risulta la seguente documentazione:

- certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Crotone riportante la «dicitura antimafia»;
- certificato aggiornato dei carichi pendenti;
- casellario giudiziale aggiornato;

SU PROPOSTA del Dirigente della Provincia;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Legale in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del sub Commissario in ordine a quanto disposto con le Ordinanze di cui in premessa;

SU CONFORME PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento;

Il Dirigente della Provincia: Arch. Claudio Decembrini; Il Dirigente dell'Ufficio Legale: Avv. Giuseppe Luppino; Il Sub Commissario: On. Italo Reale.

DISPONE

1. Di approvare il progetto e autorizzare l'adeguamento di un centro per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motori e rimorchi, il recupero di materiale metallico, ai sensi delle norme tecniche relative a tale tipologia di impianti e delle norme attuative relative all'applicazione degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, approvate rispettivamente con ordinanze commissariali n. 638 del 14/

5/1999 e n. 634 del 30/4/1999, ubicato nel Comune di Strongoli, loc. Gigliolo, su un'area identificata al C.T. al foglio di mappa n. 14 p.lla n. 75, ex art. 27 del D.Lgs. n. 22/97;

2. Di autorizzare la Ditta De Tursi Giorgio all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, rottamazione, recupero di parti e materiali da veicoli a motore, rimorchi e simili, classificati ai sensi dell'allegato A del D.Lgs. 22/97 con il codice CER 16.01 «Veicoli fuori uso» e tutte le relative sottocategorie (16.08.07*; 16.08.01; 16.08.02*; 16.08.03; 16.08.07*; 16.08.05*; 16.01.03; 16.01.04*; 16.01.08*; 16.01.10*; 16.01.11*; 16.01.12; 16.01.16; 16.01.17; 16.01.99), ex art. 28 del D.Lgs. 22/97;

3. Di subordinare l'autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.1 il numero massimo di autoveicoli trattati in un anno sia 600;

3.2 al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosità verso l'esterno il centro dovrà essere dotato di adeguata barriera di protezione ambientale realizzata con siepi e alberatura sempreverde d'alto fusto autoctone e/o compatibili con l'habitat naturale, per come previsto in progetto;

3.3 tutta la superficie dell'impianto dovrà essere delimitata e provvista di idonea pavimentazione, compresa l'area destinata alla viabilità, con coefficiente di permeabilità non superiore a 10^{-7} cm/sec. La pavimentazione deve essere realizzata con pendenze tali da convogliare i liquidi verso i sistemi di raccolta, per come previsto in progetto;

3.4 l'impianto dovrà essere dotato di rete separate di raccolta delle acque meteoriche e reflue, quest'ultime dovranno essere smaltite tramite impianti di depurazione acque, il cui scarico rispetti i limiti previsti dal D.Lgs. 152/99. Il sistema di raccolta delle acque dovrà provvedere idonei sistemi di separazione degli oli lubrificanti, dei combustibili e liquidi in genere, quali: fosse a trappola, pozzetti sifonati, pozzetti di decantazione e pozzetti stagni, per come previsto in progetto;

3.5 nel settore di conferimento e in quello di stoccaggio, indicati nella planimetria generale con i numeri 1 e 3 rispettivamente, dovranno essere realizzati pozzetti di raccolta degli oli e le aree stesse dovranno essere delimitate con muretti alti 20 cm per evitare lo sversamento accidentale degli oli combustibili;

3.6 il centro di raccolta dovrà completare le operazioni di messa in sicurezza, cioè il complesso delle operazioni necessarie all'asportazione e all'isolamento di tutti i componenti e/o le sostanze ambientalmente critiche presenti in un veicolo a motore o in un rimorchio, entro 180 giorni dalla data di conferimento di questi ultimi;

3.7 il deposito delle carcasse e dei materiali di cui ai codici già elencati, messi in sicurezza, deve avvenire esclusivamente sulle aree appositamente realizzate;

3.8 nella gestione dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni e normative e quanto previsto in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, in particolare dovrà essere conservata presso l'impianto la «dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico» ai sensi della Legge 46/90;

3.9 lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire separatamente per le diverse tipologie, i contenitori o serbatoi fissi e mobili, com-

prese le vasche ed i bacini per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I contenitori siano provvisti di sistema di chiusura, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;

3.10 dovranno essere messe in atto tutte le opere necessarie allo stoccaggio dei rifiuti secondo le modalità di seguito descritte:

Rifiuti solidi:

Batterie, accumulatori: devono essere collocati, al coperto, in idonei contenitori, i quali dovranno essere chiusi ermeticamente e sistemati in bacini impermeabilizzati con una capacità di contenimento pari al volume del contenitore, aumentato del 10%.

Marmitte catalitiche: devono essere collocate, al coperto, in idonei contenitori, i quali dovranno essere chiusi ermeticamente.

Pneumatici: devono essere stoccati, al coperto, in apposito bacino di contenimento e devono essere adottati i necessari provvedimenti per evitare lo sviluppo di incendi e di insetti nocivi.

Air-bag: Lo stoccaggio degli air-bag inesplosi è sottoposto alla normativa vigente in materia di esplosivi (T.U. leggi di PS 18/6/1931 n. 773, Regolamento di PS 6/5/1940, n. 635, Legge 18/4/1975, n. 110).

Rifiuti liquidi:

Oli lubrificanti: Devono essere collocati in idonei serbatoi, i quali dovranno essere chiusi ermeticamente e sistemati in bacini impermeabilizzati, con una capacità di contenimento pari al volume del contenitore aumentato del 30%, prima del conferimento al Consorzio obbligatorio oli usati, in conformità con quanto previsto dal Decreto legislativo n. 95/92 e dal Regolamento 16 maggio 1996 n. 392.

Carburanti: Dovranno essere collocati in appositi contenitori ed avviati ad un immediato riuso.

Liquido freni: Devono essere collocati, in idonei contenitori o serbatoi, i quali dovranno essere chiusi ermeticamente e sistemati in bacini impermeabilizzati con una capacità di contenimento pari al volume del contenitore, aumentato del 30%.

Combustibili gassosi: Devono essere collocati, al coperto, in idonei contenitori (bombole e bomboloni di varia capienza) e protetti dai raggi solari. I contenitori dovranno essere sottoposti a periodica manutenzione.

Per i rifiuti pericolosi devono essere altresì rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose.

Le attività dei centri di raccolta devono rispettare le norme vigenti in materia della salute dell'uomo e dell'ambiente nonché di igiene e sicurezza del lavoro.

4. La ditta, inoltre:

— dovrà rispettare quanto prescritto dall'art. 46 del D.Lgs. 22/97;

— dovrà tenere per lo stoccaggio dei rifiuti apposito registro di carico e scarico per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione;

— è autorizzata a conferire per lo smaltimento e il riciclaggio i rottami ferrosi a ditte autorizzate per tale attività;

— dovrà conferire gli oli esausti recuperati a ditte all'uopo autorizzate per il successivo conferimento al Consorzio Obbligatorio Oli Esausti;

— è tenuta ad accertarsi mediante acquisizione di opportuna documentazione che il ricevente i rifiuti sia autorizzato a ricevere la specifica tipologia dei rifiuti che intende conferire;

— è tenuta a comunicare, prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio del Commissario e alla Provincia di Crotona il nominativo del Direttore Tecnico ed ogni eventuale variazione;

— dovrà rispettare ed attuare tutte le norme tecniche ed amministrative che regolano la realizzazione e la gestione di detti impianti, tali adempimenti dovranno essere verificati prima e durante il corso dei lavori dal Direttore dei Lavori;

— è tenuta a provvedere alla messa in sicurezza e bonifica del sito alla cessazione delle attività dell'impianto;

— dovrà preliminarmente assoggettare ad ulteriore nuova autorizzazione eventuali successive modifiche dell'impianto;

— dovrà dotare il centro di impianto antincendio in regola con la normativa di settore;

— dovrà corrispondere eventuali oneri concessori e quant'altro previsto al Comune di Strongoli;

— per la raccolta e il trasporto dei rifiuti dovrà essere in possesso dell'iscrizione all'Albo delle ditte che effettuano la gestione dei rifiuti;

— dovrà produrre a questo Ufficio e alla Provincia competente valutazione dell'impatto acustico ai sensi del DPCM 1/3/1991;

— dovrà acquisire eventuale autorizzazione allo scarico ai sensi del d.lgs. n. 152/99 e s.m.i..

Prima dell'inizio dei lavori:

— attestazione dell'avvenuto deposito dei calcoli statici delle strutture da realizzare;

— comunicazione a questo Ufficio e al Comune di Strongoli della data di inizio dei lavori.

Al termine dei lavori:

— dovrà presentare a questo Ufficio il certificato di collaudo delle strutture realizzate e dell'impiantistica approvata.

5. Di fissare il termine massimo di mesi 12 (dodici) dalla data di notifica della presente autorizzazione per eseguire i lavori previsti negli elaborati progettuali e oggetto della presente autorizzazione;

6. di fissare in anni 5 il periodo di validità della presente autorizzazione, che potrà essere rinnovata previa presentazione di apposita domanda all'Ente competente entro 180 giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione stessa;

7. di fissare in € 61.974,83 l'importo della polizza fidejussoria che la ditta dovrà stipulare secondo i criteri, i tempi, le modalità e quant'altro stabilito con Ordinanza n. 1605 del 25/10/2001, a favore dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nella Regione Calabria; la stessa dovrà essere presentata a questo Ufficio prima della messa in esercizio dell'impianto;

8. di dare atto che l'Amministrazione Provinciale di Crotona è incaricata ad esercitare i controlli di legge avvalendosi anche delle competenze del Servizio di Igiene Pubblica e Tutela Ambientale della A.S.L. competente per territorio, anche al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute nel presente atto autorizzativo;

9. di sospendere o revocare la presente autorizzazione nel caso in cui la Ditta De Tursi Giorgio incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente autorizzazione quanto a norma di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle stesse norme di buona amministrazione. L'Ufficio del Commissario delegato eserciterà lo stesso potere di revoca ove la Ditta per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'opera;

10. di notificare la presente ordinanza e copia del progetto approvato alla ditta De Tursi Giorgio e di trasmettere copia dell'ordinanza medesima alla Prefettura di Crotona, all'Amministrazione Provinciale di Crotona, all'A.S.L. di Crotona, al Comune di Strongoli e all'A.C.I. di Crotona.

11. Di pubblicare la presente ordinanza sul B.U.R. Calabria.

Il Resp. Unico del proc.
Dott. Ing. G.B. Papello

Il Commissario Delegato
On. Giuseppe Chiaravalloti

ORDINANZA 10 maggio 2002, n. 1845

Settore Rifiuti – Annullamento Ordinanza n. 1572 del 14 settembre 2001 avente ad oggetto «Revoca Ordinanza Commissariale n. 1567 del 29 agosto 2001 e approvazione progetto ed autorizzazione all'adeguamento e all'esercizio di un impianto di autodemolizione e recupero di materiale metallico sito nel Comune di Condofuri (RC), ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97 e successive integrazioni e modificazioni». Autorizzazione all'esercizio di un centro per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi di proprietà della ditta T.M. Cars s.a.s. di Iaria Francesco ubicato nel Comune di Condofuri (RC) ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97. Ditta: T.M. Cars s.a.s. di Iaria Francesco – Condofuri (RC).

Il Sub Commissario delegato
per l'emergenza ambientale
nel territorio della Regione Calabria

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17 settembre 1997 – serie generale –, con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza nella

Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 dell'11 gennaio 1999 – serie generale –, in data 29 dicembre 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 4 gennaio 2000 – serie generale –, in data 16 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 24 giugno 2000 – serie generale – con i quali lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, fino al 31 dicembre 2001.

VISTE le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2696 in data 21 ottobre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25 ottobre 1997 – serie generale –, n. 2856 in data 1 ottobre 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 9 ottobre 1998 serie generale –, l'ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5/12/98 – serie generale –, n. 2984 in data 31 maggio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7 giugno 1999 – serie generale –, n. 3062 in data 6 luglio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del 15 luglio 2000 – serie generale --, n. 3149 in data 1 ottobre 2001 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 10 ottobre 2001 – serie generale – e il decreto P.C.M. del 14 gennaio 2002 con le quali sono state disposte le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria.

VISTO il D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997, con le modifiche ad esso apportate dal D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389 e dalla Legge n. 426/98, e specificatamente gli artt. 27 e 28;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998;

VISTA l'Ordinanza n. 634 del 30 aprile 1999 del Commissario delegato per l'Emergenza nel Settore dei Rifiuti della Regione Calabria concernente l'approvazione delle «Norme Attuative» relative all'applicazione degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997.

VISTA l'Ordinanza n. 638 del 14/5/99 del Commissario Delegato per l'Emergenza nel Settore dei Rifiuti nella Regione Calabria concernente l'approvazione delle «Norme Tecniche» relative alle caratteristiche degli impianti, esistenti e nuovi, di demolizione veicoli a motore e rimorchi (art. 46 del D.Lgs. n. 22/97);

DATO ATTO che l'autorizzazione all'esercizio rientra nelle competenze previste dall'OPCM n. 2696/97 all'art. 1 comma 5: «Il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti, qualora ciò sia previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22. In particolare, l'approvazione dei progetti

da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori».

VISTO l'art. 2 comma 2 dell'OPCM n. 2696 del 21/10/1997 che recita: «Il Commissario Delegato attua le disposizioni del D.Lgs. 22/97, con facoltà di derogare riguardo la competenza, i tempi e le modalità procedurali nei limiti necessari all'espletamento delle funzioni e dei poteri dell'Ordinanza»;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1605 del 25/10/2001 avente ad oggetto «Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni»;

VISTA la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (G.U. n. 299 del 27/12/2001) e il Decreto Ministeriale recante «Norme per l'esecuzione della Decisione 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE, e 2001/573/CE» e i relativi allegati (in corso di pubblicazione);

VISTE le Ordinanze Commissariali n. 1572 del 14 settembre 2001 e n. 1748 del 6 febbraio 2002;

VISTA la relazione istruttoria a firma del responsabile del servizio, che di seguito si riproduce nelle parti essenziali:

«PREMESSO CHE:

La Ditta TM Cars è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di rottamazione auto nell'attuale sito in forza delle autorizzazioni comunali n. 5811 dell'1 dicembre 1989 e n. 1776 del 24 aprile 1991 e, successivamente con delibere di Giunta regionale n. 873 dell'1 marzo 1994 e 7265 del 14 dicembre 1998.

La Ditta TM Cars è inoltre in possesso delle autorizzazioni comunali n. 2544 del 15 luglio 1996 e 1436 del 3 maggio 1997 per la realizzazione di una recinzione in c.a. e di due vasche per il deposito temporaneo di motori di autoveicoli da demolire.

Con D.Lgs. n. 22/97 è entrata in vigore la nuova normativa relativa alla gestione dei rifiuti tra cui è compresa anche l'attività di demolizione degli autoveicoli (art. 46) e pertanto, l'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nella regione Calabria, avendo acquisito competenza in materia, con propria Ordinanza n. 638 del 14 maggio 1999, pubblicata sul B.U. della Regione Calabria n. 60 del 16 giugno 1999, ha approvato le «norme tecniche» relative alle caratteristiche degli impianti esistenti e nuovi di demolizione veicoli a motore e rimorchi.

Con nota n. 8827 del 15/11/99 questo ufficio, ai fini dell'inquadramento dell'impianto nelle citate norme, aveva richiesto al Comune di Condofuri di avere certificazione attestante l'eventuale presenza di vincoli specifici, alla quale però non è stato dato alcun corso.

La ditta TM Cars ha inviato all'Ufficio del Commissario un progetto per l'adeguamento dell'impianto e la richiesta di proroga dell'autorizzazione all'esercizio, questo Ufficio, a conclusione dell'istruttoria della pratica ha convocato una Conferenza dei Servizi tenutasi in data 14 maggio 2001 di cui al verbale n. 66, pari data che ha espresso parere favorevole condizionato a specifiche prescrizioni.

Il comune di Condofuri, assente alla Conferenza sopra citata, ha inviato una nota, prot. n. 4328 del 3 maggio 2000 e acquisita al ns. prot. n. 6299 del 16 maggio 2001, con la quale si esprime parere contrario al rilascio dell'autorizzazione e all'approvazione del progetto in quanto, tra l'altro, la destinazione urbanistica dell'area è agricola e, la stessa, è in parte sottoposta a vincolo cimiteriale.

Con successiva nota del 25 maggio 2001 n. 4959 il comune di Condofuri ha attestato che la struttura dell'impianto oggetto di richiesta non è compresa nell'area vincolata al rispetto cimiteriale, allegando alla stessa copia della pag. 15 delle norme di attuazione del P.d.F., stralcio del P.d.F. stesso con evidenziato il limite del vincolo cimiteriale (indicato alla distanza di m. 200 dal cimitero originario), veniva altresì trasmessa dalla ditta la delibera n. 7 del 20 febbraio 1982 che modifica detto limite di rispetto da 200 a 100 m..

ATTESO CHE:

— né nel corso dell'istruttoria, né durante la Conferenza dei Servizi, né dalle comunicazioni intercorse con il Comune di Condofuri è emersa la sussistenza di vincolo paesaggistico-ambientale;

— l'area oggetto di intervento è urbanisticamente definita «E» agricola e la costruzione da realizzare, prevista nel progetto di cui la ditta ha richiesto l'approvazione, non rientra nell'area sottoposta a vincolo cimiteriale, sia che si prenda in considerazione il limite posto a distanza di m. 200 dal cimitero sia quello modificato a m. 100;

— l'impianto è esistente ed è stato autorizzato in forza di precedente delibera regionale;

— l'Ufficio ha approvato con Ordinanza n. 638 del 14/5/1999 le norme relative a tale tipologia di impianti con le quali si definisce di autorizzare, a specifiche condizioni e per soli cinque anni, gli impianti esistenti localizzati in area ritenuta non idonea sotto l'aspetto urbanistico e non sottoposta ai vincoli indicati in detta ordinanza, stabilendo che alla fine del termine fissato detti impianti dovranno essere rilocalizzati nelle seguenti aree:

- aree destinate ad insediamenti industriali ed artigianali;
- in ulteriore aree a diversa destinazione urbanistica individuate ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 22/97, secondo criteri di compatibilità ambientale.

L'Ufficio del Commissario, con Ordinanza n. 1567 del 29 agosto 2001, revocata e sostituita con Ordinanza n. 1572 del 14 settembre 2001 per correggere un mero errore materiale, ha pertanto disposto l'approvazione del progetto e l'autorizzazione all'adeguamento e all'esercizio di un impianto di autodemolizione e recupero di materiale metallico sito nel Comune di Condofuri (RC), ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97 e successive integrazioni e modificazioni.

CONSIDERATO CHE:

— a seguito del ricorso al T.A.R. Calabria-Reggio Calabria avverso l'autorizzazione rilasciata con la citata Ordinanza n. 1572 presentato dal Comune di Condofuri e dal Comitato regionale di Legambiente, questo Ufficio è venuto a conoscenza della presenza di un vincolo paesaggistico dichiarato con decreto ministeriale del 21 febbraio 1997, pubblicato sulla GURI n. 309 del 12 novembre 1977 nel quale si sancisce che la zona sita nel territorio del comune di Condofuri identificata con fogli catastali,

tra i quali il foglio n. 58 contenente le particelle n. 62/b e 63/b sulle quali insiste l'impianto de qua, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497, art. 1 e 4, del 29 giugno 1993;

— pertanto questo Ufficio con Ordinanza n. 1748 del 3 febbraio 2002, notificata con nota n. 3043 dell'11 febbraio 2002, ha sospeso l'Ordinanza n. 1572 del 14 settembre 2001 nella parte in cui approva il progetto e autorizza l'adeguamento di un centro per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, il recupero di materiali metallici, per mesi 3 al fine di consentire una nuova approfondita istruttoria;

RILEVATO CHE:

— funzionari dell'Ufficio del Commissario in data 15 febbraio 2002 hanno effettuato sopralluogo sull'impianto in oggetto, verificando che:

— come comunicato con nota, acquisita al ns. prot. n. 17138 in data 27 novembre 2001, la ditta TM Cars aveva iniziato i lavori di adeguamento e messa a norma previsti in progetto, realizzando una parte della pavimentazione, con relative pendenze e canali per il convogliamento delle acque nonché le fondazioni e il getto dei pilastri (n. 6) della struttura per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso;

— l'impianto, lungo tutto il perimetro, è munito di recinzione costituita da muro in cemento armato con soprastante rete;

— i rifiuti sono depositati all'aperto e, a causa dei lavori di adeguamento in corso, le carcasse delle auto sono sovrapposte per una consistente altezza;

— la raccolta delle acque, allo stato, non è completata, mancando il convogliamento di idonea cisterna;

CONSIDERATO CHE:

— è stata accertata la presenza del vincolo paesaggistico ambientale e quindi, ai sensi della sopra citata normativa, l'impianto in oggetto viene inquadrato, diversamente dalla precedente istruttoria, tra «gli impianti esistenti non ubicati in aree destinate ad insediamenti industriali ed artigianali» e localizzati in una delle seguenti aree:

— individuate ai sensi dell'art. 17, comma 2 lett. m) della Legge 183/89;

— individuate ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPR 8/9/97 n. 357;

— di rispetto ai sensi dell'art. 6 del DPR 236/88;

— vincolate sia ai sensi della Legge 431/85 che con vincoli specifici: archeologici, forestali, demaniali;

— centri urbani, aree residenziali o di completamento;

tali impianti dovranno essere rilocalizzati entro un termine massimo di 12 mesi, in:

— aree destinate ad insediamenti industriali ed artigianali;

— in ulteriori aree a diversa destinazione urbanistica individuate ai sensi dell'art. 19 del Decreto legislativo n. 22/97, secondo criteri di compatibilità ambientale.

Inoltre, nelle more di tale rilocalizzazione l'impianto dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:

— recinzione con rete metallica lungo tutto il perimetro con altezza minima di metri 2;

— raccolta acque meteoriche e reflue e smaltimento in idoneo impianto;

— pavimentazione delle aree destinate: al conferimento e messa in sicurezza dei veicoli e allo stoccaggio delle singole componenti del veicolo, compresi i rifiuti liquidi (oli lubrificanti, carburante, liquido freni, fluidi e liquidi refrigeranti);

Con nota n. 2002813 del 10/5/2002 il Comune di Condofuri, su richiesta di questo Ufficio, ha trasmesso copia del parere n. 202453 del 22/4/2002 relativo alla richiesta di rilascio di autorizzazione paesistica da parte della ditta T.M. Cars di Iaria Francesco, con il quale il Responsabile del Servizio «Considerato che l'opera per la quale si chiede l'autorizzazione paesistica si riferisce ad un progetto per la realizzazione di un'area coperta per la messa a norma dell'impianto, Constatato che l'area su cui deve essere ubicato detto progetto è vincolata paesaggisticamente; Ritenuto che l'area di intervento ricade in zona omogenea di tipo «E» Agricola del P.di F. e quindi non idonea all'installazione di tale tipologia di impianto; In ottemperanza alle competenze di codesto ufficio, esprime parere contrario al rilascio dell'Autorizzazione Paesistica».

L'impianto possiede i requisiti minimi richiesti, ad esclusione del completamento della raccolta delle acque meteoriche e reflue che risulta carente del sistema di contenimento delle acque collettate al fine del successivo avvio a smaltimento in idoneo impianto.

Tutto ciò premesso e considerato si esprime parere favorevole alla revoca dell'ordinanza commissariale Ordinanza n. 1572 del 14 settembre 2001 e ad autorizzare il proseguo dell'esercizio dell'attività di un centro per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi di proprietà della ditta T.M. Cars s.a.s. di Iaria Francesco ubicato nel Comune di Condofuri (RC) ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, per periodo di tempo massimo di mesi 12 trascorso il quale l'impianto dovrà essere rilocalizzato, previa approvazione del progetto, in:

— aree destinate ad insediamenti industriali ed artigianali;

— in ulteriori aree a diversa destinazione urbanistica individuate ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 22/97, secondo criteri di compatibilità ambientale;

A condizione che la ditta rispetti le seguenti prescrizioni: ...OMISSIS...

SU PROPOSTA del Responsabile della Provincia di Reggio Calabria;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Legale in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

SU CONFORME PROPOSTA del Responsabile Unico del procedimento;

Il Responsabile della Provincia di Reggio Calabria: Ing. Bruno Gualtieri; D'ordine del Dirigente dell'Ufficio Legale: Avv. Giuseppe Luppino F.to Illeggibile;

DISPONE

1. Di annullare l'Ordinanza n. 1572 del 14 settembre 2001 avente ad oggetto «Revoca Ordinanza Commissariale n. 1567 del 29 agosto 2001 e approvazione progetto ed autorizzazione all'adeguamento e all'esercizio di un impianto di autodemolizione e recupero di materiale metallico sito nel Comune di Condofuri (RC), ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97 e successive integrazioni e modificazioni»;

2. Di autorizzare la ditta T.M. Cars s.a.s. di Iaria Francesco, all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, rottamazione, recupero di parti e materiali da veicoli a motore, rimorchi e simili, classificati ai sensi della Decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE con i seguenti codici CER: 16.08.07*; 16.08.01; 16.08.02*; 16.08.03; 16.08.05*; 16.01.03; 16.01.04*; 16.01.08*; 16.01.10*; 16.01.11*; 16.01.12; 16.01.16; 16.01.17; 16.01.18; 16.01.19; 16.01.20; 16.01.21*; 16.01.22; 19.10.03*; 19.10.04; 16.01.07*; 16.01.13*; 16.01.14*; 16.01.15;

3. Di subordinare l'autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.1 le acque meteoriche e reflue dovranno essere raccolte e avviate a smaltimento in idoneo impianto;

3.2 le attività di conferimento e messa in sicurezza dei veicoli e di stoccaggio delle singole componenti del veicolo, compresi i rifiuti liquidi (oli lubrificanti, carburante, liquido freni, fluidi e liquidi refrigeranti) dovranno avvenire esclusivamente su aree pavimentate;

3.3 il numero massimo di autoveicoli trattati in un anno è 2237;

3.4 nella gestione dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e, quanto previsto in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

3.5 il centro di raccolta deve completare le operazioni di messa in sicurezza, cioè il complesso delle operazioni necessarie all'asportazione e all'isolamento di tutti i componenti e/o le sostanze ambientalmente critiche presenti in un veicolo a motore o in un rimorchio, entro 180 giorni dalla data di conferimento di questi ultimi;

3.6 lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire separatamente per le diverse tipologie, i contenitori o serbatoi fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I contenitori devono essere provvisti di sistema di chiusura, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;

3.7 siano messe in atto tutte le opere necessarie allo stoccaggio dei rifiuti secondo le modalità di seguito descritte:

Rifiuti solidi:

Batterie, accumulatori: devono essere collocati, al coperto, in idonei contenitori, i quali dovranno essere chiusi ermeticamente e sistemati in bacini impermeabilizzati con una capacità di contenimento pari al volume del contenitore, aumentato del 10%.

Marmitte catalitiche: devono essere collocate, al coperto, in idonei contenitori, i quali dovranno essere chiusi ermeticamente.

Pneumatici: devono essere stoccati, al coperto, in apposito bacino di contenimento e devono essere adottati i necessari provvedimenti per evitare lo sviluppo di incendi e di insetti nocivi.

Air-bag: Lo stoccaggio degli air-bag inesplosivi è sottoposto alla normativa vigente in materia di esplosivi (T.U. leggi di PS 18/6/1931 n. 773, Regolamento di PS 6/5/1940, n. 635, Legge 18/4/1975, n. 110).

Rifiuti liquidi:

Oli lubrificanti: Devono essere collocati in idonei serbatoi, i quali dovranno essere chiusi ermeticamente e sistemati in bacini impermeabilizzati, con una capacità di contenimento pari al volume del contenitore aumentato del 30%, prima del conferimento al Consorzio obbligatorio oli usati, in conformità con quanto previsto dal Decreto legislativo n. 95/92 e dal Regolamento 16 maggio 1996 n. 392.

Carburanti: Dovranno essere collocati in appositi contenitori ed avviati ad un immediato riuso.

Liquido freni: Devono essere collocati, in idonei contenitori o serbatoi, i quali dovranno essere chiusi ermeticamente e sistemati in bacini impermeabilizzati con una capacità di contenimento pari al volume del contenitore, aumentato del 30%.

Combustibili gassosi: Devono essere collocati, al coperto, in idonei contenitori (bombole e bomboloni di varia capienza) e protetti dai raggi solari. I contenitori dovranno essere sottoposti a periodica manutenzione.

Per i rifiuti pericolosi devono essere altresì rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose.

Le attività dei centri di raccolta devono rispettare le norme vigenti in materia della salute dell'uomo e dell'ambiente nonché di igiene e sicurezza del lavoro.

4. La ditta, inoltre:

— dovrà rispettare quanto prescritto dall'art. 46 del D.Lgs. 22/97;

— dovrà tenere per lo stoccaggio dei rifiuti apposito registro di carico e scarico per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione;

— è autorizzata a conferire per lo smaltimento e il riciclaggio i rottami ferrosi a ditte autorizzate per tale attività;

— dovrà conferire gli oli esausti recuperati a ditte all'uopo autorizzate per il successivo conferimento al Consorzio Obbligatorio Oli Esausti;

— è tenuta ad accertarsi mediante acquisizione di opportuna documentazione che il ricevente i rifiuti sia autorizzato a ricevere la specifica tipologia dei rifiuti che intende conferire;

— per la raccolta e il trasporto dei rifiuti dovrà iscriversi all'Albo delle Ditte che effettuano gestione dei rifiuti;

— dovrà rispettare ed attuare tutte le norme tecniche ed amministrative che regolano la realizzazione e la gestione di detti impianti;

— dovrà preliminarmente assoggettare ad ulteriore nuova autorizzazione eventuali successive modifiche dell'impianto;

— dovrà rispettare le norme relative alla prevenzione incendi;

— è tenuta a provvedere alla messa in sicurezza e bonifica del sito alla cessazione delle attività dell'impianto.

5. Di fissare la validità della presente autorizzazione complessivamente in mesi 12 (dodici) al termine dei quali l'attività dovrà essere rilocalizzata in area industriale-artigianale o in ulteriori aree a diversa destinazione urbanistica individuate ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 22/97, secondo i criteri di compatibilità ambientale e previa approvazione del nuovo impianto ai sensi dell'art. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97;

6. Di fissare il termine massimo di mesi 1 (uno) dalla data di notifica del presente provvedimento affinché la ditta metta in atto le misure necessarie al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione;

7. di fissare in € 231,062 l'importo della polizza fidejussoria che la ditta dovrà stipulare secondo i criteri, i tempi, le modalità e quant'altro stabilito con Ordinanza n. 1605 del 25 ottobre 2001, a favore dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nella Regione Calabria;

8. di dare atto che l'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria è incaricata ad esercitare i controlli di legge avvalendosi anche delle competenze del Servizio di Igiene Pubblica e Tutela Ambientale della A.S.L. competente per territorio, anche al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute nel presente atto autorizzativo;

9. di sospendere o revocare la presente autorizzazione nel caso in cui la Ditta T.M. Cars s.a.s. di Iaria Francesco incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente autorizzazione quanto a norma di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle stesse norme di buona amministrazione. L'Ufficio del Commissario delegato eserciterà lo stesso potere di revoca ove la Ditta per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'opera;

10. di notificare la presente ordinanza e copia del progetto approvato alla ditta T.M. Cars s.a.s. di Iaria Francesco e di trasmettere copia dell'ordinanza medesima alla Prefettura, all'Amministrazione Provinciale, al Comune di Condofuri, all'A.S.L. competente per territorio e all'A.C.I.;

11. di allegare copia della presente all'Ordinanza Comissariale n. 1572 del 14 settembre 2001;

12. Di pubblicare la presente ordinanza sul B.U.R. Calabria.

Il Resp. Unico del proc.
Dott. Ing. G.B. Papello

Il sub Commissario Delegato
On. Italo Reale

ORDINANZA 21 maggio 2002, n. 1854

Settore Acque – «Lavori di collettamento del Santuario S. Domenica (Placania) al sistema fognario del Comune di Caulonia e completamento dei collettori principali della frazione Focà». Approvazione progetto e affidamento dei lavori.

Il Commissario delegato
per l'emergenza ambientale
nella Regione Calabria

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17 settembre 1997, con oggetto: «Dichiarazione dello stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani»;

VISTA l'ordinanza n. 2696 in data 21 ottobre 1997 del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25 ottobre 1997, con oggetto: «Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria»;

VISTA l'ordinanza n. 2856 in data 1 ottobre 1998 del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 236 del 9 ottobre 1998, con oggetto: «Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Calabria»;

VISTA l'ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998 del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5 dicembre 1998 con oggetto: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Calabria»;

VISTA l'ordinanza n. 2984 in data 31 maggio 1999 del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7 giugno 1999, con oggetto: «Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore della gestione dei rifiuti e della tutela delle acque nella Regione Calabria», con cui, fra l'altro, si dispone la nomina da parte del Commissario delegato, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, di un Sub Commissario per l'attuazione degli interventi affidatigli;

VISTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 24/6/2000, serie generale, lo stato d'emergenza ambientale dichiarato nel territorio della Regione Calabria (e delle Regioni Puglia e Sicilia) nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia delle acque superficiali e sotterranee e

dei cicli di depurazione, è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2001;

VISTA l'Ordinanza n. 3149 in data 1 ottobre 2001 del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, con oggetto: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Calabria»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002 che proroga lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, fino al 31 dicembre 2002;

VISTA l'Ordinanza n. 3185 in data 22 marzo 2002 del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2002, con oggetto: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione Calabria»;

VISTA la relazione istruttoria con proposta di ordinanza a firma di Ing. Giacinto Ciappetta, funzionario dell'Ufficio, vistata dal Dirigente Responsabile del Settore Ing. Bruno Gualtieri e sottoposta a questo organo per l'adozione dal Responsabile Unico del procedimento, che qui di seguito si riproduce integralmente:

«PREMESSO:

Che con Ordinanza n. 1223 del 22/1/2001 è stato approvato il progetto relativo a «Intervento di disinquinamento costiero dell'Alto Jonio Reggino. Potenziamento dell'impianto di depurazione e completamento dei collettori fognanti nel Comune di Roccella Jonica» dell'importo complessivo di L. 3.000.000.000 (importo a base d'asta L. 2.313.522.772) ed è stata indetta la gara d'appalto;

Che con determina n. 249 del 18/4/2001 del Responsabile Unico del Procedimento è stato definitivamente aggiudicato l'appalto alla ditta SE.G.IM. srl, con sede in Cosenza, che ha offerto il massimo ribasso del 21,10% sull'importo a base d'asta;

Che con Ordinanza Commissariale n. 1415 del 3 maggio 2001 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di «Potenziamento della rete fognaria del Comune di Caulonia nelle frazioni Focà, Vasi e Caulonia Marina» dell'importo complessivo di L. 5.635.464.459, e stante l'urgenza venivano affidati gli stessi alla ditta SE.G.IM. srl di Cosenza – risulta aggiudicataria dei lavori di «Potenziamento dell'impianto di depurazione e completamento dei collettori fognari del comune di Roccella Jonica» – con un ribasso del 21,10% sui lavori a base d'asta e pertanto per l'importo di contratto di L. 4.581.316.320;

Che con Ordinanza Commissariale n. 1791 del 29/3/2002 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di «Potenziamento della rete fognaria del Comune di Caulonia nelle frazioni Focà, Vasi e Caulonia Marina» dell'importo suppletivo di L. 1.241.635.848 (€ 641.251,40);

CONSIDERATA la necessità di completare il disinquinamento nel Comune di Caulonia e di collettare i liquami provenienti dal vicino Santuario S. Domenica (nel Comune di Placanica) che è meta di una moltitudine di fedeli con cadenza settimanale, è stato redatto da parte dell'Ufficio del Commissario delegato un progetto esecutivo per collettare i reflui provenienti dal Santuario S. Domenica (Placanica) al sistema fognario del Comune di Caulonia e completare i collettori principali della frazione Focà;

VISTO il progetto esecutivo con il quale si prevedono interventi sui collettori fognari nei territori dei Comuni di: Placanica – Santuario S. Domenica per una minima parte e Caulonia per gran parte. Il collegamento al sistema esistente è previsto in prossimità della frazione Focà, mentre lungo il percorso vengono collettati i rioni Cilia, Calamandre, Mangione lungo la sponda della Fiumara Allaro nel Comune di Caulonia.

Il progetto prevede la realizzazione di condotte fognarie, impianti di sollevamento, gruppi di continuità di emergenza, telecontrollo, manufatti in cls e c.a., opere elettromeccaniche e opere di completamento.

L'importo totale del progetto ammonta ad € 1.480.000,00 (L. 2.865.679.600) ed ha il seguente quadro economico:

Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.259.563,53
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.191,27
Restano lavori a base d'asta	€ 1.284.754,80

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) IVA 10% sui lavori	€ 128.475,48
2) Spese tecniche	€ 45.502,98
3) Allacci Enel ed espropri	€ 14.414,57
4) Imprevisti	€ 6.852,17
Sommano	€ 195.245,20 € 195.245,20
Totale	€ 1.480.000,00

CONSIDERATO quanto sopra, per le vie brevi è stata interpellata per l'esecuzione dei lavori la ditta SE.G.IM. srl già affidatarie del contratto principale di cui in premessa, atteso che gli interventi in progetto rappresentato sostanzialmente un completamento e ottimizzazione delle opere di cui sopra;

VISTA la nota di prot. n. 8307 del 6 maggio 2002 con la quale la ditta di cui sopra ha dimostrato la disponibilità ad eseguire l'opera agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui all'originario contratto d'appalto e che il ribasso offerto sui prezzi unitari del 21,10% è ritenuto congruo e vantaggioso da parte di questo Ufficio;

VISTO pertanto il nuovo quadro economico rimodulato alla luce dell'offerta proposta dalla ditta SE.G.IM. srl, tenuto conto che i prezzi utilizzati nel progetto risultano identici, per gran parte, a quelli di cui ai contratti in premessa avendo assunto lo stesso prezzario regionale per le attività previste nello stesso e provvedendo all'analisi dei prezzi, sempre riferiti al prezzario regionale, per le voci in elenco:

Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.259.563,53
A detrarre il ribasso d'asta del 21,10%	€ -265.767,90
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.191,27
Restano lavori al netto e di contratto compreso gli oneri	€ 1.018.986,90

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) IVA 10% sui lavori	€ 101.898,69
2) Spese tecniche	€ 45.502,98
3) Allacci Enel ed espropri	€ 14.414,57
4) Imprevisti	€ 6.603,01
Sommano	€ 168.419,25 € 168.419,25
Totale	€ 1.187.406,15

ATTESO l'urgenza di eseguire predetti lavori entro il termine del 31 luglio 2002, al fine di conseguire l'obiettivo di eliminare gravi situazioni di carattere igienico-sanitarie;

TUTTO CIÒ PREMESSO, al fine di non dilatare ulteriormente i tempi di realizzazione delle opere e raggiungere prima della prossima stagione estiva il risultato di ridurre l'inquinamento costiero, rappresentando la soluzione più rapida per conseguire una ottimizzazione degli interventi in funzione di una concreta azione di disinquinamento con risultati pratici a breve e medio termine;

RITENUTO che la realizzazione dell'opera riveste carattere di urgenza e che pertanto si rende necessario il ricorso alla deroga prevista dall'art. 2 dell'O.P.C.M. 2696/97 e 2984/99, per i motivi su esposti;

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, Ing. Bruno Gualtieri;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Ufficio Amministrativo-Contabile, in ordine alla regolarità contabile, con rinvio espresso alle suesposte motivazioni;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Ufficio Legale, con rinvio espresso alle suesposte motivazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto, con rinvio espresso alle suesposte motivazioni;

Il Responsabile del Settore proponente: Dott. Ing. Bruno Gualtieri; Il Responsabile dell'Ufficio Contabile: Dott.ssa Caterina Barbalace; D'ordine del Responsabile dell'Ufficio Legale: Avv. Giuseppe Luppino F.to Illegibile;

RITENUTO di adottare integralmente la sopra riportata proposta, con presa d'atto delle valutazioni e delle considerazioni che precedono, su conforme parere per l'adozione da parte del Responsabile Unico del Procedimento che a tal fine congiuntamente sottoscrive l'atto,

DISPONE

1. di approvare il progetto esecutivo in oggetto, secondo il quadro economico esposto in premessa, la cui spesa complessiva ammonta ad € 1.480.000,00 di cui € 1.259.563,53 per lavori a base d'asta (oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e ammontanti ad € 25.191,27);

2. di affidare alla ditta SE.G.IM. srl i lavori di cui al progetto per € 1.018.986,90, secondo il quadro economico rimodulato, che devono essere ultimati entro il 31/7/2002;

3. di dare atto che la presente approvazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 5, dell'O.P.C.M. 2696/99 e dall'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. 2881/98, sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi comunali, provinciali e regionali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.187.406,15 è coperta con finanziamento gravante sui fondi di cui al Piano Stralcio redatto ai sensi dell'art. 141 della legge n. 388/2000;

5. che la ditta SE.G.IM. srl presti garanzia per l'importo complessivo di € 250.000,00 tramite polizza fidejussoria contro il danno ambientale conseguente al mancato rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori previsti per il 31/7/2002, richiamati in premessa;

6. di incaricare l'ing. Luigi Scalamandrè – funzionario dell'Ufficio del Commissario Delegato – di costituirsi nel necessario contratto d'appalto in nome e per conto dell'Ufficio del Commissario Delegato;

7. di demandare al Responsabile unico del Procedimento l'attivazione di tutte le conseguenti necessarie procedure per la concreta attuazione del presente provvedimento, al fine di pervenire alla consegna ed alla ultimazione dei lavori;

8. di notificare la presente ordinanza alla ditta SE.G.IM. srl, ai Comuni di Placanica e Caulonia e darne comunicazione al Prefetto di Reggio Calabria ed al Presidente dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria;

9. di pubblicare la presente ordinanza sul B.U.R. Calabria.

Il Resp. Unico del Proc.
Dott. Ing. G.B. Papello

Il Commissario Delegato
Giuseppe Chiaravalloti

ORDINANZA 7 giugno 2002, n. 1864

Appalto integrato dei lavori di «ottimizzazione del sistema depurativo della fascia tirrenico-cosentina di Diamante e comuni vicini: Buonvicino, Maierà e Grisolia – primo intervento: rete di collettamento e opere accessorie» – Aggiudicazione definitiva.

Il Commissario delegato
per l'emergenza ambientale
nel territorio della Regione Calabria

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17 settembre 1997, con oggetto «Dichiarazione dello stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani»;

VISTE le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2696 in data 21 ottobre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25 ottobre 1997 – serie generale –, n. 2856 in data 1 ottobre 1998 del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile, pubblicata sulla G.U.R.I., n. 236 del 9/10/1998 – serie generale –, l'ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998 del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5/12/98 – serie generale –, n. 2984 in data 31 maggio 1999 del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7 giugno 1999 – serie generale – e n. 3062 in data 6 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del 15/7/2000 – serie generale –, con le quali sono state disposte le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002, pubblicato sulla GURI n. 23 del 28/1/2002 con il quale è stato prorogato al 31/12/2002 lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria;

PREMESSO CHE:

con ordinanza commissariale n. 1816 del 15/4/2002 veniva approvato il progetto definitivo per l'importo complessivo di € 5.369.563,76 già L. 10.449.204.513 di cui € 4.389.733,77 già L. 8.499.709.800 per lavori, comprensivo di € 127.856,32 (già L. 247.564.363) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

con nota protocollo n. 7310 del 17 aprile 2002, del Responsabile Unico del Procedimento, veniva conferito mandato al Notaio Perrella di Catanzaro di procedere al sorteggio delle ditte da invitare alla trattativa privata per l'appalto integrato dei lavori;

con verbale di sorteggio n. 44661 di rep. e n. 5372 della racc. del 17/4/2002, venivano individuate n. 5 ditte cui trasmettere invito a presentare offerte e precisamente:

- 1) CISAF Spa – Reggio Calabria;
- 2) Engitec Technologies spa – Novate Milanese (MI);
- 3) Telesco spa – Pisa;
- 4) Armando Sposato e C. sas – Acri (CS);
- 5) Ondeo Degremont spa – Milano;

Con note del 7/5/2002 prot. n. 8331-8332-8333-8334-8335 venivano invitate a presentare offerta le ditte sorteggiate;

con nota del Responsabile Unico del procedimento del 17/5/2002 prot. n. 8989 veniva trasmesso alla Prefettura di Cosenza, per l'espletamento della gara, la relativa documentazione nonché il plico dell'unica offerta presentata e precisamente:

- 1) ATI Armando Sposato & C. sas (mandataria) – Studio Tecnico Ing. Angelo Zanfino (mandante);

Con nota del Presidente della Commissione di gara del 22/5/2002, acquisita al protocollo dell'Ufficio del Commissario in pari data al n. 9309, venivano trasmessi gli atti ed il verbale di gara;

VISTO il verbale redatto in data 21/5/2002 dalla Commissione di gara presso la Prefettura di Cosenza dal quale risulta unica classificata la ditta ATI Armando Sposato & C. sas (mandataria) – Studio Tecnico Ing. Angelo Zanfino (mandante), con sede in Acri (CS), c.da Duglia, con il prezzo offerto di € 3.801.295,56, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, con un conseguente ribasso del 10,807% rispetto al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

DATO ATTO che la ditta ATI Armando Sposato & C. sas (mandataria) – Studio Tecnico Ing. Angelo Zanfino (mandante), è in possesso dell'attestazione di qualificazione alla esecuzione dei lavori pubblici n. 175/5101 rilasciata dalla SOA S.ORG.AT.2000 spa, Società Organismo di Attestazione, con data di emissione del 7/1/2002 e con data di scadenza del 6/1/2005, per categorie e classifiche adeguate all'importo dei lavori oggetto dell'appalto;

DATO ATTO che in sede di gara la ditta ATI Armando Sposato & C. sas ha dichiarato l'iscrizione alla CCIAA di Cosenza – Ufficio Registro delle Imprese, e l'inesistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31/5/1966 n. 575 e successive modificazioni;

RITENUTO di procedere all'aggiudicazione definitiva alla ditta unica classificata l'ATI Armando Sposato & C. sas (mandataria) – Studio Tecnico Ing. Angelo Zanfino (mandante), sempre che sussistano le condizioni previste dalla Legge 575/96 e successive modificazioni;

PRESO ATTO che in sede di offerta, così come previsto dall'art. 34 della Legge 109/94 e s.i.m., la ditta aggiudicataria ha espresso l'intenzione di subappaltare, conformemente e nei limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente, parte dei lavori in oggetto e precisamente scavi e rinterri, demolizioni, opere in cls e/o c.a., armature metalliche, fornitura e posa in opera di tubazioni, pozzetti, gruppi elettrogeni ed elettropompe, stesa di conglomerato bituminoso;

PRECISATO, pertanto, che la ditta aggiudicataria potrà affidare in subappalto le opere o parti delle opere sopra indicate nei limiti e con le modalità di cui all'art. 34 della Legge 109/94 e s.m.i.;

RITENUTO di dover provvedere, così come previsto dall'art. 20 della legge 55/90, alla pubblicazione dell'esito della gara secondo le modalità di cui all'art. 29, comma 1, lett. b) della Legge 109/94 e s.m.i.;

CONSIDERATA la necessità di svincolare la cauzione pari al 2% della somma a base d'asta, presentata ai sensi dell'art. 30 della Legge 109/94 e s.m.i., in base alle modalità con le quali la stessa è stata presentata, si precisa che per la ditta aggiudicataria lo svincolo avverrà automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, previa presentazione di una garanzia fidejussoria, rilasciata ai sensi dell'art. 30, comma 2 della Legge 109/94 e s.i.m., nella misura del 10% dell'importo dei lavori e pari ad € 392.915,19 e che la mancata costituzione di tale garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione del 2% presentata in sede di offerta;

RITENUTO che, a copertura del danno ambientale derivante dalla mancata ultimazione dei lavori ed attivazione delle opere entro il tempo offerto, l'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà rilasciare apposita garanzia fidejussoria, di importo pari al 20% delle opere appaltate sotto forma di polizza bancaria o assicurativa, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Provincia di Cosenza;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile dell'Ufficio Amministrativo Contabile in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e alla relativa copertura finanziaria;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile dell'Ufficio Legale in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Sub-Commissario in ordine a quanto disposto con le ordinanze di cui in premessa;

Il Dirigente Responsabile Area di Cosenza: Dott. Ing. Domenico A. Basile; Il Responsabile delle tariffe e contabilità speciale: Dott.ssa Caterina Barbalace; D'ordine del Responsabile dell'Ufficio Legale: Avv. Giuseppe Luppino F.to Illeggibile; Il Sub Commissario: On. Italo Reale;

SU CONFORME PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento per l'adozione del presente atto che a tale fine sottoscrive;

DISPONE

- 1) di approvare il verbale di gara redatto, in data 21 maggio 2002, dalla Commissione costituita presso la Prefettura di Cosenza, relativo all'aggiudicazione dell'appalto integrato dei lavori di «ottimizzazione del sistema depurativo della fascia tirrenico-cosentina di Diamante e Comuni vicini: Buonvicino, Maierà e Grisolia – primo intervento: «rete di collettamento e opere accessorie»;

- 2) di affidare alla ditta ATI Armando Sposato & C. sas (mandataria) – Studio Tecnico Ing. Angelo Zanfino (mandante), con sede in Acri (CS), c.da Duglia l'appalto integrato relativo ai lavori di «ottimizzazione del sistema depurativo della fascia tirrenico-cosentina di Diamante e Comuni vicini: Buonvicino, Maierà e Grisolia – primo intervento: «rete di collettamento e

opere accessorie» per il prezzo di € 381.295,56, oltre € 127.856,32 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per complessivi € 3.929.151,88 oltre IVA, come determinato per effetto dell'offerta presentata;

3) di confermare e precisare che la spesa complessiva di € 5.369.563,76 già L. 10.449.204.513 è coperta con finanziamento gravante sui fondi di cui al piano stralcio redatto ai sensi dell'art. 141, comma 4 della Legge n. 388/2000 approvato con O.C.D. n. 1643 del 27/11/2001;

4) di precisare che l'operatività della presente aggiudicazione è comunque subordinata al fatto che dalla documentazione sostitutiva di quella autocertificata in sede di gara, che deve essere prodotta dalla ditta stessa prima della stipula del contratto, non emergano irregolarità, con particolare rilievo per quanto riguarda la normativa antimafia;

5) di prendere atto che la ditta aggiudicataria ha indicato, all'atto dell'offerta, le opere o parti delle opere che eventualmente intende subappaltare, così come meglio descritte in premessa, precisando comunque che i lavori potranno essere subappaltati esclusivamente con le modalità e nei limiti prescritti dall'art. 34 della Legge 109/94 e s.m.i.;

6) di provvedere alla pubblicazione dell'esito della gara così come indicato in premessa, in adempimento a quanto prescritto dall'art. 20 della legge 55/90;

7) di svincolare la cauzione pari al 2% della somma a base d'asta, presentatasi ai sensi dell'art. 30 della Legge 109/94 e s.m.i., in base alle modalità con le quali la stessa è stata presentata, precisando che per la ditta aggiudicataria lo svincolo avverrà automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto;

8) che, a copertura del danno ambientale derivante dalla mancata ultimazione dei lavori ed attivazione delle opere entro il tempo offerto, l'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà rilasciare apposita garanzia fideiussoria, di importo pari al 20% delle opere appaltate sotto forma di polizza bancaria o assicurativa, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

9) di disporre l'immediato avvio dei lavori, nelle more dell'espletamento delle procedure contrattuali, dandone immediata comunicazione all'impresa aggiudicataria;

10) di demandare all'Ufficiale Rogante, cui si trasmette copia del presente atto, per la successiva stipula del contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria, individuando nel Responsabile dell'Area di Cosenza dell'Ufficio del Commissario Dott. Ing. Domenico Antonio Basile, affinché si costituisca nello stesso in nome e per conto dell'ufficio del Commissario Delegato, previa acquisizione della documentazione di rito;

11) di demandare al Responsabile Unico del Procedimento l'attivazione di tutte le conseguenti necessarie procedure per l'attuazione del presente provvedimento;

12) di notificare la presente ordinanza ai Comuni interessati dagli interventi, alla ditta aggiudicataria ATI Armando Sposato & C. sas (mandataria) – Studio Tecnico Ing. Angelo Zanfino (mandante), con sede in Acri (CS), c.da Duglia e darne comunicazione al Prefetto di Cosenza ed al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza;

13) di pubblicare la presente ordinanza sul BUR Calabria.

Il Resp. Unico del proc.
Dott. Ing. G.B. Papello

Il Commissario Delegato
On. Giuseppe Chiaravalloti

ORDINANZA 7 giugno 2002, n. 1865

Appalto integrato dei lavori di «ottimizzazione del sistema depurativo della fascia tirrenico-cosentina di Diamante e comuni vicini: Buonvicino, Maierà e Grisolia – secondo intervento: impianto di depurazione – Aggiudicazione definitiva.

Il Commissario delegato
per l'emergenza ambientale
nel territorio della Regione Calabria

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17 settembre 1997, con oggetto «Dichiarazione dello stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani»;

VISTE le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2696 in data 21 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25 ottobre 1997 – serie generale –, n. 2856 in data 1 ottobre 1998 del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile, pubblicata sulla G.U.R.I., n. 236 del 9/10/1998 – serie generale –, l'ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998 del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5/12/98 – serie generale –, n. 2984 in data 31 maggio 1999 del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7 giugno 1999 – serie generale – e n. 3062 in data 6 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del 15/7/2000 – serie generale –, con le quali sono state disposte le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002, pubblicato sulla GURI n. 23 del 28/1/2002 con il quale è stato prorogato al 31/12/2002 lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria;

PREMESSO CHE:

con ordinanza commissariale n. 1811 del 15/4/2002 veniva approvato il progetto definitivo per l'importo complessivo di € 5.371.602,53 già L. 10.400.872.824 di cui € 4.386.903,34 già L. 8.494.229.329 per lavori, comprensivo di € 131.607,10 per oneri per la sicurezza;

con la medesima O.C.D. veniva stabilito di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziale con aggiudicazione al miglior offerente tramite gara ufficiosa e veniva approvato il bando di gara ed il relativo disciplinare;

con nota prot. n. 7310 del 17/4/2002 del Responsabile Unico del Procedimento, veniva dato mandato al Notaio Perrella di Catanzaro di procedere a sorteggiare le ditte da invitare alla trattativa privata;

con verbale di sorteggio n. 44661 di rep. e n. 5372 della racc. del 17/4/2002, venivano individuate n. 5 ditte cui trasmettere invito a presentare offerte e precisamente:

- 1) Coopcostruttori a r.l. – Argenta (FE);
- 2) D'Alessandro Costruzioni – Crotone;
- 3) ATI Silpa Impianti – CC IMM Srl – Catanzaro;
- 4) Smeco S.p.A. – Roma;
- 5) Acea s.p.a. – Roma;

Con note del 7/5/2002 prot. n. 8324-8326-8325-8327-8328 venivano invitate a presentare offerta le ditte sorteggiate;

con nota del Responsabile Unico del procedimento del 17/5/2002 prot. n. 8989 veniva trasmesso alla Prefettura di Cosenza, per l'espletamento della gara, la relativa documentazione nonché il plico delle uniche due offerte presentate e precisamente:

- 1) Coopcostruttori Società Cooperativa a r.l.;
- 2) ATI: SGR Servizi S.p.A. – D'Alessandro Costruzioni;

Con nota del Presidente della Commissione di gara del 22/5/2002, acquisita al protocollo dell'Ufficio del Commissario in pari data al n. 9309, venivano trasmessi gli atti ed il verbale di gara;

VISTO il verbale redatto in data 21/5/2002 dalla Commissione di gara presso la Prefettura di Cosenza dal quale risulta unica classificata la ditta Coopcostruttori Società Cooperativa a r.l. con sede in Argenta (FE) con il prezzo offerta di € 3.954.446,80, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, con un conseguente ribasso del 7,07% rispetto al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

DATO ATTO che la ditta Coopcostruttori Società Cooperativa a r.l. è in possesso dell'attestazione di qualificazione alla esecuzione dei lavori pubblici n. 459/11/00, rilasciata dalla Protos SOA S.ORG.AT.2000 spa, con data di emissione del 13/2/2002 e con data di scadenza del 12/3/2004, ed è qualificata per prestazione di progettazione e costruzione per le categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

DATO ATTO che dal certificato dalla CCIAA di Ferrara – Ufficio Registro delle Imprese – prot. CER/1986/2002/CFE0107 dell'11/4/2002, prodotto in sede di gara dalla stessa ditta Coopcostruttori, è attestata l'inesistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31/5/1966 n. 575 e successive modificazioni;

RITENUTO di procedere all'aggiudicazione definitiva alla ditta unica classificata Coopcostruttori Società Cooperativa a r.l. con sede in Argenta (FE) Piazza Mazzini 1;

PRESO ATTO che in sede di offerta, così come previsto dall'art. 34 della Legge 109/94 e s.i.m., la ditta aggiudicataria ha espresso l'intenzione di affidare in cottimo o subappaltare, conformemente e nei limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente, parte dei lavori in oggetto;

PRECISATO, pertanto, che la ditta aggiudicataria potrà affidare in subappalto le opere indicate in sede di gara nei limiti e con le modalità di cui all'art. 34 della Legge 109/94 e s.m.i.;

RITENUTO di dover provvedere, così come previsto dall'art. 20 della legge 55/90, alla pubblicazione dell'esito della gara secondo le modalità di cui all'art. 29, comma 1, lett. b) della Legge 109/94 e s.m.i.;

CONSIDERATA la necessità di svincolare la cauzione pari al 2% della somma a base d'asta, presentata ai sensi dell'art. 30 della Legge 109/94 e s.m.i., in base alle modalità con le quali le stesse sono state presentate, precisando che per le ditte non aggiudicatarie lo svincolo verrà fatto al momento della pubblicazione dell'O.C.D. di aggiudicazione definitiva, mentre per la ditta aggiudicataria lo svincolo avverrà automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, previa presentazione di una garanzia fideiussoria, rilasciata ai sensi dell'art. 30, comma 2 della Legge 109/94 e s.i.m., nella misura del 10% dell'importo dei lavori e pari ad € 408.605,39 precisando che la mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione del 2% presentata in sede di offerta;

RITENUTO che, a copertura del danno ambientale derivante dalla mancata ultimazione dei lavori ed attivazione delle opere entro il tempo offerto, l'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà rilasciare apposita garanzia fideiussoria, di importo pari al 20% delle opere appaltate sotto forma di polizza bancaria o assicurativa, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Provincia di Cosenza;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile dell'Ufficio Amministrativo Contabile in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e alla relativa copertura finanziaria;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile dell'Ufficio Legale in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Sub-Commissario in ordine a quanto disposto con le ordinanze di cui in premessa;

Il Dirigente Responsabile Area di Cosenza: Dott. Ing. Domenico A. Basile; Il Responsabile delle tariffe e contabilità speciale: Dott.ssa Caterina Barbalace; D'ordine del Responsabile dell'Ufficio Legale: Avv. Giuseppe Luppino F.to Illeggibile; Il Sub Commissario: On. Italo Reale;

SU CONFORME PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento per l'adozione del presente atto che a tale fine sottoscrive;

DISPONE

1) di approvare il verbale di gara redatto, in data 21 maggio 2002, dalla Commissione costituita presso la Prefettura di Co-

senza, relativo all'aggiudicazione dell'appalto integrato dei lavori di «ottimizzazione del sistema depurativo della fascia tirrenico-cosentina di Diamante e Comuni vicini: Buonvicino, Maierà e Grisolia – secondo intervento: «impianto di depurazione»;

2) di affidare alla ditta Coopcostruttori Società Cooperativa a r.l. con sede in Argenta (FE) Piazza Mazzini 1 l'appalto integrato relativo ai lavori di «ottimizzazione del sistema depurativo della fascia tirrenico-cosentina di Diamante e Comuni vicini: Buonvicino, Maierà e Grisolia – secondo intervento: impianto di depurazione» per il prezzo di € 3.954.446,80 oltre € 131.607,10 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per complessivi C= 4.086.053,90 oltre IVA, come determinato per effetto dell'offerta presentata;

3) di confermare e precisare che la spesa complessiva di € 5.371.602,53 già L. 10.400.872.824 è coperta con finanziamento gravante sui fondi di cui al piano stralcio redatto ai sensi dell'art. 141, comma 4 della Legge n. 388/2000 approvato con O.C.D. n. 1643 del 27/11/2001;

4) di precisare che l'operatività della presente aggiudicazione è comunque subordinata al fatto che dalla documentazione sostitutiva di quella autocertificata in sede di gara, che deve essere prodotta dalla ditta stessa prima della stipula del contratto, non emergano irregolarità, con particolare rilievo per quanto riguarda la normativa antimafia;

5) di prendere atto che la ditta aggiudicataria ha indicato, all'atto dell'offerta, le opere che eventualmente intende subappaltare, precisando comunque che i lavori potranno essere subappaltati esclusivamente con le modalità e nei limiti prescritti dall'art. 34 della Legge 109/94 e s.m.i.;

6) di provvedere alla pubblicazione dell'esito della gara così come indicato in premessa, in adempimento a quanto prescritto dall'art. 20 della legge 55/90;

7) di svincolare le cauzioni pari al 2% della somma a base d'asta, presentate ai sensi dell'art. 30 della Legge 109/94 e s.m.i., in base alle modalità con le quali le stesse sono state presentate, precisando che per le ditte non aggiudicatarie lo svincolo verrà fatto al momento della pubblicazione dell'O.C.D. di aggiudicazione definitiva, mentre per la ditta aggiudicataria lo svincolo avverrà automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto;

8) che, a copertura del danno ambientale derivante dalla mancata ultimazione dei lavori ed attivazione delle opere entro il tempo offerto, l'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà rilasciare apposita garanzia fideiussoria, di importo pari al 20% delle opere appaltate sotto forma di polizza bancaria o assicurativa, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

9) di disporre l'immediato avvio dei lavori, nelle more dell'espletamento delle procedure contrattuali, dandone immediata comunicazione all'impresa aggiudicataria;

10) di demandare all'Ufficiale Rogante, cui si trasmette copia del presente atto, per la successiva stipula del contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria, individuando nel Responsabile dell'Area di Cosenza dell'Ufficio del Commissario Dott. Ing. Domenico Antonio Basile, affinché si costituisca nello stesso in nome e per conto dell'ufficio del Commissario Delegato, previa acquisizione della documentazione di rito;

11) di demandare al Responsabile Unico del Procedimento l'attivazione di tutte le conseguenti necessarie procedure per l'attuazione del presente provvedimento;

12) di notificare la presente ordinanza ai Comuni interessati dagli interventi, alla ditta aggiudicataria Coopcostruttori Società Cooperativa a r.l. con sede in Argenta (FE) Piazza Mazzini 1, e darne comunicazione al Prefetto di Cosenza ed al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza;

13) di pubblicare la presente ordinanza sul BUR Calabria.

Il Resp. Unico del proc.
Dott. Ing. G.B. Papello

Il Commissario Delegato
On. Giuseppe Chiaravalloti

ORDINANZA 7 giugno 2002, n. 1870

Settore Rifiuti – Impianti di demolizione auto esistenti – Modifica del termine per la rilocalizzazione in area idonea degli impianti esistenti di cui al primo periodo delle «Norme tecniche per gli impianti di demolizione auto esistenti» approvate con Ordinanza Commissariale n. 638 del 14 maggio 1999.

Il Commissario delegato
per l'emergenza ambientale
nel territorio della Regione Calabria

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17 settembre 1997 – serie generale –, con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 dell'11 gennaio 1999 – serie generale –, in data 29 dicembre 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 4 gennaio 2000 – serie generale –, in data 16 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 24 giugno 2000 – serie generale – con i quali lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, fino al 31 dicembre 2001.

VISTE le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2696 in data 21 ottobre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25 ottobre 1997 – serie generale –, n. 2856 in data 1 ottobre 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 9 ottobre 1998 serie generale –, l'ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5 dicembre 1998 – serie generale –, n. 2984 in data 31 maggio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.

131 del 7 giugno 1999 – serie generale –, n. 3062 in data 6 luglio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del 15 luglio 2000 – serie generale –, n. 3149 in data 1 ottobre 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 10 ottobre 2001 – serie generale – e il decreto P.C.M. del 14 gennaio 2002 con le quali sono state disposte le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria.

VISTO il D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997, con le modifiche ad esso apportate dal D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389 e dalla Legge n. 426/98, e specificamente l'art. 46;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998;

VISTO l'art. 2 comma 2 dell'OPCM n. 2696 del 21/10/1997 che recita: «Il Commissario Delegato attua le disposizioni del D.Lgs. 22/97, con facoltà di derogare riguardo la competenza, i tempi e le modalità procedurali nei limiti necessari all'espletamento delle funzioni e dei poteri dell'Ordinanza»;

VISTA l'Ordinanza n. 638 del 14/5/1999 del Commissario delegato per l'Emergenza nel Settore dei Rifiuti nella Regione Calabria concernente l'approvazione delle «Norme Tecniche» relative alle caratteristiche degli impianti, esistenti e nuovi, di demolizione veicoli a motore e rimorchi (art. 46 del D.Lgs. n. 22/97).

VISTA la Decisione 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE;

VISTA la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (G.U. n. 299 del 27/12/2001) e la Direttiva del 9 aprile 2002 «Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti» (G.U. n. 108 del 10/5/2002);

CONSIDERATO CHE:

— la sopra citata ordinanza commissariale n. 638 del 14/5/1999, stabilisce tra l'altro che: «...Gli impianti demolizione autoveicoli esistenti non ubicati in aree destinate ad insediamenti industriali ed artigianali e localizzati nelle seguenti aree:

– individuate ai sensi dell'art. 17, comma 2 lett. m) della Legge 183/89;

– individuate ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPR 8/9/97 n. 357;

– di rispetto ai sensi dell'art. 6 del DPR 236/88;

– vincolate sia ai sensi della Legge 431/85 che con vincoli specifici: archeologici, forestali, demaniali;

– centri urbani, aree residenziali o di completamento;

dovranno essere rilocalizzati entro un termine massimo di 12 mesi, in:

– aree destinate ad insediamenti industriali ed artigianali;

– in ulteriori aree a diversa destinazione urbanistica individuate ai sensi dell'art. 19 del Decreto legislativo n. 22/97, secondo criteri di compatibilità ambientale.

— con le decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE è entrato in vigore dal 1° gennaio 2002 il nuovo codice europeo dei rifiuti che specificatamente per i rifiuti oggetto di recupero da parte degli impianti di rottamazione auto ha stabilito che la maggior parte di essi venissero classificati rifiuti speciali pericolosi, in particolare i «veicoli inutilizzabili» classificati rifiuti speciali non pericolosi e individuati nell'allegato A del D.Lgs. 22/97 con il codice CER 160104, nella nuova classificazione sono diventati rifiuti speciali pericolosi e individuati dal codice CER 160104* «veicoli fuori uso»;

— ai sensi dell'art. 3, lettera i), del D.P.C.M. 3 settembre 1999, che ha integrato e modificato il DPR 12 aprile 1996, sono assoggettati a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di competenza regionale, gli «Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9 del D.Lgs. 22/97, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/97»;

— la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 esclude dalla procedura V.I.A. le attività esistenti in quanto attività già in essere; mentre per le attività esistenti in oggetto localizzate in aree non idonee e che pertanto devono essere rilocalizzate in altra area con la realizzazione di nuovo impianto che effettua attività di recupero di rifiuti pericolosi, è necessario acquisire preliminarmente il parere di compatibilità ambientale;

ATTESO CHE:

— questo Ufficio ha ritenuto il termine fissato di mesi 12 congruo per la progettazione, l'espletamento delle procedure amministrative e la realizzazione del nuovo impianto, non prevedendo, in quanto non richiesta dalla normativa vigente alla data di emissione del provvedimento di regolamentazione del settore di autodemolizione, i tempi necessari per sottoporre l'impianto a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale;

— alla data di entrata in vigore del nuovo codice dei rifiuti erano ancora in vigore le ordinanze commissariali n. 1294 del 2/3/2001; n. 1336, 1338 e 1339 del 7/3/2001; n. 1364 del 5/4/2001; n. 1367 e 1368 del 9/4/2001; 1419 e 1420 del 3/5/2001; 1502 del 5/7/2001; n. 1845 del 10/5/2002, emesse in forza dell'Ordinanza Commissariale n. 638 del 14/5/1999, con le quali si assegnava alla ditta esercente attività di rottamazione auto il termine di mesi 12 per rilocalizzare l'impianto in area idonea, previa approvazione di apposito progetto;

RITENUTO per quanto suesposto opportuno modificare, fissandolo in mesi 20, il termine di cui al primo periodo delle «Norme tecniche per gli impianti di demolizione auto esistenti» approvate con Ordinanza Commissariale n. 638 del 14 maggio 1999 e pertanto concedere alle ditte detentrici di ordinanze sopra citate, emesse sulla base di detto regolamento e in vigore alla data di entrata in vigore del nuovo codice europeo dei rifiuti, cioè al 1° gennaio 2002, con le quali si impone la rilocalizzazione entro 12 mesi dell'impianto di demolizione autoveicoli, una proroga di mesi 8 al termine fissato nelle specifiche ordinanze, al fine di consentire l'espletamento dei nuovi adempimenti autorizzativi richiesti dalla vigente normativa;

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore Rifiuti;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Legale in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

SU CONFORME PROPOSTA del Responsabile Unico del procedimento;

Il Dirigente del Settore Rifiuti: Ing. Domenico Basile; D'ordine del Dirigente dell'Ufficio Legale: Avv. Giuseppe Luppino F.to Illeggibile; Il Sub Commissario: On. Italo Reale;

DISPONE

1. Di modificare, fissandolo in 20 mesi, il termine di cui al primo periodo delle «Norme tecniche per gli impianti di demolizione auto esistenti» approvate con Ordinanza Commissariale n. 638 del 14 maggio 1999, per la rilocalizzazione in area idonea degli impianti esistenti ubicati nelle zone individuate dallo stesso provvedimento;

2. di prorogare di mesi 8 il termine fissato da ciascuna delle seguenti ordinanze, n. 1294 del 2/3/2001; n. 1336, 1338 e 1339 del 7/3/2001; n. 1364 del 5/4/2001; n. 1367 e 1368 del 9/4/2001; 1419 e 1420 del 3/5/2001; 1502 del 5/7/2001; n. 1845 del 10/5/2002, per la rilocalizzazione dell'impianto in area industriale-artigianale o in ulteriori aree a diversa destinazione urbanistica individuate ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 22/97, secondo i criteri di compatibilità ambientale e previa approvazione del nuovo impianto ai sensi dell'art. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97;

3. di notificare la presente ordinanza alle Prefetture e alle Amministrazioni Provinciali di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia, alle ditte interessate e alle Amministrazioni Comunali, alle ASL e all'ACI competenti per territorio;

4. di allegare copia della presente a tutte le Ordinanze Commissariali sopra richiamate e dalla stessa modificate;

5. di pubblicare la presente ordinanza sul B.U.R. Calabria.

Il Resp. Unico del proc.
Dott. Ing. G.B. Papello

Il Commissario Delegato
On. Giuseppe Chiaravalloti

ORDINANZA 7 giugno 2002, n. 1877

Settore Rifiuti – Integrazione e aggiornamento Ordinanza Commissariale n. 1685 del 27/12/2001 avente ad oggetto: «Approvazione progetto ed autorizzazione all'adeguamento e all'esercizio di un impianto di autodemolizione e recupero di materiale metallico di proprietà della ditta Mancuso Angelo, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97 e successive integrazioni e modifiche». Ditta richiedente: Mancuso Angelo, c.da Calivello – Catanzaro.

Il Commissario delegato
per l'emergenza ambientale nel territorio
nella Regione Calabria

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17/9/1997 – serie generale –, con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza nella Regione

Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 dell'11/1/1999 – serie generale –, in data 29 dicembre 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 4/1/2000 – serie generale –, in data 16 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 24/6/2000 – serie generale – con i quali lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, fino al 31 dicembre 2001.

VISTE le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2696 in data 21 ottobre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25/10/1997 – serie generale –, n. 2856 in data 1 ottobre 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 9 ottobre 1998 serie generale –, l'ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5/12/98 -- serie generale –, n. 2984 in data 31 maggio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7/6/1999 – serie generale –, n. 3062 in data 6 luglio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del 15/7/2000 – serie generale –, n. 3149 in data 1 ottobre 2001 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, con le quali sono state disposte le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria.

VISTO il D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997, con le modifiche ad esso apportate dal D.Lgs. 8/11/1997, n. 389 e dalla Legge n. 426/98;

VISTO l'art. 46 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997;

VISTI gli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997;

VISTA l'Ordinanza n. 634 del 30/4/1999 del Commissario delegato per l'emergenza nel Settore dei Rifiuti della Regione Calabria concernente l'approvazione delle «Norme Attuative» relative all'applicazione degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997.

VISTA l'Ordinanza n. 638 del 14/5/1999 del Commissario delegato per l'emergenza nel Settore dei Rifiuti nella Regione Calabria concernente l'approvazione delle «Norme Tecniche» relative alle caratteristiche degli impianti, esistenti e nuovi, di demolizione veicoli a motore e rimorchi (art. 46 del D.Lgs. n. 22/97).

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1605 del 25/10/2001 avente ad oggetto: «Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 28 e/o 29 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni»;

VISTA la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (G.U. n. 229 del 27/12/2001) e il Decreto Ministeriale recante «Norme per l'esecuzione della Decisione 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE, e 2001/573/CE» e i relativi allegati (in corso di pubblicazione);

DATO ATTO che l'autorizzazione all'esercizio rientra nelle competenze previste dall'OPCM n. 2696/97 all'art. 1 comma 5 «Il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti, qualora ciò sia previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22. In particolare, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori».

VISTO l'art. 2 comma 2 dell'O.P.C.M. n. 2696 del 21/10/1997 che recita: «Il Commissario delegato attua le disposizioni del D.Lgs. 22/97, con facoltà di derogare riguardo la competenza, i tempi e le modalità procedurali nei limiti necessari all'espletamento delle funzioni e dei poteri dell'Ordinanza»;

VISTA la nota della ditta acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 25/3/2002 al n. 5952 avente ad oggetto: «Integrazione della domanda di iscrizione ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443»;

VISTA la nota della ditta acquisita al protocollo dell'Ufficio in data 2/4/2002, n. prot. 6377 in cui ha chiesto la riduzione del numero di autoveicoli da trattare nell'anno;

VISTA la denuncia di inizio attività presentata dalla ditta ed acquisita al protocollo dell'Ufficio in data 20/3/2002, n. 5703 con allegata la copia già presentata al Settore Urbanistica del Comune di Catanzaro in data 11/3/2002, prot. n. 17247 dell'elaborato di variante concernente la modifica della posizione dell'edificio da adibire ad ufficio fermo restando le distanze dai confini previste in progetto;

SU PROPOSTA del Responsabile della Provincia;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Legale in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del sub Commissario in ordine a quanto disposto con le Ordinanze di cui in premessa;

SU CONFORME PROPOSTA del Responsabile Unico del procedimento;

Il Responsabile delle Province di Catanzaro-Crotone: Arch. Claudio Decembrini; D'ordine del Dirigente dell'Ufficio Legale: Avv. Giuseppe Luppino F.to Illeggibile; Il Sub Commissario: On. Italo Reale;

DISPONE

1. di prendere atto della variazione planimetrica al progetto originario e di integrare ed aggiornare l'Ordinanza Commissariale n. 1685 del 27/12/2001, fermo restando quanto disposto in tutti gli altri punti, compreso il termine di scadenza ed il rinnovo della stessa, nel seguente modo:

— Il punto 2 viene così sostituito: «2. Di autorizzare la ditta Mancuso Angelo all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, rottamazione, recupero di parti e materiali

da veicoli a motore, rimorchi e simili, classificati ai sensi della Decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE con i seguenti nuovi codici CER: 16.08.97*; 16.08.01; 16.08.02*; 16.08.03; 16.08.05*; 16.01.03; 16.01.04*; 16.01.08*; 16.01.10*; 16.01.11*; 16.01.12; 16.01.16; 16.01.17; 16.01.18; 16.01.19; 16.01.20; 16.01.21*; 16.01.22; 19.10.03*; 19.10.04; 16.01.07*; 16.01.13*; 16.01.14*; 16.01.15»;

— il punto 3.1 viene così sostituito: «3.1 Il numero massimo di autoveicoli trattati in un anno sia 540»;

— il punto 3.7 viene così sostituito: «3.7 per i rifiuti in deposito temporaneo derivanti dal processo di trattamento (in particolare quelli appartenenti alle seguenti categorie CER 130100, 130200, 130600, 160601*) la ditta dovrà rispettare i tempi e le condizioni previste dall'art. 6, comma m) del D.Lgs. n. 22/97»;

2. di fissare in € 55.777,35 l'importo della polizza fidejussoria che la ditta dovrà stipulare secondo i criteri, i tempi, le modalità e quant'altro stabilito con Ordinanza n. 1605 del 25/10/2001, a favore dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nella Regione Calabria;

3. di sospendere o revocare la presente autorizzazione nel caso in cui la ditta Mancuso Angelo incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente autorizzazione quanto a norma di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle stesse norme di buona amministrazione. L'Ufficio del Commissario Delegato eserciterà lo stesso potere di revoca ove la Ditta per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'opera;

4. di notificare la presente ordinanza e copia del progetto approvato alla ditta Mancuso Angelo e di trasmettere copia dell'ordinanza medesima alla Prefettura di Catanzaro, all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, al Comune di Catanzaro, all'A.S.L. competente per territorio e all'ACI;

5. di allegare copia della presente ordinanza all'Ordinanza n. 1685 del 27/12/2001;

6. di pubblicare la presente ordinanza sul B.U.R. Calabria.

Il Resp. Unico del proc.
Dott. Ing. G.B. Papello

Il Commissario Delegato
On. Giuseppe Chiaravalloti

ORDINANZA 14 giugno 2002, n. 1888

Appalto integrato dei lavori di completamento del sistema fognario del Comune di Bonifati (CS). Aggiudicazione definitiva.

Il Commissario delegato
per l'emergenza ambientale
nel territorio della Regione Calabria

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17 settembre 1997, con oggetto «Dichiarazione dello stato di emergenza nella Regione Calabria

in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani»;

VISTE le ordinanze del Ministero dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2696 in data 21 ottobre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25 ottobre 1997 – serie generale –, n. 2856 in data 1 ottobre 1998 del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile, pubblicata sulla G.U.R.I., n. 236 del 9/10/1998 – serie generale –, l'ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998 del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5/12/98 – serie generale –, n. 2984 in data 31 maggio 1999 del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7 giugno 1999 – serie generale – e n. 3062 in data 6 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del 15/7/2000 – serie generale –, con le quali sono state disposte le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002, pubblicato sulla GURI n. 23 del 28/1/2002 con il quale è stato prorogato al 31/12/2002 lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria;

PREMESSO CHE:

con ordinanza commissariale n. 1827 del 29/4/2002 veniva approvato il progetto definitivo per l'importo complessivo di € 929.622,42 di cui € 769.012,06 per lavori comprensivi di € 24.271,09 per l'attuazione dei piani di sicurezza;

con la medesima O.C.D. veniva stabilito di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziale con aggiudicazione al miglior offerente tramite gara ufficiosa e veniva approvato il bando di gara ed il relativo disciplinare;

con nota prot. n. 8484 dell'8/5/2002 del Responsabile Unico del Procedimento, veniva dato mandato al Notaio Perrella di Catanzaro di procedere a sorteggiare le ditte da invitare alla trattativa privata per l'appalto integrato dei lavori;

con verbale di sorteggio n. 45191 di rep. e n. 5418 della racc. dell'8/5/2002, venivano individuate n. 5 ditte cui trasmettere invito a presentare offerta e precisamente:

- 1) CO.GE.FOR srl – Botricello (CZ);
- 2) Bilocogen srl – Catanzaro;
- 3) Consorzio Cooperative Costruzioni – Bologna;
- 4) Ing. Pavesi e C. – Parma;
- 5) Consorzio C.C.E. Cons. Costr. Edili – Soverato (CZ);

Con note del 20/5/2002 rispettivamente prot. n. 9151-9149-9152-9164-9150 venivano invitate a presentare offerta le ditte sorteggiate;

con nota del Responsabile Unico del procedimento del 28/5/2002 prot. n. 9697 veniva trasmesso alla Prefettura di Cosenza, per l'espletamento della gara, la relativa documentazione nonché i plichi delle uniche quattro offerte presentate e precisamente:

- 1) ATI Consorzio Costruttori Edili – Studio Tecnico Ing. Arturo Varzi – Studio Tecnico Ing. Luca Varzi – Soverato (CZ);
- 2) Bilocogen srl – Catanzaro;
- 3) CO.GE.FOR. srl – Botricello (CZ);
- 4) Consorzio Cooperative Costruzioni – Bologna;

Con nota del Presidente della Commissione di gara del 6/6/2002, acquisita al protocollo dell'Ufficio del Commissario in pari data al n. 10378, venivano trasmessi gli atti ed il verbale di gara;

VISTO il verbale redatto in data 30/5/2002 dalla Commissione di gara presso la Prefettura di Cosenza dal quale risulta l'esclusione dalla gara, per i motivi espressi nello stesso verbale, delle ditte Bilocogen srl – Catanzaro e CO.GE.FOR. srl – Botricello (CZ) e risultano classificate le due uniche ditte rimaste e precisamente:

1) ATI Consorzio Costruttori Edili – Studio Tecnico Ing. Arturo Varzi – Studio Tecnico Ing. Luca Varzi – Soverato (CZ), con il prezzo di € 647.586,36 al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza con il conseguente ribasso del 16,304% rispetto al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

2) Consorzio Cooperative Costruzioni – Bologna, con il prezzo offerto di € 649.053,08 al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza con il conseguente ribasso del 12,848% rispetto al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

DATO ATTO che il miglior offerente è la ditta ATI Consorzio Costruttori Edili – Studio Tecnico Ing. Arturo Varzi – Studio Tecnico Ing. Luca Varzi – Soverato (CZ);

PRESO ATTO che dalla documentazione prodotta in sede di gara il Consorzio Costruttori Edili – Soverato (CZ) ha partecipato alla gara con le seguenti imprese consorziate:

- 1) Impresa Geom. Ugo Varzi con sede in Soverato (CZ) via G. Berto 14 (impresa capogruppo);
- 2) Impresa Geom. Giulio Scivoletto con sede in Davoli (CZ) via Certosa n. 71 (impresa mandante);
- 3) Impresa Ing. Arturo Varzi con sede in Soverato (CZ) via G. Berto 14 (impresa mandante);

DATO ATTO che:

l'impresa Geom. Ugo Varzi è in possesso della attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n. 324/51/01, rilasciata dalla SOA S.ORG.AT. 2000 Organismo di Attestazione S.p.a., con data di emissione del 13/5/2002 e con data di scadenza del 30/7/2004, ed è qualificata per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

l'impresa Ing. Arturo Varzi è in possesso dell'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n. 196/2/00 ri-

lasciata dalla SOA Italia S.p.a. Società Organismo di Attestazione con data di emissione 5/9/2001 e con data di scadenza 4/9/2004 ed è qualificata per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

l'impresa Geom. Giulio Scivoletto è in possesso dell'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n. 336/51/01, rilasciata dalla SOA S.ORG.AT. 2000 Organismo di Attestazione S.p.A., con data di emissione del 17/5/2002 e con data di scadenza dell'8/8/2004, ed è qualificata per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

il Consorzio Costruttori Edili, lo Studio Tecnico Professionale Ing. Arturo Varzi e lo Studio Tecnico Professionale Ing. Luca Varzi hanno inteso partecipare alla gara di appalto come associazione temporanea di imprese, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del D.P.R. 34/2000 e dell'art. 17, comma 1, lett. d), della legge 109/94;

RITENUTO di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato alla ditta migliore offerente e quindi all'ATI Consorzio Costruttori Edili – Studio Tecnico Ing. Arturo Varzi -- Studio Tecnico Ing. Luca Varzi – Soverato (CZ);

PRESO ATTO che in sede di offerta, così come previsto dall'art. 34 della Legge 109/94 e s.i.m., la ditta aggiudicataria ha espresso l'intenzione di affidare in cottimo o subappaltare, conformemente e nei limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente, i lavori di: scavo e posa in opera di condotte, opere in calcestruzzo;

PRECISATO, pertanto, che la ditta aggiudicataria potrà affidare in subappalto le opere sopra indicate nei limiti e con le modalità di cui all'art. 34 della Legge 109/94 e s.m.i.;

RITENUTO di dover provvedere, così come previsto dall'art. 20 della legge 55/90, alla pubblicazione dell'esito della gara secondo le modalità di cui all'art. 29, comma 1, lett. b) della Legge 109/94 e s.m.i.;

CONSIDERATA la necessità di svincolare le cauzioni pari al 2% della somma a base d'asta, presentate ai sensi dell'art. 30 della Legge 109/94 e s.m.i., in base alle modalità con le quali le stesse sono state presentate, precisando che per le ditte non aggiudicatarie lo svincolo verrà fatto al momento della pubblicazione dell'O.C.D. di aggiudicazione definitiva, mentre per la ditta aggiudicataria lo svincolo avverrà automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, previa presentazione di una garanzia fideiussoria, rilasciata ai sensi dell'art. 30, comma 2 della Legge 109/94 e s.i.m., nella misura del 10% dell'importo dei lavori e pari ad € 67.185,75 precisando che la mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione del 2% presentata in sede di offerta;

RITENUTO che, a copertura del danno ambientale derivante dalla mancata ultimazione dei lavori ed attivazione delle opere entro il termine di cui all'art. 28 del capitolato speciale d'appalto, l'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà rilasciare apposita garanzia fideiussoria, di importo pari al 20% delle opere appaltate sotto forma di polizza bancaria o assicurativa, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Provincia di Cosenza;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile dell'Ufficio Amministrativo Contabile in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e alla relativa copertura finanziaria;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile dell'Ufficio Legale in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Sub-Commissario in ordine a quanto disposto con le ordinanze di cui in premessa;

Il Dirigente Responsabile Area di Cosenza: Dott. Ing. Domenico A. Basile; Il Responsabile delle tariffe e contabilità speciale: Dott.ssa Caterina Barbalace; D'ordine del Responsabile dell'Ufficio Legale: Avv. Giuseppe Luppino F.to Illeggibile; Il Sub Commissario: On. Italo Reale;

SU CONFORME PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento per l'adozione del presente atto che a tale fine sottoscrive;

DISPONE

1) di approvare il verbale di gara, redatto in data 30 maggio 2002 dalla Commissione costituita presso la Prefettura di Cosenza, relativo all'aggiudicazione dell'appalto integrato dei lavori di completamento del sistema fognario del Comune di Bonifati (CS);

2) di affidare alla ditta ATI Consorzio Costruttori Edili – Studio Tecnico Ing. Arturo Varzi – Studio Tecnico Ing. Luca Varzi – Soverato (CZ), l'appalto integrato relativo ai lavori di completamento del sistema fognario del Comune di Bonifati (CS) per il prezzo di € 647.586,36 oltre € 24.271,09 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per complessivi € 671.857,45 oltre IVA, come determinato per effetto dell'offerta presentata;

3) di confermare e precisare che la spesa complessiva di € 929.622,42 è coperta con finanziamento gravante sui fondi di cui al piano stralcio redatto ai sensi dell'art. 141, comma 4, della Legge n. 388/2000 approvato con O.C.D. n. 1643 del 27/11/2001;

4) di precisare che l'operatività della presente aggiudicazione è comunque subordinata al fatto che dalla documentazione sostitutiva di quella autocertificata in sede di gara, che deve essere prodotta dalla ditta stessa prima della stipula del contratto, non emergano irregolarità, con particolare rilievo per quanto riguarda la normativa antimafia;

5) di prendere atto che la ditta aggiudicataria ha indicato, all'atto dell'offerta, le opere che eventualmente intende subappaltare, così come meglio descritte in premessa, precisando comunque che i lavori potranno essere subappaltati esclusivamente con le modalità e nei limiti prescritti dall'art. 34 della Legge 109/94 e s.m.i.;

6) di provvedere alla pubblicazione dell'esito della gara così come indicato in premessa, in adempimento a quanto prescritto dall'art. 20 della legge 55/90;

7) di svincolare le cauzioni pari al 2% della somma a base d'asta, presentate ai sensi dell'art. 30 della Legge 109/94 e s.m.i., in base alle modalità con le quali le stesse sono state presentate, precisando che per le ditte non aggiudicatarie lo svincolo verrà fatto al momento della pubblicazione dell'O.C.D. di aggiudica-

zione definitiva, mentre per la ditta aggiudicataria lo svincolo avverrà automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto;

8) che, a copertura del danno ambientale derivante dalla mancata ultimazione dei lavori ed attivazione delle opere entro il termine di cui al Capitolato speciale di appalto all'art. 28, l'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà rilasciare apposita garanzia fideiussoria, di importo pari al 20% delle opere appaltate sotto forma di polizza bancaria o assicurativa, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

9) di disporre l'immediato avvio dei lavori, nelle more dell'espletamento delle procedure contrattuali, dandone immediata comunicazione all'impresa aggiudicataria;

10) di demandare all'Ufficiale Rogante, cui si trasmette copia del presente atto, per la successiva stipula del contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria, individuando nel Responsabile dell'Area di Cosenza dell'Ufficio del Commissario Dott. Ing. Domenico Antonio Basile, affinché si costituisca nello stesso in nome e per conto dell'ufficio del Commissario Delegato, previa acquisizione della documentazione di rito;

11) di demandare al Responsabile Unico del Procedimento l'attivazione di tutte le conseguenti necessarie procedure per l'attuazione del presente provvedimento;

12) di notificare la presente ordinanza al Sindaco del Comune di Bonifati (CS) ed alla ditta ATI Consorzio Costruttori Edili – Studio Tecnico Ing. Arturo Varzi – Studio Tecnico Ing. Luca Varzi Via. G. Berto n. 14 – Soverato (CZ), e darne comunicazione al Prefetto di Cosenza ed al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza;

13) di pubblicare la presente ordinanza sul BUR Calabria.

Il Resp. Unico del proc.
Dott. Ing. G.B. Papello

Il Commissario Delegato
On. Giuseppe Chiaravalloti

ORDINANZA 19 giugno 2002, n. 1892

Settore Rifiuti – Integrazione e aggiornamento Ordinanza Commissariale n. 1468 del 12/6/2001 avente ad oggetto: «Approvazione progetto ed autorizzazione all'adeguamento e all'esercizio di un impianto di autodemolizione e recupero di materiale metallico e non sito nel Comune di Rossano (CS) zona industriale S. Irene, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/97 e successive integrazioni e modifiche». Ditta richiedente: Otranto Giuseppe, c.da S. Irene – Rossano (CS).

Il Commissario delegato
per l'emergenza ambientale nel territorio
nella Regione Calabria

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17/9/1997 – serie generale –, con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza nella Regione

Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 dell'11/1/1999 – serie generale –, in data 29 dicembre 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 4/1/2000 – serie generale –, in data 16 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 24/6/2000 – serie generale – con i quali lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, fino al 31 dicembre 2001.

VISTE le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2696 in data 21 ottobre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25/10/1997 – serie generale –, n. 2856 in data 1 ottobre 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 9 ottobre 1998 serie generale –, l'ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5/12/98 – serie generale –, n. 2984 in data 31 maggio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7/6/1999 – serie generale –, n. 3062 in data 6 luglio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del 15/7/2000 – serie generale –, n. 3149 in data 1 ottobre 2001 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, con le quali sono state disposte le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria.

VISTO il D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997, con le modifiche ad esso apportate dal D.Lgs. 8/11/1997, n. 389 e dalla Legge n. 426/98;

VISTO l'art. 46 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997;

VISTI gli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997;

VISTA l'Ordinanza n. 634 del 30/4/1999 del Commissario delegato per l'Emergenza nel Settore dei Rifiuti della Regione Calabria concernente l'approvazione delle «Norme Attuative» relative all'applicazione degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997.

VISTA l'Ordinanza n. 638 del 14/5/1999 del Commissario delegato per l'Emergenza nel Settore dei Rifiuti nella Regione Calabria concernente l'approvazione delle «Norme Tecniche» relative alle caratteristiche degli impianti, esistenti e nuovi, di demolizione veicoli a motore e rimorchi (art. 46 del D.Lgs. n. 22/97).

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1605 del 25/10/2001 avente ad oggetto: «Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 28 e/o dell'art. 29 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni»;

VISTE le decisioni n. 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni n. 2001/118/CE, 2001/119/CE, e 2001/573/CE» e la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27/12/2001;

VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

DATO ATTO che l'autorizzazione all'esercizio rientra nelle competenze previste dall'OPCM n. 2696/97 all'art. 1 comma 5 «Il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti, qualora ciò sia previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22. In particolare, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori».

VISTO l'art. 2 comma 2 dell'O.P.C.M. n. 2696 del 21/10/1997 che recita: «Il Commissario delegato attua le disposizioni del D.Lgs. 22/97, con facoltà di derogare riguardo la competenza, i tempi e le modalità procedurali nei limiti necessari all'espletamento delle funzioni e dei poteri dell'Ordinanza»;

VISTA la relazione istruttoria redatta dal funzionario del Settore Rifiuti Ing. Antonio Leo e che qui di seguito integralmente si riporta:

«PREMESSE

Con Ordinanza Commissariale n. 1428 del 12/6/2001, la ditta in indirizzo è stata autorizzata all'adeguamento ed all'esercizio dell'impianto di autodemolizione e recupero di materiale metallico e non sito nel Comune di Rossano, c.da S. Irene, che prevede la realizzazione all'interno del capannone esistente della zona messa in sicurezza degli autoveicoli, la realizzazione di un nuovo capannone industriale e la pavimentazione a norma di tutto il restante piazzale.

In data 19/3/2002, ns prot. n. 5636, la ditta in indirizzo ha inviato una nota a questo Ufficio in cui comunica che è stata realizzata parte della pavimentazione esterna e che è stata anche collaudata.

In data 10/4/2002, l'ing. Antonio Leo, funzionario dell'Ufficio del Commissario delegato, ha effettuato una visita di sopralluogo presso l'impianto della ditta constatando che una parte della pavimentazione esterna dietro il capannone esistente è stata realizzata conformemente al progetto approvato da questo Ufficio.

In data 11/4/2001, ns prot. n. 6888, la ditta ha inviato una richiesta a questo Ufficio in cui chiede l'autorizzazione all'utilizzo della pavimentazione esterna realizzata per lo stoccaggio provvisorio degli autoveicoli da avviare alla messa in sicurezza.

In data 18/5/2002, prot. n. 9010, la ditta ha inviato a questo Ufficio una nota con cui chiede una proroga dei termini di scadenza dei lavori di adeguamento fino al 30 luglio 2002.

Risultanza dell'istruttoria:

Dall'esame della documentazione agli atti si rileva che la ditta Otranto Giuseppe intende utilizzare la pavimentazione esterna dell'impianto come area di stoccaggio provvisorio degli autoveicoli da destinare alla messa in sicurezza e demolizione e ha

chiesto, altresì, una proroga dei termini di ultimazione dei lavori di adeguamento. Visto il punto 5 dell'Ordinanza Commissariale n. 1468 del 12/6/2001 in cui si dispone che la ditta per l'esercizio delle proprie attività potrà utilizzare le nuove opere solo ad ultimazione delle stesse e dopo aver presentato all'Ufficio del Commissario il certificato di collaudo delle strutture e dell'impiantistica approvate e da quanto sopra esposto l'Ufficio esprime parere favorevole all'autorizzazione all'utilizzo di suddetta pavimentazione per come richiesto dalla ditta stessa ed alla proroga dei tempi di ultimazione dei lavori di adeguamento dell'impianto fermo restando le prescrizioni elencate nell'Ordinanza di autorizzazione n. 1468 del 12/6/2001»;

SU PROPOSTA del Responsabile della Provincia;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Legale in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del sub Commissario in ordine a quanto disposto con le Ordinanze di cui in premessa;

SU CONFORME PROPOSTA del Responsabile Unico del procedimento;

Il Responsabile della Provincia di Cosenza: Dott. Ing. Domenico A. Basile; Il Dirigente dell'Ufficio Legale: Avv. Giuseppe Luppino; Il Sub Commissario: On. Italo Reale;

DISPONE

1. Di integrare ed aggiornare l'Ordinanza Commissariale n. 1468 del 12/6/2001, fermo restando quanto disposto in tutti gli altri punti, compreso il termine di scadenza ed il rinnovo della stessa, nel seguente modo:

— il punto 3, viene così sostituito: «3. Di autorizzare le operazioni di messa in riserva [R13] con trattamento fisico (selezione, cernita, riduzione volumetrica, ecc.) per avviare a recupero i rifiuti speciali non pericolosi individuati di nuovi codici CER sotto elencati:

160106, 160112, 160116, 160117, 160118, 160120, 160122, 120101, 100210, 120102, 120103, 120104, 150104, 191002, 191203, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 160214, 160216, 020110, 170202, 140401, 191002, 170402, 170403, 170404, 170405, 191001, 170406, 170407, 170411, 200102, 150106, 150107, 191205, 200307, 200140, 191203, 200139, 191204, 200140, 150104, 150106, 191002, 191203, 200399». Il quantitativo massimo annuo dei rifiuti da trattare ad esclusione di quelli provenienti dalla autodemolizione è di 8.400 tonnellate;

— il punto 5 viene integrato con il seguente comma: «La ditta potrà utilizzare la pavimentazione esterna di nuova realizzazione per lo stoccaggio provvisorio delle autovetture da avviare alla demolizione»;

— il punto 6 viene sostituito dal seguente: «6. di fissare la data del 30/7/2002 come termine entro il quale la ditta dovrà eseguire i lavori previsti negli elaborati progettuali e oggetto della presente autorizzazione»;

— Il punto 8 viene sostituito dal seguente: «8. di fissare in € 292.417,90 l'importo della polizza fidejussoria che la ditta dovrà stipulare secondo i criteri, i tempi, le modalità e quant'altro stabilito con Ordinanza n. 1605 del 25 ottobre 2001, a favore dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Calabria».

2. Di sospendere o revocare la presente autorizzazione nel caso in cui la Ditta Otranto Giuseppe incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente autorizzazione quanto a norma di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle stesse norme di buona amministrazione. L'Ufficio del Commissario Delegato eserciterà lo stesso potere di revoca ove la ditta per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'opera;

3. di notificare la presente ordinanza alla ditta Otranto Giuseppe e di trasmettere copia dell'ordinanza medesima alla Prefettura e all'Amministrazione Provinciale di Cosenza, al Comune e all'A.S.L. di Rossano e all'ACI competente per territorio;

4. di allegare copia della presente ordinanza alla O.C. n. 1468 del 12 giugno 2001;

5. di pubblicare la presente ordinanza sul B.U.R. Calabria.

Il Resp. Unico del proc.
Dott. Ing. G.B. Papello

Il Commissario Delegato
Dott. Giuseppe Chiaravalloti

ORDINANZA 19 giugno 2002, n. 1893

Settore Acque – Lavori di ampliamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Montepaone Lido ed ammodernamento e potenziamento della rete fognaria di Montetauro. Approvazione perizia di variante n. 1.

Il Commissario delegato
per l'emergenza ambientale nel territorio
nella Regione Calabria

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17/9/1997 – serie generale –, con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 dell'11/1/1999 – serie generale –, in data 29 dicembre 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 4/1/2000 – serie generale –, in data 16 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 24/6/2000 – serie generale – con i quali lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, fino al 31 dicembre 2001.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002 che proroga lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, fino al 31 dicembre 2002;

VISTE le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2696 in data 21 ottobre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25/10/1997 – serie generale –, n. 2856 in data 1 ottobre 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 9 ottobre 1998 serie generale –, l'ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5/12/98 – serie generale –, n. 2984 in data 31 maggio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7/6/1999 – serie generale –, n. 3062 in data 6 luglio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del 15/7/2000 – serie generale –, con le quali sono state disposte le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria.

«PREMESSO CHE:

con contratto del 24 ottobre 2001, rep. n. 72, registrato a Catanzaro in data 6 novembre 2001, sono stati affidati all'ATI Costruzioni Dondi Spa – IBI Idrobiopianti srl, i lavori indicati in oggetto, per l'importo di L. 7.113.125.378 per come definitivi nel progetto che presenta il seguente quadro economico:

A) Lavori	L. 8.066.305.636
Di cui: per rete fognante	L. 2.913.571.800
Per lavori impianto di depurazione	L. 5.152.733.836
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	L. 222.000.000
Di cui per spese adeguamento cantiere D.l.s. 626/94	L. 181.727.400
Per spese relative alla sicurezza del cantiere	L. 40.272.600
Lavori al netto del ribasso del 12,60%	
B) Somme a disposizione:	
1) Per IVA al 10% sui lavori	L. 711.312.538
2) Competenze tecniche e spese generali	L. 72.719.511
3) IVA per spese tecniche	L. 14.543.902
4) Per espropri	L. 200.000.000
5) Per imprevisti	L. 234.127.755
Totale delle somme a disposizione	L. 1.232.703.706
Importo totale dell'intervento	L. 8.345.825.084

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si è reso necessario variare il progetto, nella previsione di realizzare un nuovo impianto di depurazione, dovendo abbandonare l'idea di utilizzare il vecchio impianto di Montepaone Lido secondo le indicazioni della segreteria tecnica presso il Ministero dell'Ambiente e per ampliare i collettori a servizio degli insediamenti nell'area costiera di Montauro. In particolare con la perizia di variante n. 1, si prevedono:

a) modifiche ed integrazione per il completamento della fognatura del Comune di Montauro consistenti nel: prolungamento del tratto N4-N4', fino al primo pozzetto esistente della fognatura di Montauro; collegamento della premente S2-Montepaone; realizzazione del collettore principale per il collegamento della fognatura del Villaggio «Costaraba» e di una serie di abitazioni e strutture alberghiere sul lungomare di Montauro non servite da alcuna fognatura; realizzazione di un tratto di fognatura nella traversa di Via Marina; variazione della profondità di scavo di un tratto di collettore a gravità e realizzazione di una stazione di sollevamento e di un breve tratto di premente in Pead DE250 di complessivi 133 ml, nelle vicinanze del passaggio a livello di Montauro, nel tratto sulla ex SS106 che da Montauro porta a Montepaone, al fine di permettere il collegamento di alcune abitazioni; realizzazione del collettore per il collegamento dei Villaggi «Lo Pilato», «Baia dell'Est» e «Scogliera Pietragrande»; che, inoltre, è necessario adeguare le modalità di ripristino stradale nei tratti di fognatura eseguiti in concessione sulla S.P. n. 135 Soverato-Montauro, in costeggiamento della Ponte Lamia-Copanella, a seguito di prescrizioni della Provincia di Catanzaro nella concessione del 13 novembre 2001, e precisamente che: «lo scavo sia riempito con almeno 30 cm di sabbia e misto cementato a q.li 0.70-0.80 per mc, fino al ricolmo dello scavo alla profondità di cm 10 sotto il piano viabile; che il Genio civile nella concessione n. 365 del 6 maggio 2002 ha prescritto la costruzione di una briglia per attraversare il torrente «Grizzo»;

b) adeguamenti alle disposizioni di cui all'ordinanza n. 1807 del 15 aprile 2002 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Calabria, con la quale è stato approvato l'atto di sottomissione dell'A.T.I. Dondi s.p.a. ed I.B.I. Idroimpianti srl di impegno:

1) a rinunciare alla parte di lavori non ancora eseguiti, compresi nel progetto in oggetto, affidato con contratto rep. n. 72 registrato a Catanzaro in data 6 novembre 2001, per l'importo determinato con la presente perizia di variante n. 1, in L. 1.836.162.740 - € 948.298,92 e, quindi, di non realizzare presso l'impianto di depurazione di Montepaone le seguenti opere: l'impianto elettrico, l'adeguamento della cabina elettrica, i risanamenti dei calcestruzzi ammalorati, la demolizione e ricostruzione del manufatto ripartitore delle portate di ricircolo, la costruzione di una nuova vasca di equalizzazione, la fornitura e messa in opera di apparecchiature e strumenti analizzatori dei reflui;

2) a realizzare il nuovo impianto di depurazione e relativi collettori a servizio dei Comuni di Montepaone, Montauro, Gaspertina, Petrizzi e Soverato Superiore, previsti nel primo stralcio del progetto redatto dall'ing. Luigi Sabatini, approvato con la citata ordinanza n. 1807/2002, per l'importo lavori pari ad € 3.762.756,88, secondo il progetto esecutivo da redigere a cura della stessa ATI.

Pertanto il quadro economico dei lavori della perizia di variante n. 1 per l'intervento in oggetto, è così modificato:

A) Lavori	(€ 3.090.526,96)	L. 5.984.094.646
Di cui: per lavori a misura		L. 4.451.739.802
Per lavori a corpo		L. 1.532.354.844
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		L. 164.690.000
Di cui per spese adeguamento cantiere D.l.s. 626/94		L. 134.813.000
Per spese relative alla sicurezza del cantiere		L. 29.877.000
ribasso del 12,60%		737.009.008
Importo netto dei lavori	(L. 5.984.094.646 - 737.009.008 + 29.877.000) (€ 2.725.323,76)	L. 5.276.962.638
Minore importo lavori	(€ 948.298,92)	L. 1.836.162.740
B) Somme a disposizione:		
1) Per IVA al 10% sui lavori		L. 527.696.264
2) Competenze tecniche		L. 250.000.000
3) Per allacci e concessioni		L. 50.000.000
Totale delle somme a disposizione		L. 827.696.264
Importo totale dell'intervento (€3.152.793,21)		L. 6.104.658.902
Minore finanziamento		L. 2.241.166.182

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore Acque;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Amministrativo-Contabile in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ed alla relativa copertura;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Legale in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del procedimento;

Il Dirigente di Area per le province di Catanzaro e Crotone: Arch. Claudio Decembrini; Il Dirigente dell'Ufficio Amm.vo Contabile: Dott.ssa Caterina Barbalace; D'ordine del Dirigente dell'Ufficio Legale: Avv. Giuseppe Luppino F.to Illeggibile;

DISPONE

1. Di approvare la perizia di variante n. 1 dei lavori in oggetto con minore spesa di L. 1.836.162.740 pari ad € 948.298,92 rispetto al contratto principale, secondo il quadro economico esposto in premessa e quindi per complessive L. 6.104.658.902 pari ad € 3.152.793,21;

2. Di approvare il relativo schema di sottomissione regolarmente sottoscritto dall'A.T.I. Costruzioni Dondi SpA - IBI Idroimpianti srl, con Costruzioni Dondi Spa mandataria per l'importo di L. 5.276.962.638 pari ad € 2.725.323,76 al netto del ribasso del 12,60%;

3. Di dare atto che la presente approvazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 5, dell'O.P.C.M. 2696/99 e dall'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. 2881/98, sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi comunali, provinciali e regionali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

4. di prendere atto della minore spesa ammontante a L. 2.241.166.182 che sarà utilizzata per il finanziamento del progetto di completamento approvato con ordinanza n. 1807 del 15 aprile 2002;

5. di dare atto che la spesa di L. 6.104.658.902 pari ad € 3.152.793,21 sarà coperta per come previsto con ordinanza n. 1378 del 9 aprile 2001;

6. di demandare al Responsabile Unico del Procedimento l'attivazione di tutte le conseguenti necessarie procedure per la concreta attuazione del presente provvedimento al fine di pervenire alla consegna ed alla ultimazione dei lavori;

7. di delegare il Dirigente di Area per la provincia di Catanzaro, Arch. Claudio Decembrini alla stipula dell'atto per l'affidamento dei lavori aggiuntivi;

8. di notificare la presente ordinanza ai Comuni di Montepaone e Montauro e darne comunicazione al Prefetto di Catanzaro e al Presidente dell'amministrazione provinciale di Catanzaro;

9. di pubblicare la presente ordinanza sul B.U.R. Calabria.

Il Resp. Unico del proc.
Dott. Ing. G.B. Papello

Il Commissario Delegato
Dott. Giuseppe Chiaravalloti

ORDINANZA 27 giugno 2002, n. 1898

Legge n. 388/2000, art. 141, comma 4 (Programma Stralcio), modifiche alle delibere n. 23/2001 e 52/2001. Adeguamento tariffa di fognatura e depurazione ai fini del parziale finanziamento del Piano Stralcio redatto ai sensi dell'art. 141 della legge n. 388/2000.

Il Commissario delegato
per l'emergenza ambientale
nel territorio della Regione Calabria

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17 settembre 1997, con oggetto: «Dichiarazione dello stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani»;

VISTA l'ordinanza n. 2696 in data 21 ottobre 1997 del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25 ottobre 1997, con oggetto: «Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria»;

VISTA l'ordinanza n. 2707 in data 7 novembre 1997 del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1997, con oggetto: «Integrazioni all'ordinanza n. 2696 in data 21 ottobre 1997», con cui si dispone che il Presidente della Giunta regionale, nominato Commissario delegato «si avvale quale Vicario dell'Assessore Regionale all'Ambiente»;

VISTA l'ordinanza n. 2856 in data 1 ottobre 1998 del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 236 del 9/10/1998, con oggetto: «Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Calabria»;

VISTA l'ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998 del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5 dicembre 1998 con oggetto: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza determinatesi nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Calabria»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/12/98 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 7 dell'11/1/1999 con oggetto: «Proroga (31 dicembre 1999) di stati di emergenza nella Regione Calabria in ordine a situazioni di crisi socio economico ambientale determinatesi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali, pericolosi e nel sistema di inquinamento e depurazione delle acque nonché per le situazioni di emergenza idrica e per altre calamità naturali conseguenti ad alluvioni e dissesti idrogeologici»;

VISTA l'ordinanza n. 2984 in data 31 maggio 1999 del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7 giugno 1999, con oggetto: «Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore della gestione dei rifiuti e della tutela delle acque nella Regione Calabria»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1999 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 2 del 4 gennaio 2000 con oggetto: «Situazioni di emergenza ambientale», e nella Regione Calabria per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale e di tutela delle acque» con cui «è prorogato fino al 30 giugno 2000 lo stato di emergenza ambientale nelle regioni... e Calabria»;

VISTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 24/6/2000, serie generale, lo stato d'emergenza ambientale dichiarato nel territorio della Regione Calabria (fino al 30 giugno 2000) (e delle Regioni Puglia e Sicilia) nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, è stato pro-

rogato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2001;

VISTA l'Ordinanza n. 3149 del 1° ottobre 2001 del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, con oggetto: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Calabria»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 gennaio 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28/1/2002 – serie generale, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria per lo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché per la tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2002;

VISTA l'Ordinanza n. 3185 in data 22 marzo 2002 del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2002, con oggetto: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione Calabria»;

VISTA la direttiva CEE n. 91/271 che fissa, tra l'altro, gli obblighi e le connesse scadenze temporali per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive integrazioni e modificazioni, ed in particolare l'art. 11, comma 3, concernente la predisposizione, da parte di Comuni e Province, sulla base degli indirizzi fissati dalle Regioni e previa ricognizione delle opere esistenti, di un programma degli interventi necessari ad un uso efficiente delle risorse idriche, corredato dal piano finanziario e dal connesso modello gestionale organizzativo;

VISTI gli articoli 27, 31 e 32 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 258, che recepiscono gli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione;

VISTO l'art. 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 152/99, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi qualora l'inattività delle Regioni e degli Enti locali comporti l'inadempienza agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'unione europea o pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente o inottemperanza agli obblighi di informazione;

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) e, in particolare, l'art. 141, comma 4, che, in adempimento agli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione, demanda alle Autorità d'ambito, ovvero, se queste non siano ancora operative, alle Province, la predisposizione, entro novanta giorni, e l'attuazione di un programma di interventi urgenti a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'art. 11, comma 3, della legge n. 36/1994, prevedendo al-

trèsì, in caso di inerzia delle predette Autorità e Province, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dei Presidenti delle Giunte regionali su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTA la delibera CIPE 8 marzo 2001, n. 23 (Gazzetta Ufficiale n. 71/2001), concernente indirizzi per l'utilizzo delle risorse destinate ai programmi stralcio di cui all'art. 141, comma 4, della legge n. 388/2000 ed in particolare il punto 3 che detta precisi adempimenti in materia di programmi stralcio la cui attuazione sia subordinata al reperimento di ulteriori risorse rispetto a quelle già disponibili;

VISTA la delibera CIPE 4 aprile 2001, n. 52 (Gazzetta Ufficiale n. 165/2001) concernente direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001 e fissa i termini di decorrenza degli incrementi tariffari destinabili al finanziamento dei programmi stralcio in concorrenza con le altre risorse finalizzate alla realizzazione di interventi inseriti nel programma stesso;

VISTO il punto 2.3 della delibera CIPE sopra citata che prevede, per il parziale finanziamento dei programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge n. 388/2000, nell'arco del quinquennio 2001-2005 un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura massima del 20%;

CONSIDERATO che l'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza Ambientale nel territorio della Regione Calabria ha approvato con Ordinanza n. 1643 del 27 novembre 2001 il «Piano stralcio per l'adeguamento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni»;

RITENUTO che l'attuazione dei programmi stralcio e, in particolare, delle opere prioritarie ai fini degli adempimenti comunitari, non possa essere avviata in assenza di piani finanziari completi, indicanti specificatamente le fonti di copertura già disponibili (accantonamenti, ecc.), quelle comunque certe (proventi da tariffa, mutui Cassa Depositi e Prestiti, leggi di settore, leggi specifiche per le aree depresse, ecc.) o attivabili attraverso procedure già definite (project financing, ecc.);

TENUTO CONTO che la mancata tempestiva attuazione dei piani stralcio, comportando l'inottemperanza agli obblighi comunitari nonché a quelli nazionali di cui alla normativa sopra richiamata, autorizza l'esercizio dei poteri sostitutivi;

CONSIDERATA l'opportunità di semplificare le procedure previste dal punto 7 della delibera n. 23/2001, sostituito dall'ultimo comma del deliberato della delibera CIPE del 15 novembre 2001, in materia di autocertificazione sulle quote di tariffa accantonate, attuando nel contempo specifiche forme di controllo a campione avvalendosi anche della Guardia di Finanza, finalizzati alla verifica dei proventi da tariffa che dovevano essere accantonati per investimenti, nonché di quelli che sono stati globalmente accantonati e non utilizzati dai gestori dei servizi di fognatura e depurazione;

VISTA la delibera CIPE del 15 novembre 2001 «legge n. 388/2000, art. 141, comma 4 (Programmi Stralcio) – Modifiche alle delibere n. 23/2001 e n. 52/2001»;

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore Acque, Ing. Bruno Gualtieri;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Contabilità Speciale e Tariffe in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Legale in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Sub-Commissario in ordine a quanto disposto con le Ordinanze di cui in premessa;

SU CONFORME PROPOSTA del Responsabile Unico del procedimento;

Il Dirigente del Settore Acque: Ing. Bruno Gualtieri; Il Dirigente dell'Ufficio Contabilità Speciale e Tariffe: Dr. Caterina Barbalace; Il Dirigente dell'Ufficio Legale: Avv. Giuseppe Lupino; Il Sub-Commissario: On.le Italo Reale;

DISPONE

1) Di procedere ad un aumento delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura del 5% annuo con decorrenza 2002 e fino al 2005, ai fini del parziale finanziamento del Piano Stralcio di cui all'art. 141 della legge n. 388/2000, approvato con Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Calabria n. 1643 del 27 novembre 2001;

2) di stabilire che tali incrementi si applicano sulla quantità d'acqua scaricata in fognatura da parte delle utenze civili ed industriali, pur nelle more dell'applicazione del metodo normalizzato;

3) gli incrementi di introiti derivanti dalla variazione della tariffa sono destinati al finanziamento del Piano Stralcio in concorrenza con le altre risorse finalizzate alla realizzazione degli interventi inseriti nel programma stesso;

4) l'aumento tariffario viene riscosso dal gestore o dal Comune, secondo la procedura vigente, ponendole a disposizione dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Calabria quale Ente attuatore del programma stesso;

5) l'aumento tariffario di cui ai punti precedenti si applica anche alle gestioni in economia;

6) di demandare al Responsabile Unico del Procedimento l'attivazione di tutte le conseguenti necessarie procedure per la concreta attuazione del presente provvedimento;

7) di notificare la presente ordinanza a tutti i comuni e gestori dei servizi della Regione Calabria, ai sig.ri Prefetti della Regione Calabria, alle Amministrazioni Provinciali della Calabria e al CIPE;

8) di pubblicare la presente ordinanza nel BUR Calabria.

Il Resp. Unico del proc.
Dott. Ing. G.B. Papello

Il Commissario Delegato
On.le Giuseppe Chiaravalloti

ORDINANZA 27 giugno 2002, n. 1899

Settore Rifiuti – Autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi da svolgersi mediante un impianto mobile di produzione misti cementati ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Ditta: Costruzioni idrauliche s.r.l. con sede in c.da Macchia della Tavola – Bisignano (CS).

Il Commissario delegato
per l'emergenza ambientale
nel territorio della Regione Calabria

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17/9/1997 – serie generale –, con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 dell'11/1/1999 – serie generale –, in data 29 dicembre 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 4/1/2000 – serie generale –, in data 16 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 24/6/2000 – serie generale – con i quali lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, fino al 31 dicembre 2001.

VISTE le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2696 in data 21 ottobre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25/10/1997 – serie generale –, n. 2856 in data 1 ottobre 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 9 ottobre 1998 serie generale –, l'ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5/12/98 – serie generale –, n. 2984 in data 31 maggio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7/6/1999 – serie generale –, n. 3062 in data 6 luglio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del 15/7/2000 – serie generale –, n. 3149 in data 1 ottobre 2001 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, con le quali sono state disposte le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione Calabria.

VISTO il D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997, con le modifiche ad esso apportate dal D.Lgs. 8/11/1997, n. 389 e dalla Legge n. 426/98;

VISTO l'art. 28 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997;

VISTA l'Ordinanza n. 634 del 30/4/1999 del Commissario delegato per l'Emergenza nel Settore dei Rifiuti nella Regione

Calabria concernente l'approvazione delle «Norme Attuative» relative all'applicazione degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997.

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1605 del 25/10/2001 avente ad oggetto «Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni»;

VISTA la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (G.U. n. 299 del 27/12/2001) e la Direttiva 9 aprile 2002 emanata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, pubblicata sulla G.U. n. 108 del 10/5/2002;

DATO ATTO che l'autorizzazione all'esercizio rientra nelle competenze previste dall'OPCM n. 2696/97 all'art. 1 comma 5: «Il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti, qualora ciò sia previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22. In particolare, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori».

VISTO l'art. 2 comma 2 dell'OPCM n. 2696 del 21/10/1997 che recita: «Il Commissario Delegato attua le disposizioni del D.Lgs. 22/97, con facoltà di derogare riguardo la competenza, i tempi e le modalità procedurali nei limiti necessari all'espletamento delle funzioni e dei poteri dell'Ordinanza»;

VISTA la relazione istruttoria redatta dal funzionario del Settore Rifiuti Ing. Antonio Leo, che di seguito si riporta nelle parti essenziali:

«La ditta ha presentato a questo ufficio in data 28/4/2002, prot. n. 7743 la richiesta di autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero individuate con i codici R5 e R13 dell'allegato C del D.Lgs. n. 22/97 da svolgersi mediante un impianto mobile di smaltimento e recupero di rifiuti inerti provenienti da demolizione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni allegando la seguente documentazione:

- descrizione dell'impianto mobile;
- relazione di compatibilità ambientale dell'impianto mobile;
- certificato attestazione SOA, Comunicazione da redigere ai sensi dell'art. 28 – comma 7 D.Lgs. n. 22/97, dichiarazione di conformità, deliberazione 1 febbraio 2000 e circolare n. 4802 dell'11/9/2000 – albo nazionale imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- certificato C.C.I.A. con dicitura antimafia;
- casellario giudiziale;
- certificato carichi pendenti;
- organigramma del personale adibito all'esercizio dell'impianto;
- tavole grafiche e particolari costruttivi.

Risultanze dell'istruttoria:

Dall'esame della documentazione presentata risulta che la ditta richiedente intende esercitare l'attività di recupero individuate con i codici R5 e R13 dell'allegato C del D.Lgs. n. 22/97 da svolgersi mediante un impianto mobile di produzione di misti cementati ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

La ditta ha richiesto l'autorizzazione per l'esercizio di un impianto mobile per la produzione di misti cementati. Esso è costituito essenzialmente da:

1. gruppo di stoccaggio aggregati;
2. nastri volumetrici per l'estrazione ed il dosaggio in continuo degli inerti;
3. gruppo trasporto aggregati dosati;
4. gruppo stoccaggio cemento;
5. coclee volumetriche per l'estrazione ed il dosaggio in continuo del cemento;
6. mescolatore continuo a due assi orizzontali;
7. gruppo dosaggio ed alimentazione acqua;
8. gruppo elettropneumatico;
9. gruppo di apparecchiature di comando;
10. dispositivi di sicurezza.

La produzione annua dei rifiuti trattati dall'impianto è di 41.600 mc/anno.

I rifiuti non pericolosi trattati dall'impianto sono individuati dai seguenti nuovi codici CER:

060902, 100601, 100602, 100809, 100877, 101003, 100202, 100903, 100201, 120101, 120102, 120103, 100202, 100299, 010410, 010399, 010408, 010413, 101203, 101206, 101208, 101299, 101099, 161106, 161102, 161104, 060316, 070199, 161106, 120101, 120102, 120103, 120104, 120117, 120121, 170504, 170107, 101206, 101299, 101399, 170802, 010102, 020499, 020799, 010410, 020402, 020701, 010308, 010408, 100299, 061399, 100199, 050699, 100299, 100910, 100912, 100906, 100908, 161102, 161104, 100208, 100299, 030302, 030311, 030305, 030309, 030310, 030399, 010410, 010413, 010409, 010412, 100212, 120115, 100101, 100102, 100103, 100115, 100117, 190112, 190114, 100115, 100117.

Questo Ufficio si esprime favorevolmente all'esercizio, ai sensi dell'art. 28 comma 7, dell'impianto mobile per la produzione di misti cementati impiegando i rifiuti speciali non pericolosi individuati dai suindicati nuovi codici CER a condizione che nell'esercizio dell'attività, la ditta si attenga alle seguenti prescrizioniomissis»:

VISTO che agli atti risulta la seguente documentazione:

- certificato del casellario giudiziale;
- certificato dei carichi pendenti;

— certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Cosenza, riportante la «certificazione antimafia».

SU PROPOSTA del Responsabile della Provincia;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Legale in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del sub Commissario in ordine a quanto disposto con le Ordinanze di cui in premessa;

SU CONFORME PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento;

Il Responsabile della Provincia: Dott. Ing. Domenico A. Basile; Il Dirigente dell'Ufficio Legale: Avv. Giuseppe Luppino; Il Sub Commissario: On. Italo Reale.

DISPONE

1. Di autorizzare la ditta Costruzioni idrauliche srl con sede in c.da Macchia della Tavola nel Comune di Bisignano (CS), ai sensi del comma 7 art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, all'esercizio delle attività di recupero, individuate con i codici [R13] ed [R5] dell'allegato C del citato decreto, di rifiuti speciali non pericolosi da svolgersi mediante impianto mobile di produzione di misti cementati, marca Misti cementati identificato dal numero di matricola 9.8206.09, anno 1999;

2. Di subordinare l'autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

2.1 potranno essere trattati i rifiuti speciali non pericolosi individuati dai seguenti nuovi codici CER:

010102, 010308, 010399, 010408, 010409, 010410, 010412, 010413, 020402, 020499, 020701, 020799, 030302, 030305, 030309, 030310, 030311, 030399, 050699, 060314, 060316, 060902, 061399, 070199, 100101, 100102, 100103, 100115, 100117, 100199, 100201, 100202, 100208, 100210, 100212, 100299, 100601, 100602, 100809, 100811, 100903, 100906, 100908, 100910, 100912, 101003, 101099, 101203, 101206, 101208, 101299, 101306, 101399, 120101, 120102, 120103, 120104, 120115, 120117, 120121, 161102, 161104, 161106, 170107, 170504, 170802, 190112, 190114;

2.2 per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, la ditta, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, dovrà comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La Regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica;

2.3 le attività industriali o artigianali, la cui produzione dei rifiuti è oggetto di trattamento, dovranno essere in regola con le norme in materia urbanistica e ambientale;

2.4 le attività di trattamento dovranno essere eseguite esclusivamente in aree interne al cantiere di produzione dei rifiuti ed adeguate alle fasi di recupero;

2.5 la quantità massima annua di rifiuti da trattare non dovrà superare i 41.600 mc.;

2.6 i contenitori fissi o mobili e i cumuli dei rifiuti da trattare dovranno essere distinti per tipo e idoneamente coperti;

2.7 dovranno essere poste in opera le misure di sicurezza volte a tutelare la salute dell'uomo e la salvaguardia dell'ambiente;

2.8 i rifiuti non trattati o i residui della lavorazione dovranno essere conferiti presso impianti autorizzati più vicini a cura e spese della stessa società;

2.9 dovranno essere effettuati, sui rifiuti da sottoporre a trattamento, test di cessione nei casi previsti dal D.M. 5/2/1998 e secondo il metodo descritto nell'allegato 3 del succitato decreto;

2.10 in ogni caso i prodotti ottenuti potranno essere collocati sul mercato previo accertamento della loro idoneità sotto l'aspetto chimico ambientale e igienico sanitario;

2.11 dovranno essere adottate misure per l'abbattimento di polveri ed emissioni sonore;

2.12 i rifiuti e i materiali trattati dovranno essere stoccati per tipologie omogenee, posti in condizione di sicurezza, disposti in cumuli e/o matasse;

2.13 i rifiuti e i materiali stoccati dovranno essere collocati in zone riparate poco ventose e periodicamente inaffiati per evitare il sollevamento delle polveri;

2.14 le eventuali acque reflue provenienti dai settori di lavorazione dovranno essere raccolte separatamente e smaltite mediante impianti e/o ditte autorizzati;

2.15 dovranno essere trasmesse a questo Ufficio eventuali convenzioni con Ditte abilitate al ritiro del materiale trattato;

2.16 mensilmente la ditta dovrà comunicare a questo Ufficio e all'Amministrazione Provinciale di competenza la quantità dei rifiuti trattati suddivisi per tipologia, provenienza e destinazione;

3. La ditta inoltre dovrà:

— rispettare ed attuare tutte le norme tecniche ed amministrative che regolano la gestione di detti impianti, con particolare attenzione al D.M. 5/2/98, tali adempimenti dovranno essere verificati prima e durante il corso dei lavori dal Direttore tecnico dell'impianto;

— assoggettare, preliminarmente, eventuali successive modifiche dell'impianto ad ulteriore autorizzazione;

— detenere registro di carico e scarico, regolarmente vidimato, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22/97;

— comunicare a questo Ufficio il nominativo del direttore tecnico, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dell'impianto;

— essere in possesso, per l'esercizio dell'attività, dell'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti relativamente alla specifica tipologia di attività;

— acquisire eventuale autorizzazione all'emissione in atmosfera, ai sensi del DPR 203/88;

4. Di autorizzare l'esercizio dell'impianto per un periodo di 5 anni rinnovabile, a tal fine entro 180 giorni dalla scadenza dell'atto autorizzativo la ditta dovrà presentare apposita domanda all'ente competente;

5. Di fissare in € 214,846 l'importo della polizza fidejussoria che la ditta dovrà stipulare secondo i criteri, i tempi, le modalità e quant'altro stabilito con Ordinanza n. 1605 del 25/10/2001, a favore dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nella Regione Calabria;

6. Di dare atto che l'Amministrazione Provinciale di competenza per territorio è incaricata ad esercitare i controlli di legge avvalendosi anche del Servizio di Igiene Pubblica e Tutela Ambientale della A.S.L. competente per territorio, anche al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute nel presente atto autorizzativo;

7. Di sospendere o revocare la presente autorizzazione nel caso in cui la ditta Costruzioni idrauliche s.r.l. incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente autorizzazione quanto a norma di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle stesse norme di buona amministrazione. L'Ufficio del Commissario Delegato eserciterà lo stesso potere di revoca ove la ditta per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'opera;

8. Di notificare la presente ordinanza alla ditta Costruzioni idrauliche s.r.l. e di trasmettere copia dell'ordinanza medesima alle Prefetture e alle Amministrazioni Provinciali di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, all'A.S.L. e al Comune di Bisignano;

9. Di pubblicare la presente ordinanza sul B.U.R. Calabria.

Il Resp. Unico del proc.

Dott. Ing. G.B. Papello

Il Commissario Delegato

On. Dott. Giuseppe Chiaravalloti

ORDINANZA 27 giugno 2002, n. 1900

Settore Rifiuti – Autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi da svolgersi mediante un impianto mobile ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Ditta: Costruzioni idrauliche s.r.l. con sede in c.da Macchia della Tavola – Bisignano (CS).

Il Commissario delegato
per l'emergenza ambientale
nel territorio della Regione Calabria

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17/9/1997 – serie generale –, con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 dell'11/1/1999 – serie generale –,

in data 29 dicembre 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 4/1/2000 – serie generale –, in data 16 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 24/6/2000 – serie generale – con i quali lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, fino al 31 dicembre 2001.

VISTE le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2696 in data 21 ottobre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25/10/1997 – serie generale –, n. 2856 in data 1 ottobre 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 9 ottobre 1998 – serie generale –, l'ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5/12/98 – serie generale –, n. 2984 in data 31 maggio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7/6/1999 – serie generale –, n. 3062 in data 6 luglio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del 15/7/2000 – serie generale –, n. 3149 in data 1 ottobre 2001 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, con le quali sono state disposte le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione Calabria.

VISTO il D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997, con le modifiche ad esso apportate dal D.Lgs. 8/11/1997, n. 389 e dalla Legge n. 426/98;

VISTO l'art. 28 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997;

VISTA l'Ordinanza n. 634 del 30/4/1999 del Commissario delegato per l'Emergenza nel Settore dei Rifiuti nella Regione Calabria concernente l'approvazione delle «Norme Attuative» relative all'applicazione degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997.

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1605 del 25/10/2001 avente ad oggetto «Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni»;

VISTA la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (G.U. n. 299 del 27/12/2001) e la Direttiva 9 aprile 2002 emanata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, pubblicata sulla G.U. n. 108 del 10/5/2002;

DATO ATTO che l'autorizzazione all'esercizio rientra nelle competenze previste dall'OPCM n. 2696/97 all'art. 1 comma 5: «Il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti, qualora ciò sia previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22. In particolare, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori».

VISTO l'art. 2 comma 2 dell'OPCM n. 2696 del 21/10/1997 che recita: «Il Commissario Delegato attua le disposizioni del D.Lgs. 22/97, con facoltà di derogare riguardo la competenza, i tempi e le modalità procedurali nei limiti necessari all'espletamento delle funzioni e dei poteri dell'Ordinanza»;

VISTA la relazione istruttoria redatta dal funzionario del Settore Rifiuti Ing. Antonio Leo, che di seguito si riporta nelle parti essenziali:

«La ditta ha presentato a questo ufficio in data 28/4/2002, prot. n. 7743 la richiesta di autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero individuate con i codici R5 e R13 dell'allegato C del D.Lgs. n. 22/97 da svolgersi mediante un impianto mobile di smaltimento e recupero di rifiuti inerti provenienti da demolizione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni allegando la seguente documentazione:

- descrizione dell'impianto mobile;
- relazione di compatibilità ambientale dell'impianto mobile;
- certificato attestazione SOA, Comunicazione da redigere ai sensi dell'art. 28 – comma 7 D.Lgs. n. 22/97, dichiarazione di conformità, deliberazione 1 febbraio 2000 e circolare n. 4802 dell'11/9/2000 – albo nazionale imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- certificato C.C.I.A. con dicitura antimafia;
- casellario giudiziale;
- certificato carichi pendenti;
- organigramma del personale adibito all'esercizio dell'impianto;
- tavole grafiche e particolari costruttivi.

Risultanze dell'istruttoria:

Dall'esame della documentazione presentata risulta che la ditta richiedente intende esercitare l'attività di recupero individuate con i codici R5 e R13 dell'allegato C del D.Lgs. n. 22/97 da svolgersi mediante un impianto mobile di smaltimento e recupero di rifiuti inerti provenienti da demolizione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

L'impianto di frantumazione è mobile ed è suddiviso nei seguenti moduli:

1. alimentatore vibrante;
2. frantoio a mascelle;
3. nastri trasportatori;
4. separatore a magneti permanenti.

La produzione annua dei rifiuti trattati dall'impianto è di 37.440 mc.

I rifiuti non pericolosi trattati dall'impianto sono individuati dai seguenti nuovi codici CER:

010399, 010408, 010410, 010413, 101201, 101203, 101206, 101208, 101299, 101311, 101399, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170802, 170904.

Questo Ufficio si esprime favorevolmente all'esercizio, ai sensi dell'art. 28 comma 7, dell'impianto mobile di frantumazione primaria per i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da costruzioni e demolizioni individuati dai suindicati nuovi codici CER a condizione che nell'esercizio dell'attività, la ditta si attenga alle seguenti prescrizioni: ...OMISSIS».

VISTO che agli atti risulta la seguente documentazione:

- certificato del casellario giudiziale;
- certificato dei carichi pendenti;
- certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Cosenza, riportante la «certificazione antimafia».

SU PROPOSTA del Responsabile della Provincia;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Legale in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del sub Commissario in ordine a quanto disposto con le Ordinanze di cui in premessa;

SU CONFORME PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento;

Il Responsabile della Provincia: Dott. Ing. Domenico A. Basile; Il Dirigente dell'Ufficio Legale: Avv. Giuseppe Luppino; Il Sub Commissario: On. Italo Reale.

DISPONE

1. Di autorizzare la ditta Costruzioni idrauliche srl con sede in c.da Macchia della Tavola nel Comune di Bisignano (CS), ai sensi del comma 7 art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, all'esercizio delle attività di recupero, individuate con i codici [R13] ed [R5] dell'allegato C del citato decreto, di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da produzioni, costruzioni e demolizioni, da svolgersi mediante impianto mobile di frantumazione primaria, marca Continental Nord identificato dal numero di matricola 12663, anno 1997;

2. Di subordinare l'autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

2.1 potranno essere trattati i rifiuti speciali non pericolosi individuati dai seguenti nuovi codici CER:

010399, 010408, 010410, 010413, 101201, 101203, 101206, 101208, 101299, 101311, 101399, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170802, 170904.

2.2 per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, la ditta, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, dovrà comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vie-

tare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica;

2.3 le attività industriali o artigianali, la cui produzione dei rifiuti è oggetto di trattamento, dovranno essere in regola con le norme in materia urbanistica e ambientale;

2.4 le attività di trattamento dovranno essere eseguite esclusivamente in aree interne al cantiere di produzione dei rifiuti ed adeguate alle fasi di recupero;

2.5 la quantità massima annua di rifiuti da trattare non dovrà superare i 37.440 mc.;

2.6 i contenitori fissi o mobili e i cumuli dei rifiuti da trattare dovranno essere distinti per tipo e idoneamente coperti;

2.7 dovranno essere poste in opera le misure di sicurezza volte a tutelare la salute dell'uomo e la salvaguardia dell'ambiente;

2.8 i rifiuti non trattati o i residui della lavorazione dovranno essere conferiti presso impianti autorizzati più vicini a cura e spese della stessa società;

2.9 dovranno essere effettuati, sui rifiuti da sottoporre a trattamento, test di cessione nei casi previsti dal D.M. 5/2/1998 e secondo il metodo descritto nell'allegato 3 del succitato decreto;

2.10 in ogni caso i prodotti ottenuti potranno essere collocati sul mercato previo accertamento della loro idoneità sotto l'aspetto chimico ambientale e igienico sanitario;

2.11 dovranno essere adottate misure per l'abbattimento di polveri ed emissioni sonore;

2.12 i rifiuti e i materiali trattati dovranno essere stoccati per tipologie omogenee, posti in condizione di sicurezza, disposti in cumuli e/o matasse;

2.13 i rifiuti e i materiali stoccati dovranno essere collocati in zone riparate poco ventose e periodicamente innaffiati per evitare il sollevamento delle polveri;

2.14 le eventuali acque reflue provenienti dai settori di lavorazione dovranno essere raccolte separatamente e smaltite mediante impianti e/o ditte autorizzati;

2.15 dovranno essere trasmesse a questo Ufficio eventuali convenzioni con Ditte abilitate al ritiro del materiale trattato;

2.16 mensilmente la ditta dovrà comunicare a questo Ufficio e all'Amministrazione Provinciale di competenza la quantità dei rifiuti trattati suddivisi per tipologia, provenienza e destinazione;

3. La ditta inoltre dovrà:

— rispettare ed attuare tutte le norme tecniche ed amministrative che regolano la gestione di detti impianti, con particolare attenzione al D.M. 5/2/98, tali adempimenti dovranno essere verificati prima e durante il corso dei lavori dal Direttore tecnico dell'impianto;

— assoggettare, preliminarmente, eventuali successive modifiche dell'impianto ad ulteriore autorizzazione;

— detenere registro di carico e scarico, regolarmente vidimato, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22/97;

— comunicare a questo Ufficio il nominativo del direttore tecnico, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dell'impianto;

— essere in possesso, per l'esercizio dell'attività, dell'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti relativamente alla specifica tipologia di attività;

— acquisire eventuale autorizzazione all'emissione in atmosfera, ai sensi del DPR 203/88;

4. Di autorizzare l'esercizio dell'impianto per un periodo di 5 anni rinnovabile, a tal fine entro 180 giorni dalla scadenza dell'atto autorizzativo la ditta dovrà presentare apposita domanda all'ente competente;

5. Di fissare in € 103,292 l'importo della polizza fidejussoria che la ditta dovrà stipulare secondo i criteri, i tempi, le modalità e quant'altro stabilito con Ordinanza n. 1605 del 25/10/2001, a favore dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nella Regione Calabria;

6. Di dare atto che l'Amministrazione Provinciale di competenza per territorio è incaricata ad esercitare i controlli di legge avvalendosi anche del Servizio di Igiene Pubblica e Tutela Ambientale della A.S.L. competente per territorio, anche al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute nel presente atto autorizzativo;

7. Di sospendere o revocare la presente autorizzazione nel caso in cui la ditta Costruzioni idrauliche s.r.l. incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente autorizzazione quanto a norma di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle stesse norme di buona amministrazione. L'Ufficio del Commissario Delegato eserciterà lo stesso potere di revoca ove la ditta per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'opera;

8. Di notificare la presente ordinanza alla ditta Costruzioni idrauliche s.r.l. e di trasmettere copia dell'ordinanza medesima alle Prefetture e alle Amministrazioni Provinciali di Cosenza, Catanzaro, Crotona, Reggio Calabria e Vibo Valentia, all'A.S.L. e al Comune di Bisignano;

9. Di pubblicare la presente ordinanza sul B.U.R. Calabria.

Il Resp. Unico del proc.

Dott. Ing. G.B. Papello

Il Commissario Delegato

On. Dott. Giuseppe Chiaravalloti

ORDINANZA 27 giugno 2002, n. 1901

Settore Rifiuti – Autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi da svolgersi mediante un impianto mobile di scarifica bitume ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Ditta: Costruzioni idrauliche s.r.l. con sede in c.da Macchia della Tavola – Bisignano (CS).

Il Commissario delegato
per l'emergenza ambientale
nel territorio della Regione Calabria

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17/9/1997 – serie generale –, con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 dell'11/1/1999 – serie generale –, in data 29 dicembre 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 4/1/2000 – serie generale –, in data 16 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 24/6/2000 – serie generale – con i quali lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, fino al 31 dicembre 2001.

VISTE le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2696 in data 21 ottobre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25/10/1997 – serie generale –, n. 2856 in data 1 ottobre 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 9 ottobre 1998 – serie generale –, l'ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5/12/98 – serie generale –, n. 2984 in data 31 maggio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7/6/1999 – serie generale –, n. 3062 in data 6 luglio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del 15/7/2000 – serie generale –, n. 3149 in data 1 ottobre 2001 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, con le quali sono state disposte le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione Calabria.

VISTO il D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997, con le modifiche ad esso apportate dal D.Lgs. 8/11/1997, n. 389 e dalla Legge n. 426/98;

VISTO l'art. 28 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997;

VISTA l'Ordinanza n. 634 del 30/4/1999 del Commissario delegato per l'Emergenza nel Settore dei Rifiuti nella Regione

Calabria concernente l'approvazione delle «Norme Attuative» relative all'applicazione degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997.

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1605 del 25/10/2001 avente ad oggetto «Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni»;

VISTA la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (G.U. n. 299 del 27/12/2001) e la Direttiva 9 aprile 2002 emanata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, pubblicata sulla G.U. n. 108 del 10/5/2002;

DATO ATTO che l'autorizzazione all'esercizio rientra nelle competenze previste dall'OPCM n. 2696/97 all'art. 1 comma 5: «Il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti, qualora ciò sia previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22. In particolare, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori».

VISTO l'art. 2 comma 2 dell'OPCM n. 2696 del 21/10/1997 che recita: «Il Commissario Delegato attua le disposizioni del D.Lgs. 22/97, con facoltà di derogare riguardo la competenza, i tempi e le modalità procedurali nei limiti necessari all'espletamento delle funzioni e dei poteri dell'Ordinanza»;

VISTA la relazione istruttoria redatta dal funzionario del Settore Rifiuti Ing. Antonio Leo, che di seguito si riporta nelle parti essenziali:

«La ditta ha presentato a questo ufficio in data 28/4/2002, prot. n. 7743 la richiesta di autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero individuate con i codici R5 e R13 dell'allegato C del D.Lgs. n. 22/97 da svolgersi mediante un impianto mobile di smaltimento e recupero di rifiuti inerti provenienti da demolizione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni allegando la seguente documentazione:

- descrizione dell'impianto mobile;
- relazione di compatibilità ambientale dell'impianto mobile;
- certificato attestazione SOA, Comunicazione da redigere ai sensi dell'art. 28 – comma 7 D.Lgs. n. 22/97, dichiarazione di conformità, deliberazione 1 febbraio 2000 e circolare n. 4802 dell'11/9/2000 – albo nazionale imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- certificato C.C.I.A. con dicitura antimafia;
- casellario giudiziale;
- certificato carichi pendenti;
- organigramma del personale adibito all'esercizio dell'impianto;
- tavole grafiche e particolari costruttivi.

Risultanze dell'istruttoria:

Dall'esame della documentazione presentata risulta che la ditta richiedente intende esercitare l'attività di recupero individuate con i codici R5 e R13 dell'allegato C del D.Lgs. n. 22/97 da svolgersi mediante un impianto mobile di scarifica bitume ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

L'impianto mobile trattasi di una fresatrice a freddo marca Wirtgen DC2000 (dotata di cingoli di avanzamento) con azionamento meccanico del rullo di fresatura e nastro di carico frontale bimodulare regolabile in altezza e girevole.

L'attività di recupero di conglomerati bituminosi mediante scarifica di manti stradali si suddivide in:

- scarifica tramite appositi rulli di fresatura a freddo;
- caricamento del materiale da parte degli operatori preposti su autocarri;
- avvio a recupero del materiale in impianti dedicati.

Nello specifico il processo di lavorazione si divide nelle seguenti fasi:

1. regolazione della profondità di fresatura;
2. fresatura del manto bituminoso attraverso rulli metallici raffreddati ad acqua;
3. avvio del materiale su un nastro trasportatore;
4. scarico del materiale su autocarro.

La produzione annua dei rifiuti trattati dall'impianto è di 60.320 mc/anno.

Il rifiuto non pericoloso trattato dall'impianto è individuato dal seguente nuovo codice CER: 170302.

Questo Ufficio si esprime favorevolmente all'esercizio, ai sensi dell'art. 28 comma 7, dell'impianto mobile per la scarifica di manti bituminosi non contenenti catrame a condizione che nell'esercizio dell'attività, la ditta si attenga alle seguenti prescrizioni: «...OMISSIS».

VISTO che agli atti risulta la seguente documentazione:

- certificato del casellario giudiziale;
- certificato dei carichi pendenti;
- certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Cosenza, riportante la «certificazione antimafia».

SU PROPOSTA del Responsabile della Provincia;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Legale in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del sub Commissario in ordine a quanto disposto con le Ordinanze di cui in premessa;

SU CONFORME PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento;

Il Responsabile della Provincia: Dott. Ing. Domenico A. Basile; Il Dirigente dell'Ufficio Legale: Avv. Giuseppe Luppino; Il Sub Commissario: On. Italo Reale.

DISPONE

1. Di autorizzare la ditta Costruzioni idrauliche srl con sede in c.da Macchia della Tavola nel Comune di Bisignano (CS), ai sensi del comma 7 art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, all'esercizio delle attività di recupero, individuate con i codici [R13] ed [R5] dell'allegato C del citato decreto, di rifiuti speciali non pericolosi da svolgersi mediante impianto mobile di scarifica bitume, marca Wirtgen, modello 2000 DC, identificato dal numero di serie 05.20.08011293.0347, anno 1998;

2. Di subordinare l'autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

2.1 potrà essere trattato il rifiuto speciale non pericoloso, costituito da miscele bituminose non contenenti catrame di carbone, individuato dal seguente nuovo codice CER: 170302;

2.2. per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, la ditta, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, dovrà comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica;

2.3 le attività industriali o artigianali, la cui produzione dei rifiuti è oggetto di trattamento, dovranno essere in regola con le norme in materia urbanistica e ambientale;

2.4 le attività di trattamento dovranno essere eseguite esclusivamente in aree interne al cantiere di produzione dei rifiuti ed adeguate alle fasi di recupero;

2.5 la quantità massima annua di rifiuti da trattare non dovrà superare i 60.320 mc.;

2.6 i contenitori fissi o mobili e i cumuli dei rifiuti da trattare dovranno essere distinti per tipo e idoneamente coperti;

2.7 dovranno essere poste in opera le misure di sicurezza volte a tutelare la salute dell'uomo e la salvaguardia dell'ambiente;

2.8 i rifiuti non trattati o i residui della lavorazione dovranno essere conferiti presso impianti autorizzati più vicini a cura e spese della stessa società;

2.9 dovranno essere effettuati, sui rifiuti da sottoporre a trattamento, test di cessione nei casi previsti dal D.M. 5/2/1998 e secondo il metodo descritto nell'allegato 3 del succitato decreto;

2.10 in ogni caso i prodotti ottenuti potranno essere collocati sul mercato previo accertamento della loro idoneità sotto l'aspetto chimico ambientale e igienico sanitario;

2.11 dovranno essere adottate misure per l'abbattimento di polveri ed emissioni sonore;

2.12 i rifiuti e i materiali trattati dovranno essere stoccati per tipologie omogenee, posti in condizione di sicurezza, disposti in cumuli e/o matasse;

2.13 i rifiuti e i materiali stoccati dovranno essere collocati in zone riparate poco ventose e periodicamente innaffiati per evitare il sollevamento delle polveri;

2.14 le eventuali acque reflue provenienti dai settori di lavorazione dovranno essere raccolte separatamente e smaltite mediante impianti e/o ditte autorizzati;

2.15 dovranno essere trasmesse a questo Ufficio eventuali convenzioni con Ditte abilitate al ritiro del materiale trattato;

2.16 mensilmente la ditta dovrà comunicare a questo Ufficio e all'Amministrazione Provinciale di competenza la quantità dei rifiuti trattati suddivisi per tipologia, provenienza e destinazione;

3. La ditta inoltre dovrà:

— rispettare ed attuare tutte le norme tecniche ed amministrative che regolano la gestione di detti impianti, con particolare attenzione al D.M. 5/2/98, tali adempimenti dovranno essere verificati prima e durante il corso dei lavori dal Direttore tecnico dell'impianto;

— assoggettare, preliminarmente, eventuali successive modifiche dell'impianto ad ulteriore autorizzazione;

— detenere registro di carico e scarico, regolarmente vidimato, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22/97;

— comunicare a questo Ufficio il nominativo del direttore tecnico, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dell'impianto;

— essere in possesso, per l'esercizio dell'attività, dell'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti relativamente alla specifica tipologia di attività;

— acquisire eventuale autorizzazione all'emissione in atmosfera, ai sensi del DPR 203/88;

4. Di autorizzare l'esercizio dell'impianto per un periodo di 5 anni rinnovabile, a tal fine entro 180 giorni dalla scadenza dell'atto autorizzativo la ditta dovrà presentare apposita domanda all'ente competente;

5. Di fissare in € 311,527 l'importo della polizza fidejussoria che la ditta dovrà stipulare secondo i criteri, i tempi, le modalità e quant'altro stabilito con Ordinanza n. 1605 del 25/10/2001, a favore dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nella Regione Calabria;

6. Di dare atto che l'Amministrazione Provinciale di competenza per territorio è incaricata ad esercitare i controlli di legge avvalendosi anche del Servizio di Igiene Pubblica e Tutela Ambientale della A.S.L. competente per territorio, anche al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute nel presente atto autorizzativo;

7. Di sospendere o revocare la presente autorizzazione nel caso in cui la ditta Costruzioni idrauliche s.r.l. incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente autorizzazione quanto a norma di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle stesse norme di buona amministrazione. L'Ufficio del Commissario Delegato eserciterà lo stesso potere di revoca ove la ditta per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'opera;

8. Di notificare la presente ordinanza alla ditta Costruzioni idrauliche s.r.l. e di trasmettere copia dell'ordinanza medesima alle Prefetture e alle Amministrazioni Provinciali di Cosenza, Catanzaro, Crotona, Reggio Calabria e Vibo Valentia, all'A.S.L. e al Comune di Bisignano;

9. Di pubblicare la presente ordinanza sul B.U.R. Calabria.

Il Resp. Unico del proc.

Dott. Ing. G.B. Papello

Il Commissario Delegato

On. Dott. Giuseppe Chiaravalloti

ORDINANZA 27 giugno 2002, n. 1902

Settore Acque – Ambito Territoriale Ottimale n. 5 – Reggio Calabria – OPCM n. 2984/99. Gestione del servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie afferenti gli impianti stessi nel territorio della provincia di Reggio Calabria. Approvazione 2°, 3°, 4°, 5° e 6° S.A.L., anticipazione e liquidazione del 2° certificato di pagamento.

Il Commissario delegato
per l'emergenza ambientale
nel territorio della Regione Calabria

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17/9/1997 – serie generale –, con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 dell'11/1/1999 – serie generale –, in data 29 dicembre 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 4/1/2000 – serie generale –, in data 16 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 24/6/2000 – serie generale – con i quali lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, fino al 31 dicembre 2001.

VISTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28/1/2002 – serie generale, è stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria per lo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché per la tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, fino al 31 dicembre 2002;

VISTE le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2696 in data 21 ottobre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25/10/1997 – serie generale –, n. 2856 in data 1 ottobre 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 9 ottobre 1998 serie generale –, l'ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5/12/98 – serie generale –, n. 2984 in data 31 maggio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7/6/1999 – serie generale –, n. 3062 in data 6 luglio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del 15/7/2000 – serie generale –, n. 3106 in data 20 febbraio 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47 del 26/2/2001 – serie generale –, n. 3132 in data 7 maggio 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 15/5/2001 – serie generale e n. 3149 in data 1 ottobre 2001 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 10 ottobre 2001 – serie generale –, con le quali sono state disposte le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione Calabria, nonché in materia di bonifiche;

VISTA l'Ordinanza n. 3185 in data 22 marzo 2002 del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2002, con oggetto: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione Calabria»;

VISTA l'ordinanza n. 855 del 22/12/1999 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il capitolato d'onere per la gestione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento nel territorio della Regione Calabria ed è stata altresì impegnata la somma di L. 18.000.000.000, IVA inclusa, a valere sui fondi assegnati all'Ufficio del Commissario, demandando al Responsabile Unico del Procedimento tutte le conseguenti necessarie procedure amministrative per la concreta esecuzione del provvedimento e per l'esecuzione delle attività di gestione;

VISTA l'ordinanza n. 997 del 12/3/2000 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione della conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie afferenti agli impianti stessi alla Impresa A.T.I. Smeco S.p.A. – AMGA S.p.A. relativamente all'ATO n. 5 Provincia di Reggio Calabria;

VISTA l'ordinanza n. 1254 del 9/2/2001 con la quale si è proceduto a liquidare la somma complessiva di L. 1.193.060.000 (IVA inclusa) – relativa al 1° S.A.L. (a tutto il 30/11/2000) – a

favore della ditta aggiudicataria dell'appalto, anticipando la suddetta somma, sui fondi dell'Ufficio del Commissario Delegato di cui all'O.P.C.M. n. 2881/98, fino agli accreditamenti delle somme da parte dei comuni rientranti nell'A.T.O. n. 5 – Reggio Calabria;

VISTA l'ordinanza n. 1425 del 3/5/2001 con la quale si è proceduto alla presa d'atto e ratificato all'A.T.I. Smeco SpA – Amga SpA l'affidamento degli impianti, non compresi nel bando di gara pubblicato sulla G.U. n. 1 del 3/1/2002, del Comune di Reggio Calabria (frazione Armo, Cataforio, Gallico, Pateritti e Pellarò), del Comune di Monasterace (Lamborsi Marina 2), del Comune di Fiumara (San Pietro) e dell'A.S.L. n. 9 (Locri) nonché della dismissione di n. 12 impianti;

VISTA la Determina del Dirigente dell'Area Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia n. 695 del 28/9/2001 con la quale si è proceduto a liquidare la somma complessiva di L. 1.109.130.000 (IVA inclusa) – relativa al 1° S.A.L. (a tutto il 30/11/2000) impianti fuori gara – a favore della ditta aggiudicataria dell'appalto;

VISTA l'ordinanza n. 1867 del 7/6/2002 con la quale si è disposto di utilizzare la somma complessiva di € 5.164.569, derivante dalle risorse disponibili sulla Contabilità Speciale 2762, per le necessità immediate di cassa; di esplicitare nei singoli provvedimenti di pagamento detto atto; di rendicontare analiticamente le somme che verranno spese in base alla presente ordinanza; di canalizzare fino alla concorrenza di € 5.164.569 le somme derivanti dal versamento dal servizio di gestione e di ogni altra risorsa che verrà anticipata nei singoli provvedimenti per necessità immediata di cassa;

PREMESSO:

che con contratto di Rep. n. 31250 del 28/9/2000 per notaio Gianluca Perrella (n. 3795 della raccolta), reg.to a Catanzaro l'11 ottobre 2000 al n. 3447, Serie I, tra l'Ente appaltante Commissario Delegato per l'Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria e l'Impresa ATI Smeco Spa (capogruppo-mandataria) – AMGA SpA, è stato assunto da quest'ultima – a seguito di gara d'appalto – la gestione del servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie afferenti agli impianti stessi nel territorio della Regione Calabria – ATO 5 RC;

CONSIDERATO che la Direzione dei lavori, Arch. Antonio Lamari, ha trasmesso a questo Ufficio la Contabilità relativa al 2°, 3° e 4° SAL relativa alla gestione degli impianti di depurazione e stazioni di sollevamento, rispettivamente a tutto il 31/12/2000, 31/1/2001 e 28/2/2001;

CONSIDERATO, inoltre, che la Direzione dei Lavori, Arch. Antonio Lamari, ha trasmesso a questo Ufficio in data 26/10/2001 (prot. n. 15287) la Contabilità relativa al 5° SAL e in data 9/5/2002 (prot. n. 8527) la Contabilità relativa al 6° e 7° SAL per la gestione degli impianti di depurazione e stazioni di sollevamento, rispettivamente a tutto il 30/9/2001, 31/12/2001 e 29/3/2002;

VISTO l'art. 42 (compensi e modalità di pagamento) del Capitolato d'Onere, allegato al contratto d'appalto, approvato con Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria, n. 855 del 22/12/1999;

VISTA la determina n. 258 del 25 marzo 2002 con la quale l'Ing. Bruno Gualtieri è stato nominato Responsabile Unico del

Procedimento per il servizio di gestione dei depuratori Comunali per le Province di Reggio Calabria e di Vibo Valentia;

VISTO il certificato di pagamento n. 2 del 31 maggio 2002 relativo alla contabilità al 6° SAL (a tutto il 31/12/2001) per la gestione degli impianti di depurazione e stazioni di sollevamento di cui al contratto sopra citato di € 2.231.883,20 (pari a L. 4.321.528.474), IVA al 10% inclusa;

VISTA la nota n. 8654 del 10/5/2002 con la quale sono stati trasmessi all'ufficio ragioneria del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Calabria i prospetti delle spese di gestione per gli anni 2000-2001, con ripartizione delle spese a carico dei vari Comuni della provincia di Reggio Calabria, per complessive L. 2.317.628.747 (anno 2000) e L. 4.493.182.877;

RISCONTRATA la regolarità nella documentazione presentata per la liquidazione in questione;

CONSIDERATO che non è possibile procedere alla liquidazione del certificato n. 2 mancando la disponibilità finanziaria, non avendo ancora potuto provvedere i Comuni a rimettere i fondi richiesti;

CONSIDERATO che tutte le spese di gestione, per il periodo in questione, risultano anticipate dall'A.T.I. e che risulta redatta la contabilità con le effettive misurazioni dei quantitativi depurati, a decorrere dal mese di settembre 2001 e che, quindi, la stessa contabilità è ancora in partita provvisoria mancando le misurazioni per il periodo estivo, e potrà essere definitiva soltanto nell'ottobre 2002, si propone di anticipare ai Comuni e liquidare all'A.T.I. Smeco Spa – A.M.G.A. Spa – la somma derivante dal certificato di pagamento n. 2 per complessive € 2.231.883,20 (pari a L. 4.321.528.484) IVA al 10% inclusa;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione nei termini sopra indicati;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Ufficio Legale, con rinvio espresso alle suesposte motivazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Tariffe e Contabilità in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ed alla relativa copertura;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto, con rinvio espresso alle suesposte motivazioni;

Il Responsabile del Settore proponente: Dott. Ing. Bruno Gualtieri; Il Responsabile delle tariffe e delle contabilità speciali: Dott.ssa Caterina Barbalace; Il Responsabile dell'Ufficio Legale: Avv. Giuseppe Luppino; Il Sub-Commissario: Avv. Italo Reale;

RITENUTO di adottare integralmente la sopra riportata proposta, con presa d'atto delle valutazioni e delle considerazioni che precedono, su conforme parere per l'adozione da parte del Responsabile Unico del Procedimento che a tal fine congiuntamente sottoscrive l'atto,

DISPONE

1. di approvare il 2°, 3°, 4°, 5° e 6° S.A.L. per la «gestione del servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di sollevamento delle reti fognarie afferenti gli impianti stessi nel territorio della Regione Calabria –

ATO 5 Reggio Calabria» con la relativa contabilità a tutto il 31/12/2001 ed ammontante a netti € 3.902.240,67 (pari a L. 7.555.791.551), oltre IVA;

2. di prendere atto che il certificato di pagamento n. 2 relativo al 2°, 3°, 4°, 5° e 6° S.A.L. a tutto il 31 dicembre 2001 ammonta ad € 2.017.731,50 (pari a L. 3.906.872.941), oltre IVA del 10% su l'importo di € 2.141.516,95 e al netto delle penali per inadempimenti contrattuali e delle somme da rimborsare ai Comuni per consumi elettrici degli impianti di depurazione in gestione specificati nella tabella citata in premessa;

3. di anticipare ai Comuni di cui sopra, fino agli accreditamenti delle somme da parte degli stessi, e di liquidare alla A.T.I. Smeco Spa – AMGA Spa, il credito maturato per come risulta dal certificato n. 2, secondo quanto disposto dalla Ordinanza del Commissario Delegato n. 1867 del 7/6/2002;

4. di provvedere alla liquidazione delle restanti somme di credito maturato dall'ATI Smeco SpA – Amga Spa proporzionalmente all'avvenuto incasso delle somme dovute da parte dei Comuni;

5. di dare incarico all'Ufficio legale di avviare le procedure per il recupero delle somme anticipate ai Comuni, trascorsi 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6. di impegnare la somma di € 2.231.883,20 (pari a L. 4.321.528.484) IVA inclusa, per le suddette anticipazioni, sui fondi dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Calabria derivante dalle risorse disponibili sulla Contabilità Speciale 2762 per la necessità immediata di cassa;

7. di trasmettere all'Ufficio Ragioneria unitamente al presente provvedimento, il certificato di pagamento n. 2 e relativi allegati per il seguito di competenza, incaricandolo di rendicontare analiticamente le somme spese con il presente atto in base alla Ordinanza del Commissario delegato n. 1867 del 7/6/2002;

8. di notificare la presente ordinanza all'A.T.I. Smeco Spa – Amga Spa, al sig. Prefetto della Provincia di Reggio Calabria e ai Comuni: Antonimina, Bagaladi, Bianco, Bagnara, Bivongi, Bovalino Superiore, Bovalino Marina, Brancaleone, Calanna, Campo Calabro, Caraffa del Bianco, Cardeto, Careri, Ciminà, Fiumara, Grotteria, Laganadi, Laureana di Borrello, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa, Melito di Porto Salvo, Molochio, Monasterace, Motta San Giovanni, Palizzi, Pazzano, Platì, Portigliola, Reggio Calabria, San Procopio, San Giovanni di Gerace, San Luca, San Roberto, Santa Cristina d'Aspromonte, Sant'Ilario dello Jonio, Scido e Scilla;

9. di pubblicare la presente ordinanza sul B.U.R. Calabria.

*Il Responsabile Unico del Procedimento
per l'Area di Reggio Calabria e Vibo Valentia*

Dott. Ing. Bruno Gualtieri

*Il Commissario delegato
Giuseppe Chiaravalloti*

ORDINANZA 27 giugno 2002, n. 1903

Settore Acque – OPCM 2984/99 – Appalto di gestione del servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di sollevamento delle reti fognarie afferenti gli impianti stessi nel territorio della Regione Calabria – ATO 4 Vibo Valentia. Impresa: A.T.I. Siba s.p.a. – Idrotecnica s.r.l. – Lico Santo s.r.l. – Approvazione 2°, 3°, 4° SAL e anticipazione e liquidazione del 2° certificato di pagamento.

Il Commissario delegato
per l'emergenza ambientale
nel territorio della Regione Calabria

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17/9/1997 – serie generale –, con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 dell'11/1/1999 – serie generale –, in data 29 dicembre 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 4/1/2000 – serie generale –, in data 16 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 24/6/2000 – serie generale – con i quali lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, fino al 31 dicembre 2001.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2002 che proroga lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, fino al 31 dicembre 2002;

VISTE le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2696 in data 21 ottobre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25/10/1997 – serie generale –, n. 2856 in data 1 ottobre 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 9 ottobre 1998 serie generale –, l'ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5/12/98 – serie generale –, n. 2984 in data 31 maggio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7/6/1999 – serie generale –, n. 3062 in data 6 luglio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del 15/7/2000 – serie generale –, con le quali sono state disposte le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione Calabria;

VISTA l'ordinanza n. 855 del 22/12/1999 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il capitolato d'onori per la gestione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento nel territorio della Regione Calabria ed è stata altresì impegnata la somma di L. 18.000.000.000, IVA inclusa, a valere sui fondi assegnati all'Ufficio del Commissario, demandando al Responsabile Unico del Procedimento tutte le conseguenti necessarie procedure amministrative per la concreta esecuzione del provvedimento e per l'esecuzione delle attività di gestione;

VISTA l'ordinanza n. 997 del 12/3/2000 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione della conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie afferenti agli impianti stessi alla Impresa A.T.I. Siba S.p.A. – Idrotecnica srl – Lico Santo srl relativamente all'ATO n. 4 Provincia di Vibo Valentia;

VISTA l'ordinanza n. 1867 del 7/6/2002 con la quale si è disposto di utilizzare la somma complessiva di € 5.164.569,00 derivante dalle risorse disponibili sulla Contabilità Speciale 2762, per le necessità immediate di cassa; di esplicitare nei singoli provvedimenti di pagamento detto atto; di rendicontare analiticamente le somme che verranno spese in base alla presente ordinanza; di canalizzare fino alla concorrenza di € 5.164.569,00 le somme derivanti dal versamento dal servizio di gestione e di ogni altra risorsa che verrà anticipata nei singoli provvedimenti per necessità immediate di cassa;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 4/10/2000 rep. n. 3810, registrato a Catanzaro il 19/12/2000 al n. 3540 Serie I, tra l'Ente Appaltante Commissario Delegato per l'emergenza nel settore Ambientale e l'Impresa A.T.I. Siba Spa – Idrotecnica srl – Lico Santo srl con oggetto: appalto di gestione del servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie afferenti agli impianti stessi nel territorio della Regione Calabria – ATO 4 VV;

VISTA la contabilità relativa al secondo, terzo e quarto SAL a tutto il 31 dicembre 2001, per complessive L. 1.745.827.253 al netto del ribasso del 6,66%, presentata dalla Direzione lavori per l'approvazione, rispettivamente in data 27/11/2001, 17/1/2002 e 4/2/2002, unitamente alle relazioni di accompagnamento con computo dell'importo complessivo del consumo di energia elettrica degli impianti di depurazione pari a L. 585.642.215 corretto a L. 690.636.943 secondo i dati in possesso dell'Ufficio del Commissario allegati alla contabilità e delle penali relative agli artt. 28, 31 e 34 del capitolato d'onori pari a L. 162.554.447;

VISTO il certificato di pagamento della 2ª rata dal quale si deduce che l'ATI Siba Spa – Idrotecnica srl – Lico Santo srl «ha maturato un credito di € 551.550,40 oltre IVA al 10% sull'importo di € 897.136,31 e che il pagamento verrà effettuato proporzionalmente all'avvenuto incasso delle somme dovute da parte dei Comuni»;

VISTA la nota n. 7549 del 23 aprile 2002 con la quale sono stati trasmessi all'ufficio ragioneria del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Calabria i prospetti delle spese di gestione per gli anni 2000-2001, con ripartizione delle spese a carico dei Comuni di Dinami, Ionadi, Soriano, Francavilla Angitola, Pizzoni, Maierato, Rombiolo, Filadelfia, Ricadi, Zambrone, Nicotera, Parghelia, Spilinga, Drapia, Ioppolo, Tropea, Briatico, Zaccanopoli, per complessive L. 2.569.838.437;

VISTO l'art. 42 (compensi e modalità di pagamento) del Capitolato d'onori, allegato al contratto d'appalto, approvato con Ordinanza del Commissario Delegato n. 855 del 22/12/1999;

VISTA la determina n. 258 del 25 marzo 2002 con la quale l'Ing. Bruno Gualtieri è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per il Servizio di Gestione dei depuratori comunali per le Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia;

RISCONTRATA la regolarità nella documentazione presentata per la liquidazione in questione;

CONSIDERATO che non è possibile procedere alla liquidazione del certificato n. 2 mancando la disponibilità finanziaria, non avendo ancora potuto provvedere i Comuni a rimettere i fondi richiesti;

CONSIDERATO che tutte le spese di gestione, per il periodo in questione, risultano anticipate dall'A.T.I. e che risulta redatta la contabilità con le effettive misurazioni dei quantitativi depurati, a decorrere dal mese di settembre 2001 e che, quindi, la stessa contabilità è ancora in partita provvisoria mancando le misurazioni per il periodo estivo, e potrà essere definitiva soltanto nell'ottobre 2002, si propone di anticipare ai Comuni e liquidare all'A.T.I. Siba spa – Idrotecnica srl – Lico Santo srl l'importo del 2° certificato di € 551.550,40 (pari a L. 1.067.950.486), oltre IVA su € 897.136,31;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione nei termini sopra indicati;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Ufficio Legale, con rinvio espresso alle suesposte motivazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Amministrativo-Contabile in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ed alla relativa copertura;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto, con rinvio espresso alle suesposte motivazioni;

Il Responsabile del Settore proponente: Dott. Ing. Bruno Gualtieri; Il Dirigente dell'Ufficio tariffe e contabilità speciale: Dott.ssa Caterina Barbalace; Il Responsabile dell'Ufficio Legale: Avv. Giuseppe Luppino; Il Sub-Commissario: Avv. Italo Reale;

RITENUTO di adottare integralmente la sopra riportata proposta, con presa d'atto delle valutazioni e delle considerazioni che precedono, su conforme parere per l'adozione da parte del Responsabile Unico del Procedimento che a tal fine congiuntamente sottoscrive l'atto,

DISPONE

1. di approvare il 2°, 3° e 4° SAL per la «gestione del servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di sollevamento delle reti fognarie afferenti gli impianti stessi nel territorio della Regione Calabria – ATO 4 Vibo Valentia» per il periodo gennaio-dicembre 2001, per un importo complessivo di € 901.644,53 (pari a L. 1.745.827.253);

2. di prendere atto che il certificato di pagamento n. 2 relativo al 2°, 3° e 4° S.A.L. a tutto il 31 dicembre 2001 ammonta ad € 551.550,40 (pari a L. 1.067.950.486), oltre IVA su l'importo di € 897.136,31 e al netto delle penali per inadempienze contrat-

tuali e delle somme da rimborsare ai Comuni o da pagare all'Enel per consumi elettrici degli impianti di depurazione in gestione specificati nella tabella citata in premessa;

3. di prendere atto che i Comuni di Dinami, Ionadi, Soriano, Francavilla Angitola, Pizzoni, Maierato, Rombiolo, Filadelfia, Ricadi, Zambrone, Nicotera, Parghelia, Spilinga, Drapia, Ioppolo, Tropea, Briatico, Zaccanopoli, devono versare all'Ufficio del Commissario delegato per l'Emergenza ambientale in Calabria, per il servizio di gestione dei propri impianti, dalla data di consegna al 31 dicembre 2001, le somme evidenziate nel prospetto allegato per un totale di € 1.327.210,79 (pari a L. 2.569.838.437);

4. di anticipare ai Comuni di cui sopra, fino agli accreditamenti delle somme da parte degli stessi, e di liquidare alla A.T.I. Siba Spa – Idrotecnica srl – Lico Santo srl, il credito maturato per come risulta dal certificato n. 2, secondo quanto disposto dalla Ordinanza del Commissario Delegato n. 1867 del 7/6/2002;

5. di provvedere con successivo atto alla liquidazione della restante quota del 50% di credito maturato dall'ATI Siba Spa – Idrotecnica srl – Lico Santo srl proporzionalmente all'avvenuto incasso delle somme dovute da parte dei Comuni, per come risulta dal certificato n. 2;

6. di dare incarico all'Ufficio legale di avviare le procedure per il recupero delle somme anticipate ai Comuni, trascorsi 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di impegnare la somma per le suddette anticipazioni sui fondi dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Calabria derivante dalle risorse disponibili sulla Contabilità Speciale 2762 per la necessità immediata di cassa;

8. di trasmettere all'Ufficio Ragioneria unitamente al presente provvedimento, il certificato di pagamento n. 2 e relativi allegati per il seguito di competenza, incaricandolo di rendicontare analiticamente le somme spese con il presente atto in base alla Ordinanza del Commissario delegato n. 1867 del 7/6/2002;

9. di notificare la presente ordinanza all'A.T.I. Siba spa – Idrotecnica srl – Lico Santo srl, all'Enel di Vibo Valentia, al sig. Prefetto della Provincia di Vibo Valentia e ai Comuni di Dinami, Ionadi, Soriano, Francavilla Angitola, Pizzoni, Maierato, Rombiolo, Filadelfia, Ricadi, Zambrone, Nicotera, Parghelia, Spilinga, Drapia, Ioppolo, Tropea, Briatico, Zaccanopoli, Limbadi;

10. di pubblicare la presente ordinanza sul B.U.R. Calabria.

*Il Responsabile Unico del Procedimento
per l'Area delle Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia*
Dott. Ing. Bruno Gualtieri

Il Commissario delegato
Giuseppe Chiaravalloti

ORDINANZA 27 giugno 2002, n. 1905

Settore Acque – Adeguamento e potenziamento della piattaforma depurativa di Vibo Valentia località Silica. Approvazione progetto ed indizione gara d'appalto.

Il Commissario delegato
per l'emergenza ambientale
nel territorio della Regione Calabria

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17/9/1997 – serie generale –, con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 dell'11/1/1999 – serie generale –, in data 29 dicembre 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 4/1/2000 – serie generale –, in data 16 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 24/6/2000 – serie generale – con i quali lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, fino al 31 dicembre 2001.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2002 che proroga lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, fino al 31 dicembre 2002;

VISTE le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2696 in data 21 ottobre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25/10/1997 – serie generale –, n. 2856 in data 1 ottobre 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 9 ottobre 1998 serie generale –, l'ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5/12/1998 – serie generale –, n. 2984 in data 31 maggio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7/6/1999 – serie generale –, n. 3062 in data 6 luglio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del 15/7/2000 – serie generale –, con le quali sono state disposte le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione Calabria.

VISTA la relazione istruttoria dell'ing. Francesco Civitelli dell'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Calabria che appresso si riporta:

«PREMESSO:

che con ordinanza n. 1814 del 15 aprile 2002 è stato approvato il progetto per l'adeguamento e potenziamento della piattaforma

depurativa di Vibo Valentia in località Silica per l'importo a base d'asta di L. 6.162.417.621 ed indetta gara d'appalto da espletarsi mediante procedura negoziale con aggiudicazione al miglior offerente tramite gara ufficiosa;

che successivamente all'espletamento della gara si evidenziava la circostanza che erroneamente era stato approvato e posto in appalto un progetto diverso da quello esaminato dal gruppo tecnico nelle sedute del 13 dicembre e 19 dicembre 2001 con parere favorevole con prescrizioni;

che pertanto si dovrà ripetere la gara informale con le stesse ditte partecipanti sottoponendo per l'offerta il progetto definitivo che prevede: il recupero delle opere civili esistenti ad eccezione dei letti di essiccamento, adeguandole per il loro utilizzo in un insieme impiantistico «Nuovo», tecnologicamente più avanzato che di seguito si descrive: realizzazione di una vasca di prima pioggia da 500 mc. con grigliatura grossolana e scolmatore di piena; grigliatura fine; dissabbiatura e disoleatura; trasformazione di una vasca di stabilizzazione in denitrificazione e dell'altra vasca di stabilizzazione e delle due vasche di ossidazione esistenti in vasche di ossidazione dove verranno sostituiti i sistemi di aerazione. L'insieme delle 4 vasche sopra descritte costituirà una delle linee parallele di trattamento biologico, l'altra verrà realizzata ex novo. L'edificio polifunzionale verrà adeguato alle nuove necessità, per l'alloggiamento dei compressori per le Oxi/nitro. La cabina elettrica di trasformazione MT/BT subirà la sostituzione di tutto l'armamento e dell'avanzamento di BT. Adeguamento e ripristino delle opere civili dei due sedimentatori esistenti e dei pozzetti dei fanghi con installazione di nuove apparecchiature elettromeccaniche. Tali vasche costituiranno una delle linee parallele di sedimentazione secondaria, l'altra verrà realizzata nell'area di ampliamento. Si prevede la realizzazione, previa demolizione dei letti di essiccamento delle opere comuni relative alla linea fanghi. In particolare si prevede di realizzare la stabilizzazione aerobica, l'ispessimento meccanizzato, la disidratazione meccanica. Si prende inoltre la realizzazione di una nuova vasca di denitrificazione, di Ossidazione e denitrificazione, una vasca di sedimentazione secondaria, n. 2 unità parallele di filtrazione e n. 2 linee di disinfezione con due batterie di raggi U.V. per tutte le portate ammesse all'impianto;

che il quadro normativo di riferimento preso a base della progettazione è il D.Lgs. n. 152/99 come modificato e integrato dal D.L. n. 258/00 e i criteri di massima sicurezza sanitaria e ambientale per la progettazione degli interventi di cui all'art. 7, comma e, dell'O.P.C.M. n. 3062/2000;

che il quadro economico dei lavori è:

Quadro economico:

A) *Importo a base d'asta:*

Importo opere edili	L. 1.952.191.040
Importo opere elettromeccaniche	L. 2.507.082.649
Importo lavori in economia	L. 120.000.000
In uno	L. 4.579.273.689
sicurezza non soggetto a ribasso	L. 132.698.972
	(€ 2.433.530,77) L. 4.711.972.661

B) *Somme a disposizione dell'Amministrazione:*

1) IVA 10% sui lavori	L.	525.027.369
2) spese generali	L.	240.000.000
3) imprevisti	L.	58.000.000
Totale somme a disposizione	L.	1.176.000.000 pari ad € 607.353,31
Totale generale	L.	5.535.000.000 pari ad € 2.858.588,94

TUTTO CIÒ PREMESSO, al fine di non dilatare ulteriormente i tempi di realizzazione delle opere e raggiungere prima della prossima stagione estiva il risultato di ridurre l'inquinamento costiero, rappresentando la soluzione più rapida per conseguire una ottimizzazione degli interventi in funzione di una concreta azione di disinquinamento con risultati pratici a breve e medio termine;

RITENUTO che la realizzazione riveste carattere di urgenza per cause non dipendenti dall'Ufficio del Commissario delegato e che pertanto si rende necessario il ricorso alla deroga prevista dall'art. 2 dell'O.P.C.M. 2696/97 e 2984/99;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Ufficio legale, con rinvio espresso alle suesposte motivazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto, con rinvio espresso alle suesposte motivazioni;

Per il Responsabile del Settore proponente: Dott. Ing. Bruno Gualtieri; Il Responsabile dell'Ufficio Legale: Avv. Giuseppe Luppino; Il Sub-Commissario: Avv. Italo Reale

RITENUTO di adottare integralmente la sopra riportata proposta, con presa d'atto delle valutazioni e delle considerazioni che precedono, su conforme parere per l'adozione da parte del Responsabile unico del procedimento che a tal fine congiuntamente sottoscrive l'atto,

DISPONE

1. di approvare il progetto, redatto dall'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Calabria, per l'adeguamento e potenziamento della piattaforma depurativa di Vibo Valentia località Silica secondo il quadro economico esposto in premessa;

2. di dare atto che la presente approvazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 5, dell'O.P.C.M. 2696/99 e dall'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. 2881/98, sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi comunali, provinciali e regionali, costituisce, ove occorra variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

3. di indire gara d'appalto per i lavori in oggetto, da esplicitarsi mediante procedura negoziale con aggiudicazione al miglior offerente tramite gara ufficiosa;

4. di demandare al Responsabile Unico del procedimento dell'Ufficio del Commissario l'attivazione di tutte le conseguenti necessarie procedure per la concreta attuazione del presente provvedimento;

5. di dare atto che la spesa di L. 5.535.000.000 pari ad € 2.858.588,94 è coperta con finanziamenti derivanti dal piano stralcio art. 141, Legge 23 dicembre 2000 n. 388;

6. di notificare la presente ordinanza, al Comune di Vibo Valentia e darne comunicazione al Prefetto di Vibo Valentia ed al Presidente dell'amministrazione provinciale di Vibo Valentia;

7. di pubblicare la presente ordinanza sul B.U.R. Calabria.

Il Resp. Unico del Procedimento

Dott. Ing. G.B. Papello

Il Commissario Delegato

Giuseppe Chiaravalloti

ORDINANZA 27 giugno 2002, n. 1910

Discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in località Bucita nel Comune di Rossano di cui alle Ordinanze Commissariali n. 1244 del 9 febbraio 2001 e n. 1568 del 29 agosto 2001 – Prescrizioni per l'adeguamento dell'impianto e il trattamento dei rifiuti abbancati. Ditta: Bieco srl sede in Rossano Calabro (CS) – Contrada Sant'Irene.

Il Commissario delegato
per l'emergenza ambientale
nel territorio della Regione Calabria

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17/9/1997 – serie generale –, con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 del 11/1/1999 – serie generale –, in data 29 dicembre 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 4/1/2000 – serie generale –, in data 16 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 24/6/2000 – serie generale –, in data 14 gennaio 2002, con i quali lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, fino al 31 dicembre 2002.

VISTE le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2696 in data 21 ottobre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25/10/1997 – serie generale –, n. 2856 in data 1 ottobre 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 9 ottobre 1998 serie generale –, l'ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5/12/98 – serie generale –, n. 2984 in data 31 maggio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7/6/1999 – serie generale –, n. 3062 in data 6 luglio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del

15/7/2000 – serie generale –, con le quali sono state disposte le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria.

VISTO il D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997, con le modifiche ad esso apportate dal D.Lgs. 8/11/1997, n. 389 e dalla Legge n. 426/98;

VISTO l'art. 28 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997;

VISTA l'Ordinanza n. 634 del 30/4/1999 del Commissario delegato per l'Emergenza nel Settore dei Rifiuti nella Regione Calabria concernente l'approvazione delle «Norme Attuative» relative all'applicazione degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997.

VISTE le Ordinanze Commissariali n. 1244 del 9 febbraio 2001 e 1568 del 29 agosto 2001;

DATO ATTO che l'autorizzazione all'esercizio rientra nelle competenze previste dall'OPCM n. 2696/97 all'art. 1 comma 5: «Il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti, qualora ciò sia previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22. In particolare, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori».

VISTO l'art. 2 comma 2 dell'OPCM n. 2696 del 21/10/1997 che recita: «Il Commissario Delegato attua le disposizioni del D.Lgs. 22/97, con facoltà di derogare riguardo la competenza, i tempi e le modalità procedurali nei limiti necessari all'espletamento delle funzioni e dei poteri dell'Ordinanza»;

VISTA la relazione istruttoria redatta dal Coordinatore del Servizio arch. Orsola Reillo che qui di seguito si riporta integralmente:

«PREMESSO CHE:

Con decreto del Dirigente generale n. 224 del 19 giugno 2000, del Dipartimento n. 5 – Urbanistica e Ambiente – della Regione Calabria è stato approvato ai fini della compatibilità ambientale il progetto in epigrafe;

Con ordinanza del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Calabria n. 1244 del 9 febbraio 2001 è stato approvato il progetto della Società Bieco srl e la stessa Ditta è stata autorizzata alla realizzazione dell'impianto di una discarica di rifiuti inerti e rifiuti speciali non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Rossano Calabro (CS) in località Bucita – ex art. 27 del D.Lgs. n. 22/97;

A conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto la ditta ha presentato documentazione di rito attestante l'ultimazione dei lavori e la regolarità dell'esecuzione degli stessi chiedendo l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97;

Con Ordinanza commissariale n. 1568 del 29 agosto 2001 è stata disposta l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto pre-

scrivendo, tra l'altro, al punto 2.4 che la ditta provvedesse a collegare l'impianto alla rete idrica comunale nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001;

La Ditta BIECO S.A.L. Srl con nota prot. n. 265/2002 del 3 gennaio 2002 ha comunicato, non avendo l'Ufficio Tecnico del Comune di Rossano ancora dato corso alla richiesta della ditta di allacciamento alla rete idrica comunale, la sospensione dell'attività di smaltimento fino all'avvenuta ottemperanza della prescrizione sopraccitata e che, pertanto, attualmente, l'impianto non è in esercizio;

Con Ordinanza n. 10/GAR del 26 febbraio 2002 il Sindaco del Comune di Rossano, sulla scorta dell'accertamento da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rossano dell'avvenuto abbancamento presso la discarica di proprietà della ditta BIECO Srl di rifiuti speciali pericolosi, in difformità all'autorizzazione n. 1568 del 26 agosto 2001 rilasciata da questo Ufficio, ha ordinato alla Ditta «a) di adottare i necessari interventi di messa in sicurezza di emergenza, di bonifica e ripristino ambientale del sito inquinato; b) di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 7, comma 2, del D.M. 471/99 entro le 48 ore successive alla notifica della presente Ordinanza; c) di sospendere l'esercizio dell'impianto de quo permanendo l'obbligo dell'ottemperanza a quanto sopra ordinato»;

La Ditta BIECO srl con nota inviata via fax e acquisita al ns. prot. 4510 del 4 marzo 2002, ha comunicato, sulla base dell'Ordinanza sindacale sopraccitata e della nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rossano dell'avvenuto accertamento dell'abbancamento di rifiuti speciali pericolosi, di aver trasmesso documentazione tecnica attestante la messa in sicurezza di emergenza del sito inquinato in oggetto;

Questo Ufficio, con nota n. 4651 del 6/3/2002, considerato che sussistevano elementi per ritenere che la ditta BIECO srl fosse incorsa in violazione delle condizioni dell'autorizzazione rilasciata da questo Ufficio relativamente all'abbancamento in discarica di categorie di rifiuti diverse da quelle autorizzate, ha notificato l'avvio del procedimento di sospensione dell'Ordinanza commissariale n. 1568 del 29 agosto 2001, comunicando contestualmente l'avvio di una campagna di indagini in situ, finalizzata all'accertamento delle condizioni della discarica e della modalità di gestione della stessa e invitando la ditta a partecipare al procedimento, assegnando alla stessa il termine perentorio di giorni 10 dalla notifica per la trasmissione di eventuali memorie scritte;

ATTESO CHE:

— la società BIECO ha trasmesso le proprie osservazioni, acquisite al ns. prot. n. 5332 del 15/3/2002;

— personale tecnico dell'Ufficio del Commissario Delegato, congiuntamente ai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, dell'A.S.L. di Rossano, del P.M.P. di Cosenza e della ditta BIECO, ha effettuato, in data 5/4/2002, sopralluogo presso la discarica in oggetto, nel corso del quale, presa visione dei luoghi, è stato realizzato rilievo fotografico e topografico del sito, sono stati acquisiti dati e planimetrie relativi ai rifiuti abbancati alla data del 31/12/2001, e pertanto sono state individuate 12 postazioni sulle quali effettuare i carotaggi necessari per l'ottenimento di 30 campioni da sottoporre ad analisi. Inoltre è stata verificata la messa in sicurezza d'emergenza della parte di discarica nella quale sono stati abbancati i rifiuti presumibilmente pericolosi, ritenendo la stessa adeguata alla situazione di emergenza;

— con determinazione del Responsabile del Settore Rifiuti n. 326 dell'8/4/2002, è stato affidato al Dott. Francesco Marino, in qualità di Direttore del P.M.P. di Cosenza, incarico per l'effettuazione dei carotaggi, del campionamento e delle analisi chimiche e chimico-fisiche sui rifiuti abbancati in discarica al fine di caratterizzarli e di accertare se gli stessi siano non pericolosi o pericolosi;

— in data 10 aprile 2002 e 12 aprile 2001, sono stati eseguiti i carotaggi su tutta l'estensione della discarica al fine di realizzare i campioni da sottoporre ad analisi;

— con nota prot. 7395 del 19/4/2002, questo Ufficio ha informato il Sindaco del Comune di Rossano e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rossano circa gli accertamenti in corso e le intenzioni dell'Ufficio concernenti l'eventualità di prescrivere alla ditta, sulla scorta dei risultati delle analisi, le necessarie attività di bonifica, e ha chiesto altresì al sig. Procuratore, poiché detti interventi modificherebbero lo stato dei luoghi, l'autorizzazione a procedere nei modi descritti. Autorizzazione acquisita in calce alla nota stessa in data 23/4/2002;

CONSIDERATO CHE:

— dal sopralluogo effettuato è emerso che:

1. rispetto al progetto originario è stata apportata la modifica della posizione sia della pesa, che è stata collocata nell'area riservata ai container per servizi, che di questi ultimi che sono stati collocati nell'area prevista per la pesa;

2. nella recinzione posta ad ovest, lato fiume, è stato aperto un accesso non previsto alla restante parte dell'area di proprietà della ditta e non interessata dal progetto dell'impianto;

3. in detta porzione di area è stato posizionato il gruppo elettrogeno e due piccoli manufatti in lamiera a servizio dell'impianto;

— dal rilievo topografico del sito è emerso che gran parte della recinzione posta ad ovest si trova ad una distanza inferiore (di circa m. 8-6) rispetto a quella stabilita dalla vigente normativa in m. 150 dall'argine del fiume, diversamente da come indicato in progetto e senza che sia stato acquisito lo specifico Nulla Osta;

— dai risultati e dalla relazione sulle operazioni di campionamento e analisi, trasmessi dal direttore del P.M.P. di Cosenza dott. Francesco Marino, con nota acquisita al ns. prot. al n. 9507 del 24/5/2002, è emerso che:

1. sono stati realizzati n. 29 campioni dei rifiuti abbancati in discarica, prelevati, a profondità comprese tra m. 05 e m. 3,5, tramite carotaggi effettuati in 14 postazioni, secondo la normativa vigente e Metodi Ufficiali IRSA;

2. i campioni, sigillati e controfirmati sono stati trasportati in laboratorio e, previo avviso delle parti sulla data di apertura degli stessi, sono stati sottoposti ad analisi secondo le metodiche IRSA;

3. n. 19 campioni sono stati classificati Rifiuti Speciali Pericolosi «per la presenza di idrocarburi totali in quantità superiore ai limiti previsti dalla Tab. 1.2 della delibera 27/7/84 per le sostanze molto tossiche», mentre in n. 3 degli stessi oltre la sopra citata presenza di idrocarburi citata, è stata riscontrata la presenza di mercurio (campione 4a), di piombo (campione 10b) e di rame (campione 11b) in quantità superiore a quanto previsto

dalla tab. 1.1 del D.P.R. 915/82; inoltre n. 1 campione (4b) è stato classificato Rifiuto Speciale pericoloso per la sola presenza di mercurio in quantità superiore a quanto previsto dalla tab. 1.1 del D.P.R. 915/82;

4. a sedici dei campioni di cui sopra è stato attribuito il codice CER 130601 del D.Lgs. 22/97; ai campioni 10b e 11b è stato attribuito un doppio codice CER 130601 e 060405 del D.Lgs. 22/97; al campione 4a è stato attribuito un doppio codice CER 130601 e 060404 del D.Lgs. 22/97; al campione 4b è stato attribuito il codice CER 060404 del D.Lgs. 22/97;

RITENUTO sulla scorta di quanto sopra esposto che, non essendosi la ditta BIECO attenuta a tutte le condizioni contenute negli atti autorizzativi, sia necessario che la stessa renda conforme l'opera al progetto approvato, relativamente alla distanza dal fiume e all'utilizzo del porzione di terreno non compresa in progetto, considerando irrilevante l'inversione dell'alloggiamento tra area destinata a pesa e quella destinato a container uffici e servizi, e sia altresì necessario che la ditta intervenga sui rifiuti abbancati in discarica con attività volte a modificare lo stato di pericolosità degli stessi e/o ad attuare il loro confinamento;

Si esprime parere favorevole a prescrivere alla ditta BIECO srl:

1. di spostare la recinzione posta sul lato ovest ad una distanza uguale o superiore a m. 150 dall'argine del fiume, per come previsto in progetto nonché di chiudere l'accesso alla restante parte dell'area di proprietà della ditta non interessata dall'impianto, sulla quale non deve essere collocato alcun manufatto e/o attività a servizio dell'impianto stesso;

2. di provvedere, mediante l'utilizzo di biotecnologie, all'inertizzazione dei rifiuti tramite biorimediazione con enzimi, per eliminare la pericolosità dei rifiuti stessi abbancati in tutta la discarica, e, ove questo intervento non desse i risultati attesi, da verificare sulla base del progetto presentato e delle analisi eseguite dalla ditta in contraddittorio con l'Ufficio, di provvedere ad effettuare l'incapsulamento dell'intero comparto della discarica;

3. di assegnare alla ditta il termine di 30 giorni per effettuare quanto prescritto al punto 1 e di giorni 15 per la presentazione del progetto dettagliato, descrittivo di modalità, tempi, risultati previsti, monitoraggio ecc., relativo agli interventi di cui al punto 2»;

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area di Cosenza;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Legale in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del sub Commissario in ordine a quanto disposto con le Ordinanze di cui in premessa;

SU CONFORME PROPOSTA del Responsabile Unico del procedimento;

Il Dirigente dell'Area di Cosenza: Ing. Domenico Basile; Il Dirigente dell'Ufficio Legale: Avv. Giuseppe Luppino; Il Sub Commissario: On. Italo Reale;

DISPONE

1. di prescrivere alla Società BIECO srl, proprietaria della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in località Bucita

nel Comune di Rossano, di cui alle Ordinanze Commissariali n. 1244 del 9 febbraio 2001 e n. 1568 del 29 agosto 2001, di spostare la recinzione posta sul lato ovest dell'impianto ad una distanza uguale o superiore a m. 150 dall'argine del fiume, per come previsto in progetto, nonché di chiudere l'accesso, posto su tale lato della recinzione, alla restante parte dell'area di proprietà della ditta e non interessata dall'impianto, sulla quale non deve essere collocato alcun manufatto e/o attività a servizio dell'impianto stesso;

2. di prescrivere alla Società BIECO srl di provvedere, mediante l'utilizzo di biotecnologie, all'inertizzazione dei rifiuti tramite biorimediazione con enzimi, per eliminare la pericolosità dei rifiuti stessi abbancati in tutta la discarica, e, ove questo intervento non desse i risultati attesi, da verificare sulla base del progetto presentato e delle analisi eseguite dalla ditta in contraddittorio con l'Ufficio, di provvedere ad effettuare l'incapsulamento dell'intero comparto della discarica;

3. di assegnare alla ditta il termine di 30 giorni per effettuare quanto prescritto al punto 1 e di giorni 15 per la presentazione del progetto dettagliato, descrittivo di modalità, tempi, risultati previsti, monitoraggio ecc., relativo agli interventi di cui al punto 2;

4. di notificare la presente ordinanza alla ditta BIECO srl e di trasmettere copia alla Prefettura, all'Amministrazione Provinciale di Cosenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rossano, al Comune e alla A.S.L. di Rossano;

5. di pubblicare la presente ordinanza sul B.U.R. Calabria.

Il Resp. Unico del Proc.
Dott. Ing. G.B. Papello

Il Commissario Delegato
On. Giuseppe Chiaravallotti

ORDINANZA 27 giugno 2002, n. 1911

Appalto integrato dei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione consortile di Tropea e S. Domenica di Ricadi e relativi collettori. Aggiudicazione definitiva.

Il Commissario delegato
per l'emergenza ambientale
nel territorio della Regione Calabria

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17 settembre 1997, con oggetto «Dichiarazione dello stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani»;

VISTE le ordinanze del Ministero dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2696 in data 21 ottobre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25 ottobre 1997 – serie generale –, n. 2856 in data 1 ottobre 1998 del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile, pubblicata sulla G.U.R.I., n. 236 del 9/10/1998 – serie generale –, l'ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998 del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5/12/98 – serie gene-

rale –, n. 2984 in data 31 maggio 1999 del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7 giugno 1999 – serie generale – e n. 3062 in data 6 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del 15/7/2000 – serie generale –, con le quali sono state disposte le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione Calabria.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002, pubblicato sulla GURI n. 23 del 28/1/2002 con il quale è stato prorogato al 31/12/2002 lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria;

PREMESSO CHE:

con ordinanza commissariale n. 1812 del 15/4/2002 veniva approvato il progetto relativo alla costruzione di un impianto di depurazione per Tropea e S. Domenica di Ricadi per l'importo complessivo di € 3.926.175,95 di cui € 2.948.351,22 per lavori comprensivi di € 58.967,02 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

con ordinanza commissariale n. 1813 del 15/4/2002 veniva approvato il progetto relativo alla costruzione dei collettori di adduzione all'impianto di depurazione consortile di Tropea e S. Domenica di Ricadi per l'importo complessivo di € 1.797.318,07 di cui € 1.478.988,45 per lavori comprensivi di € 26.318,13 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

con le medesime O.C.D. veniva stabilito di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziale con aggiudicazione al miglior offerente tramite gara ufficiosa;

con nota prot. n. 7310 del 17/4/2002, del Responsabile Unico del Procedimento, veniva dato mandato al Notaio Perrella di Catanzaro di procedere a selezionare col sistema del sorteggio un numero sufficiente di imprese al fine di poter avviare la gara di appalto dei lavori di costruzione dei collettori di adduzione nonché per la realizzazione dell'impianto di depurazione per Tropea e S. Domenica di Ricadi, da espletarsi mediante procedura negoziale con aggiudicazione al miglior offerente;

con verbale di sorteggio n. 44661 di rep. e n. 5372 della racc. del 17/4/2002, venivano selezionate n. 5 ditte cui trasmettere invito a presentare offerte e precisamente:

- 1) Vincenzo Restuccia Costruzioni Srl – Zungri (VV);
- 2) Carlo Gavazzi Idross Spa – Catanzaro;
- 3) C.I.S.A.F. spa – Reggio Calabria;
- 4) SE.GI.M. srl – Montepaone (CZ);
- 5) De Sio Costruzioni spa – Potenza;

con determina n. 479 del 24/5/2002 del Responsabile Unico del Procedimento veniva disposto di invitare alla gara, oltre alle ditte sorteggiate, con esclusione della ditta De Sio Costruzioni spa, le seguenti ditte:

- 1) Galva Spa – Pomezia (Roma);

2) Epuroxy Italiana Srl – Messina;

Con note del 6/6/2002 prot. n. 10321-10325-10322-10324 e successive note del 7/6/2002 prot. n. 10444 e 10445 venivano invitate alla trattativa privata previa gara informale, con aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. b) e 21, comma 1, lett. b), della Legge 109/94 e successive modificazioni, con criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza) da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari, le ditte individuate con la citata determina n. 479/2002 del Responsabile Unico del Procedimento;

con nota prot. n. 1078 del 12/6/2002 il Responsabile Unico del Procedimento comunicava all'Ufficio Territoriale di Governo di Vibo Valentia, deputato all'espletamento della gara, l'elenco delle ditte invitate a presentare offerta;

con successiva nota del 14/6/2002 prot. n. 10904 il Responsabile Unico del Procedimento trasmetteva all'Ufficio Territoriale di Governo di Vibo Valentia, per l'espletamento della gara, i plichi delle offerte pervenute e precisamente:

1) ATI Vincenzo Restuccia Costruzioni Srl – Zungri (VV) (capogruppo) – Società Carlo Gavazzi Idross Spa – Catanzaro (mandante);

2) ATI C.I.S.A.F. Spa – Reggio Calabria – Epuroxy Italiana Srl – Messina;

3) Galva Spa – Pomezia (Roma);

Con nota del Prefetto di Vibo Valentia del 18/6/2002, acquisita al protocollo dell'Ufficio del Commissario in data 21/6/2002 al n. 11300, venivano trasmessi gli atti ed il verbale di gara espressa;

VISTO il verbale redatto in data 17/6/2002 dalla Commissione di gara, nominata dal Prefetto di Vibo Valentia, Sub Commissario per l'emergenza ambientale, con provvedimento n. 187/7/02 N.C./S.D.S. del 14/6/2002, nel quale la Commissione dà atto che:

1) La ATI Vincenzo Restuccia Costruzioni Srl – Zungri (VV) (capogruppo) – Società Carlo Gavazzi Idross Spa – Catanzaro (mandante) ha offerto per l'affidamento dei lavori il ribasso dell'8,25% sul prezzo a base d'asta;

2) la ATI C.I.S.A.F. Spa – Reggio Calabria – Epuroxy Italiana Srl Messina ha offerto per l'affidamento dei lavori il ribasso del 5,203% sul prezzo a base d'asta;

3) La Galva Spa – Pomezia (Roma) ha offerto per l'affidamento dei lavori il ribasso del 3,01% sul prezzo a base d'asta;

e classifica migliore offerente la ATI Vincenzo Restuccia Costruzioni Srl – Zungri (VV) (capogruppo) – Società Carlo Gavazzi Idross Spa – Catanzaro (mandante);

DATO ATTO che dalla documentazione prodotta in sede di gara dalla ATI Vincenzo Restuccia Costruzioni Srl Zungri (VV) (capogruppo) – Società Carlo Gavazzi Idross Spa – Catanzaro (mandante): la ditta Vincenzo Restuccia Costruzioni srl – Zungri (VV) è in possesso dell'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n. 500/2/00, rilasciata dalla SOA Italia Spa Organismo di Attestazione, con data di emissione del 30/1/

2002 e con data di scadenza del 29/1/2005, ed è qualificata per prestazioni di costruzione e progettazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

la ditta Società Carlo Gavazzi Idross Spa Catanzaro è in possesso della attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n. 139/5/00 rilasciata dalla Soarina Società Organismo di Attestazione Spa con data di emissione 13/12/2001 e con data di scadenza 13/12/2004 ed è qualificata per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

PRESO ATTO che dalla offerta presentata in sede di gara la ATI Vincenzo Restuccia Costruzioni Srl – Zungri (VV) (capogruppo) – Società Carlo Gavazzi Idross Spa – Catanzaro (mandante) ha offerto per l'appalto dei lavori il prezzo di € 3.983.834,91 comprensivo di € 85.285,15 per oneri di sicurezza per un conseguente ribasso percentuale dichiarato dell'8,25%;

RITENUTO di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato alla ditta migliore offerente e quindi alla ATI Vincenzo Restuccia Costruzioni Srl – Zungri (VV) (capogruppo) – Società Carlo Gavazzi Idross spa – Catanzaro (mandante);

PRESO ATTO che in sede di offerta, così come previsto dall'art. 34 della Legge 109/94 e s.m.i., la ditta aggiudicataria ha espresso l'intenzione di affidare in subappalto, conformemente e nei limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente, i lavori di: movimento di terra, posa condotte, opere civili, eventuali impianti elettrici, opere elettromeccaniche;

PRECISATO, pertanto, che la ditta aggiudicataria potrà affidare in subappalto le opere sopra indicate nei limiti e con le modalità di cui all'art. 34 della Legge 109/94 e s.m.i.;

RITENUTO di dover provvedere, così come previsto dall'art. 20 della legge 55/90, alla pubblicazione dell'esito della gara secondo le modalità di cui all'art. 29, comma 1, lett. b) della Legge 109/94 e s.m.i.;

CONSIDERATA la necessità di svincolare le cauzioni pari al 2% della somma a base d'asta, presentate ai sensi dell'art. 30 della Legge 109/94 e s.m.i., in base alle modalità con le quali le stesse sono state presentate, precisando che per le ditte non aggiudicatarie lo svincolo verrà fatto al momento della pubblicazione dell'O.C.D. di aggiudicazione definitiva, mentre per la ditta aggiudicataria lo svincolo avverrà automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, previa presentazione di una garanzia fideiussoria, rilasciata ai sensi dell'art. 30, comma 2 della Legge 109/94 e s.m.i., nella misura del 10% dell'importo dei lavori e pari ad € 398.383,49, precisando che la mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione del 2% presentata in sede di offerta;

RITENUTO che, a copertura del danno ambientale derivante dalla mancata ultimazione dei lavori ed attivazione delle opere entro il termine di 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, l'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà rilasciare apposita garanzia fideiussoria, di importo pari al 20% delle opere appaltate sotto forma di polizza bancaria o assicurativa, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Provincia di Vibo Valentia;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Amministrativo Contabile in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e alla relativa copertura finanziaria;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Legale in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Sub-Commissario in ordine a quanto disposto con le ordinanze di cui in premessa;

Per il Dirigente Responsabile Area di Vibo Valentia: Dott. Ing. Bruno Gualtieri; Il Responsabile delle tariffe e contabilità speciale: Dott.ssa Caterina Barbalace; Il Responsabile dell'Ufficio Legale: Avv. Giuseppe Luppino; Il Sub Commissario: Avv. Italo Reale;

SU CONFORME PARERE del Responsabile Unico del Procedimento per l'adozione del presente atto che a tale fine sottoscrive;

DISPONE

1) di approvare il verbale di gara redatto in data 17/6/2002 dalla Commissione di gara, nominata dal Prefetto di Vibo Valentia, Sub-Commissario per l'emergenza ambientale, con provvedimento n. 187/7/02 N.C./S.D.S. del 14/6/2002 relativo all'aggiudicazione dell'appalto integrato dei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione consortile di Tropea e S. Domenica di Ricadi e relativi collettori;

2) di affidare alla ditta ATI Vincenzo Restuccia Costruzioni Srl – Zungri (VV) (capogruppo) – Società Carlo Gavazzi Idross spa – Catanzaro (mandante) l'appalto integrato relativo ai lavori di costruzione dell'impianto di depurazione consortile di Tropea e S. Domenica di Ricadi e relativi collettori per il prezzo di € 3.983.834,91 comprensivo di € 85.285,15 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza oltre IVA, come determinato per effetto dell'offerta presentata;

3) di confermare e precisare che la spesa complessiva di € 5.723.494,02 è coperta con finanziamento gravante sui fondi di cui al piano stralcio redatto ai sensi dell'art. 141, comma 4 della Legge n. 388/2000 approvato con O.C.D. n. 1643 del 27/11/2001;

4) di precisare che l'operatività della presente aggiudicazione è comunque subordinata al fatto che dalla documentazione sostitutiva di quella autocertificata in sede di gara, che deve essere prodotta dalla ditta stessa prima della stipula del contratto, non emergano irregolarità, con particolare rilievo per quanto riguarda la normativa antimafia;

5) di prendere atto che la ditta aggiudicataria ha indicato, all'atto dell'offerta, le opere che eventualmente intende subappaltare, così come meglio descritte in premessa, precisando comunque che i lavori potranno essere subappaltati esclusivamente con le modalità e nei limiti prescritti dall'art. 34 della Legge 109/94 e s.m.i.;

6) di provvedere alla pubblicazione dell'esito della gara così come indicato in premessa, in adempimento a quanto prescritto dall'art. 20 della legge 55/90;

7) di svincolare le cauzioni pari al 2% della somma a base d'asta, presentate ai sensi dell'art. 30 della Legge 109/94 e s.m.i., in base alle modalità con le quali le stesse sono state presentate,

precisando che per le ditte non aggiudicatriche lo svincolo verrà fatto al momento della pubblicazione dell'O.C.D. di aggiudicazione definitiva, mentre per la ditta aggiudicatrice lo svincolo avverrà automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto;

8) che, a copertura del danno ambientale derivante dalla mancata ultimazione dei lavori ed attivazione delle opere entro il termine di 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, l'impresa aggiudicatrice, prima della stipula del contratto, dovrà rilasciare apposita garanzia fidejussoria, di importo pari al 20% delle opere appaltate sotto forma di polizza bancaria o assicurativa, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

9) di disporre l'immediato avvio dei lavori, nelle more dell'espletamento delle procedure contrattuali, dandone immediata comunicazione all'impresa aggiudicatrice;

10) di demandare all'Ufficiale Rogante, cui si trasmette copia del presente atto, per la successiva stipula del contratto d'appalto con l'impresa aggiudicatrice, individuando nel Responsabile dell'Area di Vibo Valentia dell'Ufficio del Commissario Dott. Ing. Bruno Gualtieri affinché si costituisca nello stesso in nome e per conto dell'ufficio del Commissario Delegato, previa acquisizione della documentazione di rito;

11) di demandare al Responsabile Unico del Procedimento l'attivazione di tutte le conseguenti necessarie procedure per l'attuazione del presente provvedimento;

12) di notificare la presente ordinanza ai Sindaci dei Comuni di Tropea e di Ricadi ed alla ditta ATI Vincenzo Restuccia Costruzioni srl – Zungri (VV) (capogruppo) – Società Carlo Gavazzi Idross spa – Catanzaro (mandante), con sede in Zungri (VV) in località Gentilara, e darne comunicazione al Prefetto di Vibo Valentia ed al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia;

13) di pubblicare la presente ordinanza sul BUR Calabria.

Il Resp. Unico del Proc.
Dott. Ing. G.B. Papello

Il Commissario Delegato
On. Giuseppe Chiaravalloti

ORDINANZA 27 giugno 2002, n. 1912

Settore Acque – Allontanamento dello scarico dell'impianto di depurazione del Comune di Zambrone. Approvazione progetto e affidamento lavori.

Il Commissario delegato
per l'emergenza ambientale
nel territorio della Regione Calabria

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17/9/1997 – serie generale –, con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 dell'11/1/1999 – serie generale –, in data 29 dicembre 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 4/1/2000 – serie generale –, in data 16 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 24/6/2000 – serie generale –, con i quali lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio economico ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, fino al 31 dicembre 2001.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002 che proroga lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, fino al 31 dicembre 2002;

VISTE le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2696 in data 21 ottobre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25/10/1997 – serie generale –, n. 2856 in data 1 ottobre 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 9 ottobre 1998 – serie generale –, l'ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5/12/1998 – serie generale –, n. 2984 in data 31 maggio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7/6/1999 – serie generale –, n. 3062 in data 6 luglio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del 15/7/2000 – serie generale –, con le quali sono state disposte le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione Calabria;

«PREMESSO:

— che l'impianto di depurazione di Zambrone è stato realizzato dal Consorzio per la promozione e lo sviluppo della Costa Tirrenica, con sede in Tropea con l'intervento per il «risanamento costiero del tratto Vibo Marina-Nicotera 1° stralcio» i cui lavori risultano ancora non collaudati definitivamente;

— che con ordinanza n. 1000 del 13 aprile 2000 si è disposto e preso atto del subentro dell'ufficio del Commissario delegato al Consorzio per la promozione e lo sviluppo della Costa Tirrenica, con sede in Tropea, in tutti i rapporti giuridici relativi agli interventi in corso tra cui quello per il «risanamento costiero del tratto Vibo Marina-Nicotera 1° stralcio»;

— che con i lavori di 2° stralcio si è provveduto ad integrare e completare gli schemi di collettamento e le piattaforme depurative, in particolare sono in corso di realizzazione i lavori di trasformazione, da chimico a biologico, e ampliamento, da 40.000 a 55.000 a.e., della piattaforma di Tropea-Parghelia sul torrente «la Grazia» ed è stato messo in funzione l'impianto di depurazione di S. Maria di Ricadi con le stazioni di sollevamento dei collettori di adduzione, mentre i liquami di Nicotera già dalla scorsa estate sono smaltiti alla piattaforma di Gioia Tauro e parte di quelli di Briatico alla piattaforma di Portosalvo di Vibo Valentia;

— che il piano stralcio prevede la realizzazione di una seconda piattaforma depurativa per Tropea-S. Domenica di Ricadi per 20.000 a.e. i cui lavori risultano già appaltati;

— che occorre intervenire d'urgenza sullo scarico dell'impianto di depurazione di Zambrone per eliminare fenomeni di torbidità nello specchio di mare antistante la foce del torrente recettore dello scarico stesso.

Infatti, a causa della forte pendenza e del fondo argilloso del torrente nella parte terminale le acque di scarico assumono carattere torrentizio e per dilavamento asportano notevoli quantità di terreno. Lo scopo dell'intervento che si propone con il progetto in oggetto è quello di limitare la velocità di deflusso dello scarico prolungandolo, in quota più alta, lungo l'asta del torrente e di laminare le portate nelle 24 ore con la creazione di alcune briglie in alveo, in terreni sabbiosi. Si prevede di realizzare, oltre alla condotta di allontanamento di cui si è già detto, una pista di avvicinamento all'alveo per l'allocazione della condotta e n. 4 briglie di rallentamento e laminazione, con gabbionate di pietra silicea di opportuna pezzatura per la realizzazione di altrettanti bacini di contenimento delle portate lungo l'asta del torrente. Si prevede una fascia di esproprio per il posizionamento della condotta di scarico.

Il quadro economico generale del progetto pertanto è il seguente:

A) <i>Lavori</i>	€ 195.220,71 pari a L. 378.000.000
Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.856,62 pari a L. 12.000.000
B) <i>Somme a disposizione:</i>	
1) Per espropri	€ 8.355,12 pari a L. 16.177.768
2) Per IVA lavori 10%	€ 19.522,07 pari a L. 37.800.000
3) Spese generali	€ 5.164,57 pari a L. 10.000.000
4) Per imprevisti	€ 25.822,85 pari a L. 50.000.000
Totale delle somme a disposizione	€ 58.864,66 pari a L. 113.977.875
Importo totale dell'intervento	€ 254.085,32 pari a L. 491.977.780

— che la ditta Vincenzo Restuccia Costruzioni, presa visione degli atti di progetto, si è dichiarata e obbligata ad:

- 1) eseguire sino alla concorrenza di nette € 185.459,67 i lavori previsti con il ribasso del 5%;
- 2) di accettare l'applicazione dei prezzi e che tali prezzi devono intendersi soggetti al ribasso del 5%;
- 3) di accettare, per l'esecuzione dei lavori, di rendere funzionale entro il termine del 15 luglio 2002 lo scarico e le briglie di laminazione delle acque;
- 4) di completare gli altri lavori previsti entro il 30 agosto 2002;

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore Acque;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Ufficio Legale, con rinvio espresso alle suesposte motivazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Amministrativo-Contabile in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ed alla relativa copertura;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto, con rinvio espresso alle suesposte motivazioni;

Per il Responsabile del Settore proponente: Dott. Ing. Bruno Gualtieri; Il Dirigente dell'Ufficio Tariffe e Contabilità Speciale: Dott.ssa Caterina Barbalace; Il Responsabile dell'Ufficio Legale: Avv. Giuseppe Luppino; Il Sub-Commissario: Avv. Italo Reale;

RITENUTO di adottare integralmente la sopra riportata proposta, con presa d'atto delle valutazioni e delle considerazioni che precedono, su conforme parere per l'adozione da parte del Responsabile unico del procedimento che a tal fine congiuntamente sottoscrive l'atto;

DISPONE

1. di approvare il progetto dei lavori in oggetto redatto dall'Ufficio del Commissario Delegato, secondo il quadro economico esposto in premessa;

2. di approvare il piano particellare di esproprio dei lavori in oggetto;

3. di dare atto che la presente approvazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 5, dell'O.P.C.M. 2696/99 e dall'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. 2881/98, sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi comunali, provinciali e regionali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

4. di affidare stante l'urgenza e la indifferibilità dei lavori alla ditta Vincenzo Restuccia Costruzioni spa i lavori alle condizioni richiamate in premessa;

5. di dare atto che la spesa di € 254.085,32 è coperta con finanziamenti derivanti dal piano stralcio art. 141 Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

6. di demandare al Responsabile unico del Procedimento l'attivazione di tutte le conseguenti necessarie procedure per la concreta attuazione del presente provvedimento al fine di pervenire alla consegna ed alla ultimazione dei lavori;

7. di notificare la presente ordinanza al Comune di Zambrone e darne comunicazione al Prefetto di Vibo Valentia e al Presidente dell'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia;

8. di pubblicare la presente ordinanza sul B.U.R. Calabria.

Il Resp. Unico del Proc.
Dott. Ing. G.B. Papello

Il Commissario Delegato
Giuseppe Chiaravallotti

ORDINANZA 27 giugno 2002, n. 1913

Settore Rifiuti – Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi con produzione di fertilizzante ubicato nel Comune di Marcellinara (CZ) – zona industriale località Serramunda – Presa d'atto delle approvazioni del progetto e delle relative autorizzazioni alla realizzazione dell'impianto nonché rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero, messa in riserva ecc. di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97. Ditta: Seteco Srl con sede legale in Viale dei Normanni, n. 147 – Catanzaro.

Il Commissario delegato
per l'emergenza ambientale
nel territorio della Regione Calabria

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17/9/1997 – serie generale –, con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 dell'11/1/1999 – serie generale –, in data 29 dicembre 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 4/1/2000 – serie generale –, in data 16 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 24/6/2000 – serie generale –, con i quali lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio economico ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, fino al 31 dicembre 2001.

VISTE le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2696 in data 21 ottobre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25/10/1997 – serie generale –, n. 2856 in data 1 ottobre 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 9 ottobre 1998 – serie generale –, l'ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5/12/1998 – serie generale –, n. 2984 in data 31 maggio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7/6/1999 – serie generale –, n. 3062 in data 6 luglio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del 15/7/2000 – serie generale –, n. 3149 in data 1 ottobre 2001 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, con le quali sono state disposte le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione Calabria;

VISTO il D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997, con le modifiche ad esso apportate dal D.Lgs. 8/11/1997, n. 389 e dalla Legge n. 426/98, e in particolare gli artt. 27, 27, 31 e 33;

VISTA l'Ordinanza n. 634 del 30/4/1999 del Commissario delegato per l'Emergenza nel Settore dei Rifiuti nella Regione Calabria concernente l'approvazione delle «Norme Attuative» relative all'applicazione degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997.

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1605 del 25/10/2001 avente ad oggetto «Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni»;

VISTA l'Ordinanza n. 1675 del 27/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto «circolare per l'applicazione delle procedure semplificate previste nel Capo V del titolo I del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni»;

VISTA la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (G.U. n. 299 del 27/12/2001) e la Direttiva 9 aprile 2002 emanata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, pubblicata sul G.U. n. 108 del 10/5/2002;

DATO ATTO che l'autorizzazione all'esercizio rientra nelle competenze previste dall'OPCM n. 2696/97 all'art. 1 comma 5: «Il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti, qualora ciò sia previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22. In particolare, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori».

VISTO l'art. 2 comma 2 dell'OPCM n. 2696 del 21/10/1997 che recita: «Il Commissario Delegato attua le disposizioni del D.Lgs. 22/97, con facoltà di derogare riguardo la competenza, i tempi e le modalità procedurali nei limiti necessari all'espletamento delle funzioni e dei poteri dell'Ordinanza»;

VISTO il parere dell'A.S.L. n. 7 U.O.I.P. del 14 settembre 2000 prot. n. 6501; il parere sanitario preventivo ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 303/55 rilasciato dal S.P.I.S.A.L. n. 1698 del 24 maggio 2000; il parere preventivo favorevole dal Comando provinciale dei VV.FF. rilasciato in data 26 maggio 2000 prot. n. 8128/14884; la concessione edilizia n. 31 del 22 novembre 2000 rilasciata dal Comune di Marcellinara (CZ); il parere idraulico ai fini dell'autorizzazione allo scarico da parte della provincia n. 552 del 1 marzo 2001 rilasciato dal Dipartimento LL.PP. ed Acque della Regione Calabria; attestazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio del Genio Civile in data 30 giugno 2000 prot. n. 1472; il deposito presso l'Ufficio del Genio Civile di Catanzaro della relazione a struttura ultimata prot. n. 3413 del 18 aprile 2002; il certificato di collaudo delle strutture in c.a.p. e in c.a.o., a firma dell'Ing. Domenico Franco;

VISTA la relazione istruttoria redatta dai funzionari del Settore Rifiuti, che di seguito si riporta nelle parti essenziali:

«PREMESSA

La vigente normativa nazionale in tema di rifiuti prevede che specifiche attività di recupero di determinate tipologie di rifiuti, individuate dal DM 5 febbraio 1998, possano essere ammesse a procedure autorizzative semplificate ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/97.

Ai sensi del comma 6 del citato art. 31 la realizzazione di impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti sottoposte alle procedure semplificate è disciplinata dal D.P.R. 24/5/1988, n. 203 e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali.

La ditta Seteco srl intendendo accedere alle procedure semplificate per effettuare operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, e precisamente quelle di cui ai punti 16.1 e dal punto 18.1 al punto 18.12 dell'allegato 1 sub allegato 1 del DM 5/2/98, ha acquisito per la realizzazione dell'impianto, la quasi totalità delle autorizzazioni necessarie: parere sanitario anche ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 303/55; parere dal Comando provinciale dei VV.FF.; concessione edilizia; parere idraulico ai fini dell'autorizzazione allo scarico da parte della provincia (non è allegata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e quella allo scarico); ed ha, quindi, realizzato l'opera.

L'Ufficio del Commissario Delegato con Ordinanza n. 1675 del 27/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni ha approvato la «circolare per l'applicazione delle procedure semplificate previste nel capo V del titolo I del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni», con la quale, tra l'altro, per l'ammissione a procedura semplificata della tipologia dell'impianto in questione, viene fissato il limite quantitativo di 15.000 tonnellate annue.

La ditta, potendo trattare nell'impianto in oggetto un quantitativo di rifiuti annuo superiore al limite sopra citato, pari a 65.000 tonnellate, (come precisato dalla stessa Società, su richiesta di questo Ufficio, con nota acquisita al ns. prot. col n. 11022 del 18/6/2002), ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e ha comunicato l'avvenuto deposito di copia del progetto agli Enti competenti.

Alla richiesta di autorizzazione sopracitata la Ditta ha allegato la documentazione, gli atti autorizzativi, i certificati e i pareri di seguito elencati:OMISSIS

Dall'esame della documentazione presentata si rileva che la Società La Società Seteco Srl con sede legale in Viale dei Normanni n. 147 - Catanzaro, ha realizzato l'impianto oggetto di richiesta nel Comune di Marcellinara, in località «Serramunda», su un'area di 26.707 mq. destinata dal vigente P.R.G. a zona produttiva «D1» e individuata nel NCT al foglio di mappa n. 15 part. 63.

L'intervento è finalizzato alla produzione di fertilizzanti attraverso il recupero dei rifiuti non pericolosi specificati dal comma 16.1 e dai commi dal 18.1 al 18.12 dell'allegato 1 sub allegato 1 del DM 5/2/98 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare si intendono effettuare le operazioni di recupero indicate nell'allegato C del D.Lgs. 22/97 con le sigle [R3], [R11], [R12] ed [R13] dei rifiuti non pericolosi di seguito descritti e individuati con i relativi codici CER:Omissis.....

La linea di trattamento risulta essere organizzata in tre fasi principali:

— pretattamento, consistente nella triturazione dei residui lignocellulosi e la miscelazione secondo quantità definite con gli altri rifiuti;

— biostabilizzazione accelerata, consistente nella fermentazione aerobica della miscela in condizioni controllate di temperatura e di aerazione, che determina degradazione della sostanza organica, maturazione, disidratazione del materiale ed igienizzazione;

— finissaggio, consistente nella eventuale additivazione del materiale con nutrienti specifici, la pellettizzazione, l'insacchamento e la pallettizzazione.

I processi relativi alle fasi di pretrattamento e finissaggio sono essenzialmente di natura fisico-meccanica e quelli relativi alla fase di biostabilizzazione sono di natura chimico-biologica.

Sostanzialmente il rifiuto segue l'iter descritto.

All'ingresso dell'impianto è posizionata la pesa a bilico, dove il rifiuto viene pesato e depositato nell'area di ricezione posta all'interno di un capannone contenente quattro vasche di stoccaggio con pavimentazione dotata di pendenze atte a convogliare il percolato ai punti di raccolta.

In questo capannone, in c.a. prefabbricato mantenuto in leggera depressione per limitare le dispersioni di inquinanti nell'atmosfera esterna, è alloggiato anche il miscelatore-distributore a coclee nel quale il rifiuto stoccato viene convogliato tramite carro ponte dotato di benna bivalve, che può essere manovrato direttamente da un operatore in postazione di controllo tramite radiocomandi.

I rifiuti triturati e miscelati, vengono conferiti nelle fosse di fermentazione, poste all'interno di un altro capannone in c.a. prefabbricato chiuso con sigillatura ermetica per mantenere all'interno una leggera depressione, nelle quali, tramite macchine operatrici semoventi dotate di sistema fresante a palette, la miscela viene periodicamente rivoltata e insufflata di aria tramite apposito impianto.

Le movimentazioni per l'alimentazione delle fosse e per il rivoltamento della biomassa, che sono gestite da un centro di controllo remoto e non necessitano di operatori in sito, comportano un progressivo spostamento della massa verso la zona di scarico.

Da qui la biomassa viene trasferita attraverso nastri trasportatori nell'area di finissaggio collocata in un apposito capannone e sistemata in cumuli e processata.

A maturazione avvenuta il materiale viene avviato alla raffinazione tramite vibrovagliatura, per poi seguire automaticamente la via della pesatura e del confezionamento o della cubettatura.

Completano l'impianto i sistemi di mitigazione degli impatti ambientali e i manufatti per i servizi:

— il sistema di estrazione dell'aria dalle zone di ricezione, pretrattamento e biostabilizzazione accelerata e il suo trattamento mediante filtro biologico costituito da un letto soffice di materiale organico colonizzato da un'opportuna flora microbica;

— il sistema di raccolta del percolato dalle sezioni di trattamento in serbatoi a tenuta per il successivo riutilizzo ai fini dell'umidificazione della biomassa in fermentazione oppure, per la frazione in eccesso, al fine dello smaltimento presso impianti autorizzati;

— il sistema delle acque meteoriche che prevede la raccolta delle acque di prima pioggia convogliate dalle zone pavimentate e/o coperte e l'avvio, assieme alle acque di spurgo dal circuito di lavaggio aria, all'impianto di depurazione;

— il sistema per la raccolta delle acque reflue dei servizi igienici e del complesso Uffici e Stabilimento che vengono avviate all'impianto di depurazione dedicato;

— la palazzina servizi, costituita da un edificio in c.a. che accoglie, al piano terra, ufficio amministrativo e laboratorio e, al primo piano, ufficio direzionale e alloggio custode;

— la cabina Enel, la pesa, i piazzali e i parcheggi.

PRESO ATTO CHE:

— gli Enti competenti, di norma componenti la Conferenza prevista dall'art. 27 del D.Lgs. 22/97, hanno di fatto espresso il parere di competenza attraverso le autorizzazioni, N.O. e pareri già allegati alla richiesta presentata dalla ditta, sulla scorta dei quali è stato realizzato l'impianto;

— pertanto, non è necessario convocare detta Conferenza.

CONSIDERATO che i r.s.u. e assimilabili, inclusi i rifiuti da Raccolta Differenziata, rientrando nel circuito pubblico di raccolta sono destinati al Sistema Integrato Regionale di smaltimento e, pertanto, non possono essere conferiti all'impianto in oggetto come richiesto dalla ditta.

L'ufficio, sulla scorta di quanto sopra premesso e considerato, esprime parere favorevole a prendere atto delle approvazioni del progetto e delle relative autorizzazioni alla realizzazione dell'impianto nonché al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi con produzione di fertilizzante da effettuarsi nel Comune di Marcellinara (CZ) – zona industriale località Serramunda –, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97.

La Società Seteco srl potrà esercitare, effettuato il collaudo finale dell'opera, le operazioni indicate nell'allegato C del D.Lgs. 22/97, con le sigle:

— [R3], riciclo/recupero delle sostanze organiche;

— [R11], utilizzazione di rifiuti ottenuti dall'operazione (R3);

— [R12], scambio di rifiuti per sottoporli all'operazione (R3);

— [R13], messa in riserva di rifiuti per sottoporli alle operazioni [R3], [R11], [R12];

— dei rifiuti speciali non pericolosi individuati con i seguenti codici CER: [020103]; [020102]; [030101]; [030105]; [030199]; [030301]; [020304]; [020399]; [020501]; [020704]; [020701]; [020702]; [040221]; [040222]; [040101]; [040107]; [020106]; [150103]; [150101]; [030309]; [030310]; [030311]; [030302]; [190814]; [190812]; [190805]; [020201]; [020204]; [020301]; [020305]; [020403]; [020502]; [020603]; [020705]; [190605]; [190606]; [100101]; [100102]; [100103]; [100115]; [100117]; [100903]; [100202]; [060314]; [020202]; [020203]; [020402];

alle seguenti condizioni e prescrizioni

.....OMISSIS.....»

VISTO che agli atti risulta la seguente documentazione:

— certificato del casellario giudiziale;

— certificato dei carichi pendenti;

— certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Cosenza, riportante la «certificazione antimafia»;

SU PROPOSTA del Responsabile della Provincia;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Legale in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del sub Commissario in ordine a quanto disposto con le Ordinanze di cui in premessa;

SU CONFORME PROPOSTA del Responsabile Unico del procedimento;

Il Responsabile della Provincia: Arch. Claudio Decembrini; Il Dirigente dell'Ufficio Legale: Avv. Giuseppe Luppino; Il Sub Commissario: On. Italo Reale;

DISPONE

1. di prendere atto delle approvazioni del progetto dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi con produzione di fertilizzante ubicato nel Comune di Marcellinara (CZ) – zona industriale località Serramunda – e delle relative autorizzazioni alla realizzazione dello stesso;

2. di autorizzare la Ditta Seteco srl, effettuato il collaudo finale dell'opera, all'esercizio delle attività di recupero individuate nell'allegato C del D.Lgs. 22/97 con le sigle [R3], [R11], [R12], [R13], dei rifiuti speciali non pericolosi individuati con i seguenti codici CER: [020103]; [020102]; [030101]; [030105]; [030199]; [030301]; [020304]; [020399]; [020501]; [020704]; [020701]; [020702]; [040221]; [040222]; [040101]; [040107]; [020106]; [150103]; [150101]; [030309]; [030310]; [030311]; [030302]; [190814]; [190812]; [190805]; [020201]; [020204]; [020301]; [020305]; [020403]; [020502]; [020603]; [020705]; [190605]; [190606]; [100101]; [100102]; [100103]; [100115]; [100117]; [100903]; [100202]; [060314]; [020202]; [020203]; [020402];

3. di subordinare l'autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.1 il quantitativo massimo annuo non potrà superare complessivamente 65.00 t.;

3.2 al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosità verso l'esterno la prevista barriera di protezione ambientale dovrà essere realizzata con siepi e alberatura autoctone e/o compatibili con l'habitat naturale, pertanto, l'alberatura prevista in progetto dovrà essere incrementata al fine di costituire detta barriera;

3.3 l'area esterna dell'impianto dovrà essere provvista di idonea pavimentazione, dotata di apposite pendenze atte a consentire la raccolta delle acque di prima pioggia, la quale nelle aree interessate dal transito dei mezzi in arrivo e da eventuali stoccaggi di rifiuti dovrà essere impermeabilizzata;

3.4 tutte le fasi di lavorazioni, compreso il deposito del prodotto finito, dovranno avvenire su superfici impermeabilizzate;

3.5 le quantità massime stoccate non dovranno superare i volumi previsti nei vari settori di deposito per categorie di rifiuti, prima e dopo il trattamento di recupero, per i quali sono stati dimensionati gli impianti di sicurezza;

3.6 i rifiuti potranno essere stoccati prima del trattamento per un tempo massimo di 3 giorni ad esclusione dei rifiuti cellulosici, che possono essere stoccati per un tempo massimo di gg. 30;

3.7 per i rifiuti tenuti in deposito temporaneo siano rispettati i tempi e le condizioni previste dall'art. 6 comma m) del D.Lgs. 22/97;

3.8 lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in contenitori o serbatoi fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini per lo stoccaggio dei rifiuti, che devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche dei rifiuti stessi. I contenitori devono essere provvisti di sistema di chiusura, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;

3.9 dovranno essere messe in atto adeguate misure di mitigazione del rumore e di abbattimento delle polveri e delle particelle sospese, soprattutto relativamente agli impianti di triturazione e di raffinazione;

3.10 dovranno essere effettuati controlli periodici circa la validità dal sistema di trattamento aria tramite biofiltro, anche effettuando una analisi della qualità dell'aria prima della messa in esercizio dell'impianto;

3.11 dovranno essere rispettate tutte le norme tecniche relative alla tipologia di impianto in oggetto e in particolare quelle specificate nel comma 16.1 e dal comma 18.1 al comma 18.12 dell'allegato 1, sub allegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97»;

3.12 i prodotti fini dovranno avere caratteristiche conformi a quelle indicate nella Legge 19/10/1984 n. 748;

3.13 i rifiuti non trattati o residui della lavorazione dovranno essere conferiti presso gli impianti autorizzati a cura e spese della stessa società;

3.14 le acque di prima pioggia e le acque reflue provenienti da tutte le fasi del processo in oggetto dovranno essere raccolte tramite reti separate, come previsto in progetto, e sottoposte ad idoneo trattamento e/o scaricate su corpo idrico superficiale previa una verifica dei parametri previsti dalla vigente normativa in materia e acquisizione di specifica autorizzazione;

3.15 le acque provenienti dai servizi igienici dovranno essere convogliate all'impianto di depurazione per come previsto in progetto;

3.16 per ciascuna area di trattamento dovranno essere posti in opera gli impianti di sicurezza atti a tutelare l'incolumità della salute e dell'ambiente;

3.17 l'esercizio dell'impianto nel suo complesso dovrà avvenire in modo da evitare la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti anche in fase di movimentazione o trasporto;

3.18 l'attività dovrà essere dotata di impianto antincendio in regola con la normativa del settore.

4. La Società inoltre:

— dovrà detenere, presso la propria sede, registro di carico e scarico;

— nell'esercizio dell'impianto dovrà rispettare i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti normative, e quanto previsto in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

— dovrà stipulare apposita polizza fidejussoria a favore dell'Ufficio del Commissario da prestarsi secondo quanto previsto dall'O.C. n. 1605 del 25/10/2001;

— è tenuta a comunicare mensilmente a questo Ufficio del Commissario delegato e all'Amministrazione Provinciale di competenza la quantità dei rifiuti trattati suddivisi per tipologia, provenienza e destinazione;

— è tenuta ad assoggettare preliminarmente eventuali successive modifiche dell'impianto ad ulteriore nuova autorizzazione, nonché l'eventuale smaltimento di rifiuti diversi da quelli sopra specificati;

— dovrà provvedere alla messa in sicurezza e bonifica del sito alla cessazione delle attività dell'impianto;

— è tenuta a trasmettere a questo Ufficio eventuali convenzioni con Ditte abilitate al ritiro del materiale trattato;

— dovrà sottoporre l'impianto nel complesso, nonché i singoli macchinari, ad adeguate operazioni di controllo e di manutenzione, anche secondo quanto previsto dai manuali di manutenzione e uso predisposti dalla Società fornitrice;

— è tenuta a rispettare ed attuare tutte le norme tecniche ed amministrative che regolano la realizzazione e la gestione di detti impianti, tali adempimenti dovranno essere verificati prima e durante il corso dei lavori dal Direttore dei Lavori;

— prima della messa in esercizio dovrà:

— comunicare, con almeno 5 giorni di anticipo, agli Enti interessati la data di messa in esercizio dell'impianto e il nominativo del Direttore Tecnico responsabile dell'impianto con relative attestazioni di idoneità;

— e produrre presso questo Ufficio la seguente documentazione:

a) certificato di collaudo delle strutture e dell'impiantistica installata;

b) certificato di agibilità ai sensi dell'art. 221 del T.U.LL.SS.;

c) certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

d) N.O. relativo all'impatto acustico ai sensi della Legge 447/95;

e) autorizzazione alle immissioni in atmosfera;

f) autorizzazione allo scarico da parte della Provincia competente ai sensi del D.Lgs. n. 152 dell'11/5/1999 e della L.R. n. 10 del 3/10/97;

g) certificazione attestante la regolarità dell'impianto elettrico ai sensi della 46/90.

5. di autorizzare l'esercizio dell'impianto per un periodo di 5 anni rinnovabile, a tal fine entro 180 giorni dalla scadenza dell'atto autorizzativo la ditta dovrà presentare apposita domanda all'ente competente;

6. di fissare in € 335.697 l'importo della polizza fidejussoria che la ditta dovrà stipulare secondo i criteri, i tempi, le

modalità e quant'altro stabilito con Ordinanza n. 1605 del 25/10/2001, a favore dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nella Regione Calabria;

7. di dare atto che l'Amministrazione Provinciale di competenza per territorio è incaricata ad esercitare i controlli di legge avvalendosi anche del Servizio di Igiene Pubblica e Tutela Ambientale della A.S.L. competente per territorio, anche al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute nel presente atto autorizzativo;

8. di sospendere o revocare la presente autorizzazione nel caso in cui la ditta Seteco srl incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente autorizzazione quanto a norma di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle stesse norme di buona amministrazione. L'Ufficio del Commissario Delegato eserciterà lo stesso potere di revoca ove la ditta per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'opera;

9. di notificare la presente ordinanza alla ditta Seteco s.r.l. e di trasmettere copia dell'ordinanza medesima alla Prefettura e all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, all'A.S.L. competente e al Comune di Marcellinara;

10. di pubblicare la presente ordinanza sul B.U.R. Calabria.

Il Resp. Unico del Proc.
Dott. Ing. G.B. Papello

Il Commissario Delegato
Dott. Giuseppe Chiaravalloti

ORDINANZA 3 luglio 2002, n. 1926

Autorizzazione, a depurare mediante la linea bottino, negli impianti di depurazione dei Comuni di Belvedere Marittimo, Bonifati, Guardia Piemontese e Falconara Albanese, i rifiuti liquidi raccolti a mezzo di autospurgo nell'A.T.O. 1 – Provincia di Cosenza –, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97. Ditta: «ATI Smeco-Amga gestore del servizio integrato di conduzione, manutenzione controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento dello ATO 1 di Cosenza».

Il Commissario delegato
per l'emergenza ambientale
nella Regione Calabria

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17/9/1997 – serie generale –, con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 dell'11/1/1999 – serie generale –, in data 29 dicembre 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 4/1/2000 – serie generale –, in data 16 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 24/6/2000 – serie generale – con i quali lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e

risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, fino al 31 dicembre 2001.

VISTE le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2696 in data 21 ottobre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25/10/1997 – serie generale –, n. 2856 in data 1 ottobre 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 9 ottobre 1998 serie generale –, l'ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5/12/98 – serie generale –, n. 2984 in data 31 maggio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7/6/1999 – serie generale –, n. 3062 in data 6 luglio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del 15/7/2000 – serie generale –, n. 3149 in data 1 ottobre 2001 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, con le quali sono state disposte le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione Calabria.

VISTO il D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997, con le modifiche ad esso apportate dal D.Lgs. 8/11/1997, n. 389 e dalla Legge n. 426/98 ed in particolare l'art. 28;

VISTO il D.Lgs. n. 152/99 con le modifiche ad esso apportate dal D.Lgs. n. 258/2000 ed in particolare l'art. 36;

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTA la relazione istruttoria redatta dall'Isp. Dott. Vincenzo Malomo, che di seguito integralmente si riporta:

«Oggetto: Autorizzazione al gestore del servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento dello ATO 1 di Cosenza, a depurare mediante linea bottino, negli impianti di depurazione dei Comuni di Belvedere Marittimo, Bonifati, Guardia Piemontese e Falconara Albanese i rifiuti liquidi raccolti a mezzo di autospurgo;

PREMESSO:

— che situazioni contingenti alle attività di autospurgo quali la manutenzione di condotte fognarie, svuotamento di fosse settiche, ecc., determinano la necessità di depurare il liquame derivante da tali attività, definito «rifiuto liquido» in impianti di depurazione provvisti di una linea bottino, che a volte sono ubicati in territori comunali diversi da quelli in cui tale rifiuto è stato «prodotto»;

— che la possibilità di depurare tali rifiuti in impianti di depurazione di acque reflue urbane e subordinato alla disponibilità di una «capacità residuale di trattamento» dell'impianto;

— che alcuni impianti di depurazione della costa tirrenica cosentina sono dotati di «linee bottino»;

— che con nota 7566 del 23/4/2002 il Responsabile Unico del Procedimento per il progetto di disinquinamento costa Appennino Paolano, ha comunicato che le linee bottino realizzate sugli impianti di depurazione dei comuni di Belvedere Marittimo, Bonifati, Guardia Piemontese sono perfettamente funzionanti e che una volta effettuato l'allacciamento elettrico sarà attivata anche la linea bottino dell'impianto del comune di Falconara Albanese;

— che la potenzialità delle linee bottino, come comunicato con la sopracitata nota, è nei limiti dei 20 mc orari da distribuire nelle fasce orarie 8,30-12,00 e 14,30-16,00 rientrando così il trattamento nella capacità residuale dell'impianto;

— che il Sig. Prefetto di Cosenza con nota n. 1478/20.1.Gab del 16/5/2002 con all'oggetto «Servizio autospurgo-attività di controllo e vigilanza» ha richiesto «l'indicazione sui comuni della fascia tirrenica cosentina i cui depuratori sono autorizzati a smaltire anche i bottini di provenienza extra comunale»;

— che negli impianti di depurazione dei comuni sopra menzionati, in applicazione del D.Lgs. n. 152/99 e s.m.i. possono essere trattati solo i rifiuti liquidi raccolti a mezzo autospurgo all'interno dello stesso ATO»;

VISTA la disponibilità e la potenzialità delle linee bottino degli impianti di depurazione di Belvedere Marittimo, Bonifati, Guardia Piemontese e Falconara Albanese come indicato nella nota n. 7566 del 23/4/2002 citata in relazione;

DATO ATTO che l'autorizzazione all'esercizio rientra nelle competenze previste dall'OPCM n. 2696/97 all'art. 1 comma 5: «Il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti, qualora ciò sia previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22. In particolare, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori»;

SU PROPOSTA del Responsabile dell'area di Cosenza;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Legale in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del sub Commissario in ordine a quanto disposto con le Ordinanze di cui in premessa;

Il Responsabile dell'area di Cosenza: Dott. Ing. Domenico A. Basile; Il Dirigente dell'Ufficio Legale: Avv. Giuseppe Luppino; Il Sub Commissario: On. Italo Reale;

SU CONFORME PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento;

DISPONE

1. Di autorizzare l'ATI Smeco-Amga gestore del servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento dello ATO 1 di Cosenza, a depurare mediante linea bottino, negli

impianti di depurazione dei Comuni di Belvedere Marittimo, Bonifati, Guardia Piemontese e Falconara Albanese i rifiuti liquidi raccolti nello stesso ATO 1 a mezzo di autospurgo;

2. Di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

— che lo scarico rispetti i valori limite di emissione previsti dal D.Lgs. n. 152/99 e s.m.i.;

— che il rifiuto liquido da trattare sia costituito da acque reflue che rispettino i valori limiti stabiliti per lo scarico in fognatura;

— che il rifiuto liquido da trattare sia costituito da materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152/99;

— che il rifiuto liquido da trattare sia costituito da materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di reti fognarie e/o da altri impianti di trattamento di acque reflue urbane;

— che il rifiuto liquido da trattare sia contenuto nel limite max di 20 metri cubi/ora e che lo stesso venga conferito presso i suddetti impianti nelle fasce orarie 8,30-12,00 e 14,30-16,00;

— che siano accettati in impianto per il trattamento solo i rifiuti liquidi provenienti dallo stesso ATO.

3. Di fissare che per lo smaltimento dei rifiuti liquidi di cui sopra si applica la tariffa prevista per il servizio di depurazione della pubblica fognatura e secondo le modalità di cui all'art. 14 della legge 5/1/1994 n. 36.

4. Di dare atto che il gestore, il produttore dei rifiuti e il trasportatore degli stessi sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti previsti dal D.Lgs. n. 22/97 e s.m.i..

5. Di fissare in due anni il periodo di validità della presente autorizzazione.

6. Di sospendere o revocare la presente autorizzazione nel caso in cui si incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente autorizzazione quanto a norma di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle stesse norme di buona amministrazione.

7. Di notificare la presente ordinanza al Gestore del servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento dello ATO 1 di Cosenza e di trasmettere copia dell'ordinanza medesima alla Prefettura e all'Amministrazione Provinciale di Cosenza, alle ASL n. 1, 2, 3, 4 ricadenti nello ATO 1 di Cosenza.

8. Di pubblicare la presente ordinanza sul B.U.R. Calabria.

Il Resp. Unico del Proc.
Dott. Ing. G.B. Papello

Il Commissario Delegato
On. Dott. Giuseppe Chiaravalloti

ORDINANZA 3 luglio 2002, n. 1927

Gestione Depurazioni – Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Cosenza – Gestione del servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie afferenti gli impianti stessi nel territorio della provincia di Cosenza. Presa atto e ratifica 2°, 3°, 4° certificato di pagamento. Autorizzazione alla anticipazione e liquidazione del 5° certificato di pagamento.

Il Commissario delegato
per l'emergenza ambientale
nel territorio della Regione Calabria

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17/9/1997 – serie generale –, con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 dell'11/1/1999 – serie generale –, in data 29 dicembre 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 4/1/2000 – serie generale –, in data 16 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 24/6/2000 – serie generale –, in data 14 gennaio 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2002 – serie generale, con i quali lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio economico-ambientale nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, fino al 31 dicembre 2002.

VISTE le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2696 in data 21 ottobre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25/10/1997 – serie generale –, n. 2856 in data 1 ottobre 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 9 ottobre 1998 serie generale –, l'ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5/12/98 – serie generale –, n. 2984 in data 31 maggio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7/6/1999 – serie generale –, n. 3062 in data 6 luglio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del 15/7/2000 – serie generale –, n. 3106 in data 20 febbraio 2001 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47 del 26/2/2001 – serie generale, n. 3132 in data 7 maggio 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 15/5/2001 – serie generale, n. 3149 in data 1 ottobre 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 10/10/2001 – serie generale e n. 3185 in data 22 marzo 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2002 – serie generale, con le quali sono state disposte le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di

bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione Calabria, nonché in materia di bonifiche;

VISTA l'ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza nel Settore dello Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani nella Regione Calabria n. 855 del 22 dicembre 1999 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il capitolato d'oneri per la gestione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento nel territorio della Regione Calabria ed è stata altresì impegnata la somma di L. 18.000.000.000, IVA inclusa, a valere sui fondi assegnati all'Ufficio del Commissario, demandando al Responsabile Unico del Procedimento tutte le conseguenti necessarie procedure amministrative per la concreta esecuzione del provvedimento e per l'esecuzione delle attività di gestione;

VISTA l'ordinanza C.D. n. 997 del 12/3/2000 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione della gestione del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie afferenti agli impianti stessi alla Impresa A.T.I. Smeco S.p.A. – AMGA S.p.A. relativamente all'ATO n. 1 Provincia di Cosenza;

VISTO il contratto d'appalto 28 settembre 2000 per notaio Gianluca Perrella, rep. n. 31249, racc. n. 3794, tra l'appaltante Ufficio del Commissario Delegato e l'A.T.I. Smeco Spa-Amga Spa con oggetto il servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie nel territorio della Regione Calabria, lotto n. 1, Ambito Territoriale Ottimale Subregionale denominato «Calabria 1 Cosenza»;

RICHIAMATO l'art. 8 ultimo cpv, di detto contratto nel quale è espressamente stabilito che le obbligazioni pecuniarie assunte dall'Ufficio del Commissario Delegato soggiacciono alla comune disciplina civilistica e, pertanto, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1282 c.c., i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, quali quelli nascenti dall'esecuzione delle prestazioni richieste all'appaltatore in contratto, producono interessi di pieno diritto;

ATTESO che, per le ragioni su esposte, tali interessi sarebbero in ogni caso a carico dello stesso Ufficio del Commissario Delegato;

VISTO l'art. 42 (compensi e modalità di pagamento) del Capitolato d'Oneri, allegato al contratto d'appalto;

VISTA l'ordinanza C.D. n. 1255 del 9 febbraio 2001 con la quale si è proceduto a liquidare, in relazione all'avanzamento raggiunto nell'espletamento del servizio dall'ATI affidataria, la somma accreditata da quest'ultima alla data del 31 dicembre 2000 facendo ricorso ai fondi dell'Ufficio del Commissario di cui all'O.P.C.M. n. 2881/98, in anticipazione fino all'accreditamento degli importi tariffari gravanti sui Comuni rientranti nell'A.T.O. n. 1 – Cosenza, in considerazione della convenienza dell'Ufficio del Commissario Delegato ad anticipare all'A.T.I. creditrice, con i fondi assegnatigli con O.P.C.M., le somme dovute dai Comuni utenti del servizio, onde non far gravare sul gestore, e quindi sulla qualità della depurazione, i ritardi abnormi accumulati dalle amministrazioni locali debentrici;

VISTA l'ordinanza C.D. n. 1422 del 3 maggio 2001 con la quale si è proceduto alla presa d'atto e ratificato all'A.T.I. Smeco Spa – Amga Spa l'affidamento degli impianti, non compresi nel bando di gara, del Comune di Amendolara (Cardalano), Diamante (Vaccuto-Cirella e Sorbo), Mendicino (Santa Croce-Ro-

sario-Ferrera-Marenzata-Stilluzzo), Montegiordano (Quarto Miglio), Oriolo (PIP), Rota Greca (Piantata), Scigliano (Casino Rizzo), San Donato di Ninea (Ficara, Policastello), San Martino di Finita (Brugnano), Terranova da Sibari (Varco del lupo), Vaccarizzo (Amendola), Villapiana (Orto della Signora), nonché della mancata consegna o della dismissione di n. 83 impianti;

VISTI i verbali con i quali, da parte dell'Ufficio appaltante e tramite l'ufficio di Direzione Lavori, si è proceduto alla consegna all'A.T.I. affidataria degli ulteriori impianti di Dipignano (Cappuccini, Petrone), Carolei (Santa Lucia), Sanginetto (Antilia), Terravecchia (Lombardo, Lumio), Longobucco (Destro, Acqua dei Santi, Giaquinta, Ortiano, Acqua di Maggio), Cropalati, Cervicali (Vallonata), Cetraro (Sottocastello), Tortora, Villapiana;

VISTE le Determinazioni del Responsabile del Procedimento – Area Cosenza, di liquidazione all'A.T.I. affidataria del servizio dei crediti a questa spettanti fino alla data del 31 dicembre 2001 e relativi alla contabilità fino al quinto stato di avanzamento lavori, alle quali si è fatto seguito con il pagamento all'appaltatore delle somme corrispondenti;

VISTA l'ulteriore determinazione del Responsabile del Procedimento – Area Cosenza n. 457 del 20 maggio 2002, di liquidazione all'A.T.I. affidataria del servizio dei crediti maturati dall'1 gennaio 2002 al 31 marzo 2002, ammontanti alla somma complessiva netta di € 188.075,42, oltre IVA, giusta relativi documenti contabili costituiti dallo stato di avanzamento lavori n. 6 e dal certificato di pagamento n. 5;

RAVVISATA l'opportunità per l'Ufficio del Commissario Delegato di garantire il regolare andamento dell'appalto e la necessità che lo stesso assolva doverosamente agli atti di cooperazione che si rendessero necessari per non provocare una turbativa delle condizioni tecnico-economiche a base del rapporto, prima fra tutte quella che assicura all'appaltatore la giusta remunerazione per la prestazione espletata, in base al principio civilistico «inadimplendi non est adimplendum»;

VISTA la determinazione n. 258 del 25 marzo 2002 con la quale l'Ing. Domenico Antonio Basile è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per il servizio di gestione dei depuratori Comunali per la Provincia di Cosenza;

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento – Area Cosenza;

VISTO il certificato di pagamento n. 5 relativo alla contabilità al 6° S.A.L. (a tutto il 31 marzo 2002) per la gestione degli impianti di depurazione e stazioni di sollevamento di cui al contratto sopra citato di € 188.075,42 oltre IVA al 10%;

RISCONTRATA la regolarità nella documentazione presentata per la liquidazione in questione;

CONSIDERATO che non è possibile procedere alla liquidazione del certificato n. 5 mancando la disponibilità finanziaria, non avendo ancora potuto provvedere i Comuni a rimettere i fondi richiesti;

CONSIDERATO che tutte le spese di gestione, per il periodo in questione, risultano anticipate dall'A.T.I. e che risulta redatta la contabilità con le effettive misurazioni dei quantitativi depurati e che, quindi, la stessa contabilità è ancora in partita provvisoria mancando le misurazioni per il periodo estivo, e potrà essere definitiva soltanto nell'ottobre 2002, si propone di antici-

pare ai Comuni e liquidare all'A.T.I. Smeco Spa – A.M.G.A. Spa – la somma derivante dal certificato di pagamento n. 5 per complessive € 188.075,42 oltre IVA al 10%;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione nei termini sopra indicati;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Ufficio Legale, con rinvio espresso alle suesposte motivazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Tariffe e Contabilità in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ed alla relativa copertura;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto, con rinvio espresso alle suesposte motivazioni;

VISTA l'Ordinanza C.D. n. 1895 del 26 giugno 2002 con la quale viene autorizzato l'utilizzo di somme di cui al D.Lgs. 30 marzo 1998, n. 112 per effettuare pagamenti ritenuti urgenti, in conto anticipazione nelle more che gli Enti competenti effettuino i versamenti dovuti;

Il Responsabile del Settore proponente: Dott. Ing. Domenico A. Basile; Il Responsabile delle tariffe e delle contabilità speciali: Dott.ssa Caterina Barbalace; Il Responsabile dell'Ufficio Legale: Avv. Giuseppe Luppino; Il Sub-Commissario: Avv. Italo Reale;

RITENUTO di adottare integralmente la sopra riportata proposta, con presa d'atto delle valutazioni e delle considerazioni che precedono, su conforme parere per l'adozione da parte del Responsabile Unico del Procedimento che a tal fine congiuntamente sottoscrive l'atto,

DISPONE

1. di prendere atto e ratificare la liquidazione ed i pagamenti disposti, nell'ambito dell'appalto di gestione del servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie afferenti agli impianti stessi nella Regione Calabria, lotto 1 A.T.O. Calabria 1 Cosenza, con determinazioni del Responsabile Unico del Procedimento – Area Cosenza, dei crediti spettanti alla data del 31 dicembre 2001 all'A.T.I. Smeco Spa – Amga Spa affidataria, facendo ricorso ai fondi dell'Ufficio del Commissario Delegato, in anticipazione fino all'accREDITAMENTO degli importi tariffari gravanti sui Comuni rientranti nell'A.T.O. n. 1 – Cosenza;

2. di autorizzare il pagamento, facendo ricorso ad anticipazione con i fondi dell'Ufficio del Commissario Delegato e di cui all'Ordinanza C.D. n. 1895/2002, delle somme sostituenti l'ulteriore credito maturato dall'1 gennaio 2002 al 31 marzo 2002 all'A.T.I. affidataria del servizio ed ammontanti ad € 188.075,42 oltre IVA al 10% giusta determinazione di liquidazione del Responsabile Unico del Procedimento – Area Cosenza, n. 457 del 20 maggio 2002;

3. di dare incarico all'Ufficio legale di avviare le procedure per il recupero delle somme anticipate ai Comuni, trascorsi 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

di impegnare la somma di € 206.882,96 IVA inclusa, per le suddette anticipazioni, sui fondi dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Calabria di cui all'Ordinanza C.D. n. 1895/2002;

4. di trasmettere all'Ufficio Ragioneria unitamente al presente provvedimento, il certificato di pagamento n. 6 e relativi allegati per il seguito di competenza, incaricandolo di rendicontare analiticamente le somme spese con il presente atto in base alla Ordinanza del Commissario delegato n. 1867 del 7/6/2002;

5. di notificare la presente ordinanza all'A.T.I. Smeco Spa-Amga Spa, al sig. Prefetto della Provincia di Cosenza ed ai comuni interessati;

6. di pubblicare la presente ordinanza sul B.U.R. Calabria.

*Il Responsabile Unico del Procedimento
per l'Area di Cosenza*

Dott. Ing. Domenico A. Basile

*Il Commissario delegato
Giuseppe Chiaravalloti*

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGIONE CALABRIA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Elenco deliberazioni trattate dalla Giunta.

STAMPA REGISTRO SEDUTA del 25/6/2002

Assessore proponente Presidenza

n. 553 - Programma quadro regionale (POR) Calabria 2000 2006 certificazione di conformità di ulteriori progetti relazionati nella prima fase di attuazione di criteri di coerenza individuati di concerto con la commissione europea.

Assessore proponente LL.PP. – Viabilità

n. 554 - Proposta di Legge destinazione delle risorse trasferite alla Regione Calabria da parte dell'Agenzia delle entrate – Proposta al Consiglio regionale.

Assessore proponente Bilancio e Finanze

n. 555 - Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 – Trasferimento da parte dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro delle economie derivanti dall'ordinanza n. 3112/2001 relativa ai danni alluvionali del settembre ottobre 2000.

Assessore proponente Sanità

n. 556 - DGR 1458/99 e SMI avente ad oggetto prestazioni di assistenza ambulatoriale eseguibili nell'ambito delle S.S.R. nomenclatore e tariffario regionale.

n. 557 - Incarico professionale Avv. Prof. Paolo De Camelis per parere sulle Aziende Sanitarie Locri Palmi Castrovillari ed A.O. di Catanzaro.

n. 558 - Incarico professionale Avv. Prof. Paolo De Camelis Roma – Per tariffario.

n. 559 - Accreditamento di strutture sanitarie e socio sanitarie: case di cura - centri di riabilitazione - RSA - case protette specialistiche ambulatoriali nonché strutture che erogano prestazioni in Day Hospital e Day Surgery sul territorio regionale - Proroga al 30/9/02 della sospensione degli accertamenti.

Prot. 864/S dell'8 luglio 2002

REGIONE CALABRIA
Dipartimento - Lavori Pubblici ed Acque
Settore 21 - Servizio 80 - Ufficio 276
Difesa del suolo e delle coste - Opere idrauliche
Acque - Impianti elettrici
CATANZARO

Licenze di attingimento d'acqua.

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche.

VISTO il D.P.R. 15/1/1972 n. 8.

VISTO il D.P.R. 24/7/1977 n. 616.

VISTA la Legge 5/1/1994 n. 36 e successive modifiche.

VISTA la dichiarazione sostitutiva della certificazione anti-mafia del sig. Nisticò Francesco in qualità di Amministratore unico della M.D.N. di Nisticò Francesco e &.

VISTA l'istanza in data 13/6/2002 con la quale la Società M.D.N. di Nisticò Francesco e & domiciliata a Catanzaro alla via T. Campanella, 67 ha chiesto la licenza di attingimento di acque dal pozzo in loc. Corace in territorio del Comune di Catanzaro N.C.T. Foglio n. 66, part.lla 18/b nella misura di l/sec. 7,50; acque da utilizzarsi per uso industriale (lavaggio inerti).

CONSIDERATO che dette acque saranno utilizzate mediante sollevamento con elettropompa o motopompa oppure con sistema di caduta mediante pelo libero.

CONCEDE

Entro i limiti della disponibilità idrica e salvi eventuali diritti di terzi, alla Soc. M.D.N. di Nisticò Francesco e & la licenza di attingimento di acqua dal Pozzo in loc. Corace in territorio del Comune di Catanzaro N.C.T. Foglio n. 66, part. 18/b nella misura di l/sec 7,50 continui, acque da utilizzare unicamente per uso industriale.

L'attingimento dovrà essere effettuato mediante sollevamento con elettropompa o motopompa oppure con sistema di caduta mediante pelo libero, senza arrecare danno a terzi e sarà cura della ditta dotare l'impianto di idoneo misuratore di portata.

La presente licenza viene accordata per un periodo di anni uno a decorrere dalla data del presente Decreto e potrà essere revocata in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, senza che la ditta concessionaria possa pretendere indennizzi di sorta.

La ditta concessionaria pagherà alle Finanze della Regione il canone anticipato di € 1.880,04, così distinto: € 1.709,13 ai sensi dell'art. 18 comma 2 della legge 5/1/1994 n. 36, ed € 170,91 (10% del canone annuo) come addizionale regionale a norma dell'art. 37 comma 7 della L.R. n. 16 del 13/4/1995, da versare su c/c postale n. 15229891 intestato a: Regione Calabria

Servizio Tesoreria - Demanio c/o Carime Sportello Regione Calabria.

N. 2120

Catanzaro, lì 14 giugno 2002

p. Il Dirigente
Il Funzionario
Filippo Calì

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque
Servizio n. 81 - Impianti elettrici
Già Ufficio del Genio Civile
COSENZA

Autorizzazioni alla costruzione di linee elettriche.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 111 del T.U. di Legge 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici.

RENDE NOTO

Che l'ENEL S.p.A. - Direzione Calabria Esercizio Cosenza con istanza datata 28/11/2000 diretta alla Regione Calabria pervenuta a questo servizio il - ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione:

Pratica n. 1828-b/genicivil aventi le seguenti caratteristiche:

— corrente alternativa trifase, tensione 20 kv - frequenza di 50 Hz al sec.

A) Linea MT di km 1,500 circa. In conduttori elettrici, in numero di 3, saranno costituiti da corda di rame nudo da 25 mm². La linea poggerà su sostegni c.a.c. o tubolari in ferro. L'isolamento sarà realizzato con catene di isolatori poste in sospensione.

B) Punto di trasformazione di tipo aereo con sostegno c.a.c Tipo 10/3600.

Con la stessa istanza l'ENEL ha chiesto ai sensi dell'art. 113 del testo Unico suddetto, l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, nonché la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori stessi.

L'originale della domanda ed i documenti allegati, saranno depositati presso il servizio 81 di Cosenza per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso a disposizione di chiunque abbia interesse nelle ore d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 112 del Testo Unico su citato, le opposizioni le osservazioni e comunque le condizioni cui dovrà essere vincolata l'autorizzazione della linea, dovranno essere presentati, dagli aventi interesse, al servizio 81 di Cosenza entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

N. 5462

Cosenza, lì 19 giugno 2002

Il Dirigente
Dr. Ing. Antonio Cairo

REGIONE CALABRIA
Assessorato ai Lavori Pubblici
Settore 21 – Servizio 81
Opere idrauliche – Acque – Impianti elettrici
COSENZA

Licenze di attingimento acqua.

Con Decreto n. 2616 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Arcuri Giuseppe la licenza di attingere dal fiume Neto l/sec. 3,00 di acqua per irrigare Ha. 9.00.00 di terreno in agro del Comune di San Giovanni in Fiore.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 3738 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Ritacco Nicola – Rappr. Coop. «La Silana Agrizootecnica» la licenza di attingere da sorgente l/sec. 3,00 di acqua per irrigare Ha. 8.25.50 di terreno in agro del Comune di Celico.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 4335 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Fusaro Gennaro la licenza di attingere da sorgente l/sec. 4,5 di acqua per irrigare Ha. 16.00.00 di terreno in agro del Comune di Celico.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 2915 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Potente Mario la licenza di attingere dal torr. Cana l/sec. 1,50 di acqua per irrigare Ha. 3.50,00 di terreno in agro del Comune di Cana.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 4337 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Pensabene Giuseppina la licenza di attingere da numero due invasi l/sec. 4 di acqua per irrigare Ha. 10.36.00 di terreno in agro del Comune di Celico.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 3054/3055 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Pisano Mario la licenza di attingere dal torr. Rosario e da Sorgente l/sec. 5,00 di acqua per irrigare Ha. 15.00.00 di terreno in agro del Comune di Celico.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 3249/3250 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Luzzi Natale la licenza di attingere dal torr. Rosario e da Sorgente l/sec. 2,00 di acqua per irrigare Ha. 4.00.00 di terreno in agro del Comune di Celico.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 3094 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Chirillo Durante la licenza di attingere dal Fosso Fassitano l/sec. 1,00 di acqua per irrigare Ha. 2.50.00 di terreno in agro del Comune di Aprigliano.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 2307 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Oliva Antonio la licenza di attingere dal pozzo in Loc. Foresta l/sec. 1,5 di acqua per irrigare Ha. 3.00.00 di terreno in agro del Comune di Corigliano Cal..

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 2306 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Oliva Antonio la licenza di attingere dal pozzo Loc. Faianella l/sec. 3 di acqua per irrigare Ha. 6.00.00 di terreno in agro del Comune di Terranova da Sibari.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 3737 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Abbruzzese Luigi la licenza di attingere dal fiume Coscile l/sec. 0,50 di acqua per irrigare Ha. 1.00.00 di terreno in agro del Comune di Corigliano C. e Cassano Ionio.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 3090 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Crispino Maria Carmela la licenza di attingere dal pozzo in loc. Frasso-Pannello l/sec. 3,5 di acqua per irrigare Ha. 13.00.00 di terreno in agro del Comune di Corigliano C..

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 3091 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Servidio Stella la licenza di attingere da un pozzo – Loc. Toscano Ioele l/sec. 1,00 di acqua per irrigare Ha. 3.00.00 di terreno in agro del Comune di Rossano.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 2615 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Fuoco Alfredo la licenza di attingere dal fiume Savuto l/sec. 1,30 di acqua per irrigare Ha. 2.65.05 di terreno in agro del Comune di Parenti.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 2613 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Vizza Giuseppe la licenza di attingere dal fiume Savuto e da un pozzo l/sec. 2,60 di acqua per irrigare Ha. 5.49.50 di terreno in agro del Comune di Parenti.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 2305 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Paese Carlo, Mario e Zumpano Concetta la licenza di attingere da sorgenti l/sec. 35 di acqua per irrigare Ha. 70.00.00 di terreno in agro del Comune di Celico.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 2304 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Paese Carlo e Pupo Maria la licenza di attingere da sorgente l/sec. 2 di acqua per irrigare Ha. 4.00.00 di terreno in agro del Comune di Celico.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 4076 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Pugliese Achille la licenza di attingere da sorgente l/sec. 3,00 di acqua per irrigare Ha. 8.00.00 di terreno in agro del Comune di Spezzano Sila.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 4078 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Rizzuti Andrea la licenza di attingere dal fiume Camigliati l/sec. 1,5 di acqua per irrigare Ha. 3.00.00 di terreno in agro del Comune di Spezzano Sila.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 5684 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Benemerito Giovanni e Campana Carmela la licenza di attingere da numero due pozzi l/sec. 1,80 di acqua per irrigare Ha. 3.77.00 di terreno in agro del Comune di Rossano.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 4083 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Filice Francesco la licenza di attingere dal torr. Frisone l/sec. 1,20 di acqua per irrigare Ha. 2.50.00 di terreno in agro del Comune di Spezzano Sila.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 3802 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Chiodo Francesco Pompeo la licenza di attingere da un pozzo l/sec. 0,40 di acqua per irrigare Ha. 0.96.00 di terreno in agro del Comune di Corigliano Cal.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 3154 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Cropanise Giorgio la licenza di attingere dal fiume Crati l/sec. 0,90 di acqua per irrigare Ha. 1.72.20 di terreno in agro del Comune di Corigliano Cal.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 4348 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Abbritti Carmela la licenza di attingere da sorgente l/sec. 1,00 di acqua per irrigare Ha. 3.00.00 di terreno in agro del Comune di Celico.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 3740 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Vizza Eugenio la licenza di attingere dal Val-lano Chimento l/sec. 2,00 di acqua per irrigare Ha. 5.00.00 di terreno in agro del Comune di Aprigliano.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 2224 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Fuoco Enzo la licenza di attingere dal fiume Savuto l/sec. 4,5 di acqua per irrigare Ha. 11.00.00 di terreno in agro del Comune di Parenti.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 2223 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Vizza Carmine la licenza di attingere dal fiume Savuto l/sec. 5,00 di acqua per irrigare Ha. 8.90.00 di terreno in agro del Comune di Parenti.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 2461 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Pupo Luigi la licenza di attingere da sorgente l/sec. 9,00 di acqua per irrigare Ha. 35.00.00 di terreno in agro del Comune di Spezzano Sila.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. — in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Famigliuolo Francesco la licenza di attingere dal pozzo in Loc. S. Lucia l/sec. 0,20 di acqua per irrigare Ha. 0.41.00 di terreno in agro del Comune di Corigliano Scalo.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 5334 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Cozzolino Giuseppe la licenza di attingere dal torr. Rosario l/sec. 2,00 di acqua per irrigare Ha. 7.00.00 di terreno in agro del Comune di Celico.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 5260 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Cianci Angelo la licenza di attingere dal pozzo l/sec. 0,70 di acqua per irrigare Ha. 1.40.80 di terreno in agro del Comune di San Lorenzo del Vallo.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 4079 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Rizzuti Andrea la licenza di attingere dal fiume Camigliati l/sec. 1,20 di acqua per irrigare Ha. 4.00.00 di terreno in agro del Comune di Spezzano Sila.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 3991 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Rizzuti Andrea la licenza di attingere da sorgente l/sec. 3,00 di acqua per irrigare Ha. 8.00.00 di terreno in agro del Comune di Spezzano Sila.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 4068 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Carpino Antonietta la licenza di attingere da sorgente l/sec. 0,60 di acqua per irrigare Ha. 1.49.50 di terreno in agro del Comune di Aprigliano.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 3251 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Vizza Aldo Felice la licenza di attingere da sorgente l/sec. 4,00 di acqua per irrigare Ha. 13.00.00 di terreno in agro del Comune di Aprigliano.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 5252 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Minopoli Adelaide la licenza di attingere dal pozzo - Loc. San Vito l/sec. 3,00 di acqua per irrigare Ha. 13.00.00 di terreno in agro del Comune di San Giorgio Albanese.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 5255 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Perrone Salvatore la licenza di attingere da sorgente l/sec. 1,5 di acqua per irrigare Ha. 6.00.00 di terreno in agro del Comune di Celico.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 3739 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Luzzi Natale la licenza di attingere da sorgente l/sec. 0,60 di acqua per irrigare Ha. 1.68.00 di terreno in agro del Comune di Celico.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 1509 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Cimino Giovanni Cosimo la licenza di attingere dal pozzo loc. Brellogna l/sec. 3,00 di acqua per irrigare Ha. 07.03.00 di terreno in agro del Comune di Corigliano Cal..

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 1508 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Cimino Giovanni Cosimo la licenza di attingere da un pozzo l/sec. di acqua per irrigare Ha. 03.03.00 di terreno in agro del Comune di Corigliano Cal..

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 1507 in data dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Cimino Giovanni Cosimo la licenza di attingere dal pozzo l/sec. 1,5 di acqua per irrigare Ha. 3.33.00 di terreno in agro del Comune di Corigliano Cal..

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 4074 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Vennere Felice – Rappr. coop. «Cappello di Paglia» la licenza di attingere dalla fiumarella Cappello di Paglia e da numero due sorgenti l/sec. 4,00 di acqua per irrigare Ha. 16.00.00 di terreno in agro del Comune di Aprigliano di proprietà Montemurro.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 4909 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Ramundo Domenico la licenza di attingere dal pozzo in loc. Rossi l/sec. 0,70 di acqua per irrigare Ha. 1.30.00 di terreno in agro del Comune di Villapiana.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 4077 in data 19 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Scrivano Antonio Rappr. AZ. Agr. Scrivano e C. la licenza di attingere da sorgenti l/sec. 7,00 di acqua per irrigare Ha. 17.00.00 di terreno in agro del Comune di Celico.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 5861 in data 24 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. suddetto già Ufficio del Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Magurno Renato, legale rappresentante della Soc. Laos Inerti s.r.l. la licenza di attingere da un canale in terra nel quale scorrono parte delle acque del fiume Lao. Mod. 0,15 di acqua per scopo industriale in agro del Comune di Scalea.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 5655 in data 12 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Maio Angiolino Francesco la licenza di attingere da sorgente l/sec. 0,70 di acqua per irrigare Ha. 1.44.88 di terreno in agro del Comune di Torano Castello.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 5654 in data 12 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Iannace Pasqualino Aldo la licenza di attingere dal torr. Turbolo l/sec. 0,60 di acqua per irrigare Ha. 1.19.00 di terreno in agro del Comune di Torano Castello.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 5653 in data 12 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Maio Pasquale Bruno la licenza di attingere da sorgente l/sec. 2,00 di acqua per irrigare Ha. 4.42.80 di terreno in agro del Comune di Torano Castello.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 4315 in data 14 giugno 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Mundo Rosario Carmelo la licenza di attingere dal Fiume Ferro l/sec. 0,50 di acqua per irrigare Ha. 1.00.00 di terreno in agro del Comune di Amendolara.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 6278 in data 3 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Carito Matilde e Roperti Armando la licenza di attingere dal torr. Carito l/sec. 2,00 di acqua per irrigare Ha. 4.00.00 di terreno in agro del Comune di Altilia.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 3737 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Abbruzzese Luigi la licenza di attingere dal Fiume Coscile l/sec. 0,5 di acqua per irrigare Ha. 1.00.00 di terreno in agro dei Comuni di Camigliatello Cal. e Cassano Ionio.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 5812 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Vizza Teresa la licenza di attingere dal fiume Savuto l/sec. 0,45 di acqua per irrigare Ha. 0.80.90 di terreno in agro del Comune di Aprigliano.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 3054 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Pisano Mario la licenza di attingere dal torr. Rosario l/sec. 2,00 di acqua per irrigare Ha. 5.00.00 di terreno in agro del Comune di Celico.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 3055 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Pisano Mario la licenza di attingere da sorgente l/sec. 3 di acqua per irrigare Ha. 10.00.00 di terreno in agro del Comune di Celico.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 2307 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Oliva Antonio la licenza di attingere dal pozzo l/sec. 0,50 di acqua per irrigare Ha. 1.00.00 di terreno in agro del Comune di Corigliano Cal..

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 2306 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Oliva Antonio la licenza di attingere dal pozzo l/sec. 2,20 di acqua per irrigare Ha. 6.00.00 di terreno in agro del Comune di Terranova da Sibari.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 3250 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Luzzi Natale la licenza di attingere da sorgente l/sec. 1,2 di acqua per irrigare Ha. 1.73.00 di terreno in agro del Comune di Celico.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 3249 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Luzzi Natale la licenza di attingere dal Fiume Rosario l/sec. 1,0 di acqua per irrigare Ha. 2.30.00 di terreno in agro del Comune di Celico.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 4657 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Mauro Massimo la licenza di attingere dal pozzo l/sec. 2,00 di acqua per irrigare Ha. 5.00.00 di terreno in agro del Comune di Terranova da Sibari.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 6118 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Vizza Michele la licenza di attingere dal fiume Savuto l/sec. 1,5 di acqua per irrigare Ha. 3.90.50 di terreno in agro del Comune di Parenti.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 3091 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Servidio Stella la licenza di attingere dal pozzo l/sec. 1,00 di acqua per irrigare Ha. 3.00.00 di terreno in agro del Comune di Rossano.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 5063 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Lanza Nicola la licenza di attingere dal fiume Ferro l/sec. 0,57 di acqua per irrigare Ha. 1.14.00 di terreno in agro del Comune di Amendolara.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 5817 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Pingitore Antonio la licenza di attingere dal torr. Camigliati l/sec. 6.00 di acqua per irrigare Ha. 25.00.00 di terreno in agro del Comune di Spezzano Sila.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 3736 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Bellitti Antonio la licenza di attingere dal torr. Avena l/sec. 0,50 di acqua per irrigare Ha. 1.00.00 di terreno in agro del Comune di Albidona.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 4833 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Viteritti Giulia la licenza di attingere dal pozzo l/sec. 0,30 di acqua per irrigare Ha. 0.50.00 di terreno in agro del Comune di Corigliano Cal..

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 3090 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Crispino Maria Carmela la licenza di attingere dal pozzo l/sec. 3,5 di acqua per irrigare Ha. 13.00.00 di terreno in agro del Comune di Corigliano Cal..

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 4882 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Perrone Salvatore la licenza di attingere da sorgente l/sec. 2,00 di acqua per irrigare Ha. 6.00.00 di terreno in agro del Comune di Celico.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 2305 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Paese Carlo e Mario, Zumpano Concetta la licenza di attingere da sorgenti l/sec. 20 di acqua per irrigare Ha. 70.00.00 di terreno in agro del Comune di Celico.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 2224 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Fuoco Enzo la licenza di attingere dal fiume Savuto l/sec. 3 di acqua per irrigare Ha. 11.00.00 di terreno in agro del Comune di Parenti.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 2461 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Pupo Luigi la licenza di attingere da sorgenti l/sec. 16 di acqua per irrigare Ha. 35.00.00 di terreno in agro del Comune di Spezzano Sila.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 3740 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Vizza Eugenio la licenza di attingere dal Vallone Chimenti l/sec. 2 di acqua per irrigare Ha. 5.00.00 di terreno in agro del Comune di Aprigliano.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 3094 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Chirillo Durante la licenza di attingere dal fosso Tarsitano l/sec. 1,00 di acqua per irrigare Ha. 2.50.00 di terreno in agro del Comune di Aprigliano.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 4725 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Carpino Loredana la licenza di attingere da sorgente l/sec. 1,60 di acqua per irrigare Ha. 3.86.15 di terreno in agro del Comune di Paterno Calabro.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 5560 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Garofalo Ottavio la licenza di attingere da Sorgente l/sec. 1,2 di acqua per irrigare Ha. 2.82.90 di terreno in agro del Comune di Aprigliano.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 5379 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Piraino Gemma la licenza di attingere dal pozzo in loc. Mandria del Forno l/sec. 2,0 di acqua per irrigare Ha. 5.00.00 di terreno in agro del Comune di Corigliano Cal..

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 5680 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Fuoco Mario la licenza di attingere dal fiume Savuto l/sec. 3,0 di acqua per irrigare Ha. 7.00.00 di terreno in agro del Comune di Parenti.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 2615 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Fuoco Alfredo la licenza di attingere dal fiume Savuto l/sec. 1,30 di acqua per irrigare Ha. 2.66.05 di terreno in agro del Comune di Parenti.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 2613 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Vizza Giuseppe la licenza di attingere dal fiume Savuto e da sorgente Noce di Chiazza l/sec. 2,5 di acqua per irrigare Ha. 5.49.90 di terreno in agro del Comune di Parenti.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 6186 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Sapia Maria la licenza di attingere da pozzo in loc. Ogliastretto l/sec. 0,70 di acqua per irrigare Ha. 1.60.00 di terreno in agro del Comune di Corigliano Cal..

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 4075 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Esposito Giuseppe la licenza di attingere da acqua affiorante l/sec. 1,20 di acqua per irrigare Ha. 2.50.00 di terreno in agro del Comune di Celico.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 5678 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Sapia Giuseppe la licenza di attingere dal pozzo l/sec. 1,00 di acqua per irrigare Ha. 2.17.90 di terreno in agro del Comune di Corigliano Cal..

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 5677 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Sapia Vincenzo la licenza di attingere dal pozzo l/sec. 2,60 di acqua per irrigare Ha. 5.70.00 di terreno in agro del Comune di Rossano.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 5690 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Petrone Isabella la licenza di attingere dal pozzo l/sec. 1,00 di acqua per irrigare Ha. 2.32.20 di terreno in agro del Comune di Corigliano Cal..

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 5368 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Gabriele Giorgio la licenza di attingere dal torr. Monachello l/sec. 4,00 di acqua per irrigare Ha. 12.50.00 di terreno in agro del Comune di Celico.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 5367 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Gabriele Giorgio e Gencarelli Filomena la licenza di attingere da sorgente l/sec. 5,5 di acqua per irrigare Ha. 17.37.10 di terreno in agro del Comune di Celico.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

Con Decreto n. 5489 in data 10 luglio 2002 dell'Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla ditta Madia Giuseppe la licenza di attingere dal torr. Serrisi l/sec. 1,00 di acqua per irrigare Ha. 2.00.00 di terreno in agro del Comune di San Giovanni in Fiore.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio Cairo

REGIONE CALABRIA
Assessorato ai Lavori Pubblici
Settore 21 – Servizio 81
Opere idrauliche – Acque – Impianti elettrici
COSENZA

Estratti di domande di concessione per derivazione d'acqua.

Con istanza in data 14/10/93, corredata da progetto la ditta Principe Patrizio ha chiesto in sanatoria l'utilizzo di l/sec. 39,62 d'acqua pubblica per irrigare circa ha 56.59.54 di terreno in territorio del Comune di Montalto Uffugo.

Che le acque vengono derivate dal torrente Settimo, in località omonima, mediante presa instabile posta sulla sponda sinistra del predetto Comune.

Cosenza, lì 1 luglio 2002

L'Ingegnere Dirigente
Cairo

Prot. n. 5710

Con istanza in data 7/7/98 e successiva in data 28/10/98 il sig. D'Onghia Angelo nella qualità di rappresentante dell'Azienda Agricola «Genagricola S.p.A.» con sede in Sibari del Comune di Cassano allo Ionio – Località Casoni, ha chiesto in sanatoria la derivazione di l/sec. 45 (Mod. 0,45) d'acqua dal torrente Vena Godelle per irrigare complessivi Ha 75.00.00 di terreno in territorio del Comune di Cassano allo Ionio.

Che la derivazione suddetta veniva assentita alla ditta Stoppini Adele Ved. Pellicciari con D.A. 19840 venuto a scadenza il 31/7/97.

L'ingegnere Dirigente
Cairo

Con istanza in data 24/6/01, corredata da progetto, la ditta Dardis Felice ha chiesto in concessione, a norma dell'art. 4 del T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici (concessione preferenziale), l./sec. 0,25 delle acque rinvenute mediante un pozzo trivellato nella particella n. 82 del Fgl. n. 16 in territorio del Comune di Cerzeto per irrigare circa Ha 0.50.00 di terreno nel predetto Comune.

L'ingegnere Dirigente
Cairo

Decreto del Dirigente Generale n. 6235 del 30/5/02

IL DIRIGENTE GENERALE

OMISSIS

DECRETA

Salvi i diritti dei terzi, è concesso, in via di sanatoria, alla ditta Maradei Vincenzo e Promenzio Sigismina la concessione per piccola derivazione d'acqua pubblica per uso irriguo mediante pozzo in loc. Dragonetti – Nubrica del Comune di Rossano (Cosenza) in misura non superiore a Mod. 0.0023 l/sec. 0,23 per irrigare un appezzamento di terreno della sup. irrigua di Ha 0.45.00, di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data 17/2/2000 subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24/4/02 – rep. n. 13303 e verso il pagamento del canone di € 2,85 e € 0,29 per addizionale regionale al canone.

Il Dirigente Generale
F.to: Dott. Francesco Mirante

Estratto del Disciplinare di Concessione n. 13303 di Reper.

(Omissis)

Art. 4

Garanzie da osservarsi

Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del corso di acqua, in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno delle opere venga accertato in seguito.

(Omissis)

In particolare la ditta concessionaria dovrà eseguire tutte quelle opere e previdenza che l'autorità competente intendesse prescrivere anche in seguito a tutela dell'agricoltura e della pesca.

Cosenza, lì 24 aprile 2002

(Omissis)

REGIONE CALABRIA
Dipartimento LL.PP. ed Acque
Settore 21
Difesa del Suolo e delle Coste
Opere Idrauliche – Acque – Impianti Elettrici
Servizio 80 Ufficio 279
VIBO VALENTIA

Licenze d'attingimento d'acqua

Derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche licenza di attingimento acqua da fiume per uso irriguo in agro del comune di Ricadi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la domanda inoltrata in data 2/7/2002 prot. n. 662, con la quale la ditta Taccone Mercurio, nella qualità di erede del proprietario Taccone Salvatore, residente a Ricadi in via Torre Ruffa, ha chiesto la Licenza di Attingimento provvisorio annuale per la derivazione acque da Fiume, sito in agro del Comune di Ricadi per uso irriguo.

VISTO il R.D. 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche.

VISTO il D.P.R. 15/1/1972 n. 8.

VISTO il D.P.R. 24/7/1977 n. 616.

VISTA la Legge 5/1/1994 n. 36 e successive modifiche.

VISTA la Circolare Assessorile n. 14358 del 29/10/1997.

VISTO che la domanda è corredata dai documenti richiesti.

CONSIDERATO che dette acque saranno utilizzate dalla ditta tuttora in attività produttiva ed economica.

CONCEDE

Entro i limiti massimi della disponibilità idrica e fatti salvi eventuali diritti di terzi, alla ditta Taccone Mercurio nella qualità di erede del proprietario Taccone Salvatore, la Licenza di Attingimento provvisorio annuale per la derivazione acqua dalla «Fiumara Torre Ruffa» per l'irrigazione dei terreni identificati al foglio n. 6 part. n. 1001-255-215-214 del Comune di Ricadi nella misura di litri 0,5/sec. continui, mediante pompa mobile o altro congegno elevatore al solo scopo di uso irriguo.

I lavori occorrenti per la realizzazione dell'opera di presa per l'attingimento dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare danno alcuno alle proprietà pubbliche o private esistenti nelle vicinanze.

Non è consentito realizzare la derivazione totale della risorsa d'acqua se non nella misura richiesta e concessa e comunque non superiore alla portata effettiva e periodica riferita al minimo vitale del corso d'acqua stesso.

Sarà cura della ditta dotare l'impianto di idonea apparecchiatura per la contabilizzazione e regolarizzazione dell'acqua utilizzata.

La presente Licenza è accordata per un periodo di anni Uno a decorrere dalla data della concessione e potrà essere revocata in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, senza che la ditta concessionaria possa pretendere indennizzi di sorta.

Il rilascio della presente Licenza è subordinato al pagamento del canone anticipato annuo nella misura di € 3,62, ai sensi dell'art. 18 comma 2 della Legge 5/1/1994 n. 36 comprensivo del 10% del canone annuo come addizionale regionale a norma dell'art. 37 comma 7 della L.R. n. 16 del 13/4/1995 da versarsi in un'unica soluzione sul c.c.p. n. 15229891 intestato a: Regione Calabria Servizio Tesoreria – Catanzaro – (Causale: Proventi uso acqua pubblica).

Oltre alle condizioni contenute nel presente provvedimento, la Licenza per l'attingimento s'intende subordinata a tutte le prescrizioni e penalità contenute nelle Leggi e Regolamenti in vigore.

Il Personale dell'Amministrazione concedente potrà inoltre accedere in qualsiasi momento all'impianto di attingimento per accertare l'osservanza di tutte le norme previste e vigenti in materia e della regolare utilizzazione dell'acqua.

Tutte le spese relative alla presente Licenza sono a carico della ditta richiedente la quale elegge il proprio domicilio legale in Ricadi nel quale comune ricade l'opera di derivazione.

Rif. prot. n. 662 del 2/7/2002

Vibo Valentia, lì 4 luglio 2002

*p. Il Dirigente
Il Funzionario*
La Rosa Arch. Pietro Paolo

La presente Licenza di attingimento, previo accertazione degli obblighi e garanzie in essa contenute è registrata al n. 79 nell'elenco interno di questo Ufficio.

Viene ritirata dal sig. Taccone Mercurio in qualità di Proprietario .

Vibo Valentia, lì 4 luglio 2002

L'Istruttore
Nicolini

La ditta
Taccone Mercurio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento LL.PP. ed Acque
Settore 21
Difesa del Suolo e delle Coste
Opere Idrauliche – Acque – Impianti Elettrici
Servizio 80 Ufficio 279
VIBO VALENTIA

Estratti di domande di concessione per derivazione d'acqua.

Prot. n. 667

La ditta Stagno Antonio in qualità di proprietario ha presentato in data 3/6/2002 prot. n. 544, la domanda per la concessione della derivazione ed utilizzazione acqua dal pozzo ubicata in località «Licciardo» Foglio n. 3 particella n. 28 in agro del Comune di San Calogero per uso irriguo. Quantità richiesta l/s 0,5.

*p. Il Dirigente
Il Funzionario*
Arch. La Rosa Pietro Paolo

Prot. n. 665

L'ing. Fiumara Amerigo in qualità di responsabile dell'Ente Comunità Montana «Alto Mesima» C/da Povarella, 17 – Soriano (VV) ha presentato in data 12/6/2002 prot. n. 596, domanda per la concessione della derivazione ed utilizzazione acqua dal Fosso Acqua Bianca ubicato in località «Marchesale» Foglio n. 19 particella n. 205 in agro del Comune di Arena per uso Antincendio boschivo. Quantità richiesta l/s 1,5.

*p. il Dirigente
Il Funzionario*
Arch. La Rosa Pietro Paolo

Prot. n. 666

La ditta Ciconte Maria ed altri ha presentato in data 11/6/2002 prot. n. 588, domanda per la concessione di derivazione ed utilizzazione acqua dal Fiume Cornacchia ubicato in località «Comunella» Foglio n. 27-28 part.IIa n. 405-408 ed altre in agro del Comune di Gerocarne per uso irriguo. Quantità richiesta l/s 0,5 Ha.

*p. il Dirigente
Il Funzionario*
Arch. La Rosa Pietro Paolo

**REGIONE CALABRIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE DECENTRATA DI CROTONE**

Calendario delle Sedute del Comitato – Mese di luglio 2002.

Prot. n. 126

Giorno 3 – ore 16.30

Giorno 17 – ore 16,30

Giorno 24 – ore 16,30

Crotone, li 26 giugno 2002

Il Presidente
Avv. Salvatore Iannotta

**REGIONE CALABRIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE DECENTRATA
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA**

Modifica seduta del Comitato mese di luglio 2002.

Prot. n. 537/Segr.

Si comunica che il Comitato nella seduta del 27/6/2002 ha modificato il calendario del mese di luglio (prot. 487/Segr. dell'11/6/2002) anticipando la seduta dell'8 luglio al 5.

Reggio Calabria, li 28 giugno 2002

Il Presidente
Dott. Annunziato Labate

**REGIONE CALABRIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE DECENTRATA
VIBO VALENTIA**

Calendario delle sedute del Comitato – Mese di luglio 2002.

Prot. n. 625.

Giorno 10 – ore 10

Giorno 19 – ore 10

Giorno 31 – ore 10

Vibo Valentia, li 24 giugno 2002

Il Presidente
Avv. Gaetano Ferrari

**COMUNE DI BOTRICELLO
(Provincia di Catanzaro)
www.comune.botricello.cz.it
e-mail: comunedibotricello@libero.it**

Avviso di deposito della variante al PRG del comune di Botricello.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la Delibera di Consiglio comunale n. 23 del 26/6/2002, esecutiva, con la quale si procedeva ad approvare la proposta di adozione della variante al P.R.G. del Comune di Botricello.

VISTA la Legge 1150 del 17/8/1942.

VISTA la Legge regionale n. 19 del 16/4/2002;

AVVISA

— che presso la Segreteria di questo Comune è depositata la variante al Piano Regolatore Generale per trenta giorni consecutivi affinché chiunque possa prenderne visione e presentare eventuali osservazioni.

Botricello, li 10 luglio 2002

*Il Responsabile Area Amministrativa
Istruttore Direttivo*
Nella Stefania Conditto

**COMUNE DI SELLIA MARINA
(Provincia di Catanzaro)**

Avviso per l'espropriazione delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori di costruzione strada comunale e raccordo stradale in località Malacoppola.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge 22/10/1971, n. 865

RENDE NOTO

Che a richiesta di questa Amministrazione si trovano in deposito presso l'Ufficio di Segreteria di questo Comune e per quindici giorni consecutivi alla data di pubblicazione e dell'inserzione del presente avviso sul BUR Calabria i sottoelencati atti, riferentesi all'espropriazione per l'acquisizione delle aree necessarie per i lavori di costruzione strada comunale e raccordo stradale in località Malacoppola:

- 1) Relazione esplicativa dell'opera;
- 2) Stralcio della mappa catastale;

3) Elenco ditte espropriande;

4) Planimetria dei piani urbanistici vigenti

Chiunque può prendere visione dei suddetti atti, presso questa segreteria nel termine sopra menzionato.

Sellia Marina, li 4 luglio 2002

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Vincenzo Sgrò

COMUNE DI TAVERNA
(Provincia di Catanzaro)

Avviso adeguamento tariffe idriche

Prot. n. 3002

IL SINDACO

RENDE NOTO

Che la Giunta Municipale di Taverna, con propria deliberazione n. 81 del 27/6/2002, ha provveduto all'adeguamento delle tariffe idriche alla deliberazione Cipe n. 52/2001 come di seguito:

— fino a mc. 40	€ 0,27
— da mc. 41 a mc. 150	€ 0,16
— da mc. 151 a mc. 210	€ 0,22
— da mc. 211 in poi	€ 0,37

Taverna, li 3 luglio 2002

Il Sindaco
Avv. Ferrari Gregorio

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO
(Provincia di Cosenza)

Avviso di deposito degli atti relativi all'espropriazione di immobili interessanti la costruzione della strada di circoscrizione tra Scalo – Impianti sportivi – Brillia – Porto

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865
e successive modificazioni ed aggiunte)

Avviso di deposito nella Segreteria comunale degli atti relativi a procedimento espropriativo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;

RENDE NOTO

che presso la Segreteria comunale si trovano depositati i seguenti atti:

1) Relazione esplicativa;

2) Piano particellare;

3) Elenco Ditte;

4) Stralcio del piano urbanistico vigente «P.R.G.»;

5) Planimetria catastale;

relativi ai beni da espropriare per la realizzazione dell'opera sopra indicata.

Chiunque, possa avere interesse, può prendere visione dei detti documenti ed eventualmente presentare le proprie osservazioni scritte, depositandole presso la Segreteria di questo Comune, nel termine massimo di 15 giorni decorrenti dall'1 agosto 2002, data di inserzione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Dalla Residenza municipale, li 26 giugno 2002

Il Responsabile del Settore LL.PP.
Ing. Francesco Luzzi

COMUNE DI SCALEA
(Provincia di Cosenza)

Pubblicazione Variante al P.R.G. – Riqualficazione viabilità centro storico tratto Piazza Cimalonga-Salita Cappella.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
DELL'AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti della L.U. n. 1150 del 17/8/42

AVVISA

Che per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R. Calabria, è depositata nella Segreteria comunale la Delibera di C.C. n. 10 del 17/5/02 avente oggetto: «Riqualficazione viabilità del centro storico, tratto Piazza Cimalonga – Salita Cappella», con allegato il relativo progetto, approvato ai sensi del comma 5, art. 1, Legge n. 1/78, quale variante al P.R.G. vigente. Chiunque può prenderne visione nei giorni: dal lunedì al venerdì 9-12; sabato e festivi 9-11.

Le eventuali osservazioni ed elaborati grafici prodotti a loro corredo, a mente dell'art. 9 della L.U. n. 1150/42, redatte su competente carta bollata in base alla loro dimensione, dovranno pervenire fino a 30 (trenta) giorni dopo la scadenza del periodo di deposito. Detto termine è perentorio e, pertanto, le osservazioni che pervenissero oltre lo stesso non saranno considerate.

Questo Avviso viene pubblicato all'Albo del Comune, con manifesti murari nel territorio, sul B.U.R. Calabria e per estratto su un quotidiano a tiratura nazionale.

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Pietropaolo Barbarello

COMUNE DI SCALEA
(Provincia di Cosenza)

Pubblicazione Variante al P.R.G. – Strada di accesso sud all'area P.I.P. in località La Bruca di Scalea.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
DELL'AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti della L.U. n. 1150 del 17/8/42

AVVISA

Che per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R. Calabria, è depositata nella Segreteria comunale la Delibera di C.C. n. 11 del 17/5/02 avente oggetto: « Piano Insediamenti Produttivi – Strada di accesso sud», con allegato il relativo progetto, approvato ai sensi del comma 5, art. 1, Legge n. 1/78, quale variante al Piano Regolatore Generale. Chiunque può prenderne visione nei giorni: dal lunedì al venerdì 9-12; sabato e festivi 9-11.

Le eventuali osservazioni ed elaborati grafici prodotti a loro corredo, a mente dell'art. 9 della L.U. n. 1150/42, redatte su competente carta bollata in base alla loro dimensione, dovranno pervenire fino a 30 (trenta) giorni dopo la scadenza del periodo di deposito. Detto termine è perentorio e, pertanto, le osservazioni che pervenissero oltre lo stesso non saranno considerate.

Questo Avviso viene pubblicato all'Albo del Comune, con manifesti murari nel territorio, sul B.U.R. Calabria e per estratto su un quotidiano a tiratura nazionale.

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Pietropaolo Barbarello

COMUNE DI TARSIA
(Provincia di Cosenza)

Avviso di deposito degli atti relativi al procedimento espropriativo relativo ai lavori di consolidamento sistemazione idrogeologica e risanamento ambientale delle aree a rischio elevato del centro abitato.

Espropriazione per causa di pubblica utilità (legge 22/10/1971 n. 865 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche;

RENDE NOTO

Che presso la Segreteria comunale si trovano depositati i seguenti atti relativi ai beni da espropriare per la realizzazione dell'opera sopra indicata:

1. Relazione esplicativa;
2. Piano particellare di esproprio;
3. Elenco ditte;
4. Stralcio del piano urbanistico vigente;
5. Planimetria catastale.

Chiunque possa avervi interesse, può prendere visione di detti documenti ed, eventualmente, presentare le proprie osservazioni scritte, depositandole presso la Segreteria di questo Comune, nel termine massimo di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R. ed all'Albo Pretorio del Comune.

Tarsia, li 10 luglio 2002

Il Responsabile del Servizio
Geom. Francesco Sansone

COMUNE DI AFRICO
(Provincia di Reggio Calabria)
E-Mail: africo.comune@tiscalinet.it

Avviso Variante P.R.G.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 29/3/2002, avente ad oggetto l'adozione della Variante al P.R.G. vigente, relativamente all'assimilazione a zona B22 di completamento dell'area distinta in catasto al Foglio n. 47 particella n. 305 della superficie di mq. 1556,000 attualmente priva di destinazione urbanistica;

AVVISA

Che gli elaborati progettuali della Variante al P.R.G. e la deliberazione C.C. sono depositati in libera visione al pubblico presso questo Ufficio Tecnico comunale, nell'orario d'ufficio, per venti giorni consecutivi dalla pubblicazione del presente Avviso. Le eventuali opposizioni ed osservazioni dovranno essere redatte su competente carta bollata e presentate al protocollo generale entro le ore 14 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul BUR Calabria.

Africo, li 1 luglio 2002

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Arch. Filomena Mollica

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
Ufficio Espropri

DECRETO n. 40 del 5 giugno 2002

Costruzione strada di accesso alla Cabina Primaria 150/20 KV di Girifalco.

VISTA la nota in data 22/5/2002 dell'ENEL Distribuzione S.p.A. – Direzione Calabria – tendente ad ottenere il provvedimento di imposizione permanente della servitù di passaggio per la costruzione della strada di accesso alla C.P. 150/20 KV di Girifalco, sui fondi siti nel Comune di Girifalco.

VISTO il Decreto regionale n. 5826 del 19/6/2001 con il quale è stata autorizzata, in via definitiva, la costruzione delle linee 150 KV di raccordo dalla linea 150 KV «Lamezia Terme Ind.le – Girifalco – Soverato alla C.P. 150/20 KV di «Girifalco» nonché opere principali ed accessorie alla stessa tra cui la strada di accesso ed a norma dell'art. 9 del D.P.R. 18/3/1965 n. 342, le opere e gli impianti relativi, sono stati dichiarati di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili.

VISTO che i termini di efficacia della dichiarazione di cui sopra, sono tutt'ora in vigore.

VISTO l'elenco dei proprietari delle aree da asservire ed i piani particellari annessi agli elenchi medesimi.

CONSIDERATO che l'avviso riguardante detto impianto, è stato inserito sul F.A.L. della Provincia di Catanzaro n. 37 del 12/10/1999.

VISTO il proprio Decreto n. 44 del 17/9/2001 con il quale è stata determinata l'indennità spettante alle ditte proprietarie ed agli altri aventi diritto.

VISTA la propria Ordinanza n. 9 del 20/3/2002 con la quale è stato disposto il deposito nella Cassa DD.PP. di Catanzaro delle indennità sopra determinate.

VISTE le corrispondenti quietanze rilasciate dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Catanzaro in data 7/5/2002.

VISTA la Legge 25/6/1865 n. 2359; il T.U. 11/12/1933 n. 1775; la Legge 22/10/1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni; gli artt. 2 e 3 del D.P.R. 15/1/1972, n. 8; il D.P.R. 24/7/1977 n. 616; la Legge regionale 30/5/1983 n. 18; la Legge n. 127 del 15/5/1997 e la Legge regionale 24/11/2000, n. 17;

DECRETA

È pronunciata l'imposizione permanente della servitù di passaggio, a favore dell'ENEL Distribuzione S.p.A. – Direzione Calabria – con sede in Catanzaro via Buccarelli, 53, relativa alla costruzione della strada di accesso alla C.P. 150/20 KV di «Girifalco», attraverso i fondi appresso descritti ed appartenenti alle ditte od aventi causa da esse di seguito riportate:

Ditta: Sgrò Andrea nato a Lungro il 14/4/1938, Maria Concetta nata a Girifalco 27/7/1929 e Rosa nata a Girifalco 5/12/1931

Terreno in agro di Girifalco, riportato in Catasto alla Partita n. 5002 – Foglio di Mappa n. 9 – Particella n. 222.

Confinante con Fodaro Maria, Trifari Pietro e Fodaro Caterina.

Area Asservita mq. 539.

Indennità depositata € 223,11.

Quietanza n. 99 del 7/5/2002.

Ditta: Fodaro Caterina nata 29/8/1977, Concetta nata 29/3/1976 nate a Catanzaro; Luigi nato 7/10/1943, Mardente Illuminata-Giovanna nata 24/6/1940 nati a Girifalco

Terreno in agro di Girifalco, riportato in Catasto alla Partita n. 5951 – Foglio di Mappa n. 9 – Particella n. 226.

Confinante con Trifari Pietro, germani Sgrò e stessa ditta.

Area Asservita mq. 237.

Indennità depositata € 96,58.

Quietanza n. 100 del 7/5/2002.

Ditta: De Filippo Anna nata 18/5/1939 e Signorelli Vincenzo nato il 26/11/1935 nati a Girifalco

Terreno in agro di Girifalco, riportato in Catasto alla Partita n. 3745 – Foglio di Mappa n. 9 – Particella n. 220.

Confinante con Strada Statale, germani Sgrò e stessa ditta.

Area Asservita mq. 98.

Indennità depositata € 42,87.

Quietanza n. 101 del 7/5/2002.

In virtù degli asservimenti di cui sopra, l'ENEL Distribuzione S.p.A. – Direzione Calabria è autorizzata ad usare liberamente la zona di terreno asservita adibita a strada di accesso alla cabina primaria per i propri usi.

A cura dell'ENEL – Società per Azioni il presente Decreto sarà registrato, notificato a tutti gli interessati, nella forma delle citazioni e sarà pubblicato sul BUR della Regione Calabria.

L'ENEL provvederà, altresì, ad effettuare, entro i termini di legge, la trascrizione del Decreto in argomento.

Il Dirigente
F.to Illegibile

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO Ufficio Espropri

DECRETO n. 41 del 5 giugno 2002

Costruzione linee 150 KV di raccordo dalla linea 150 KV «Lamezia Terme Ind.le – Girifalco – Soverato alla C.P. 150/20 KV di Girifalco nonché opere principali ed accessorie alle stesse tra cui la strada di accesso.

VISTA la nota in data 22 maggio 2002 dell'ENEL Distribuzione S.p.A. – Direzione Calabria – tendente ad ottenere il provvedimento di imposizione permanente della servitù di elettrodotta sui fondi siti in agro del Comune di Girifalco.

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore 18 del Dipartimento LL.PP. ed Acque della Regione Calabria n. 5826 del 19/6/2001 con il quale è stata autorizzata, in via definitiva, la costruzione delle linee 150 KV di raccordo della linea 150 KV «Lamezia Terme Ind.le – Girifalco – Soverato alla C.P. 150/20 KV di «Girifalco» nonché opere principali ed accessorie alle stesse tra cui la strada di accesso ed a norma dell'art. 9 del D.P.R. 18/3/1965 n. 342, le opere e gli impianti relativi, sono stati dichiarati di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili.

VISTO che i termini di efficacia della dichiarazione di cui sopra, sono tuttora in vigore.

VISTO l'elenco dei proprietari delle aree da asservire ed i piani particellari annessi agli elenchi medesimi.

CONSIDERATO che l'avviso, riguardante detto impianto, è stato inserito sul F.A.L. della Provincia di Catanzaro n. 37 del 12/10/1999.

VISTO il proprio Decreto n. 44 del 17/9/2001 con il quale è stata determinata l'indennità spettante alle ditte proprietarie ed agli altri aventi diritto.

VISTA la propria Ordinanza n. 9 del 20/3/2002 con la quale è stato disposto il deposito nella Cassa DD.PP. di Catanzaro delle indennità sopra determinate.

VISTE le corrispondenti quietanze rilasciate dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Catanzaro in data 7/5/2002.

VISTA la Legge 25/6/1865 n. 2359; il T.U. 11/12/1933 n. 1775; la Legge 22/10/1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni; gli artt. 2 e 3 del D.P.R. 15/1/1972, n. 8; il D.P.R. 24/7/1977 n. 616; la Legge regionale 30/5/1983 n. 18; la Legge n. 127 del 15/5/1997 e la Legge regionale 24/11/2000, n. 17;

DECRETA

È pronunciata l'imposizione permanente della servitù di elettrodotto inamovibile, a favore dell'ENEL Distribuzione S.p.A. – Direzione Calabria – con sede in Catanzaro via Buccarelli, 53, relativa alla costruzione delle linee 150 KV di raccordo della linea 150 KV «Lamezia Terme Ind.le – Girifalco – Soverato alla C.P. 150/20 KV di «Girifalco», nonché opere principali ed accessorie alle stesse tra cui la strada di accesso, attraverso i fondi appresso descritti ed appartenenti alle ditte od aventi causa da esse di seguito riportate:

Ditta: Maccaroni Marzia nata a Gorizia 2/9/1970

Terreno in agro di Girifalco, riportato in catasto alla Partita n. 7191 – Foglio di Mappa n. 20 – Particella n. 80.

Confinante con Strada comunale, Migliazza Rocco e Palaia Antonio.

Il terreno è attraversato dalle linee per ml. 15 area asservita mq. 850 e con l'infissione di n. 2 tralicci in ferro occupanti un'area di mq. 64 cadauno per un totale di mq 128 compresa zona di rispetto.

Indennità depositata € 399,74.

Quietanza n. 102 del 7/5/2002.

Ditta: Vonella Domenico fu Rocco; Oggi gli eredi: Vonella Marcellino nato a Girifalco 26/4/1926, Vonella Rosa nata a Girifalco 4/11/1937, Vonella Elisabetta nata a Girifalco 5/8/1930

Terreno in agro di Girifalco, riportato in Catasto alla partita n. 2205 – Foglio di Mappa n. 20 – Particelle n. 74 – 68.

Confinante con Strada comunale, Scicchitano Maria e Fodaro Vito.

Il terreno è attraversato dalle linee per ml. 42, area asservita mq. 950.

Indennità depositata € 164,23.

Quietanza n. 103 del 7/5/2002.

Ditta: Vonella Domenico nato a Girifalco il 13/3/1959

Terreno in agro di Girifalco, riportato in Catasto alla Partita n. 6050 – Foglio di Mappa n. 20 – Particella n. 69.

Confinante con Quaresima Saverio e stessa ditta su due lati.

Il terreno è attraversato dalle linee per ml// area asservita mq. 10.

Indennità depositata € 1,55.

Quietanza n. 104 del 7/5/2002.

Ditta: Quaresima Saverio nato a Girifalco 18/9/1948

Terreno in agro del Comune di Girifalco, riportato in Catasto alla Partita n. 1529 – Foglio di Mappa n. 20 – Particella n. 66.

Confinante con Lo Prete Vittoria e Vonella Domenico su due lati.

Il terreno è attraversato dalle linee per ml.// area asservita mq. 10.

Indennità depositata € 1,55.

Quietanza n. 105 del 7/5/2002.

Ditta: Strumbo Domenico fu Rocco e Strumbo Giuseppe fu Salvatore nato a Girifalco il 4/4/1920

Terreno in agro di Girifalco, riportato in Catasto alla Partita n. 4540 – Foglio di Mappa n. 20 – Particelle n. 61 – 49.

Confinante con Lo Prete Vittoria e Russo Teresa e Rosanò Domenico.

Il terreno è attraversato dalle linee per ml. 45 area asservita mq. 1660.

Indennità depositata € 271,66.

Quietanza n. 106 del 7/5/2002.

Ditta: Russo Teresa nata a Girifalco il 29/11/1928

Terreno in agro di Girifalco, riportato in Catasto alla Partita n. 1670 – Foglio di Mappa n. 20 – Particella n. 59.

Confinante con Strumbo Domenico e Palaia Antonio su due lati.

Il terreno è attraversato dalle linee per ml. // area asservita mq. 20.

Indennità depositata € 3,10.

Quietanza n. 107 del 7/5/2002.

Ditta: Basile Caterina nata a Girifalco il 31/5/1937; Ziparo Assunta, Concetta, Domenico, Luigia e Nicola tutti fu Vincenzo

Terreno in agro di Girifalco, riportato in Catasto alla partita n. 88 – Foglio di Mappa n. 20 – Particelle n. 92 – 39 – 35.

Confinante con Proprietà comunale, germani Migliazza, germani Chiriano-Vonella. Il terreno è attraversato dalle linee per ml. 18 area asservita mq. 990.

Indennità depositata € 72,82.

Quietanza n. 108 del 7/5/2002.

Ditta Chiriano Francesco-Antonio nato 2/4/48, Giovanni nato 29/11/45, Maria-Rosa nata 7/7/51, Rocco nato 23/7/44, Saverio nato 23/10/53, Vittorio nato 20/11/59, tutti nati a Girifalco. Chiriano Rocco fu Rocco; Vonella Angela nata 30/10/22, Antonio nato 18/8/39, Concetta-Maria nata 4/3/33, Elisabetta nata 26/6/31, Francesco nato 12/10/26, Giuseppe nato 1/1/36 tutti nati a Girifalco.

Terreno in agro di Girifalco, riportato in Catasto alla Partita n. 4753 – Foglio di Mappa n. 20 – Particella n. 36.

Confinante con Proprietà comunale, Basile Caterina per due lati e stessa ditta.

Il terreno è attraversato dalle linee per ml. 58 area asservita mq. 1080.

Indennità depositata € 87,28.

Quietanza n. 117 del 7/5/2002.

Ditta: Migliazza Angela nata 14/7/1952 per 2/9; Anna nata 29/7/1964 per 2/9; Giovanni nato 2/6/1949 per 2/9; Vitaliano Caterina nata 10/5/1923 per 3/9. Tutti nati a Girifalco.

Terreno in agro di Girifalco, riportato in Catasto alla Partita n. 6306 – Foglio di Mappa n. 20 – Particelle n. 33 – 32 – 31 – 75.

Confinante con la Proprietà comunale, strada comunale e Chiriano Salvatore.

Il terreno è attraversato dalle linee per ml. 85 area asservita mq. 1810.

Indennità depositata € 143,58.

Quietanza n. 109 del 7/5/2002.

Ditta: Chiriano Francesco-Antonio nato 2/4/48 per 1/6; Giovanni nato 29/11/45 per 1/6; Maria-Rosa nata 7/7/51 per 1/6; Rocco nato 23/7/44 per 1/6; Saverio nato 23/10/53 per 1/6; Vittorio nato 20/11/59 per 1/6 tutti nati a Girifalco.

Terreno in agro di Girifalco, riportato in Catasto alla Partita n. 226 – Foglio di Mappa n. 20 – Particella n. 34.

Confinante con Strada comunale, Migliazza Angela e Basile Caterina.

Il terreno è attraversato dalle linee per ml. 60 area asservita mq. 1620.

Indennità depositata € 125,50.

Quietanza n. 110 del 7/5/2002.

Ditta: Avertua Maria-Rosa nata a Napoli 10/6/1954 per 1/4; Foderaro Angela-Bruna nata a Catanzaro 4/3/1947 per 2/4; Foderaro Giuliana nata a Genova 19/12/1984 per 1/4.

Terreno in agro di Girifalco, riportato in Catasto alla Partita n. 6735 – Foglio di Mappa n. 13 – Particelle n. 35 – 36 – 102.

Confinante con Strada comunale, Foderaro Francesco e stessa ditta.

Il terreno è attraversato dalle linee per ml. 134 area asservita mq. 3242 e con l'infissione di n. 1 traliccio in ferro occupante un'area di mq. 81 compreso zona di rispetto.

Indennità depositata € 317,10.

Quietanza n. 118 del 7/5/2002.

Ditta: Foderaro Francesco nato 5/5/1922 per 1/2 e Giuseppe nato 3/6/1920 per 1/2 nati a Cortale

Terreno in agro di Girifalco, riportato in Catasto alla Partita n. 1367 – Foglio di Mappa n. 13 – Particella n. 37.

Confinante con Strada comunale, germani Avertua-Foderaro.

Il terreno è attraversato dalle linee per ml. 563 area asservita mq. 13750.

Indennità depositata € 1.075,26.

Quietanza n. 111 del 7/5/2002.

Ditta: Avertua Maria-Rosaria nata a Napoli 10/6/1954 per 1/4; Foderaro Angela-Bruna nata a Catanzaro 4/3/1947 per 2/4; Foderaro Giuliana nata a Genova 19/12/1984 per 1/4.

Terreno in agro di Girifalco, riportato in Catasto alla partita n. 6474 – Foglio Mappa n. 13 – Particella n. 92.

Confinante con Strada Statale, Foderaro Angela, Capello Antonio, stessa ditta su più lati.

Il terreno è attraversato dalle linee per ml. 828 area asservita mq. 20310 e con l'infissione di n. 3 tralici in ferro occupante un'area di mq. 121 cadauno per un totale di mq. 323 compresa zona di rispetto.

Indennità depositata € 1.839,62.

Quietanza n. 119 del 7/5/2002

Ditta: Signorelli Francesco n. 19/4/1937 e Rocco nato 24/5/1934 nati a Girifalco

Terreno in agro di Girifalco, riportato in Catasto alla Partita n. 3902 – Foglio di Mappa n. 9 – Particella n. 94.

Confinante con Sgrò Andrea, De Stefani Filippo e stessa ditta.

Il terreno è attraversato dalle linee per ml. 12 area asservita mq. 210.

Indennità depositata € 17,04.

Quietanza n. 113 del 7/5/2002.

Ditta: Fodaro Maria fu Luigi

Terreno in agro di Girifalco, riportato in Catasto alla partita n. 601 – Foglio di Mappa n. 9 – Particella n. 124.

Confinante con Signorelli Francesco, Sgrò Andrea e De Stefani Filippo.

Il terreno è attraversato dalle linee per ml. 158 area asservita mq. 3050.

Indennità depositata € 244,80.

Quietanza n. 112 del 7/5/2002.

Ditta: Sgrò Andrea nato a Lungro 11/4/1938, Rosa nata 5/12/1931, Maria-Concetta nata 27/7/1929 nate a Girifalco

Terreno in agro di Girifalco, riportato im Catasto alla Partita n. 5002 – Foglio di Mappa n. 9 – Particella n. 125.

Confinante con Fodero Maria, Trifari Pietro e Fodaro Caterina.

Il terreno è attraversato dalle linee per ml. – area asservita mq. 50.

Indennità depositata € 2,58.

Quietanza n. 114 del 7/5/2002.

Fodaro Caterina nata 29/8/1977 per 1/6; Concetta nata 29/3/1976 per 1/6 nate a Catanzaro; Luigi nato 7/10/1943 per 3/6; Mardente Illuminata-Giovanna nata 24/6/1940 per 1/6 nati a Girifalco

Terreno in agro di Girifalco, riportato in Catasto alla partita n. 6951 – Foglio di Mappa n. 9 – Particella n. 153.

Confinante con Trifari Pietro su due lati, Sgrò Andrea e la stessa ditta.

Il terreno è attraversato dalle linee per ml. 74 area asservita mq. 1140.

Indennità depositata € 76,44.

Quietanza n. 115 del 7/5/2002.

Trifari Pietro-Paolo nato a Girifalco 25/1/1935

Terreno in agro di Girifalco, riportato in Catasto alla partita n. 3068 – Foglio di Mappa n. 9 – Particelle n. 58 – 218.

Confinante con germani Fodaro, Sgrò Andrea e stessa ditta.

Il terreno è attraversato dalle linee per ml. 24 area asservita mq. 596.

Indennità depositata € 46,48.

Quietanza n. 116 del 7/5/2002.

In virtù degli asservimenti di cui sopra l'ENEL Distribuzione S.p.A. – Direzione Calabria è autorizzata a fare quanto è necessario per l'esercizio dei conduttori (in numero di 3 + la fune di guardia) ed usare liberamente la zona di terreno asservita per la sorveglianza e per i lavori di manutenzione delle linee e dei sostegni.

La ditta proprietaria è obbligata ad usare la fascia asservita (della larghezza di mt. 29 per ogni raccordo) compatibilmente con la presenza dell'elettrodotto ed inerente servitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa opera alcuna che possa comunque ostacolare e/o diminuire il regolare esercizio della servitù imposta.

Di ogni eventuale innovazione, costruzione o impianto, ricadente nella fascia asservita, deve essere data preventiva comunicazione all'ENEL Distribuzione S.p.A., al fine di consentire di accertare la compatibilità o meno dell'opera progettata con l'elettrodotto.

A cura dell'ENEL Distribuzione S.p.A. – Direzione Calabria, il presente Decreto sarà registrato, notificato a tutti gli interessati, nella forma delle citazioni e pubblicato sul BURC.

L'ENEL provvederà, altresì, ad effettuare entro i termini di legge, la trascrizione del Decreto in argomento.

Il Dirigente
F.to Illeggibile

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA
Ufficio Espropri

DECRETO DEL PRESIDENTE n. 69 del 31/5/2002

Costruzione linea 150 KV «Villapiana-Nova Siri e raccordo 150 KV alla esistente linea 150 KV di alimentazione alla Stazione di conversione F.S. di Montegiordano».

Prot. n. 77/D

Cat. 3 Fasc. 368

Il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Cosenza quale delegato del Presidente della Giunta regionale della Calabria.

VISTA la lettera in data 28/5/2002 con la quale l'ENEL Distribuzione S.p.A. – Direzione Calabria, ha trasmesso gli atti concernenti l'asservimento sugli immobili interessati dalla costruzione della linea 150 kV «Villapiana – Nova Siri e raccordo 150 kV alla esistente linea 150 kV di alimentazione alla Stazione di conversione F.S. di Montegiordano» ed ha chiesto, a norma della Legge 22/10/1971, n. 865, la determinazione dell'indennità spettante agli aventi diritto.

VISTO che con Decreto del Dirigente del Settore 18 del Dipartimento LL.PP. e Acque della Regione Calabria n. 1953 del 5/3/2002 è stata autorizzata, in via definitiva, la costruzione e l'esercizio dell'impianto suddetto.

CONSIDERATO CHE, a norma dell'art. 9 del D.P.R. 18/3/1965, n. 342, l'autorizzazione citata equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché d'urgenza ed indifferibilità.

VISTO che i termini prescritti per il compimento delle espropriazioni sono tutt'ora efficaci.

VISTA la relazione esplicativa dell'opera, corredata dalle mappe catastali, ove sono individuate le aree da asservire e dagli elenchi dei proprietari.

CONSIDERATO CHE, l'avviso riguardante detto impianto è stato inserito sul FAL della Provincia di Cosenza n. 42 dell'1/6/1996.

VISTA la Legge 22/10/1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, gli artt. 2 e 3 del D.P.R. 15/1/1972, n. 8, l'art. 106 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616, l'art. 20 della Legge regionale 30/5/1983, n. 18, nonché la Legge regionale n. 17 del 24/11/2000.

DECRETA

Art. 1

L'indennità da corrispondere, a titolo provvisorio agli aventi diritto, è stata determinata tenendo conto della coltura praticata e come riportata sugli allegati elenchi di ditte che fanno parte integrante del presente Decreto.

Art. 2

L'estratto del presente Decreto sarà pubblicato a cura dell'ENEL S.p.A. sul B.U.R.C., nonché notificato alle ditte interessate nella forma prevista per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 3

Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla notifica di cui sopra, potranno accettare espressamente l'indennità di cui si tratta ovvero concordare con l'espropriante l'asservimento volontario dei beni per un prezzo non superiore del 50% dell'indennità medesima ed ove trattasi di coltivatore diretto il prezzo di asservimento potrà essere pari al triplo dell'indennità base. In caso di silenzio o di mancato accordo, l'indennità si intenderà rifiutata e ne sarà ordinato il deposito alla Cassa DD.PP. di Cosenza e chiesta la rideterminazione alla Commissione Provinciale Espropri di Cosenza.

Art. 4

L'ENEL Distribuzione S.p.A. – Direzione Calabria è incaricata dell'esecuzione del presente Decreto.

Il Presidente
Prof. Antonio Acri

ENEL S.p.A. Direzione Calabria
Via Buccarelli, 53 – 88100 Catanzaro

Costruzione Linea Elettrica a 150 kV C.P. – Villapiana – Nova Siri

Autorizzata dal Dirigente del Settore 18 del Dipartimento LL.PP. e acque della Regione Calabria
con Decreto n. 1953 del 5/3/2002

COMUNE DI VILLAPIANA – REGIONE AGRARIA N. 19

Elenco Ditte

INDENNITA'

L'indennità spettante per l'imposizione permanente della servitù di elettrodotto è stata calcolata considerando che:
L'area occupata da appoggio (traliccio in ferro) è di mq – 81, compresa la zona di rispetto.
La fascia di asservimento è larga mt. 29 (28+1) di cui mt. 1 per transito addetto alla sorveglianza.
Gli Immobili sono stati occupati con decreto di occupazione temporanea nel mese di Giugno, 1998.

TERMINI CALCOLO INDENNITA' (art. 123 T. U. 11/12/1993 n° 1775)

Area appoggi, valore intero:

Fascia per transito addetto sorveglianza (mt. 1), 1/4 del valore di (a);

Fascia di asservimento (mt. 29), percentuale svalutazione valore di (a) in base alla coltura praticata;

Maggiorazione per occupazione temporanea 1/12 per ogni anno dei valori: (a+b+c).

VALORI PER DETERMINAZIONE INDENNITA'

Regione Agraria n° 19 COMUNE : **VILLAPIANA.**

Valore per HA colture praticate			(a) Valore	(b) Valore	C Valore fascia asservimento	
Colture	Entro	Fuori	a Mq.	Fascia Transito mt 1 ¼ (a)	% di (a) Euro	Importo Mq. Euro.
	Perimetro Urbano	perimetro Urbano				
Seminativo	-	7901,79	0,7901	0,197525	7	0,055307
Pascolo	-	5965,08	0,5965	0,149125	7	0,041755
Pascolo Cesp.	-	3873,43	0,3873	0,096825	7	0,027111
Uliveto	-	14641,55	1,4661	0,366525	9	0,131949
Vigneto	-	19702,83	1,9702	0,49255	7	0,137914
Agrumeto	-	41316,55	0,41316	0,10329	7	0,0289212

Linea 150 KV Villapiana - Nova Siri

Comune di VILLAPIANA

N° D'ordine	N° Parcellare	DITTA CATASTALE	Contrada	Confini	Indicazioni Catastali				Caratteristiche Linea			Servitu' di Elettrodotto				INDENNITA' SPETTANTI			
					Partita	F.di Mappa	Particella	Coltura	Colt. Att.	Tipo sost.	N° Cond.	N°	Area occup. Dagli App. mq.	Percorr. ml	Area delle Zone Asservite mq.	Per Servitu' di Elettrodotto	Per Occup. Temporanea	Per Inamovibilita'	TOTALE EURO
1	1	LO Giudice Emilio nato a Villapiana il 13.8.941; Comune di Villapiana diritto del concedente.	Mezzana	Strada Comunale; Ciacci Francesco; Zaccaro Santina.	3767	26	43/d	Sem.	Sem.	Tral	3	1	81	81	2009	180,88	60,30	90,44	331,62
2	2	LO GIUDICE Elena nata a Villapiana l' 8.2.938; LO GIUDICE Teresina nata a Villapiana il 10.3.925; Comune di Villapiana diritto del concedente.	Mezzana	Strada Comunale Casano; Ciacci Francesco; Zaccaro Santina.	3767	26	43/f	Sem.	Sem.	"	"				221	12,22	4,08	6,11	22,41
3	3	CIACCI Vittoria nata a Trebisacce il 1.9.932; Comune di Villapiana diritto del concedente.	Mezzana	Ciacci Fedele ed altri; Stessa ditta.	1291	26	125	Sem.	Agr.	"	"				78	29,01	9,66	14,50	53,17
4	4	MOTTA Olga mar. Pizzulli fu Francesco nata a Trebisacce il 1.11.924.	Mezzana	Strada Comunale Cozzale; De Franco Firenze; Bello Gilda ed altri.	1593	20	60	Sem.	Sem.	"	"		21		720	42,81	14,27	21,40	78,48
5	5	LANZA Antonietta Maritata Dramisino di Gaetano nata a Villapiana il 29.5.920 propr. per 1000/1000.	Mezzana	Prano Parizia; De Leo Giuseppe conugi.	516	20	71	Sem.	Uliv.	"	"				57	7,51	2,50	3,76	13,77
6	6	PRAINO Patrizia mar. Mazzei fu Luigi nata a Villapiana il 17.1.890 propr. per 1000/1000. Possessori del fondo: MAZZEI Giovanni nato a Villapiana il 17.1.951; DE PAOLA Lucia nata a Villapiana il 22.9.926.	Mezzana	Lanza Antonia; Sallorenzo Man'Angela.	723	20	42	Sem.	Vign.	Tral	3				160	22,06	7,36	11,03	40,45

Comune di VILLAPIANA

Linea 150 KV Villapiana - Nova Siri

N° D'ordine	N° Parcellare	DITTA CATASTALE	Contra	Confini	Indicazioni Catastali				Caratteristiche Linea			Servizi di Elettrodotto				INDENNITA' SPETTANTI													
					Partita	F. di Mappa	Particella	Cultura	Coit. Att.	Tipo sost.	N° Cond.	N°	Area occup. Dagli App. mq.	Perccor. ml	Area delle Zone Asservite mq.	Per Servizio di Elettrodotto	Per Occup. Temporanea	Per Inamovibilita'	TOTALE EURO										
7	7	SALLORENZO MariAngela nata a S. Lorenzo Bellizzi il 27.5.924; VINCENZI Lorenzo nato a Trebisacce il 28.7.966; VINCENZI Francesco nato a Trebisacce il 10.2.965; VINCENZI Maria nata a Villapiana il 19.1.951; VINCENZI Elisabetta nata a Villapiana il 5.3.947.	Mezzana	De Leo Giuseppe coniugi; Prano Patrizia ed altri; Stessa ditta.	1147	20	70	Sem.	Sem.	Tral	3	7	270	15,93	5,31	7,96	29,20												
																		1488	20	69	Sem.	Sem.	"	20	361	22,81	7,60	11,41	41,82
Totale											86	2180	132,81	44,27	66,40	243,48													
8	10	DE LEO Giuseppe nato a Cerchiara di Calabria il 5.3.930; GRISOLIA Teresa nata a Villapiana il 1.10.934 propr. per 1/2 in regime di comunione legale dei beni.	Mezzana	Strada Comunale Torre Saracano; De Leo Giuseppe coniugi; Stessa ditta.		20	43	Sem.	Sem.	"	"	80	2452	147,00	49,00	73,50	269,50												
																		20	10	Sem.	Sem.	Tral	3	293	16,20	5,41	8,10	29,71	
9	11	ZITO Domenico nato a Villapiana il 16.3.938 propr. per 1/2; ZACCARO Rosa nata a Villapiana il 23.2.947; ZITO Antonio nato a Milano il 26.12.970; ZITO Stefania nata a Milano il 26.12.970.		Fosso; Santagada Maria.		20	10	Sem.	Sem.	Tral	3	293	16,20	5,41	8,10	29,71													

ENEL S.p.A. Direzione Calabria
Via Buccarelli, 53 – 88100 Catanzaro

Costruzione Linea Elettrica a 150 kV C.P. – Villapiana – Nova Siri

Autorizzata dal Dirigente del Settore 18 del Dipartimento LL.PP. e acque della Regione Calabria
con Decreto n. 1953 del 5/3/2002

COMUNE DI TREBISACCE – REGIONE AGRARIA N. 19

Elenco Ditte

INDENNITA'

L'indennità spettante per l'imposizione permanente della servitù di elettrodotto è stata calcolata considerando che:
L'area occupata da appoggio (traliccio in ferro) è di mq – 121, compresa la zona di rispetto.
La fascia di asservimento è larga mt. 29 (28+1) di cui mt. 1 per transito addetto alla sorveglianza.
Gli Immobili sono stati occupati con decreto di occupazione temporanea nei mesi di Giugno e Luglio, 1998.

TERMINI CALCOLO INDENNITA' (art. 123 T. U. 11/12/1993 n° 1775)

Area appoggi, valore intero:

Fascia per transito addetto sorveglianza (mt. 1), 1/4 del valore di (a);

Fascia di asservimento (mt. 29), percentuale svalutazione valore di (a) in base alla coltura praticata;

Maggiorazione per occupazione temporanea 1/12 per ogni anno dei valori: (a+b+c).

VALORI PER DETERMINAZIONE INDENNITA'

Regione Agraria n° 19 COMUNE : **TREBISACCE.**

Valore per HA colture praticate		(a) Valore	(b) Valore	C Valore fascia asservimento		
Colture	Entro	Fuori perimetro Urbano	a Mq.	Fascia Transito mt 1 ¼ (a)	% di (a) Euro	Importo Mq. Euro.
	Perimetro Urbano					
Seminativo	-	7901,79	0,7901	0,197525	7	0,055307
Pascolo	-	5965,08	0,5965	0,149125	7	0,041755
Pascolo Arb.	-	5371,15	0,5371	0,134275	7	0,037597
Uliveto	-	14641,55	1,4661	0,366525	9	0,131949
Bosco Alto Fusto	-	5681,03	0,5681	0,142025	20	0,11362

Comune di TREBISACCE

Linea 150 KV Villaplana - Nova Siri

N° D'ordine	N° Parcellare	DITTA CATASTALE	Contrada	Confini	Indicazioni Catastali				Servitù di Elettrodotto			INDENNITA' SPETTANTI					
					Partita	F.di Mappa	Particella	Cultura	Colt. Att.	Tipo sost.	N° Cond.	N°	Area occup. Dagli App. mq.	Area delle Zone Asservite mq.	Per Servitù di Elettrodotto	Per Occup. Temporanea	Per Inamovibilita'
	10			Stessa ditta da tre lai.	19	329 ex 92	Sem.	P.A.	"	"	"			12,08	4,03	6,04	22,15
	11			Stessa ditta da tre lai.	19	331 ex 92	Sem.	P.A.	"	"	"	41	959	49,88	16,63	24,94	91,45
	12			Stessa ditta da tre lai.	19	92	Sem.	P.A.	Tral	3			30	1,45	0,49	0,72	2,66
									Totale	152	4373		224,45	74,82	112,22	411,49	
6	13	Comune di Trebisacce diritto del concedente; LATEGANO Domenica mar. Paolino fu Paolo nata a Trebisacce il 27.8.899 livellario; LATEGANO Pasquale fu Paolo nato a Trebisacce il 27.8.899 livellario; LATEGANO Salvatore fu Paolo nato a Trebisacce il 15.4.902 livellario.		Fosso da due lai; Rotondo Domenico.	853	19	35	P.C.	Pasc.	"	"	42	1215	55,24	18,41	27,62	101,27
7	14	Comune di Trebisacce diritto del concedente; ROTONDO Domenico fu Giuseppe nato a Trebisacce il 7.2.906 livellario.		Canale S. Giuseppe; Lategano Domenico ed altri.	1260	19	36	B.A.F.	Pasc.	"	"	89	2535	115,40	38,47	57,70	211,57
8	15	GALIZIA Franca nata a Trebisacce l' 1.5.942 propr. per 1/4; GALIZIA Giuseppina Maria nata a Trebisacce il 23.4.939 propr. per 1/4; GALIZIA Livia nata a Trebisacce il 7.1.946 propr. per 1/4; GALIZIA Lucrezia nata a Trebisacce il 2.8.937 propr. per 1/4.	Spartivento o Belladonna	Canale Betta; Canale S. Giuseppe.		19	8	B.A.F.	B.A.F.	"	"	31	892	102,23	34,08	51,11	187,42
9	16	BRANDONISIO Rosina di Carlo propr. per 1000/1000.	Spartivento o Belladonna	Trotano Isabella; Stessa ditta.	3155	13	115	P.C.	Uliv.	"	"	22	627	87,78	29,25	43,89	160,92
	17		"	Lucchiera Domenico; Stessa ditta da due lai.	3155	13	195	P.C.	Uliv.	Tral	3	20	483	68,33	22,78	34,16	125,27

Linea 150 KV Villapiana - Nova Siri

Comune di TREBISACCE

N° D'ordine	N° Parcellare	DITTA CATASTALE	Contrada	Confini	Indicazioni Catastali						Servizi' di Elettrodotto			INDENNITA' SPETTANTI			TOTALE EURO	
					Partita	F. di Mappa	Particella	Cultura	Colt. Att.	Tipo sost.	N° Cond.	Area occup. Dagli App. mq.	Perccor. ml	Area delle Zone Asservite mq.	Per Servizi' di Elettrodotto	Per Occup. Temporanea		Per Inamovibilita'
	18		Partivento o Belladonna	Pota Rosa; Stessa dita.	3155	13	194	P.C.	Uliv.	Tral	3		15	315	45,02	15,01	22,51	82,54
											Totale	57	1425	201,13	67,04	100,56	368,73	
10	19	AMERISE MariAngela fu Giuseppe nato a Trebisacce il 20.8.878 compr. PETTA Maria di Giuseppe nata a Trebisacce il 4.11.875 compr. TARANTINO Maria di Giuseppe compr.		Strada Comunale; Pota Rosa da due lati.	142	13	104	B.A.F.	B.A.F.	"	"	10	288	33,00	11,01	16,50	60,51	
11	20	CHIDICHIMO Pietro nato a Trebisacce il 19.9.921. Possessori: RIZZO Michele nato a Trebisacce il 21.3.938; POTA Rosa nata a Trebisacce il 28.6.943.		Strada Comunale Manche; Fosso da due lati.	2079	13	102	B.A.F.	B.A.F.	"	"	44	1319	151,11	50,38	75,55	277,04	
12	21	CACCURI AnnaCielia nata a Crotona il 22.8.971; CACCURI Antonio nato a Cosenza il 30.1.967; CACCURI Francesca nata a Cosenza il 15.5.986, proprietari ciascuno per 2/9; SCILLONE Maddalena nata a Albidona il 16.8.944 propr. per 3/9.		Covelli Francesco; Filardi Giuseppe; Laschera Francesco.		13	208	B.A.F.	B.A.F.	"	"	16	375	43,06	14,35	21,53	78,94	
13	22	DE GAUDIO Raffaele fu Giuseppe nato a Trebisacce il 18.1.914 compr. TROIANO Maria fu Antonio nata a Trebisacce il 13.12.914 compr.		Laschera Ida; Stessa dita.	1682	13	80	Sem.	Uliv.	Tral	3	71	1994	279,39	93,13	139,69	512,21	

Linea 150 kV Villapiana - Nova Siri

Comune di TREBISACCE

N° D'ordine	N° Parcellare	DITTA CATASTALE	Contrada	Confini	Indicazioni Catastali						Servizi di Elettrodotto Linea				INDENNITA' SPETTANTI			TOTALE EURO
					Partita	F.di Mappa	Particella	Cultura	Coll. Att.	Tipo sost.	N° Cond.	N°	Area occup. Dagli App. mq.	Perccor. ml	Area delle Zone Asservite mq.	Per Servizio di Elettrodotto	Per Occup. Temporanea	
	23			Gaudio Francesco ed altri; Micelli Antonio; Stessa ditte.	1682	13	60	B.A.F.	Uliv.	"	"		24	784	108,93	36,32	54,46	199,71
	24			Gaudio Francesco ed altri da due lati; Stessa ditte.	1682	13	62	Sem.	Uliv.	Tral	3		221	29,12	9,71	14,56	53,39	
										Totale		95	2999	417,44	139,16	208,71	765,31	
14	25	MICELLI Antonio di Vincenzo nato a Trebisacce il 13.6.942 propr. per 1000/1000.		Gaudio Francesco ed altri; De Gaudi Raffaele coniugi da due lati.	1009	13	61	Sem.	Uliv.	"	"	37	923	130,29	43,44	65,14	238,87	
15	26	GAUDIO Francesco Saverio nato a Trebisacce il 10.9.909 usufr. per 1/2; GAUDIO Giuseppe Carmine nato a Trebisacce il 16.10.932 propr. per 1/3; MASSAFRA MariAngela nata a Trebisacce il 31.10.913 usufr. per 1/2; MICELLI Vittoria fu Leonardo nata a Trebisacce il 24.5.858 propr. per 2/3.		De Marco Rosa; La Viola Domenico coniugi; De Gaudio Raffaele coniugi.	6630	13	63	Sem.	Uliv.	"	"	116	3237	453,72	151,25	226,86	831,83	
16	27	LA VIOLA Domenico nato a Montegiordano il 16.4.948 propr. per 1/2; LATEGANO Raffaella nata a Trebisacce il 21.2.959 propr. per 1/2.		Gaudio Francesco ed altri; De Marco Rosa da due lati.		13	64	Sem.	Uliv.	Tral	3	12	314	44,19	14,72	22,10	81,01	

Linea 150 KV Villapiana - Nova Siri

Comune di TREBISACCE

N° D'ordine	N° Parcellare	DITTA CATASTALE	Contrada	Confini	Indicazioni Catastali				Caratteristiche Linea			Servizi di Elettrodotto				INDENNITA' SPETTANTI		
					Partita	F.di Mappa	Particella	Coltura	Coit. Att.	Tipo sost.	N° Cond.	N°	Area occup. Dagli App. mq.	Percorr. ml	Area delle Zone Asservite mq.	Per Servizio di Elettrodotto	Per Occup. Temporanea	Per Inamovibilita'
17	28	DE MARCO Rosa nata a Trebisacce il 23.3.930 propr. per 1000/1000.	Malomo	Strada Comunale Brux; Gaudio Francesco ed altri.	3126	13	32	Sem.	Uliv.	Tral	3		62	1782	249,34	83,12	124,67	457,13
18	29	LA REGINA Saverio nato a Trebisacce il 17.11.957 propr. per 1000/1000.	Malomo	Strada Comunale Brux; Torrente Pagliaro.	6573	14	2	Pasc.	Uliv.	"	"		43	1273	177,82	59,27	88,91	326,00
19	30	VIOLANTE Vincenzo fu Giuseppe nato a Trebisacce il 5.11.909 propr. per 1000/1000.		Mariano Angelo; Violante Ciriomo; Accattato Giorgio.	2210	4	58	B.A.F.	Uliv.	"	"		14	624	85,50	28,51	42,75	156,76
20	31	COSTANZO MariAngela nata a Trebisacce il 9.4.913 propr. per 3/9; VIOLANTE Francesco, Giovanni, Girolamo, Maria, Mario nati tutti a Trebisacce rispett. il 9.1.935, 1.3.937, 20.4.939, 7.1.949, 6.6.943, proprietari ciascuno per 1/9; VIOLANTE Leonardo nato a Trebisacce il 25.10.945 propr. per 1/9, tale quota è stata pignorata dalla CARICAL Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania SPA con sede in Cosenza.		Rina Pasquale; Violante Ciriomo; Rizzo Giulio.		4	50	Sem.	Sem.	Tral	3		88	2306	140,06	47,67	70,03	257,76

ENEL S.p.A. Direzione Calabria
Via Buccarelli, 53 – 88100 Catanzaro

Costruzione Linea Elettrica a 150 kV C.P. – Villapiana – Nova Siri

Autorizzata dal Dirigente del Settore 18 del Dipartimento LL.PP. e acque della Regione Calabria
con Decreto n. 1953 del 5/3/2002

COMUNE DI ALBIDONA – REGIONE AGRARIA N. 15

Elenco Ditte

INDENNITA'

L'indennità spettante per l'imposizione permanente della servitù di elettrodotto è stata calcolata considerando che:
La fascia di asservimento è larga mt. 29 (28+1) di cui mt. 1 per transito addetto alla sorveglianza.
Gli Immobili sono stati occupati con decreto di occupazione temporanea nel mese di Luglio, 1998.

TERMINI CALCOLO INDENNITA' (art. 123 T. U. 11/12/1993 n° 1775)

Fascia per transito addetto sorveglianza (mt. 1), 1/4 del valore di (a);
Fascia di asservimento (mt. 29), percentuale svalutazione valore di (a) in base alla coltura praticata;
Maggiorazione per occupazione temporanea 1/12 per ogni anno dei valori: (a+b+c).

VALORI PER DETERMINAZIONE INDENNITA'

Regione Agraria n° 15 COMUNE : **ALBIDONA.**

Valore per HA colture praticate			(a) Valore	(b) Valore	C Valore fascia asservimento	
Colture	Entro	Fuori	a Mq.	Fascia Transito mt 1 ¼ (a)	% di (a) Euro	Importo Mq. Euro
	Perimetro Urbano	perimetro Urbano				
Seminativo	-	4622,29	0,4622	0,11555	7	0,032354
Seminativo Arb.	-	8573,18	0,8573	0,214325	9	0,077157
Seminativo Irr.	-	12756,49	1,2756	0,3189	7	0,089292
Pascolo Cesp.	-	3408,62	0,3408	0,0852	7	0,023856
Sem. Irr. Arb.	-	16913,96	1,6913	0,422825	7	0,118391
Ficheto	-	11258,76	1,1258	0,28145	7	0,078806
Bosco Alto Fusto	-	2737,22	0,2737	0,068425	20	0,05474

Comune di ALBIDONA

Linea 150 KV Villaplana - Nova Siri

N° D'ordine	N° Parcellare	DITTA CATASTALE	Contrada	Confini	Indicazioni Catastali				Caratteristiche Linea			Servizi di Elettrodotto				INDENNITA' SPETTANTI			
					Partita	F. di Mappa	Particella	Coltura	Coit. Att.	Tipo sost.	N° Cond.	N°	Area occup. Degli App. mq.	Area delle Zone Assevite mq.	Per Servizio di Elettrodotto	Per Occup. Temporanea	Per Inamovibilita'	TOTALE EURO	
1	1	IEROVANTE Giuseppe nato a Castroregio il 4.6.940.		Leonetti Anna Maria; Stessa ditto da due lat.	60	183	L.P.S.	Sem.	3		88	2490	87,89	29,9	43,94	161,73			
2	2	SANTAGADA Domenica nata a Cerchiara di Calabria il 7.2.933.	Rovitti	Leonetti Anna Maria; Capraro Carmelo; Stessa ditto.	60	162	L.P.S.	Sem.	"			322	10,42	3,54	5,21	19,17			
3	3	CAPRARO Antonio di Domenico compr. GOLIA Rosina mar. Capraro di Giuseppe compr.		Capraro Carmelo; Leonetti Anna Maria; Stessa ditto.	60	174	B.A.F.	B.A.F.	"			120	6,57	2,23	3,28	12,08			
4	4	CHIARELLI Elvira nata a Amendolara il 22.7.932	Manca del Greco	Lignori Vincenzo; Tucci Francesco; Torrente Avena.	53	32	B.A.F.	S.A. e B.A.F.	"		96	2816	152,01	51,72	76,01	279,74			
5	5	TUCCI Francesco di Antonio. Oggi in possesso di: TUCCI Giuseppe nato a Alessandria del C. l' 8.8.928	Manca del Greco	Chiarelli Elvira; Chiarelli Giuseppe; Torrente Avena.	53	33	B.A.F.	S.A.	"		206	5624	462,2	157,27	231,1	850,57			
6	6	CHIARELLI Giuseppe fu Rocco nato a Nova Siri il 30.7.895.	Manca del Greco	Torrente Avena; Tucci Francesco; Stessa ditto.	53	34	B.A.F.	S.A.	"		119	6277	500,65	170,36	250,32	921,33			
7	7	CHIDICHIMO Nicol/Antonio nato a Albidona il 3.7.905 comproprietario; CHIDICHIMO Rinaldo nato a Albidona il 21.12.908 comproprietario.	Marastella	Torrente Avena; La Canna Michele e Gaetano.	42	63	B.A.F.	B.A.F.	3		56	1540	85,07	28,95	42,53	156,55			

ENEL S.p.A. Direzione Calabria
Via Buccarelli, 53 – 88100 Catanzaro

Costruzione Linea Elettrica a 150 kV C.P. – Villapiana – Nova Siri

Autorizzata dal Dirigente del Settore 18 del Dipartimento LL.PP. e acque della Regione Calabria
con Decreto n. 1953 del 5/3/2002

COMUNE DI AMENDOLARA – REGIONE AGRARIA N. 15

Elenco Ditte

INDENNITA'

L'indennità spettante per l'imposizione permanente della servitù di elettrodotto è stata calcolata considerando che:
L'area occupata da appoggio (traliccio in ferro) è di mq – 100, compresa la zona di rispetto.
La fascia di asservimento è larga mt. 29 (28+1) di cui mt. 1 per transito addetto alla sorveglianza.
Gli Immobili sono stati occupati con decreto di occupazione temporanea nel mese di Luglio, 1998.

TERMINI CALCOLO INDENNITA' (art. 123 T. U. 11/12/1993 n° 1775)

Area appoggi, valore intero:

Fascia per transito addetto sorveglianza (mt. 1), 1/4 del valore di (a);

Fascia di asservimento (mt. 29), percentuale svalutazione valore di (a) in base alla coltura praticata;

Maggiorazione per occupazione temporanea 1/12 per ogni anno dei valori: (a+b+c).

VALORI PER DETERMINAZIONE INDENNITA'

Regione Agraria n° 15 COMUNE : **AMENDOLARA.**

Valore per HA colture praticate			(a) Valore	(b) Valore	C Valore fascia asservimento	
Colture	Entro	Fuori	a Mq.	Fascia Transito mt 1 ¼ (a)	% di (a) Euro	Importo Mq. Euro.
	Perimetro Urbano	perimetro Urbano				
Seminativo	-	4622,29	0,4622	0,11555	7	0,032354
Seminativo Arb.	-	8573,18	0,8573	0,214325	9	0,077157
Seminativo Irr.	-	12756,49	1,2756	0,3189	7	0,089292
Pascolo	-	3124,56	0,3124	0,0781	7	0,021868
Sem. Irr. Arb.	-	16913,96	1,6913	0,422825	7	0,118391
Uliveto	-	15054,72	1,5054	0,37635	9	0,135486
Bosco Alto Fusto	-	2737,22	0,2737	0,068425	20	0,05474

Comune di AMENDOLARA

Linea 150 kV Villaplana - Nova Siri

N° D'ordine	N° Parcellare	DITTA CATASTALE	Contraeda	Confini	Indicazioni Catastali				Caratteristiche Linea		Servizi di Elettrodotto				INDENNITA' SPETTANTI		
					Partita	F.di Mappa	Particella	Cultura	Colt. Att.	Tipo sost.	N° Cond.	N°	Area occup. Dagli App. mq.	Area delle Zone Asservite mq.	Per Servizi di Elettrodotto	Per Occup. Temporanea	Per Inamovibilita'
1	1	CATALDI Anna Laura nata a Amendolara il 26.7.923; CATALDI Antonio nato a Amendolara il 2.3.934; CATALDI Carmela nata a Amendolara il 14.2.928; CATALDI Domenico nato a Amendolara il 7.11.925; CATALDI Giuseppina nata a Amendolara l' 1.1.937; CATALDI Maria nata a Amendolara il 27.9.932; CATALDI Rocco nato a Amendolara il 14.11.939; CATALDI Vincenzo nato a Amendolara il 19.1.930. proprietari ciascuno per 1/8.	Marastella	Alduci Lacrezia; La Canna Gastano; Stessa dita.	66	7	Sem.	Sem.	Tral	3	66	1971	69,27	23,57	34,63	127,47	
2	2	FALABELLA Luisa nata a Roma il 14.2.929.	Calzone	Strada Vicinale Calzone; Canale Socco da due lati.	62	10	P.C.	B.C.	"	"	1	100	694,91	236,46	347,46	1278,83	
3	3	FALABELLA Luisa nata a Roma il 14.2.929.	Calzone	Strada Vicinale Calzone; Strada Comunale Albidona da due lati.	62	17	Sem.	B.C.	Tral	3	225	6307	348,35	118,53	174,18	641,06	
3	4	RAFFETTA Maria Giuseppa nata a Amendolara il 19.10.911 propr. per 1/4.		Strada Comunale Albidona; Canale Carroco; Stessa dita.	51	51	P.C.	B.A.F.	"	"	91	2660	146,87	49,97	73,43	270,27	
4	5	STAMATO Antonio Pasquale nato a Amendolara il 31.3.934.		Stamato Antonio; Stamato Teresa; Canale Carroco.	53	61	B.A.F.	Uliv.	Tral	3	77	10,43	3,55	5,22	19,20		
									Totale	1	100	18489	1043,26	354,99	521,64	1919,89	

Comune di AMENDOLARA

Linea 150 KV Villaplana - Nova Siri

N° D'ordine	N° Parcellare	DITTA CATASTALE	Contrada	Confini	Indicazioni Catastali				Caratteristiche Linea			Servizi di Elettrodotto			INDENNITA' SPETTANTI			
					Partita	F.di Mappa	Particella	Cultura	Coll. Alt.	Tipo sost.	N° Cond.	N°	Area occup. Dagli App. mq.	Percorr. ml	Area delle Zone Asservite mq.	Per Servizi di Elettrodotto	Per Occup. Temporanea	Per Inamovibilita'
5	6	STAMATO Teresa nata a Amendolara il 9.8.938 proprietaria per 1000/1000.	Cascialanza	Stamato Antonio; Stamato A. Pasquale; La Cannà Luciano A.	2687	53	59	Bosco	Sem.	Tral	3		76	2091	73,98	25,17	36,99	136,14
6	7	STAMATO Giacinto nato a Amendolara il 13.12.901 proprietario per 1000/1000. Possessori: STAMATO Natalina Rossina nata a Amendolara il 25.12.945 e LA CANNA Luciano nato a Amendolara il 25.3.942 coniugi.	Cascialanza	Strada Vicinale; Salerno Antonio; Agricola Amendolara	1795	52	21	B.A.F.	Uliv.	"	"		12	336	48,41	16,47	24,21	89,09
7	8	AGRICOLA AMENDOLARA srl con sede in Gravina proprietaria per 1000/1000.		Grisolia Vittoria; Salerno Antonio; Stamato Giacinto.	3497	52	19	B.A.F.	B.A.F.	"	"		106	3087	170,45	58,00	85,22	313,67
8	9	GRISOLIA Vittoria mar. Favoino fu Giacinto nata a Amendolara il 23.1.908.		Agricola Amendolara Montore Manti; Montore Grazia.	340	52	38	Uliv.	Uliv.	"	"		113	3248	467,30	159,01	233,65	859,96
9	10	GRISOLIA Eduardo nato a Amendolara il 12.8.918; GRISOLIA Nicola nato a Amendolara il 13.12.944; GRISOLIA Gennaro Rocco nato a Amendolara il 21.4.951.		Stessa ditta da tre lati.	3002	52	54	B.A.F.	S.A.	"	"		28	759	62,40	21,24	31,20	114,84
	11			Stessa ditta da tre lati.	3002	52	62	Sem.	S.A.	"	"		42	1151	94,57	32,18	47,28	174,03
	12			Torrente Strafacc; Stessa ditta.	3002	52	66	P.C.	S.A.	"	"		22	665	54,32	18,49	27,16	99,97
	13			Grisolia Eduardo ed altri; Stessa ditta.	3002	52	71	B.A.F.	S.A.	"	"		80	1532	129,18	43,96	64,59	237,73

Comune di AMENDOLARA

Linea 150 KV Villapiana - Nova Siri

N° D'ordine	N° Parcellare	DITTA CATASTALE	Contrada	Confini	Indicazioni Catastali				Caratteristiche Linea			Servizi di Elettrodotto				INDENNITA' SPETTANTI			
					Partita	F. di Mappa	Particella	Cultura	Colt. Att.	Tipo sost.	N° Cond.	N°	Area occup. Dagli App. mq.	Percorr. ml	Area delle Zone Asservite mq.	Per Servizi di Elettrodotto	Per Occup. Temporanea	Per Inamovibilita'	TOTALE EURO
	14			Stessa ditta da tre liti.	52	83	S.A.	S.A.	Tral	3					143	11,03	3,75	5,52	20,30
										Totale				172	4250	351,50	119,62	175,75	646,87
10	15	Comune di Amendolara diritto del concedente; RINO Carmela nata a Amendolara il 10.4.949 livellario.	Gallizzo	Corigliano Rosina; Raffiella Caterina; Ruina Rocco.	40	53	Sem.	Sem.	"	"		17		482	17,02	5,78	8,50	31,30	
11	16	Comune di Amendolara diritto del concedente; RIZZO Lucrezia nata a Amendolara il 15.3.925 livellaria.	Fragalizzi	Str. Com. Mezzaopio; Str. Vicinale della Signora; Valbone.	40	33	Sem.	S.A.	"	"		136		3627	298,51	101,58	149,25	549,34	
	17		Fragalizzi	Str. Com. Mezzaopio da due liti.	40	32	Sem.	Sem.	Tral	3		34		1106	38,61	13,14	19,31	71,06	
										Totale				170	4733	337,12	114,72	168,56	620,40
12	18	RENNE Luigi nato a Amendolara il 20.5.955 proprietario per 1000/1000.	Torre Reghas	S.S. n. 481; Strada Comunale; Liguori Leonardo.	25	61	Sem.	Sem.	"	"		62		1486	53,23	18,12	26,62	97,97	
13	19	MATURO Rosina nata a Amendolara il 30.6.934; VARLARO Carmelo nato a Amendolara il 24.9.973; VARLARO Mario nato a Amendolara il 21.6.971; VARLARO Antonio nato a Amendolara il 16.1.964; VARLARO Francesco nato a Amendolara il 2.10.953; VARLARO Giorgio nato a Amendolara il 3.8.956.	Torre Reghas	S.S. N. 481 da due liti; Canale Porticelli.	26	26	Sem.	Sem.	"	"				81	2,62	0,89	1,31	4,82	
	20		"	S.S. N. 481 da due liti; Canale Porticelli.	26	25	Sem.	Sem.	"	"				54	1,74	0,60	0,87	3,21	

Comune di AMENDOLARA

Linea 150 KV Villapiana - Nova Siri

N° D'ordine	N° Parcellare	DITTA CATASTALE	Contrada	Confini	Indicazioni Catastali				Caratteristiche Linea			Servizi di Elettrodotto				INDENNITA' SPETTANTI		
					Partita	F.di Mappa	Particella	Coltura	Coll. Att.	Tipo sost.	N° Cond.	N°	Area occup. Dagli App. mq.	Perccor. ml	Area delle Zone Asservite mq.	Per Servizio di Elettrodotto	Per Occup. Temporanea	Per Inamovibilita'
	21		"	S.S. N. 481; Stessa ditta da due lati.	25	119	P.C.	B.A.F.	"	"	20	580	32,02	10,90	16,01	58,93		
	22		Torre Regina	Stessa ditta da tre lati.	25	118	P.C.	B.A.F.	"	"	40	1107	61,15	20,80	30,58	112,53		
	23		Torre Regina	Stessa ditta da tre lati.	25	127	Sem.	Sem.	"	"	56	1072	39,34	13,39	19,67	72,40		
	24		"	S.S. N. 481; Stessa ditta da due lati.	25	113	P.C.	Sem.	"	"	26	754	26,56	9,03	13,28	48,87		
	25		"	Stessa ditta da tre lati.	25	114	P.C.	Sem.	"	"		8	0,26	0,09	0,13	0,48		
	26		Torre Regina	S.S. N. 481; Stessa ditta da due lati.	25	123	Sem.	Sem.	Tral	3	43	1254	44,15	15,02	22,08	81,25		
									Totale		185	4910	207,84	70,72	103,93	382,49		
	27			Strada Vicinale Pettoçogione Stessa ditta.	18	30	Sem.	Sem.	"	"		28	0,91	0,31	0,45	1,67		
	28	GAUDIO Isabella nata a Amendolara il 28.4.941 propr. per 1000/1000.		Strada Comunale Masca del Prato, Strada Vicinale Pettoçogione	18	31	Pasc.	Pasc.	Tral	3	9	504	11,53	3,92	5,76	21,21		
									Totale		9	532	12,44	4,23	6,21	22,88		

ENEL S.p.A. Direzione Calabria
Via Buccarelli, 53 – 88100 Catanzaro

Costruzione Linea Elettrica a 150 kV C.P. – Villapiana – Nova Siri

Autorizzata dal Dirigente del Settore 18 del Dipartimento LL.PP. e acque della Regione Calabria
con Decreto n. 1953 del 5/3/2002

COMUNE DI MONTEGIORDANO – REGIONE AGRARIA N. 15

Elenco Ditte

INDENNITA'

L'indennità spettante per l'imposizione permanente della servitù di elettrodotto è stata calcolata considerando che:
L'area occupata da appoggio (traliccio in ferro) è di mq – 100, compresa la zona di rispetto.
La fascia di asservimento è larga mt. 29 (28+1) di cui mt. 1 per transito addetto alla sorveglianza.
Gli Immobili sono stati occupati con decreto di occupazione temporanea nel mese di Ottobre, 1998.

TERMINI CALCOLO INDENNITA' (art. 123 T. U. 11/12/1993 n° 1775)

Area appoggi, valore intero:

Fascia per transito addetto sorveglianza (mt. 1), 1/4 del valore di (a);

Fascia di asservimento (mt. 29), percentuale svalutazione valore di (a) in base alla coltura praticata;

Maggiorazione per occupazione temporanea 1/12 per ogni anno dei valori: (a+b+c).

VALORI PER DETERMINAZIONE INDENNITA'

Regione Agraria n° 15

COMUNE : **MONTEGIORDANO**

Valore per HA colture praticate		(a) Valore	(b) Valore	C Valore fascia asservimento		
Colture	Entro	a Mq.	Fascia Transito mt 1 ¼ (a)	% di (a) Euro	Importo Mq. Euro	
	Perimetro Urbano					Fuori perimetro Urbano
Seminativo	-	4622,29	0,4622	0,11555	7	0,032354
Seminativo Arb.	-	8573,18	0,8573	0,214325	9	0,077157
Pascolo	-	3124,56	0,3124	0,0781	7	0,021868
Pascolo Cesp.	-	3408,62	0,3408	0,0852	7	0,023856
Pascolo Arb.	-	6326,60	0,6326	0,15815	7	0,044282
Uliveto	-	15054,72	1,5054	0,37635	9	0,135486
Bosco Alto Fusto	-	2737,22	0,2737	0,068425	20	0,05474

N° D'ordine	N° Parcellare	DITTA CATASTALE	Contrada	Confini	Indicazioni Catastrali				Servizi di Elettrodotto			INDENNITA' SPETTANTI					
					Partita	F. di Mappa	Particella	Coltura	Coef. Att.	Tipo sost.	N° Cond.	Area occup. Dagli App. mq.	Percorr. ml	Area delle Zone Asservite mq.	Per Servizi di Elettrodotto	Per Occup. Temporanea	Per Inamovibilita'
1	1	VIVACQUA Giorgio di Giuseppe nato a Montegiordano il 6.7.929 proprietario per 1000/1000.	Previtacchio	Trebianze Vincenzo; Acciardi Rosa; Vivacqua Maria G.	36	77	Uliv.	Uliv.	Uliv.	Tral	3	24	702	100,9	30,83	50,44	182,17
2	2	VIVACQUA Gino nato a Montegiordano il 29.1.939; VIVACQUA Vincenzo Antonio nato a Montegiordano il 25.10.936	Previtacchio	Vivacqua Giorgio; Vivacqua Maria Giuseppe e Nicola.	36	92	Uliv.	Uliv.	Uliv.	"	"	14	475	202,32	61,82	101,16	365,30
3	3	VIVACQUA Maria Giuseppa di Vincenzo nata a Oriolo Calabro il 2.3.912.	Previtacchio	Vivacqua Giorgio; Acciardi Mari Antonia e Rosa.	36	33	Uliv.	Uliv.	Uliv.	"	"	85	2102	305,28	93,27	152,64	551,19
4	4	VIVACQUA Nicola nato a Oriolo Calabro l' 8.3.919.	Previtacchio	Acciardi ed altri; Vivacqua Maria G; Vivacqua Gino e Vincenzo.	36	91	Uliv.	Uliv.	Uliv.	"	"		360	48,78	14,90	24,39	88,07
5	5	ACCIARDI Maria Antonia ved. Voto fu Franco usufr. parz.; VIVACQUA Antonietta Mar. Monte di Vin/zo nata a Oriolo C. il 4.9.921 compr. per 27/50; VIVACQUA Vincenzo Antonio e Gino fu Francesco nati a Montegiordano rispett. il 25.10.936 e il 29.1.939 compr. per 3/50; VIVACQUA Giorgio, Giuseppe, Maria Giuseppina mar. Matteo, Maria Francesca mar. Matteo, Maria mar. Fornichella, Nicola, Rachele mar. Siciliano figli di Vincenzo nati tutti a Oriolo C. rispett. il 13.8.915, 26.6.901, 2.3.912, 5.3.910, 13.3.929, 8.3.919, e 5.12.898, compr. ciascuno per 27/50; VOTO Antonio, Caterina, Corrado, Giuseppe, Rosa figli di Pietro nati tutti a Oriolo C. rispett. l' 1.4.915, 16.10.913, 11.4.900, 10.4.908, e 2.11.898, compr. ciascuno per 20/50.	Previtacchio	Vivacqua Angela; Acciardi Rosa; Vivacqua Maria.	36	28	P.C.	P.C.	P.C.	Tral	3	56	1355	35,76	10,93	17,88	64,57

Comune di MONTEGIORDANO

Linea 150 KV Villapiana - Nova Siri

N° D'ordine	N° Parcellare	DITTA CATASTALE	Contraeda	Confini	Indicazioni Catastali				Caratteristiche Linea			Servizi di Elettrodotto			INDENNITA' SPETTANTI		
					Partita	F.di Mappa	Particella	Coltura	Colt. Att.	Tipo sost.	N° Cond.	N°	Area occup. Dagli App. mq.	Perccor. mi	Area delle Zone Asservite mq.	Per Servizio di Elettrodotto	Per Occup. Temporanea
6	6	FRANCO Giovanni Battista, Luigi, Maria Giuseppa mar. Franco, figli di Domenico, nati tutti a Montegiordano rispettiv. il 22.3.942, 26.3.947 e il 13.2.958; LATEANO Maria Francesca mar. Fragaliti fu Giovanni Battista nata a Montegiordano il 22.12.879 compr.; FRANCO Agnese nata a Montegiordano l' 11.1.905; FRANCO Rosa nata a Montegiordano il 22.10.913; FRANCO Maria Domenica nata a Montegiordano l' 8.11.915; FRANCO Elvira nata a Montegiordano l' 1.1.921.	S. Onofrio	FRANCO Luigi, Luciano Maria G.	956	29	91	P.C.	P.C.	Tral	3	5	165	4,24	1,30	2,12	7,66
7	7	FRANCO Agnese nata a Montegiordano l' 11.1.905; FRANCO Rosa nata a Montegiordano il 22.10.913; FRANCO Elvira nata a Montegiordano l' 1.1.921; FRANCO Maria Domenica nata a Montegiordano l' 8.11.915.	S. Onofrio	Fosso S. Onofrio; Margiotta Carmela; Stessa ditte.	959	29	55	S.A.	S.A.	"	"	100	3207	261,16	79,80	130,58	471,54
8	8	Maria Domenica nata a Montegiordano l' 8.11.915.		Fosso S. Onofrio da due lati; Stessa ditte.	959	29	56	S.A.	S.A.	Tral	3	126	3656	299,37	91,48	149,68	540,53
										Totale		226	6863	560,53	171,28	280,26	1.012,07
8	9	BUONGIORNO Rosa mar. Franchino nata a Montegiordano il 6.8.924 compr. FRANCHINO Francesco nato a Montegiordano il 8.7.920 comproprietario.		Margiotta Carmela; Margiotta Vincenzo.	2417	29	30	F.R.	P.C.	Tral	3		105	3,22	0,98	1,61	5,81

Linea 150 KV Villapiana - Nova Siri

Comune di MONTEGIORDANO

N° D'ordine	N° Parcellare	DITTA CATASTALE	Contrada	Confini	Indicazioni Catastali				Caratteristiche Linea			Servizi di Elettrodotto			INDENNITA' SPETTANTI			
					Partita	F. di Mappa	Particella	Coltura	Coll. Alt.	Tipo sost.	N° Cond.	N°	Area occup. Dagli App. mq.	Percorr. ml	Area delle Zone Asservite mq.	Per Servizi di Elettrodotto	Per Occup. Temporanea	Per Inamovibilita'
9	10	MARGIOTTA Antonietta Maria nata a Montegiordano il 26.7.964 propr. per 1/3; MARGIOTTA Carmela nata a Montegiordano il 1.3.955 propr. per 1/3; MARGIOTTA Vincenzo nato a Montegiordano il 18.11.952 proprietario per 1/3.		Stessa ditta da tre lati.	3919	29	123	S.A.	Strada	Tral	3		5	153	12,49	3,82	6,24	22,55
10	11	TRONCELLITI Vincenzo nato a Longobucco il 25.11.920 propr.	Zammarra	Torrente del Castello; Mundo Aruro germani; Stessa ditta.	3081	23	103	P.A.	P.A.	"	"	4	357	20,73	6,34	10,36	37,43	
	12		Zammarra	Torrente del Castello da due lati; Stessa ditta.	3081	23	57	P.A.	P.A.	Tral	3	67	2038	122,82	37,53	61,41	221,76	
										Totale	Totale	71	2395	143,55	43,87	71,77	259,19	
11	13	MUNDO Aruro Francesco fu Giuseppe Maria nato a Montegiordano il 5.11.921 propr. per 1000/1000.		Torrente del Castello; Troncelliti Vincenzo; Stessa ditta.	1606	23	115	S.A.	S.A.	"	"		335	25,85	7,89	12,93	46,67	
	14			Mundo Aruro germani; Stessa ditta da due lati.	1451	23	117	P.C.	B.A.F.	Tral	3	268	7550	416,98	127,42	208,49	752,89	
										Totale	Totale	268	7885	442,83	135,31	221,42	799,56	
12	15	Mundo Aruro nato a Montegiordano il 5.11.921 propr. per 5/7; PITRELLI Maria Francesca nata a Montegiordano il 28.11.932 propr. per 1/7.		Mundo Aruro credi da due lati; Mundo Caterina ed altri.	2770	23	35	P.C.	B.A.F.	"	"	148	4350	240,16	73,38	120,08	433,62	
13	16	GERUNDINO Caterina nata a Montegiordano il 20.2.918 propr. per 1000/1000.	Zammarra	Salvo Antonio; Mundo Caterina.	2107	18	141	Scm.	S.A.	Tral	3		47	3,62	1,11	1,81	6,54	

Comune di MONTEGIORDANO *

Linea 150 KV Villaplana - Nova Siri

N° D'ordine	N° Parcellare	DITTA CATASTALE	Contraeda	Confini	Indicazioni Catastrali				Caratteristiche Linea			Servizi di Elettrodotto			INDENNITA' SPETTANTI				
					Partita	F.di Mappa	Particella	Cultura	Colt. Alt.	Colt. sost.	N° Cond.	N°	Area occup. Dagli App. mq.	Percorr. ml	Area delle Zone Asservite mq.	Per Servizio di Elettrodotto	Per Occup. Temporanea	Inalimovibilità'	TOTALE EURO
14	17	Comune di Montegiordano diritti del concedente; GIACUMBO Teresa usufr. di livello per 1/3; PISANI Antonia nata a Montegiordano il 14.4.917 livellaria e usufr. per 2/3; PISANI Giuseppe e PISANI Maria livellari e usufr. per 2/3; PISANI Nicola nato a Montegiordano l' 8.8.913 livellario e usufr. per 2/3. Oggi in possesso di: FERRI Antonio nato a Montegiordano l' 8.10.944.	Difesa Priantola	Strada Provinciale; Vicino Giuseppe; Di Spiridione Vito.	18	61	Sem.	Sem.			3			12	303	10,8	3,30	5,40	19,50
15	18	Comune di Montegiordano diritto del concedente; PISANI Carmelo fu Giuseppe. Oggi in possesso di: FERRI Antonio nato a Montegiordano l' 8.10.944.	Difesa Priantola	Strada Provinciale; Vivoqua Anzi; Mando Caterina.	18	62	Pasc.	Pasc.			"			38	1075	25,65	7,83	12,83	46,31
16	19	Comune di Montegiordano diritto del concedente; DI SPIRIDIONE Vito nato a Bari il 25.11.927 livellario.	Difesa Priantola	Giacumbo Teresa ed altri; Vicino Giuseppe; Strada Provinciale.	18	54	Sem.	Sem.			"			46	1382	48,54	14,83	24,27	87,64
17	20	FARINA Maria Lucia nata a Montegiordano il 12.12.963.		Farina Nicola; Farina Luigi ed altri.	11	124	Sem.	Sem.			"			22	610	21,56	6,60	10,78	38,94
	21			Strada Vicinale Difesa; Stessa dita.	11	125	Sem.	Sem.			3				36	1,16	0,36	0,58	2,10
										Totale				22	646	22,72	6,96	11,36	41,04
18	22	FARINA Francesco nato a Montegiordano il 5.9.920 compr.; LATEANA Vittoria Carmela Mar. Farina nata a Montegiordano il 30.7.927 compr.		Strada Vicinale Difesa; Fosso Cugno; Farina Maria Lucia.	11	123	P.C.	Sem.			3			38	989	35,16	10,74	17,58	63,48

Linea 150KV Villapiana - Nova Siri

Comune di MONTEGIORDANO

N° D'ordine	N° Parcellare	DITTA CATASTALE	Contrada	Confini	Indicazioni Catastali				Servizi di Elettrodotto			INDENNITA' SPETTANTI						
					Partita	F.di Mappa	Particella	Cultura	Colt. Att.	Tipo sost.	N° Cond.	Area occup. Dagli App. mq.	Area delle Zone Asservite mq.	Per Servitu' di Elettrodotto	Per Occup. Temporanea	Per Inamovibilita'	TOTALE EURO	
19	23	FARINA Nicola nato a Montegiordano il 25.2.936 propr.; PACE Maria Antonia nata a Montegiordano il 4.1.906 usufr. parziale.		Fosso Cugno; Farina Francesco; Farina Maria Lucia.	3743	11	122	P.C.	Sem.	Tral	3		10	377	13,03	3,98	6,51	23,52
20	24	SALERNO Antonio nato a Montegiordano l' 1.1.959 propr. per 1000/1000	Difesa Priantola	Fosso Cugno da due lati.	3955	11	121	Pass.	Sem.	"	"			80	2,58	0,80	1,29	4,67
21	25	FARINA Carmelo nato a Montegiordano il 12.4.952	Manca di Cola	Strada Vicinale Difesa da due lati; Stessa detta	2027	11	43	S.A.	S.A.	"	"		12	406	32,97	10,08	16,48	59,53
	26			Stessa detta da tre lati		11	154 ex 43	S.A.	S.A.	"	"		73	2470	200,60	61,29	100,29	362,18
	27			Strada Vicinale Difesa; Stessa detta; Manco Giuseppina.	2027	11	41	P.C.	P.C.	Tral	3		81	2051	53,90	16,47	26,96	97,33
											Totale		166	4927	287,47	87,84	143,73	519,04

ENEL S.p.A. Direzione Calabria
Via Buccarelli, 53 – 88100 Catanzaro

Costruzione Linea Elettrica a 150 kV C.P. – Villapiana – Nova Siri

Autorizzata dal Dirigente del Settore 18 del Dipartimento LL.PP. e acque della Regione Calabria
con Decreto n. 1953 del 5/3/2002

COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO – REGIONE AGRARIA N. 15

Elenco Ditte

INDENNITA'

L'indennità spettante per l'imposizione permanente della servitù di elettrodotto è stata calcolata considerando che:
L'area occupata da appoggi (tralicci in ferro) è di mq – 100, 81, compresa la zona di rispetto.
La fascia di asservimento è larga mt. 29 (28+1) di cui mt. 1 per transito addetto alla sorveglianza.
Gli Immobili sono stati occupati con decreto di occupazione temporanea nel mese di Ottobre, 1998.

TERMINI CALCOLO INDENNITA' (art. 123 T. U. 11/12/1993 n° 1775)

Area appoggi, valore intero:

Fascia per transito addetto sorveglianza (mt. 1), 1/4 del valore di (a);

Fascia di asservimento (mt. 29), percentuale svalutazione valore di (a) in base alla coltura praticata;

Maggiorazione per occupazione temporanea 1/12 per ogni anno dei valori: (a+b+c).

VALORI PER DETERMINAZIONE INDENNITA'

Regione Agraria n° 15

COMUNE : **ROSETO CAPO SPULICO.**

Valore per HA colture praticate		(a) Valore	(b) Valore	C Valore fascia asservimento		
Colture	Entro	a Mq.	Fascia Transito mt 1 ¼ (a)	% di (a) Euro	Importo Mq. Euro	
	Perimetro Urbano					Fuori perimetro Urbano
Seminativo	-	4622,29	0,4622	0,11555	7	0,032354
Seminativo Arb.	-	8573,18	0,8573	0,214325	9	0,077157
Seminativo Irr.	-	12756,49	1,2756	0,3189	7	0,089292
Pascolo Cesp.	-	3408,62	0,3408	0,0852	7	0,023856
Sem. Irr. Arb.	-	16913,96	1,6913	0,422825	7	0,118391
Ficheto	-	11258,76	1,1258	0,28145	7	0,078806
Bosco Alto Fusto	-	2737,22	0,2737	0,068425	20	0,05474

Comune di ROSETO CAPO SPULICO

Linea 150 KV Villaplana - Nova Siri

N° D'ordine	N° Parcellare	DITTA CATASTALE	Contrada	Confini	Indicazioni Catastali						Caratteristiche Linea			Servizi di Elettrodotto			INDENNITA' SPETTANTI			
					Partita	F. di Mappa	Particella	Cultura	Colt. Att.	Tipo sost.	N° Cond.	N°	Area occup. Dagli App. mq.	Percorr. ml	Area delle Zone Asservite mq.	Per Servizio di Elettrodotto	Per Occup. Temporanea	Per Inamovibilita'	TOTALE EURO	
1	1	VOTO Rosina di Antonio nata a Oriolo Calabro il 4.1.935 propr. per 1000/1000.	Collari	Fiume Ferro; Salerno; Francoso; Napierri; Franco A.	1594	30	101	Pasc.	Sem.	Tral	3				78	2.54	0,78	1,27	4,59	
2	2	RENNE Maria Giuseppa nata a Roseto Capo Spulico il 19.3.925 propr. per 1000/1000.	Collari	Fiume Ferro; Napierri; Rocchina da due lat.	711	30	34	S.I.	S.I.	"	"				106	9,46	2,90	4,73	17,09	
3	3	BASILE Antonietta nata a Roseto Capo S. l' 8.1.930 propr. per 1/3; BASILE Francesco Leonardo nato a Roseto Capo S. il 6.11.931 propr. per 1/3; BASILE Vincenzo nato a Roseto Capo S. il 28.6.928 propr. per 1/3.	Ferro	Napierri; Franco A.; Napierri; Rocchina; Stessa ditte.	4122	30	36	Fich.	Fich. e S.A.	"	"	1	100	13	368	123,55	37,75	61,78	223,08	
4	4	FARINA Pasquale nato a Oriolo C. il 10.7.950; MATALONE Filomena nata a Scala Coeli il 28.02.957 propr. in regime di comunione dei beni.	Collari	Str. Vicinale del Mulino da due lat.; Nigro; Angela.		30	128 ex 10	S.I.	S.I.	"	"			43	946	94,34	28,83	47,17	170,34	
5	5	SARUBBI GianGabriele nato a Potenza il 28.2.967 propr. per 1/2;	Sedilo	Sarubbi; Maria F.; La Viola; Francoso; Stessa ditte.		29	6	Sem.	S.A.	"	"			69	2028	165,94	50,70	82,97	299,61	
	6	SARUBBI Vittoria Assunta nata a Muro Lucano il 13.4.959 propr. per 1/2.	Sedilo	La Viola; Francoso; Stessa ditte da due lat.		29	5	P.C.	B.C.	"	"			56	1620	89,45	27,34	44,72	161,51	
	7		Sedilo	La Viola; Francoso da due lat.; Stessa ditte		29	4	Sem.	B.C.	Tral	3			18	535	29,53	9,02	14,77	53,32	
											Totale			143	4183	284,92	87,06	142,46	514,44	

Comune di ROSETO CAPO SPULICO

Linea 150 KV Villapiana - Nova Siri

N° D'ordine	N° Parcellare	DITTA CATASTALE	Contraeda	Confini	Indicazioni Catastali				Caratteristiche Linea			Servizi di Elettrodotto			INDENNITA' SPETTANTI			
					Partita	F.di Mappa	Particella	Coltura	Colt. Att.	Tipo sost.	N° Cond.	N°	Area occup. Dagli App. mq.	Percorr. ml	Area delle Zone Asservite mq.	Per Servizi di Elettrodotto	Per Occup. Temporanea	Per Inseparabilita'
6	8	LA VITOLA Francesco nato a Roseto Capo S. il 30.4.931	Mastione	Strada Vicinale; Sarubbi Maria F.; Sarubbi fratelli.	29	13	P.C.	P.C.	P.C.	3								0,86
7	9	SARUBBI Francesco Antonio nato a Muro Lucano il 23.1.957 propr. per 1/1.	Sedi	Strade Vicinali da due lati; Toscani Carlo.	24	30	P.C.	P.C.	B.C.	"	1	81	22	669	54,54	16,66	27,27	98,47
8	10	MANERA Clarice nata a Roseto Capo S. il 12.8.938; NICOLETTI Francesco Antonio nato a Bisignano il 30.12.938, proprietari per 1/2 in regime di comunione legale dei beni.	Pasticcil	Toscani Carlo da due lati; Stessa ditta.	24	22	Sem.	S.A.	S.A.	"	1	100	125	3551	367,78	112,37	183,89	664,04
	11		Pasticcil	Stessa ditta da due lati.	24	73	S.A.	S.A.	S.A.	Tral	3			7	0,54	0,16	0,27	0,97
9	12	FRANCO Leonardo nato a Roseto Capo S. l' 11.9.916 propr. per 3/4; FRANCO Rocco nato a Roseto Capo S. il 7.8.947 propr. per 1/4.		Fosco; La Ragione Nicola e Antonio.	22	96	S.A.	S.A.	S.A.	"			145	4345	355,14	108,52	177,57	641,23
				Stessa ditta.	22	83	S.A.	S.A.	S.A.	"				40	1184	96,84	29,59	48,42
10	14	LA RAGIONE Antonio nato a Roseto Capo S. il 25.10.937 propr. per 500/1000; LA RAGIONE Nicola nato a Roseto Capo S. il 6.12.949 propr. per 500/1000.		Valbone Annunziato; Fosco; Stessa ditta.	22	82	P.C.	P.C.	P.C.	Tral	3		32	930	24,15	7,38	12,08	43,61
														72	2114	120,99	36,97	60,50

Comune di ROSETO CAPO SPULICO

Linea 150 KV Villaplana - Nova Siri

N° D'ordine	N° Parcellare	DITTA CATASTALE	Contraeda	Confini	Indicazioni Catastali				Caratteristiche Linea			Servizi di Elettrodotto			INDENNITA' SPETTANTI			
					Partita	F.di Mappa	Particella	Cultura	Colt. Att.	Tipo sost.	N° Cond.	N°	Area occup. Dagli App. mq.	Percorr. mt	Area delle Zone Asservite mq.	Per Servizio di Elettrodotto	Per Occup. Temporanea	Per Inamovibilita'
11	15	CONVERTI Antonietta nata a Roseto Capo S. il 23.7.946 propr. per 1000/1000.	Manico	Strada Vicinale; Fosso; Stessa ditta.	4848	22	25	Sem.	Sem.	Tral	3		25	793	27,57	8,42	13,79	49,78
12	16	SILVESTRI Maria Giuseppina mar. Manera di Carlo nata a Roseto Capo S. il 20.1.916 propr. per 1000/1000.	Manico	Silvestri Gian. Converti Antonietta.	793	22	11	Sem.	S.A.	"	"	37	1165	94,96	29,02	47,48	171,46	
13	17	ADDUCI Antonio nato a Albidona il 6.12.956; GERUNDINO Maria nata a Roseto Capo S. l' 1.12.953 proprietari per 1/2 in regime di comunione dei beni.	Manico	Strada Comunale Roseto Orolo; Fosso; Silvestri Maria G.	4922	22	10	Sem.	Sem.	"	"	41	1245	43,69	13,36	21,84	78,89	
14	18	BLOISE Rosaria nata a Rocca Imperiale il 14.2.968 propr. per 1/1 in regime di comunione dei beni.	San Salvatore	Str. Com. Roseto Onio e Str. Com. Antica		21	19	Sem.	S.I.A.	"	"	56	1649	212,28	64,87	106,14	383,29	
15	19	COMUNE di ROSETO Capo S. proprietario per 1000/1000.		Strada Comunale; Stessa ditta; Gerundino Giaciano.	100	9	83	B.A.F.	B.A.F.	"	"	468	13688	755,75	230,92	377,87	1.364,54	
16	20	BLUMETTI Angiolina nata a Montegiordano il 25.2.942 compr. per 3/35; BLUMETTI Giuseppina nata a Montegiordano il 9.12.931 per 1/3 Inveglia; BLUMETTI Mario nato a Montegiordano il 22.6.939 compr. per 3/35; Comune di Roseto Capo Spulico diritto del concedente.	Cerasello	Boongiorno Maria; Gallo Domenico.	3944	9	25	Sem.	S.A.	Tral	3	23	698	57,01	17,42	28,50	102,93	
17	21	GALLO Domenico di Egidio Inveglia; Comune di Roseto Capo Spulico diritto del concedente.	Cerasello	Milileri Domenico e Vincenzo; Blumetti fratelli.	281	9	32	Sem.	S.A.	Tral	3	84	2486	203,33	62,13	101,67	367,13	

ENEL S.p.A. Direzione Calabria
Via Buccarelli, 53 – 88100 Catanzaro

Costruzione Linea Elettrica a 150 kV C.P. – Villapiana – Nova Siri

Autorizzata dal Dirigente del Settore 18 del Dipartimento LL.PP. e acque della Regione Calabria
con Decreto n. 1953 del 5/3/2002

COMUNE DI ROCCA IMPERIALE – REGIONE AGRARIA N. 15

Elenco Ditte

INDENNITA'

L'indennità spettante per l'imposizione permanente della servitù di elettrodotto è stata calcolata considerando che:
L'area occupata da appoggi (tralicci in ferro) è di mq – 64, 81, 100, 121 compresa la zona di rispetto.
La fascia di asservimento è larga mt. 29 (28+1) di cui mt. 1 per transito addetto alla sorveglianza.
Per le ditte identificate ai n° d'ordine **13 e 14** del parcellare, per il calcolo dell'indennità di asservimento, essendo terreni di natura edificatoria più precisamente Categoria C/3, è stata applicato l'Art. 5 bis del D.L. 11 Luglio 1992, n. 333 convertito nella Legge 359/92 (G.U. n. 162 dell' 11 Luglio 1992).
Gli Immobili sono stati occupati con decreto di occupazione temporanea nel mese di Ottobre, 1998.

TERMINI CALCOLO INDENNITA' (art. 123 T. U. 11/12/1993 n° 1775)

Area appoggi, valore intero:
Fascia per transito addetto sorveglianza (mt. 1), 1/4 del valore di (a);
Fascia di asservimento (mt. 29), percentuale svalutazione valore di (a) in base alla coltura praticata;
Maggiorazione per occupazione temporanea 1/12 per ogni anno dei valori: (a+b+c).

VALORI PER DETERMINAZIONE INDENNITA'

Regione Agraria n° 15 COMUNE : **ROCCA IMPERIALE**

Valore per HA colture praticate			(a) Valore	(b) Valore	C Valore fascia asservimento	
Colture	Entro	Fuori	a	Fascia	% di (a)	Importo
	Perimetro U	Perimetro U.	Mq.	Transito mt 1 ¼ (a)	Euro	Euro Mq.
Seminativo	-	4622,29	0,4622	0,11555	7	0,032354
Seminativo Arb.	-	8573,18	0,8573	0,214325	9	0,077157
Pascolo	-	3124,56	0,3124	0,0781	7	0,021868
Seminativo Irr.	-	12756,49	1,2756	0,3189	7	0,089292
Vigneto a Spall.	-	28405,13	2,8405	0,710125	7	0,198835
Vigneto a Tenda	-	38734,27	3,8734	0,96835	7	0,271138
Uliveto	-	15054,72	1,5054	0,37635	9	0,135486
Vigneto	-	17404,60	1,7404	0,4351	7	0,121828
Frutteto Irriguo	-	46997,58	4,6997	1,174925	7	0,328979
Agrumeto	-	39250,72	3,9250	0,98125	7	0,27475

Comune di ROCCA IMPERIALE

Linea 150 HV Villapiana - Nova Siri

N° D'ordine	N° Parcellare	DITTA CATASTALE	Contrada	Confini	Indicazioni Catastrali						Servizi di Elettrodotto			INDENNITA' SPETTANTI					
					Partita	F.di Mappa	Particella	Coltura	Coll. Att.	Tipo sost.	N° Cond.	Linea		Per Servitu' di Elettrodotto	Per Occup. Temporanea	Per Inamovibilita'	TOTALE EURO		
												Area occup. Dagli App. mq.	Percorr. ml					Area delle Zone Asservite mq.	
1	1	GIACUMBO Maria mar. Lungaretti fu Vincenzo propr. per 3/4; VALICENTI Antonio fu Vincenzo compr. per 1/4; VALICENTI Carmela fu Vincenzo compr. per 1/4; VALICENTI Filomena mar. Salvo fu Vincenzo nata a Montegiordano il 29.8.908 compr. per 1/4.	Rendeti	Fosso Rendeti; Torr. Di Rocca; Stessa dita.	531	45	24	Pasc.	Sem.		Tral	3		47	1417	49,76	15,20	24,88	89,84
2	2		Rendeti	Stessa dita da più lati.	531	45	25	Sem.	Sem.	"	"	"	42	1206	42,51	13,00	21,25	76,76	
												Totale	89	2623	92,27	28,20	46,13	166,60	
2	3	PACE Salvatore nato a Rocca Imperiale il 5.6.938 propr. per 1000/1000	S. Venere	Strada; Bellino Filippo coniugi. Pace Mario	4617	47	253	Sem.	S.A. e Vign.	"	"	"		111	8,56	2,62	4,28	15,46	
3	4	BELLINO Filippo nato a Rocca Imperiale il 25.10.924; LUNGARETTI Maria Giovanna nata a Rocca Imperiale il 28.4.925 proprietari per 1/2 in regime di comunione dei beni.		Pace Salvatore; Pace Mario; Scarpone Antonio.	4608	47	254	Sem.	Uliv.	"	"	"	108	3007	433,44	132,44	216,72	782,60	
4	5	SCARPONE Antonio nato a Nocera il 12.3.935 propr. per 1000/1000.	S. Venere	Pace Rocco da due lati; Bellino coniugi.	2467	47	61	Sem.	Uliv.	"	"	"		77	10,43	3,19	5,21	18,83	
5	6	PACE Giuseppe Antonio nato a Montegiordano il 5.6.950; PACE Nicolina nata a Rocca I. il 27.1.952; PACE Vito nato a Montegiordano il 22.9.953; PACE Carmelo nato a Montegiordano il 2.11.955; PACE Maria Rosaria nata a Montegiordano il 5.3.957; PACE Ernesto nato a Montegiordano il 2.1.959.	S. Venere	Bellino coniugi; Pace Rocco; Stessa dita.	2241	47	63	Sem.	Vign. a Spall.	Tral	3		6	400	82,60	25,24	41,30	149,14	

Comune di ROCCA IMPERIALE

Linea 150 KV Villaplana - Nova Siri

N° D'ordine	N° Parcellare	DITTA CATASTALE	Contrada	Confini	Indicazioni Catastali				Caratteristiche Linea			Servitu' di Elettrodotto				INDENNITA' SPETTANTI			
					Partita	F.di Mappa	Particella	Cottura	Colt. Att.	Tip. sost.	N° Cond.	N°	Area occup. Dagli App. mq.	Percorr. ml	Area delle Zone Asservite mq.	Per Servitu' di Elettrodotto	Per Occup. Temporanea	Per Inamovibilita'	TOTALE EURO
	7		S.Venere	Scarpone Antonio; Pace Rocco; Stessa ditta.	47	62	Sem.	Uliv.	"	"	"	1	81	65	1615	344,72	105,33	172,36	622,41
									Totale	Totale	Totale	1	81	71	2015	427,32	130,57	213,66	771,55
6	8	PACE Rocco nato a Rocca Imperiale l' 11.6.942.	S. Venere	Str. Vic. S. Venere; Pace Fratelli.	47	1	Sem.	S.A.	"	"	"			134	3872	317,13	96,92	158,56	572,61
7	9	MOLITERNI Diana Anna nata a Molfetta l' 8.7.908 propr. per 2/12; MOLITERNI Elena nata a Taranto il 21.9.916 propr. per 4/12; MOLITERNI Marco nato a Poggio Mirto il 13.9.950 propr. per 1/12; MOLITERNI Patrizia nata a Roma il 9.9.945 propr. per 1/12; MOLITERNI Vittoria nata a Fasano l' 8.11.905 propr. per 4/12.	S.Venere	Str. Vic. S. Venere; Pace Rocco; Stessa ditta.	42	13	Sem.	Sem.	"	"	"	1	64	264	7520	292,12	89,27	146,06	527,45
	10		S.Venere	Str. Vic. S. Venere; Fosso del lupo; Stessa ditta.	42	8	Sem.	Sem.	Tral	Tral	Tral	1	64	333	9657	367,01	112,15	183,50	662,66
									Totale	Totale	Totale	2	128	597	17177	659,13	201,42	329,56	1.190,11
8	11	GAUDIO Maria Antonia nata a Rocca I. il 15.2.907; VITALE Carmela, Rosina, Maria, Domenico, Giuseppina, Settimio, Ortavio, Teresa e Laura fratelli e sorelle nati tutti a Rocca Imperiale rispettivamente il 3.1.930, 18.11.931, 6.11.933, 11.8.935, 15.3.937, 25.8.941, 20.3.943, 30.3.945, e 2.7.948.	Santieri	Introcaso Armandò; Introcaso Antonio; Stessa ditta.	25	132	S.A.	S.A.	Tral	Tral	Tral	1	100	120	3392	354,82	108,42	177,41	640,65

Comune di ROCCA IMPERIALE

Linea 150 KV Villapiana - Nova Siri

N° D'ordine	N° Parcellare	DITTA CATASTALE	Contrada	Confini	Indicazioni Catastali						Servizi di Elettrodotto				INDENNITA' SPETTANTI				
					Partita	F.di Mappa	Particella	Cultura	Colt. Att.	Tipo sost.	N° Cond.	N°	Area occup. Dagli App. mq.	Percorr. ml	Area delle Zone Asservite mq.	Per Servitu' di Elettrodotto	Per Occup. Temporanea	Per Inamovibilita'	TOTALE EURO
	12		Sartieri	Santo Maria F. Attada Franca; Stessa ditta.	1037	25	104	S.A.	S.A.	Tral	3			37	1104	90,26	27,57	45,13	162,96
											Totale	1	100	157	4496	445,08	135,99	222,54	803,61
9	13	SANTO Maria Francesca nata a Rocca Imperiale il 18.11.950 propr. per 1/1.	Serpilizo	Attada Franca; Latronico Antonietta.		25	90	S.A.	S.A.	"	"			7	252	20,40	6,24	10,20	36,84
10	14	ATTADIA Franca nata a Rocca Imperiale il 29.1.961 propr. per 1000/1000.	Maddalena	Santo Maria F.; Latronico Antonietta; Scarpone Angelo e altri.	4133	25	162	S.A.	S.A.	"	"			70	2058	168,39	51,46	84,19	304,04
11	15	LATRONICO Antonietta nata a Rocca Imperiale il 17.12.965 propr. per 1/1.	Maddalena	Str. Com. S. Veneri; Scarpone Angelo ed altri.		25	91	S.A.	S.A.	"	"			39	1091	89,53	27,35	44,77	161,65
12	16	BONGIORNO Eufemia nata a Oriolo C. il 14.11.958; CANDIO Carmela Pira Paola nata a Canna il 29.6.967; SCARPONE Angelo nato a Canna il 17.3.959; SCARPONE Lucio nato a Canna il 21.1.961, proprietari ciascuno per 250/1000.	Maddalena	Str. Com. S. Veneri; Latronico Antonietta; Attada Franca.		25	89	S.A.	S.A.	"	"			119	3472	284,22	86,84	142,11	513,17
13	17	CORRADO Settimio nato a Rocca Imperiale il 28.1.960 propr. per 1000/1000.		Str. Prov. Rocca; Stessa ditta da due lati.	3581	19	40	Pasc.	Sem.	"	"				51	32,54	9,95	16,27	58,76
	18			Str. Prov. Rocca Scalo; Stessa ditta da due lati.	3581	19	148	Sem.	Uliv.	"	"			3	287	170,96	52,22	85,46	308,64

Comune di ROCCA IMPERIALE

Linea 150 KV Villaplana - Nova Siri

N° D'ordine	N° Parcellare	DITTA CATASTALE	Contra	Confini	Indicazioni Catastali				Caratteristiche Linea			Servizi di Elettrodotto				INDENNITA' SPETTANTI			
					Partita	F.di Mappa	Particella	Cultura	Coll. Att.	Tipo sost.	N° Cond.	N°	Area occup. Dagli App. mq.	Parcorr. ml	Area delle Zone Asservite mq.	Per Servitù di Elettrodotto	Per Occup. Temporanea	Per Inamovibilita'	TOTALE EURO
	19			Str. Prov. Rocca Scalo; Stessa ditto; Montola.	3581	19	142	Pasc.	Pasc.	Tral	3		26	338	223,32	68,23	111,66	403,21	
									Totale			29	676	426,82	130,40	213,39	770,61		
14	20	CORRADO Settimio nato a Rocca Imperiale il 28.1.960 propr. per 1/2; CASCARDI Angelina nata a Rocca Imperiale il 3.3.964 propr. per 1/2.		Strada Provinciale da due lati; Stessa ditto.	4064	19	38	Sem.	Sem.	"	"	44	1819	851,50	260,17	425,75	1.537,42		
15	21	TARANTINO Giuseppe nato a Rocca Imperiale il 26.11.934; CORRADO Teresa nata a Rocca Imperiale il 21.1.939, proprietari per 1/2 in regime di comunione dei beni.	Coppolato	Str. Vicinale Coppolino; Camerino Eugenio.		19	69	S.A.	Uliv.	"	"	22	701	100,28	30,64	50,14	181,06		
16	22	DI LEO Gaetano Giovanni nato a Rocca Imperiale il 6.6.949 propr. per 4/5; Intestataro parziale.		Strada Comunale; Strada Vicinale.	4702	10	42	Uliv.	S.I.	"	"	100	2929	284,50	86,94	142,25	513,69		
17	23	FARALDI Francesco nato a Rocca Imperiale il 13.2.915 compr. ORIOLIO Maria Mar. Faraldi nata a Rocca Imperiale il 9.7.920 comproprietaria.	Cesina	Strada Comunale della Chiesa; Faraldi Vitoria; Marino coningi.	2989	5	85	S.A.	Vign. Tend.	"	"		67	18,16	5,56	9,08	32,80		
18	24	DI LEO Gaetano nato a Rocca Imperiale il 21.3.940; ADDUCI Rosina nata a S. Giorgio Lucano il 4.10.940.	Corfari	DI LEO Lucio; DI LEO Ottorino; Stessa ditto.		9	324 ex 77	S.A.	Frutt. I.	"	"	21	627	224,04	68,45	112,02	404,51		
	25		Corfari	Gallo Porzia Maria; Stessa ditto.		9	320 ex 64	S.A.	Frutt. I.	Tral	3	73	2200	785,52	240,01	392,76	1.418,29		
									Totale			94	2827	1.009,56	308,46	504,78	1.822,80		

ENEL S.p.A. Direzione Calabria
Via Buccarelli, 53 – 88100 Catanzaro

Costruzione Linea Elettrica a 150 kV C.P. – Villapiana – Nova Siri

Autorizzata dal Dirigente del Settore 18 del Dipartimento LL.PP. e acque della Regione Calabria
con Decreto n. 1953 del 5/3/2002

COMUNE DI MONTEGIORDANO – REGIONE AGRARIA N. 15

Elenco Ditte
Raccordi 150 Kv

INDENNITA'

L'indennità spettante per l'imposizione permanente della servitù di elettrodotto è stata calcolata considerando che:
La fascia di asservimento è larga mt. 29 (28+1) di cui mt. 1 per transito addetto alla sorveglianza.
Gli Immobili sono stati occupati con decreto di occupazione temporanea nel mese di Maggio, 1999.

TERMINI CALCOLO INDENNITA' (art. 123 T. U. 11/12/1993 n° 1775)

Fascia per transito addetto sorveglianza (mt. 1), 1/4 del valore di (a);
Fascia di asservimento (mt. 29), percentuale svalutazione valore di (a) in base alla coltura praticata;
Maggiorazione per occupazione temporanea 1/12 per ogni anno dei valori: (a+b+c).

VALORI PER DETERMINAZIONE INDENNITA'

Regione Agraria n° 15 COMUNE : **MONTEGIORDANO (Raccordo)**

Valore per HA colture praticate		(a) Valore	(b) Valore	C Valore fascia asservimento		
Colture	Entro	a	Fascia	% di (a)	Importo	
	Perimetro					perimetro
	Urbano	Mq.	(a)	Euro	Euro	
Seminativo	-	4622,29	0,4622	0,11555	7	0,032354
Seminativo Arb.	-	8573,18	0,8573	0,214325	9	0,077157
Seminativo I. A.	-	16913,96	1,6913	0,422825	7	0,118391
Seminativo Irr.	-	12756,49	1,2756	0,3189	7	0,089292
Vigneto	-	17404,60	1,7404	0,4351	7	0,121828
Uliveto	-	15054,72	1,5054	0,37635	9	0,135486

Comune di MONTEGIORDANO

Raccordo 150 KV Linea Villapiana Nova Siri

N° D'ordine	N° Parcellare	DITTA CATASTALE	Contra	Confini	Indicazioni Catastali				Caratteristiche Linea			Servizi di Elettrodotto				INDENNITA' SPETTANTI		
					Partita	F.di mappa	Particella	Coltura	Colt. Att.	Tipo sost.	N° Cond.	N°	Area occup. Dagli App. mq.	Percorr. ml	Area delle Zone Asservite mq.	Per Servizio di Elettrodotto	Per Occup. Temporanea	Per Inamovibilita'
1	1	ROMA Carmela nata a Rocca I. il 15.10.937; FARINA Mari/Antonicetta nata a Montegiordano il 19.7.963; FARINA Francesco nato a Montegiordano il 24.11.964; FARINA Angiolina nata a Montegiordano il 29.1.968; FORMICHELLA Francesco nato a Montegiordano il 9.2.926; FORMICHELLA Pierino nato a Montegiordano il 5.12.929.	Ruffiano	Strada Vicinale Ruffiano; Fosso; Formichella Pierino.	305	36	47	Pasc.	S.A.	Tral	3	13	325	26,86	7,08	13,43	47,37	
2	2	FARINA Nicola Antonio nato a Montegiordano il 3.8.938 propr. per 1000/1000.	"	Strada Vicinale Ruffiano; Santo Francesco; Farina Francesco.	3691	36	123	Sem.	Uliv.	"	"		140	18,97	5,01	9,48	33,46	
3	3	OLIVELLI Santo Francesco nato a Montegiordano l' 1.11.944 propr. per 1000/1000.	"	Strada Vicinale Ruffiano; Farina Francesco; Farina Nicola.	2943	37	11	S.A.	S.A.	"	"		30	2,31	0,61	1,16	4,08	
4	4	FRANCHINO Franco nato a Montegiordano il 12.7.951 propr. per 1/3; FRANCHINO Giuseppe nato a Montegiordano il 5.2.953 propr. per 1/3; VIVACQUA Rosa nata a Montegiordano il 16.10.931 propr. per 1/3.	"	Strada Vicinale Ruffiano; D'Arto Giuseppe; Franchino Giuseppe.	3871	37	90	Uliv.	Uliv.	"	"		120	18,97	5,01	9,48	33,46	
5	5	SALVO Carmela ved. D' ARIO fu Antonio nata a Montegiordano il 18.7.896 propr. per 1000/1000.	"	D' Arto Giuseppe; Strada Vicinale Ruffiano; Formichella Gaetano.	1369	37	45	S.A.	S.A.	"	"		80	4,63	1,22	2,31	8,16	

ENEL S.p.A. Direzione Calabria
Via Buccarelli, 53 – 88100 Catanzaro

Costruzione Linea Elettrica a 150 kV C.P. – Villapiana – Nova Siri

Autorizzata dal Dirigente del Settore 18 del Dipartimento LL.PP. e acque della Regione Calabria
con Decreto n. 1953 del 5/3/2002

COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO – REGIONE AGRARIA N. 15

Elenco Ditte
Raccordi 150 Kv

INDENNITA'

L'indennità spettante per l'imposizione permanente della servitù di elettrodotto è stata calcolata considerando che:
La fascia di asservimento è larga mt. 29 (28+1) di cui mt. 1 per transito addetto alla sorveglianza.
Gli Immobili sono stati occupati con decreto di occupazione temporanea nel mese di Maggio, 1999.

TERMINI CALCOLO INDENNITA' (art. 123 T. U. 11/12/1993 n° 1775)

Fascia per transito addetto sorveglianza (mt. 1), 1/4 del valore di (a);
Fascia di asservimento (mt. 29), percentuale svalutazione valore di (a) in base alla coltura praticata;
Maggiorazione per occupazione temporanea 1/12 per ogni anno dei valori: (a+b+c).

VALORI PER DETERMINAZIONE INDENNITA'

Regione Agraria n° 15 COMUNE : **ROSETO CAPO SPULICO (Raccordo)**

Valore per HA colture praticate			(a) Valore	(b) Valore	C Valore fascia asservimento	
Colture	Entro	Fuori	a Mq.	Fascia Transito mt 1 ¼ (a)	% di (a) Euro	Importo Mq. Euro
	Perimetro Urbano	perimetro Urbano				
Seminativo	-	4622,29	0,4622	0,11555	7	0,032354
Seminativo Arb.	-	8573,18	0,8573	0,214325	9	0,077157
Pascolo Arb.	-	6326,60	0,6326	0,15815	7	0,044282
Bosco Alto Fusto	-	2737,22	0,2737	0,068425	20	0,05474
Vigneto	-	17404,60	1,7404	0,4351	7	0,121828
Uliveto	-	15054,72	1,5054	0,37635	9	0,135486

Comune di ROSETO CAPO SPUIJOCO

Raccordo 150 KV Linea Villaplana Nova Sirt

N° D'ordine	N° Parcellare	DITTA CATASTALE	Contrade	Confini	Indicazioni Catastali				Caratteristiche Linea			Servizi di Elettrodotto				INDENNITA' SPETTANTI		
					Partita	F.di Mappa	Particella	Coltura	Colt. Att.	Tipo sost.	N° Cond.	N°	Area occup. Degli App. mq.	Perccor. ml	Area delle Zone Asservite mq.	Per Servizi di Elettrodotto	Per Occup. Temporanea	Per Inamovibilita'
1	1	BONAMASSA Rocco nato a Oriolo il 28.8.924 compr. VIVACQUA Mari Antonia nata a Oriolo il 13.11.934 compr.		Terrente Carbone; Bellino Gaetano; Mondo Domenica.	2189	2	19	B.A.F.	P.A.	3	Tral	52	1682	101,04	26,66	50,51	178,21	
2	2	FRANCO Francesco nato a Montegiordano l' 8.12.915.		Mundo Rosa; Mondo Sabatore da due lati.	2270	2	100	Sem.	S.A.	"	40	1102	90,51	23,89	45,26	159,66		
3	3	VISINGARDI Francesco nato a Palazzo S. Gervasio il 4.3.919 propr. per 1000/1000.	Lago Cupo	Mundo Salvatore da due lati; Stessa dita.	4820	2	89	Sem.	S.A.	"	42	1232	100,82	26,61	50,41	177,84		
	4		Lago Cupo	Visingardi Isabella; Stessa dita.	4820	2	90	B.A.F.	B.A.F.	3	Tral	30	920	50,77	13,40	25,39	89,56	
									Totale		72	2152	151,59	40,01	75,80	267,40		
4	5	PONTEVOLPE Gianfranco nato a Cosenza il 18.6.967 propr. per 2/8; TARSIA Mario nato a Oriolo il 19.10.929 propr. per 2/8; TARSIA Pietro nato a Oriolo il 24.7.927 propr. per 2/8; TARSIA Vincenzo nato a Oriolo il 6.11.924 proprietario per 2/8.	Lago Cupo	Stessa dita da tre lati		2	23	Sem.	Uliv.	"	60	1517	235,46	62,14	117,73	415,33		
	6		Lago Cupo	Visingardi Isabella; Stessa dita.		2	30	S.A.	S.A.	"	141	4170	341,09	90,01	170,55	601,65		
	7		Lago Cupo	Stessa dita da tre lati		2	53	Uliv.	Uliv.	3	Tral	55	1406	218,33	57,62	109,17	385,12	
									Totale		256	7093	794,88	209,77	397,45	1.402,10		

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA
Ufficio Espropri
VI Settore**

Determinazione n. 103 del 10/6/2002

Costruzione nuova cabina primaria 150/20 KV di «Maierato» nonché opere principali ed accessori alla stessa e relativa strada di accesso. Determinazione indennità provvisoria.

IL DIRIGENTE

VISTO che con Decreto del Dirigente del Dipartimento 6° LL.PP. e Acque della Regione Calabria n. 4020 del 12/4/2002 è stata autorizzata, in via definitiva, la costruzione e l'esercizio dell'impianto suddetto.

VISTA la relazione esplicativa dell'opera, corredata dalle mappe catastali, ove sono individuate le aree da asservire e dell'elenco dei proprietari.

CONSIDERATO che, i predetti atti sono stati pubblicati sul FAL di Catanzaro n. 23 del 21/3/00.

RICHIAMATA la Determina di occupazione temporanea e d'urgenza n. 35 del 5/9/00 del Dirigente dott. Ing. Rosario Ruffa con la quale si è proceduto all'occupazione d'urgenza dei beni immobili da espropriare in dipendenza delle opere in oggetto.

PRESO ATTO che la determina su riferita è stata regolarmente notificata a cura dell'Enel Distribuzione S.p.A. – Direzione Calabria ai proprietari delle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

VISTI gli stati di consistenza redatti dal geom. Teodoro Saverio tecnico incaricato dell'Enel Distribuzione S.p.A. Direzione Calabria.

VISTA la richiesta dell'Enel Distribuzione S.p.A. – Direzione Calabria prot. n. 8572 del 14/5/02 e successive integrazioni Prot. n. 10172 del 30/5/02 diretta all'emanazione della determinazione dell'indennità provvisoria da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazioni delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere di cui trattasi.

ACCERTATO che ai fini della determinazione dell'indennità provvisoria, sono applicabili i criteri di cui all'art. 5 della Legge 359/92.

Richiamata la Legge 22/10/1971, n. 865 con le modifiche e integrazioni di cui all'art. 14 della Legge 28/1/1977, n. 10; la Legge 25/6/1865, n. 2359, la Legge 3/1/1978, n. 1; la Legge 8/8/1992, n. 359.

RICHIAMATO l'art. 20 della Legge regionale n. 18/83 con il quale sono state delegate le funzioni amministrative concernenti l'espropriazione per pubblica utilità, alle Province.

VISTO il D.Lgs. n. 267/90.

VISTO il D.Lgs. n. 165/01.

VISTA la Determinazione n. 26 del 20/2/01 del Dirigente VI Settore ad oggetto: «art. 82 del regolamento degli uffici e dei

servizi – Designazione funzionario all'assolvimento delle funzioni vicarie».

ACCERTATA la propria competenza in merito.

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa descritte da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

Di determinare per come risulta dal prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, l'indennità provvisoria di espropriazione delle aree occorrenti per la Costruzione nuova cabina primaria 150/20KV di «Maierato» nonché opere principali ed accessorie alla stessa e relativa strada di accesso.

1. L'indennità di cui all'art. 19 secondo comma della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 deve essere corrisposta direttamente all'Ente espropriante nei termini per il pagamento dell'indennità di espropriazione, al fittavolo, al colono ed al compartecipante che coltivi il terreno espropriando da almeno un anno prima della data di deposito di cui al primo comma dell'art. 10 della richiamata Legge n. 865/1991;

Il prezzo è fissato in misura uguale ai valori agricoli medi determinati per l'anno in corso dalla competente commissione Provinciale Espropri corrispondenti al tipo di coltivazione effettivamente praticato.

3. Di liquidare, per i motivi di cui in premessa e a titolo di acconto nella misura dell'80% sull'indennità di occupazione degli immobili interessati dai lavori in oggetto, alle persone di cui al prospetto le somme a fianco di ciascuno riportato, dando atto che le stesse non sono soggette a ritenuta del 20%;

4. L'Enel Distribuzione S.p.A. – Direzione Calabria è incaricata della notifica della presente determina agli espropriandi nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

I proprietari espropriandi entro i 30 giorni dalla notifica della presente determina, devono comunicare all'espropriante se intendono accettare l'indennità con l'avvertenza che, in caso di silenzio la stessa si intende rifiutata.

Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data dell'ordinanza di pagamento diretto, dopo di che in difetto, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

5. Di dare atto che va acquisita, dichiarazione da parte dei proprietari, resa nelle forme di cui all'art. 4 della Legge 4/4/1968 n. 15, nella quale si attesta la piena e libera disponibilità degli immobili.

6. La presente determina, a cura e spese dell'Enel Distribuzione S.p.A. Direzione Calabria sarà notificata ai relativi proprietari e pubblicata per estratto all'Albo pretorio dell'Amministrazione provinciale.

7. Rende noto che il Responsabile del procedimento è il rag. Antonio Rotella.

Il Funzionario
Alessandro Ceravolo

Allegati alla Determina n. 103 del 10/6/02**Costruzione strada di accesso alla Cabina Primaria 150/20 kV di «Maierato»**

ELENCO DITTE

Ditta: Suppa Elisabetta e Rosaria nate a Maierato risp. 22/3/1936 e 18/3/1925

Terreno sito in loc.tà Grande Valle, riportato in Catasto alla Partita 2447 – Foglio di mappa 29:

Particella 52 parte (mq. 48) di natura Seminativo.

Il terreno confina con restante proprietà, Barbieri Domenico, Suppa Diana.

Area Asservita mq. 48 di natura Seminativo.

Valore della C.P.E. per l'anno in corso del Seminativo €/mq. 0,62

Art. 123 T.U. 11/12/1933, n. 1775: 1/4 di 0,62 = € 0,16

Calcolo Indennità:

Per asservimento (mq. 48 x 0,16) € 7,68

Per occupazione temporanea mesi 19 (1/12 dal 28/11/2000) € 1,01

Totale € 8,69

Ditta: Barbieri Domenico nato a Modena il 3/7/1960

Terreno sito in loc.tà Grande Valle, riportato in Catasto alla Partita 4289 – Foglio di mappa 29:

Particella 111 parte (mq. 60) di natura Seminativo.

Il terreno confina con restante proprietà, Scolieri Teresa, Suppa Elisabetta e Rosaria.

Area Asservita mq. 60 di natura Seminativo.

Valore della C.P.E. per l'anno in corso del Seminativo €/mq. 0,62

Art. 123 T.U. 11/12/1933, n. 1775: 1/4 di 0,62 = € 0,16

Calcolo Indennità:

Per asservimento (mq. 60x0,16) € 9,60

Per occupazione temporanea mesi 19 (1/12 del 28/11/2000) € 1,27

Totale € 10,87

Ditta: Scolieri Teresa nata a Maierato il 4/2/1930

Terreno sito in loc.tà Grande Valle, riportato in Catasto alle Partite 1736 e 2748 – Foglio di mappa 29:

Particelle 112 parte (mq. 58) e 114 parte (mq. 50) di natura Seminativo.

Il terreno confina con restante proprietà, Barbieri Domenico, germani Castellano.

Area Asservita mq. 108 di natura Seminativo.

Valore della C.P.E. per l'anno in corso del Seminativo €/mq. 0,62.

Art. 123 T.U. 11/12/1933, n. 1775: 1/4 di 0,62 = € 0,16

Calcolo Indennità:

Per asservimento (mq. 108x0,16) € 17,28

Per occupazione temporanea mesi 19 (1/12 del 28/11/2000) € 2,28

Totale € 19,56

Ditta: Castellano Alda Maria nata a Maierato 7/1/1923, Castellano Antonio nato a Maierato 7/1/1910, Castellano Francesco nato a Maierato 22/9/1911, Castellano Palma nata a Maierato 24/2/1917 e Castellano Pietro Antonio nato a Maierato 15/2/1921.

Terreno sito in loc.tà Grande Valle, riportato in Catasto alla Partita 3120 – Foglio di mappa 29:

Particella 113 parte (mq. 60) di natura Seminativo.

Il terreno confina con restante proprietà, Scolieri Teresa su più lati.

Area Asservita mq. 60 di natura Seminativo.

Valore della C.P.E. per l'anno in corso del Seminativo €/mq. 0,62

Art. 123 T.U. 11/12/1933, n. 1775: 1/4 di 0,62 = € 0,16

Calcolo Indennità:

Per asservimento (mq. 60x0,16) € 9,60

Per occupazione temporanea mesi 19 (1/12 dal 28/11/2000) € 1,27

Totale € 10,87

Ceravolo Maria Giuseppa mar. Noto nata a Maierato 15/9/1886

Terreno sito in loc.tà Grande Valle, riportato in Catasto alla Partita 317 – Foglio di mappa 29:

Particella 115 parte (mq. 60) di natura Seminativo.

Il terreno confina con restante proprietà, Barbieri Caterina, Scolieri Teresa.

Area Asservita mq. 60 di natura Seminativo.

Valore della C.P.E. per l'anno in corso del Seminativo €/mq.
0,62

Art. 123 T.U. 11/12/1933, n. 1775: 1/4 di 0,62 = € 0,16

Calcolo Indennità:

Per asservimento
(mq. 60x0,16) € 9,60

Per occupazione temporanea mesi 19
(1/12 del 28/11/2000) € 1,27

Totale € 10,87

Ditta: Distilo Teresa nata a Maierato 1/1/1904

Terreno sito in loc.tà Grande Valle, riportato in Catasto alla Partita 750 – Foglio di mappa 29:

Particella 58 parte (mq. 72) di natura Seminativo.

Il terreno confina con restante proprietà, Greco Paolo, Distilo Rosaria.

Area Asservita mq. 72 di natura Seminativo.

Valore della C.P.E. per l'anno in corso del Seminativo €/mq.
0,62

Art. 123 T.U. 11/12/1933, n. 1775: 1/4 di 0,62 = € 0,16

Calcolo Indennità:

Per asservimento
(mq. 72x0,16) € 11,52

Per occupazione temporanea mesi 19
(1/12 del 28/11/2000) € 1,52

Totale € 13,04

Ditta Greco Paolo nato a Maierato 12/11/1938

Terreno sito in Loc.tà Grande Valle, riportato in Catasto alla Partita 2912 – Foglio di mappa 29:

Particella 134 parte (mq. 78) di natura Seminativo.

Il terreno confia con restante proprietà, Greco Giuseppe, Distilo Teresa.

Area Asservita mq. 78 di natura Seminativo.

Valore della C.P.E. per l'anno in corso del Seminativo €/mq.
0,62

Art. 123 T.U. 11/12/1933, n. 1775: 1/4 di 0,62 = € 0,16

Calcolo Indennità:

Per asservimento
(mq. 78x0,16) € 12,48

Per occupazione temporanea mesi 19
(1/12 del 28/11/2000) € 1,65

Totale € 14,13

Ditta: Greco Giuseppe nato a Maierato 23/1/1937

Terreno sito in loc.tà Grande Valle, riportato in Catasto alla Partita 750 – Foglio di mappa 29:

Particella 59 parte (mq. 72) di natura Seminativo.

Il terreno confina con restante proprietà, Greco Paolo, germani Costa.

Area Asservita mq. 72 di natura Seminativo.

Valore della C.P.E. per l'anno in corso del Seminativo €/mq.
0,62

Art. 123 T.U. 11/12/1933, n. 1775: 1/4 di 0,62 = € 0,16

Calcolo Indennità:

Per asservimento
(mq. 72 x 0,16) € 11,52

Per occupazione temporanea mesi 19
(1/12 dal 28/11/2000) € 1,52

Totale € 23,04

PROVINCIA DI COSENZA

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 62 del 3 aprile 2002

Accordo di programma comune di Amendolara.

L'anno Duemiladue, il giorno tre del mese di aprile alle ore 11 nel Palazzo Provinciale, si è legalmente riunita la Giunta provinciale, con l'intervento dei seguenti componenti.

1	Acri Antonio	Presidente	Presente
2	Maiolo Mario	Vice Presidente	Assente
3	Ladaga Luigi	Assessore	Presente
4	Laudadio Donata	Assessore	Presente
5	Benevento Adolfo	Assessore	Presente
6	Console Rosina	Assessore	Presente
7	Manfrinato Luciano	Assessore	Presente
8	Caruso Francesco A.	Assessore	Presente
9	Laratta Francesco	Assessore	Presente
10	Morrone Aurelio Pietro	Assessore	Presente
11	Perrotta Roberto	Assessore	Presente
12	Badolato Maria Clelia	Assessore	Presente
13	Maradei Adelaide	Assessore	Presente

e con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Rosa Nucera.

Parere Tecnico Amministrativo: Favorevole.

DELIBERA DI GIUNTA

PREMESSO:

CHE il Comune di Amendolara ha richiesto un intervento della Provincia per quanto riguarda la strada Provinciale ex S.S. 481 che attraversa il territorio comunale.

CHE la predetta richiesta trova causa nell'esigenza di porre rimedio in tempi brevi al cattivo stato di manutenzione della predetta strada.

CHE si ritiene, allo scopo di migliorare la viabilità provinciale nel Comune di Amendolara, approvare l'accordo di programma che forma parte integrante del presente provvedimento, atteso che già in sede di programma annuale al bilancio 2002 sono stati previsti accordi di programma relativi alla viabilità.

TANTO PREMESSO:

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Attesa la competenza della Giunta Prov.le (Art. 48 del D.Lgs. 267/2000).

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica.

Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale.

Con voto unanime e favorevole espresso nei modi di Legge.

DELIBERA

- 1) Di approvare l'accordo di programma che forma parte integrante del presente atto.
- 2) Di demandare alla struttura ogni ulteriore adempimento.
- 3) Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
- 4) Di pubblicare sul B.U.R. – Regione Calabria.

Di quanto sopra, è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosa Nucera

il Presidente
Prof. Antonio Acri

PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale certifica che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, copia della presente Deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio della Provincia per quindici giorni consecutivi dal 12/4/2002.

Il Responsabile del Servizio Pubblicazione AA.GG.
Adriana Spadafora

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosa Nucera

Cosenza, lì 12 aprile 2002

Registro Pubbl. n. 123

Lì, 12 aprile 2002

Il Messo Provinciale
F.to Illeggibile

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, p. 4 del testo Unico di cui al Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Cosenza, lì 3 aprile 2002

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosa Nucera

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, p. 3 p. 4 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Cosenza, lì 22 aprile 2002

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosa Nucera

La presente Deliberazione è stata trasmessa in Prefettura (art. 135, comma 2 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267).

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosa Nucera

PROVINCIA DI COSENZA

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

La Provincia di Cosenza (cod. fis. 80003710789), in persona di e per la carica elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, alla Piazza XV marzo n. 1 di Cosenza;

E

Il Comune di Amendolara (cod. fisc.) in persona del Sindaco pro-tempore Sig. nato a il cod. fisc. n. ,

PREMESSO:

CHE, il Comune di Amendolara ha richiesto un intervento della Provincia per quanto riguarda la strada Provinciale ex S.S. 481 che attraversa il territorio comunale.

CHE, la predetta richiesta trova causa nell'esigenza di porre rimedio in tempi brevi al cattivo stato di manutenzione della predetta strada.

CHE, si ritiene, allo scopo di migliorare la viabilità provinciale nel Comune di Amendolara, approvare l'accordo di programma che forma parte integrante del presente provvedimento,

atteso che già in sede di programma annuale al bilancio 2002 sono stati previsti accordi di programma relativi alla viabilità.

CHE, all'intervento saranno destinati € 25.822,84 (venticinquemilaottocentodieci/84) per la sistemazione della suddetta strada.

CHE, la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

QUANTO SOPRA PREMESSO,

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

La Provincia di Cosenza, concede all'Amministrazione comunale di Amendolara € 25.822,84 (venticinquemilaottocentodieci/84) come partecipazione agli interventi di sistemazione relativi alla strada elencata in premessa.

Art. 2

Il Comune di Amendolara, si impegna ad effettuare direttamente i lavori di sistemazione delle strade in premessa, assumendo a proprio carico qualsiasi ulteriore onere eccedente l'importo di € 25.822,84 (venticinquemilaottocentodieci/84).

Art. 3

La Provincia di Cosenza rimarrà estranea alle procedure relative all'esecuzione degli interventi di sistemazione delle strade, riservandosi una verifica dei medesimi tramite i propri tecnici.

Art. 4

La Provincia di Cosenza, ove non dovesse riscontrare la validità e l'efficacia dell'opera svolta dal Comune di Amendolara, si riserva di chiedere il rimborso della somma erogata.

Art. 5

Tutte le responsabilità relative all'esecuzione dei lavori sia verso terzi che verso gli esecutori materiali dei lavori, rimarranno di esclusiva spettanza del Comune di Amendolara.

Art. 6

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le norme generali di Legge.

Art. 7

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso.

per l'Amministrazione comunale

per la Provincia

PROVINCIA DI COSENZA

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 64 del 3 aprile 2002

Accordo di programma con il Comune di Bisignano.

L'anno Duemiladue, il giorno tre del mese di aprile alle ore 11 nel Palazzo Provinciale, si è legalmente riunita la Giunta provinciale, con l'intervento dei seguenti componenti.

1	Acri Antonio	Presidente	Presente
2	Maiolo Mario	Vice Presidente	Assente
3	Ladaga Luigi	Assessore	Presente
4	Laudadio Donata	Assessore	Presente
5	Benevento Adolfo	Assessore	Presente
6	Console Rosina	Assessore	Presente
7	Manfrinato Luciano	Assessore	Presente
8	Caruso Francesco A.	Assessore	Presente
9	Laratta Francesco	Assessore	Presente
10	Morrone Aurelio Pietro	Assessore	Presente
11	Perrotta Roberto	Assessore	Presente
12	Badolato Maria Clelia	Assessore	Presente
13	Maradei Adelaide	Assessore	Presente

e con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Rosa Nucera.

Parere Tecnico Amministrativo: Favorevole.

DELIBERA DI GIUNTA

PREMESSO:

CHE con nota del 18/3/2002, il Comune di Bisignano ha richiesto un intervento della Provincia per quanto riguarda alcune strade provinciali che attraversano il territorio comunale.

CHE la predetta richiesta trova causa in un evento di rilevanza sovracomunale quale la cerimonia, prevista per il 19 maggio p.v., (santificazione del Beato Umile da Bisignano), circostanza nella quale sarà necessario disporre di una viabilità efficiente ed adeguata alla numerosa presenza turistica nella zona.

CHE si ritiene, allo scopo di migliorare la viabilità provinciale nel Comune di Bisignano, approvare l'accordo di programma che forma parte integrante del presente provvedimento, atteso che già in sede di programma annuale al bilancio 2002 sono stati previsti accordi di programma relativi alla viabilità.

TANTO PREMESSO:

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Attesa la competenza della Giunta Prov.le (Art. 48 del D.Lgs. 267/2000).

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica.

Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale.

Con voto unanime e favorevole espresso nei modi di Legge.

DELIBERA

1) Di approvare l'accordo di programma che forma parte integrante del presente atto.

2) Di demandare alla struttura ogni ulteriore adempimento.

3) Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

4) Di pubblicare sul B.U.R. – Regione Calabria.

Di quanto sopra, è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosa Nucera

il Presidente
Prof. Antonio Acri

PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale certifica che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, copia della presente Deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio della Provincia per quindici giorni consecutivi dal 12/4/2002.

Il Responsabile del Servizio Pubblicazione AA.GG.
Adriana Spadafora

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosa Nucera

Cosenza, lì 12 aprile 2002

Registro Pubbl. n. 125

Lì, 12 aprile 2002

Il Messo Provinciale
F.to Illeggibile

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, p. 4 del testo Unico di cui al Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Cosenza, lì 3 aprile 2002

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosa Nucera

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, p. 3 p. 4 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Cosenza, lì 22 aprile 2002

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosa Nucera

La presente Deliberazione è stata trasmessa in Prefettura (art. 135, comma 2 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267).

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosa Nucera

PROVINCIA DI COSENZA

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

La Provincia di Cosenza (cod. fis. 80003710789), in persona di e per la carica elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, alla Piazza XV marzo n. 1 di Cosenza;

E

Il Comune di Bisignano (cod. fisc.) in persona del Sindaco pro-tempore Sig. nato a il cod. fisc. n. ,

PREMESSO:

CHE, con nota del 18/3/2002, il Comune di Bisignano ha richiesto un intervento della Provincia per quanto riguarda alcune strade provinciali che attraversano il territorio comunale.

CHE, la predetta richiesta trova causa in un evento di rilevanza sovracomunale quale la cerimonia, prevista per il 19 maggio p.v., (Santificazione del Beato Umile da Bisignano), circostanza nella quale sarà necessario disporre di una viabilità efficiente ed adeguata alla numerosa presenza turistica nella zona.

CHE, si ritiene, allo scopo di migliorare la viabilità provinciale nel Comune di Bisignano, attraverso l'approvazione dell'accordo di programma che forma parte integrante del presente provvedimento, atteso che già in sede di approvazione del programma annuale al bilancio 2002 sono stati approvati accordi di programma relativi alla viabilità.

CHE, all'intervento saranno destinati € 77.468,53 (settanta-settemilaquattrocentosessantotto/53) per la sistemazione delle seguenti strade: Bivio ex SS.19 – Mongrassano – Bisignano – Santa Sofia d'Epiro – Ponte Mucone – Bisignano Scanzata – Riva destra Crati – Bisignano.

CHE, la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

QUANTO SOPRA PREMESSO,

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

La Provincia di Cosenza, concede all'Amministrazione comunale di Bisignano € 77.468,53 (settantasettemilaquattrocentosessantotto/53) come partecipazione agli interventi di sistemazione relativi alle strade elencate in premessa.

Art. 2

Il Comune di Bisignano, si impegna ad effettuare direttamente i lavori di sistemazione delle strade in premessa, assumendo a proprio carico qualsiasi ulteriore onere eccedente l'importo di € 77.468,53 (settantasettemilaquattrocentosessantotto/53).

Art. 3

La Provincia di Cosenza rimarrà estranea alle procedure relative all'esecuzione degli interventi di sistemazione delle strade, riservandosi una verifica dei medesimi tramite i propri tecnici.

Art. 4

La Provincia di Cosenza, ove non dovesse riscontrare la validità e l'efficacia dell'opera svolta dal Comune di Bisignano, si riserva di chiedere il rimborso della somma erogata.

Art. 5

Tutte le responsabilità relative all'esecuzione dei lavori sia verso terzi che verso gli esecutori materiali dei lavori, rimarranno di esclusiva spettanza del Comune di Bisignano.

Art. 6

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le norme generali di Legge.

Art. 7

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso.

per l'Amministrazione comunale

per la Provincia

PROVINCIA DI COSENZA

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 65 del 3 aprile 2002

Accordo di programma con il Comune di S. Sosti.

L'anno Duemiladue, il giorno tre del mese di aprile alle ore 11 nel Palazzo Provinciale, si è legalmente riunita la Giunta provinciale, con l'intervento dei seguenti componenti.

1	Acri Antonio	Presidente	Presente
2	Maiolo Mario	Vice Presidente	Assente
3	Ladaga Luigi	Assessore	Presente
4	Laudadio Donata	Assessore	Presente
5	Benevento Adolfo	Assessore	Presente
6	Console Rosina	Assessore	Presente
7	Manfrinato Luciano	Assessore	Presente
8	Caruso Francesco A.	Assessore	Presente
9	Laratta Francesco	Assessore	Presente
10	Morrone Aurelio Pietro	Assessore	Presente
11	Perrotta Roberto	Assessore	Presente
12	Badolato Maria Clelia	Assessore	Presente
13	Maradei Adelaide	Assessore	Presente

e con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Rosa Nucera.

Parere Tecnico Amministrativo: Favorevole.

DELIBERA DI GIUNTA

PREMESSO:

CHE la strada Provinciale del Pettoruto nel comune di San Sosti, necessita di interventi urgenti di manutenzione del piano viabile e di pulizia delle cunette.

CHE, al fine di ottenere un rapido ripristino del tratto di viabilità con notevole transito veicolare è necessario stipulare un accordo di programma con il comune di San Sosti che provvederà a proprio carico ad utilizzare € 25.822,84, messi a disposizione dall'Amministrazione provinciale.

CHE si ritiene, allo scopo di migliorare la viabilità provinciale nel Comune di San Sosti, di approvare l'accordo di programma che forma parte integrante del presente provvedimento, atteso che già in sede di programma annuale al bilancio 2002 sono stati previsti accordi di programma relativi alla viabilità.

TANTO PREMESSO:

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Attesa la competenza della Giunta Prov.le (Art. 48 del D.Lgs. 267/2000).

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica.

Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale.

Con voto unanime e favorevole espresso nei modi di Legge.

DELIBERA

1) Di approvare l'accordo di programma che forma parte integrante del presente atto.

- 2) Di demandare alla struttura ogni ulteriore adempimento.
- 3) Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
- 4) Di pubblicare sul B.U.R. – Regione Calabria.

Di quanto sopra, è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosa Nucera

il Presidente
Prof. Antonio Acri

PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale certifica che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, copia della presente Deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio della Provincia per quindici giorni consecutivi dal 12/4/2002.

Il Responsabile del Servizio Pubblicazione AA.GG.
Adriana Spadafora

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosa Nucera

Cosenza, lì 12 aprile 2002

Registro Pubbl. n. 126

Lì, 12 aprile 2002

Il Messo Provinciale
F.to Illeggibile

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, p. 4 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Cosenza, lì 3 aprile 2002

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosa Nucera

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, p. 3 p. 4 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Cosenza, lì 22 aprile 2002

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosa Nucera

La presente Deliberazione è stata trasmessa in Prefettura (art. 135, comma 2 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267).

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosa Nucera

PROVINCIA DI COSENZA

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

La Provincia di Cosenza (cod. fis. 80003710789), in persona di e per la carica elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, alla Piazza XV marzo n. 1 di Cosenza;

E

Il Comune di San Sosti (cod. fisc.) in persona del Sindaco pro-tempore Sig. nato a il cod. fisc. n. ,

PREMESSO:

CHE, la strada Provinciale del Pettoruto nel comune di San Sosti, necessita di interventi urgenti di manutenzione del piano viabile e di pulizia delle cunette.

CHE, al fine di ottenere un rapido ripristino del tratto di viabilità con notevole transito veicolare è necessario stipulare un accordo di programma con il Comune di San Sosti che provvederà a proprio carico ad utilizzare € 25.822,84, messi a disposizione dall'Amministrazione Provinciale.

CHE, si ritiene, allo scopo di migliorare la viabilità provinciale nel Comune di San Sosti, di approvare l'accordo di programma che forma parte integrante del presente provvedimento, atteso che già in sede di approvazione del programma annuale al bilancio 2002 sono stati approvati accordi di programma relativi alla viabilità.

CHE, all'intervento saranno destinati € 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) per la sistemazione della suddetta strada.

CHE, la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

QUANTO SOPRA PREMESSO,

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

La Provincia di Cosenza, concede all'Amministrazione comunale di San Sosti € 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) come partecipazione agli interventi di sistemazione relativi alla strada elencata in premessa.

Art. 2

Il Comune di San Sosti, si impegna ad effettuare direttamente i lavori di sistemazione delle strade in premessa, assumendo a proprio carico qualsiasi ulteriore onere eccedente l'importo di € 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84).

Art. 3

La Provincia di Cosenza rimarrà estranea alle procedure relative all'esecuzione degli interventi di sistemazione delle strade, riservandosi una verifica dei medesimi tramite i propri tecnici.

Art. 4

La Provincia di Cosenza, ove non dovesse riscontrare la validità e l'efficacia dell'opera svolta dal Comune di San Sosti, si riserva di chiedere il rimborso della somma erogata.

Art. 5

Tutte le responsabilità relative all'esecuzione dei lavori sia verso terzi che verso gli esecutori materiali dei lavori, rimarranno di esclusiva spettanza del Comune di San Sosti.

Art. 6

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le norme generali di Legge.

Art. 7

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso.
per l'Amministrazione comunale per la Provincia

**ENEL
DISTRIBUZIONE – DIREZIONE CALABRIA
CATANZARO**

**Autorizzazione alla costruzione e l'esercizio dell'impianto
Cabina Primaria 150/20 KV di «Mammola» nonché opere
principali ed accessorie alla stessa (2ª soluzione).**

Visto l'art. 4 della L.R. n. 17 del 29 novembre 2000 sulle norme in materia di concessione linee ed impianti elettrici.

RENDE NOTO

Che con istanza n. 9473 in data 24 maggio 2002 diretta alla Spett.le Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria ha presentato domanda per l'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio dell'impianto sottoindicato:

Cabina Primaria 150/20 KV di «Mammola» nonché opere principali ed accessorie alla stessa (2ª soluzione).

Caratteristiche della cabina primaria:

La nuova cabina primaria di «Mammola» verrà inserita in rete a mezzo dell'esistente elettrodotto 150 KV denominato Locri – Roccella e sarà dotata di un trasformatore da 16 MVA, un Quadro AT costituito da un complesso multifunzione «Ibrido a Y» con interruttori in esafloruro, sezionatori e isolatori passanti in aria per il collegamento alle linee e al trasformatore, un Quadro MT compatto in container e varie apparecchiature di controllo e comandi.

L'area da occupare per la realizzazione della cabina sarà di 10.000 mq. circa.

L'originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati presso l'Amministrazione Provinciale di Reggio Cala-

bria – Settore Energia per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione, nelle ore di Ufficio, di chiunque vi abbia interesse

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 della citata Legge Regionale le opposizioni, le osservazioni e, comunque, le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata la chiesta autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interessi all'Amministrazione Provinciale – Settore Energia di Reggio Calabria, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

*ENEL Distribuzione S.p.A.
Direzione Calabria
Centro AT
F. Pezzella*

**ENTE NAZIONALE PER LE STRADE
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ
PER LA CALABRIA – CATANZARO**

**Avviso spostamento tratto linea elettrica primaria 66 KV
«Battipaglia – Reggio Calabria – Gallico.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 1 lettera a), della Legge regionale 24 novembre 2000 n. 17.

SI DA AVVISO

Che per la realizzazione dei lavori di costruzione della variante «Santa Lucia – San Roberto» tratto compreso tra Fiumara di Muro e San Roberto, si rende necessario procedere allo spostamento di un tratto della linea elettrica primaria 66 KV «Battipaglia-Reggio Calabria Gallico» con previsto attraversamento del torrente «Catona» (territorio ricadente nel foglio di mappa n. 8 del Comune di Fiumara di Muro).

I lavori relativi allo spostamento di circa 500 metri di linea elettrica A.T. consistono in:

- realizzazione di coppie di basamenti in calcestruzzo cementizio con relativi tralicci metallici di sostegno della linea di alimentazione primaria;
- posa della nuova linea di alimentazione con doppio attraversamento del torrente «catona»;
- collegamento alla linea di alimentazione esistente e rimozione del tratto di linea interferente con i lavori stradali.

Pertanto il Compartimento della Viabilità per Calabria, in quanto Ente proponente i lavori stradali di che trattasi, d'intesa con la Società Ferrovie dello Stato, ha prodotto istanza nei modi previsti per lo spostamento della linea elettrica interferente con i lavori stradali di cui in argomento.

*Il Capo Compartimento
(Dott. Ing. Antonino Quattrone)*

Vendita:

un fascicolo ordinario di Parti I e II: L. 1.500 (euro 0,77); arretrato: L. 3.000 (euro 1,55);
un fascicolo di supplemento straordinario:
prezzo di copertina in ragione di L. 1.500 (euro 0,77) ogni 32 pagine.
Un fascicolo di Parte III: L. 1.000 (euro 0,52); arretrato: L. 2.000 (euro 1,03).

Prezzi e condizioni di abbonamento:

Per le Parti I e II: abbonamento annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre)
L. 70.000 (euro 36,15).
Per la Parte III: abbonamento annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre)
L. 35.000 (euro 18,08).

Condizioni di pagamento:

l'abbonamento deve essere fatto a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando sul retro del C/C medesimo, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di CAP e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento dell'importo dovuto per l'abbonamento deve essere inviata all'Amministrazione del BUR – Viale De Filippis, 98 – 88100 Catanzaro.** Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore alla decorrenza non si garantisce l'invio dei fascicoli arretrati. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Le stesse modalità di pagamento devono essere osservate per le richieste di vendita di singoli fascicoli.

Editore:
REGIONE CALABRIA
AUT. TRIBUNALE CATANZARO
N. 31/1994

Direttore responsabile:
OLDANI MESORACA

Redattore:
FRANCESCO LE PERA

Stampa:
GRAFICHE ABRAMO S.p.A.
CATANZARO
